



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 24 AGOSTO 2009

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 AGOSTO 2009 - N. 8344 (4.7.0) Nomina dei componenti della giuria per l'attribuzione del premio «Rosa Camuna» – Edizione 2008	2721
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 AGOSTO 2009 - N. 8346 (4.7.0) Nomina dei componenti della giuria per l'attribuzione del premio «La Lombardia per il Lavoro» – Edizione 2008.	2721
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 AGOSTO 2009 - N. 8351 (1.8.0) Integrazione al d.p.g.r. 13522 del 21 novembre 2008 «Costituzione degli organi collegiali di cui all'art. 23 comma 9 della l.r. n. 19/2008 e contestuale designazione dei presidenti»	2722

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10035 (5.1.2) Attivazione del Contratto di Recupero Produttivo finalizzato alla ristrutturazione aziendale della «Cartiere Paolo Pigna S.p.A.» ed alla contestuale riqualificazione delle aree dell'inse- diamento produttivo in via di dismissione	2723
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10036 (2.2.1) Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Polo per la formazione ed il lavoro dedicato ai settori aeronautico, della logistica e dei trasporti come strumento di sviluppo ed innovazione per il sistema aeroportuale.	2724
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10037 (2.2.1) Promozione dell'Accordo di Programma per la riqualificazione ed il rilancio turistico del Parco della Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (BG)	2726
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10038 (2.2.1) Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un inter- vento di risanamento conservativo e recupero funzionale ad uso scolastico e formativo del complesso «Immacolata» sito nel Comune di Soresina	2727
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10040 (2.2.1) Promozione di un Accordo di Programma per l'attuazione del Piano strategico per la valo- rizzazione del turismo termale nell'area della bassa Valle Camonica	2728
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10049 (3.1.0) Modifica dell'accreditamento del Centro Diurno Arcobaleno, sito in Cascina Battaina a Ur- gnano, gestito da Cooperativa sociale Arcobaleno con sede legale in via dell'Assunta, n. 8 a Chiuduno, disposto con d.g.r. 191/2005	2729
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10053 (3.1.0) Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), ubicate nella ASL di Bergamo, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	2729
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10054 (3.1.0) Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), ubicate nella ASL di Mantova, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	2730

4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10055	(3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), ubicate nelle ASL di: Vallecarnica-Sebino, Lodi, Milano, Milano 1, Pavia e Varese, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2731
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10056	(3.1.0)	
Modifica degli accreditamenti delle attività sociosanitarie gestite dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus e contestuale modificazione dell'accredimento della RSA «Santa Caterina» di Settimo Milanese e della RSA «Sandro Pertini» di Garbagnate Milanese (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2732
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10057	(3.1.0)	
Rimodulazione dell'accredimento delle strutture di riabilitazione «La Nostra Famiglia» site in via Monte Cimone n. 23 a Castiglione Olona e in via Don Luigi Monza n. 10 a Veduggio Olona - gestite dall'Associazione La Nostra Famiglia - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2732
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10058	(3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nella Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) denominata «Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi Vismara» di Arese (MI), a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2733
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10059	(3.1.0)	
Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Casa del Lago» sita in Varano Borghi (VA), via Boffalora, 6 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2733
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10060	(3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Monsignor L. Olgiati» con sede in Sesto San Giovanni (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2733
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10061	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accredimento del Centro Diurno per Disabili «Il Mosaico» sito in via F. Ferrari n. 71/A/1 a Castel Goffredo (MN) gestito da Bucaneve Società Cooperativa Sociale Onlus - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2733
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10062	(3.1.0)	
Rimodulazione dell'accredimento delle strutture di riabilitazione Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus sita in via Gleno n. 49 a Bergamo (ASL BG) e Fondazione Istituto Carlo Vismara - Giovanni de Petri sita in via Vismara n. 10 a San Bassano (ASL CR) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2734
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10063	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «CDD di via Silva» sito in via Silva n. 36/B a Monza - gestito dal Comune di Monza - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2735
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10064	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «AFGP Piamarta» sito in via Pusiano n. 52 a Milano gestito dall'Associazione Formazione Giovanni Piamarta (AFGP) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2735
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10065	(3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nella Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA), «Il Melo Onlus» ubicata a Gallarate nella ASL di Varese, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2735
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10066	(3.1.0)	
Accreditamento di nuovi posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Gottardo Delfinoni» di Casorate Primo, «Casa per l'Anziano» di Parona, «Fondazione Ricovero San Martino» di Tromello, «Opera Pia Casa del pane asilo notturno pensionato Zanaboni Onlus» di Voghera, ubicate nella ASL di Pavia, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2735
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10067	(3.1.0)	
Determinazioni in ordine alla procedura per l'accredimento di servizi sociosanitari realizzati con finanziamenti pubblici di cui alla d.g.r. n. 5508/2007		2736
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10068	(3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nella Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Angelo Bellora» di Gallarate, ubicata nella ASL di Varese, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009		2737
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10073	(3.2.0)	
Aggiornamento della determinazione degli ambiti territoriali e della composizione dei Comitati consultivi zonali previsti dall'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) (d.lgs. n. 502/92)		2737
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10077	(3.2.0)	
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2009 - V provvedimento		2739
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10078	(3.5.0)	
Determinazione in merito al progetto per la realizzazione della mostra «Riverberi. Forme d'arte in Italia. 1945-1989» curata dall'Associazione per la Galleria d'Arte Moderna di Bergamo		2743
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10087	(4.3.0)	
Piano regionale di ristrutturazione e sviluppo del settore della carne bovina		2743

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10088 (5.1.0)	
Delimitazione dei territori danneggiati a seguito della eccezionale «grandinata del 27 maggio 2009» in Provincia di Cremona – Integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità (art. 1, comma 1079, legge n. 296/2006).	2748
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10098 (5.3.5)	
Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti	2749
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10099 (5.3.5)	
Determinazioni in merito all'ammissibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi fino alla adozione delle modifiche del d.m. Ambiente e Tutela del territorio 3 agosto 2005	2766
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10101 (5.3.5)	
Restituzione con prescrizioni del Piano della Provincia di Pavia per la gestione dei rifiuti (art. 20, comma 6, l.r. n. 26/03)	2767
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10102 (5.3.5)	
Restituzione con prescrizioni del Piano della Provincia di Lecco per la gestione dei rifiuti (art. 20, comma 6, l.r. n. 26/03)	2770
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10103 (5.3.5)	
Restituzione con prescrizioni del Piano della Provincia di Como per la gestione dei rifiuti (art. 20, comma 6, l.r. n. 26/03)	2773
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10104 (5.3.5)	
Piano provinciale di gestione dei rifiuti di Cremona: esercizio del potere sostitutivo della Regione (art. 8, comma 1, l.r. n. 12/07; art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/03)	2776
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10105 (5.3.5)	
Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di Lodi per l'adozione e la trasmissione del Piano provinciale dei rifiuti (l.r. n. 26/2003; art. 8, l.r. 12/2007)	2777
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10127 (5.1.2)	
Schema di convenzione con i soggetti attuatori per l'attuazione del «2° Programma regionale Contratti di Quartiere»	2780
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10130 (5.1.1)	
Disposizioni in merito all'adozione di una misura straordinaria ad integrazione del Fondo Sostegno Affitto a favore dei cittadini in locazione colpiti dalla perdita del posto di lavoro (art. 11, l. n. 431/1998; l.r. n. 2/2000)	2786
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10134 (5.1.1)	
Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3, comma 6, l.r. 13/2009)	2788

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 AGOSTO 2009 - N. 8256 (2.1.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni	2790
COMUNICATO REGIONALE 5 AGOSTO 2009 - N. 106 (4.0.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Avviso di bando del Progetto Europeo INTERREG IVC per sottoprogetti di cooperazione regionale Innovation4welfare	2791

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 5 AGOSTO 2009 - N. 8177 (3.1.0)	
Diniego alle richieste di voltura dell'accreditamento per la RSA ed il CDI «Nobile Paolo Richiedei» con sede in Gussago (BS), via Richiedei, 16, dalla «Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei» in favore de «Il Gabbiano Società Cooperativa – Onlus» con sede legale in Pontevedo, via Abate Cremonesini, 6/8 (BS)	2791

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 AGOSTO 2009 - N. 8497 (4.3.0)	
Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione, ai sensi dell'art. 101 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», per consentire ai gruppi micologici l'organizzazione di mostre e per le attività di studio, ricerca e censimento	2792
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 AGOSTO 2009 - N. 8498 (4.3.0)	
Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione, ai sensi dell'art. 101 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», per consentire ai gruppi micologici l'organizzazione di mostre nell'anno 2009	2794
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 AGOSTO 2009 - N. 8499 (4.3.0)	
Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione, ai sensi dell'art. 101 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», per consentire l'attività dei gruppi micologici, a scopo di studio e ricerca e per le attività di censimento.	2797

D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

COMUNICATO REGIONALE 11 AGOSTO 2009 - N. III (4.6.4)	
Elenco candidati idonei accompagnatore turistico e guida turistica – Anno 2008 – Provincia di Pavia	2799

D.G. Commercio, fiere e mercati

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 AGOSTO 2009 - N. 8266 (4.6.1)	
Approvazione del Bando «Iniziativa per lo sviluppo del commercio nei piccoli comuni non montani» (d.g.r. 9753 del 30 giugno 2009)	2800

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

DECRETO DIRETTORE GENERALE 6 AGOSTO 2009 - N. 8190 (4.2.0)	
Approvazione del progetto di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale per l'asta fluviale della Val Belviso presentata da parte di Edison S.p.A.	2811
DECRETO DIRETTORE GENERALE 6 AGOSTO 2009 - N. 8191 (4.2.0)	
Approvazione del progetto di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel fiume Adda a valle del lago di Como presentato da parte del Consorzio dell'Adda	2813
DECRETO DIRETTORE GENERALE 12 AGOSTO 2009 - N. 8420 (4.2.2)	
Differimento del termine per l'entrata in vigore della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, approvata con d.d.g. 5796 dell'11 giugno 2009	2817
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 AGOSTO 2009 - N. 8238 (5.2.0)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» – Intervento n. 5, «Completamento reti tecnologiche di Monno», proposto dalla Comunità Montana di Valle Camonica – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 150.000,00 quale saldo del finanziamento concesso	2817

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 AGOSTO 2009 - N. 8067 (4.0.0)	
Contributi per l'anno 2009 a favore degli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative (l.r. n. 21/2003)	2819
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 AGOSTO 2009 - N. 8242 (4.4.0)	
Approvazione del bando «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda: Area 3 – Sviluppo del sistema produttivo della moda 2009»	2827
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 AGOSTO 2009 - N. 8244 (4.4.1)	
Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda – Bando 2009 per l'Area «Innovazione»	2833
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 AGOSTO 2009 - N. 8245 (4.4.1)	
Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda – Bando 2009 per l'Area «Investimenti»	2838

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2009011)

D.p.g.r. 10 agosto 2009 - n. 8344**Nomina dei componenti della giuria per l'attribuzione del premio «Rosa Camuna» - Edizione 2008**

(4.7.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la deliberazione n. 18690 del 4 ottobre 1996 «Istituzione del Premio Rosa Camuna», con la quale, nell'istituire il Premio, si stabiliva di assegnarlo annualmente a cinque donne particolarmente distinte nei vari campi per il loro impegno a favore della condizione femminile, delle pari opportunità e a favore della collettività;

Richiamate altresì le deliberazione n. 8176 del 13 ottobre 2008, relativa alla presentazione delle proposte di candidatura al Premio Rosa Camuna per l'anno 2008, che approvava le modalità per l'attribuzione del premio stesso e la deliberazione n. 8625 del 12 dicembre 2008 con la quale si prorogavano i termini per la presentazione delle proposte di candidatura al 30 gennaio 2009;

Dato atto che le Modalità per l'attribuzione del premio «Rosa Camuna» prevedono che le proposte di candidatura debbano essere valutate da un'apposita giuria, presieduta dal Presidente della Regione Lombardia e dallo stesso costituita con apposito decreto;

Ritenuto opportuno indicare quali componenti la Giuria il Vice Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore Regionale alle Risorse, Finanze e Rapporti Istituzionali, il delegato del Presidente della Giunta regionale ai diritti dei cittadini e pari opportunità, il Presidente del Consiglio regionale;

Considerato inoltre l'opportunità di nominare componenti la Giuria numero quattro personalità esterne all'Amministrazione regionale, espressione della «società civile» scelti tra giornalisti, esperti delle categorie produttive e professionali o provenienti dal mondo della cultura e dell'università;

Decreta

1. di nominare quali componenti della Giuria del premio «Rosa Camuna» edizione 2008, le seguenti quattro personalità esterne all'Amministrazione regionale:

- Livia Pomodoro – Presidente del Tribunale di Milano,
- Daniela Guadalupi Gennaro – Presidente della Associazione Femminile «Rosa Camuna» – Presidente Associazione per la Ricerca sulle Malattie Rare – ARMR,
- Ines Maggiolini – Giornalista della Sede Rai di Milano,
- Rossana Caggiano – Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna;

2. che la Giuria del premio «Rosa Camuna» edizione 2008 risulta pertanto così composta:

PRESIDENTE

- Roberto Formigoni – Presidente della Giunta regionale della Lombardia,

COMPONENTI

- Gianni Rossoni – Vice Presidente della Giunta regionale della Lombardia,
- Romano Colozzi – Assessore Regionale alle Risorse, Finanze e Rapporti Istituzionali,
- Antonella Maiolo – Sottosegretario per i Diritti dei cittadini e le Pari Opportunità,
- Giulio Achille De Capitani – Presidente del Consiglio regionale della Lombardia,
- Livia Pomodoro – Presidente del Tribunale di Milano,
- Daniela Guadalupi Gennaro – Presidente della Associazione Femminile «Rosa Camuna» – Presidente Associazione per la Ricerca sulle Malattie Rare – ARMR,
- Ines Maggiolini – Giornalista della Sede Rai di Milano
- Rossana Caggiano – Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna;

3. di comunicare ai componenti la Giuria il presente atto;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR2009012)

D.p.g.r. 10 agosto 2009 - n. 8346**Nomina dei componenti della giuria per l'attribuzione del premio «La Lombardia per il Lavoro» - Edizione 2008**

(4.7.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la deliberazione n. 21085 del 2 dicembre 1996 «Istituzione del Premio La Lombardia per il Lavoro» che stabilisce di assegnare annualmente tale Premio a cinque cittadini lombardi che si siano particolarmente distinti in campo lavorativo e che abbiano, conseguentemente, accreditato l'immagine della Lombardia sia in Italia che all'estero;

Richiamata altresì la deliberazione n. 8175 del 13 ottobre 2008, relativa al bando per la presentazione delle proposte di candidatura al «Premio La Lombardia per il Lavoro» per l'anno 2008, che approva le modalità per l'attribuzione del premio stesso, e la deliberazione n. 8625 del 12 dicembre 2008 di proroga dei termini per la presentazione delle proposte di candidatura al 30 gennaio 2009;

Dato atto che le «Modalità per l'attribuzione del premio La Lombardia per il Lavoro» prevedono che le proposte di candidatura debbano essere valutate da un'apposita Giuria, presieduta dal Presidente della Regione Lombardia e dallo stesso costituita con apposito decreto;

Ritenuto opportuno indicare quali componenti la Giuria: il Vice Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore alle Risorse, Finanze e Rapporti Istituzionali, l'Assessore all'Agricoltura, l'Assessore all'Industria, piccola e media Impresa e Cooperazione, l'Assessore all'Artigianato e Servizi, l'Assessore al Commercio Fiere e Mercati, il Sottosegretario per l'attuazione del programma e per la gestione delle relazioni con i soggetti del patto per lo sviluppo, il Presidente del Consiglio regionale;

Considerata inoltre l'opportunità di nominare componenti la Giuria quattro esperti esterni, espressione della «società civile», scelti tra esponenti delle associazioni e degli ordini professionali;

Decreta

1. di nominare quali componenti della Giuria del Premio «La Lombardia per il Lavoro» edizione 2008, le seguenti quattro persone esterne all'Amministrazione regionale, scelte tra esponenti delle associazioni e ordini professionali:

- Marco Accornero – Segretario Generale Unione Artigiani della Provincia di Milano e di Monza e Brianza,
- Giovanni De Ponti – Amministratore Delegato Federlegno – Arredo s.r.l.,
- Carlo Sangalli – Presidente Confcommercio e CCIAA di Milano,
- Carlo Edoardo Valli – Presidente Camera di Commercio Monza e Brianza;

2. che la Giuria del Premio «La Lombardia per il Lavoro» edizione 2008 risulta pertanto così composta:

PRESIDENTE

- Roberto Formigoni – Presidente della Giunta regionale della Lombardia,

COMPONENTI

- Gianni Rossoni – Vice Presidente della Giunta regionale della Lombardia,
- Romano Colozzi – Assessore Risorse, Finanze e Rapporti Istituzionali,
- Luca Terrazzi – Assessore Agricoltura,
- Romano La Russa – Assessore Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione,
- Domenico Zambetti – Assessore Artigianato e Servizi,
- Franco Nicoli Cristiani – Assessore Commercio, Fiere e Mercati,
- Marcello Raimondi – Sottosegretario per l'attuazione del programma e per la gestione delle relazioni con i soggetti del patto per lo sviluppo,
- Giulio Achille De Capitani – Presidente del Consiglio regionale della Lombardia,
- Marco Accornero – Segretario Generale Unione Artigiani della Provincia di Milano e di Monza e Brianza,
- Giovanni De Ponti – Amministratore Delegato Federlegno – Arredo s.r.l.,
- Carlo Sangalli – Presidente Confcommercio e CCIAA di Milano,

- Carlo Edoardo Valli – Presidente Camera di Commercio Monza e Brianza;
- 3. di comunicare ai componenti la Giuria il presente atto;
- 4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR2009013)

D.p.g.r. 10 agosto 2009 - n. 8351

Integrazione al d.p.g.r. 13522 del 21 novembre 2008 «Costituzione degli organi collegiali di cui all'art. 23 comma 9 della l.r. n. 19/2008 e contestuale designazione dei presidenti»

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 27 giugno 2008 n. 19 recante «Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni dei Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e in particolare l'allegato A della sopraccitata legge regionale «Elenco zone omogenee e relativi comuni» e l'art. 23 che prevede la possibilità di revisione dell'allegato A a seguito dello svolgimento di apposite commissioni provinciali consultive;

– la d.c.r. VIII/720 del 28 ottobre 2008 «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi comuni" della l.r. n. 19/2008 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 Serie Ordinaria del 24 novembre 2008;

– il d.p.g.r. 13522 del 21 novembre 2008 avente ad oggetto «Costituzione degli organi collegiali di cui all'art. 23 comma 9 della l.r. n. 19/2008 e contestuale designazione dei Presidenti»;

– i dd.p.g.r. nn. 6479, 6480, 6500, 6501, 6502, 6503 del 26 giugno 2009 aventi ad oggetto la costituzione delle nuove Comunità Montane: Valli del Verbano, Valle Seriana, del Piambello, Valli del Lario e del Ceresio, Lario Orientale – Valle San Martino, dei Laghi Bergamaschi, originate dagli accorpamenti previsti dalla legge regionale 27 giugno 2008 n. 19;

Considerato:

– che con i dd.p.g.r. citati si è proceduto allo scioglimento degli organi delle Comunità Montane accorpate assegnando un termine di 90 giorni per la costituzione dei nuovi organi;

– che i poteri degli organi sono stati assunti, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 23, commi 7 lettera c) e comma 9, dagli organi collegiali, nominati con d.p.g.r. 13522 del 21 novembre 2008;

– che l'art. 23 comma 16 della l.r. 27 giugno 2008, n. 19, prevede che le spese relative alle attività dei commissari sono a carico dei bilanci delle Comunità Montane;

Dato atto:

– che nel d.p.g.r. 13522 del 21 novembre 2008 era stato determinato un compenso per i presidenti degli organi collegiali riferito agli adempimenti previsti dall'art. 23, comma 8 della l.r. 27 giugno 2008 n. 19, adempimenti che sono stati espletati;

– che nel d.p.g.r. 13522 del 21 novembre 2008 non era stato determinato alcun compenso per gli altri componenti degli organi collegiali (i presidenti delle Comunità Montane soggette a fusione) in quanto questi ultimi hanno continuato a percepire l'indennità loro spettante quali presidente delle Comunità Montane;

– che i presidenti delle Comunità Montane soggette a fusione sono cessati dalla loro carica alla data di efficacia dei decreti di costituzione delle nuove Comunità Montane e, per effetto di tale cessazione, non percepiscono più la relativa indennità;

– che i medesimi pur essendo cessati dalla carica di presidente di Comunità Montana, continuano a far parte dell'organo collegiale;

– che l'attività degli organi collegiali per la gestione provvisoria delle Comunità Montane ha evidenziato sin dal suo avvio una elevata complessità di adempimenti e densità di impegni che non era stato possibile quantificare a priori;

– che per consentire di completare gli adempimenti necessari gli organi collegiali resteranno in carica, in via provvisoria, nella fase di costituzione della nuova Comunità Montana a partire dall'1 luglio 2009, fino all'insediamento degli organi ordinari e comunque non oltre 90 giorni da tale data;

Ritenuto congruo riconoscere:

– ai presidenti degli organi collegiali un compenso integrativo

forfettario entro il limite massimo pari a € 2.000,00 (duemila), oltre a oneri riflessi e spese di trasferta;

– agli altri componenti, per il periodo in cui continueranno ad essere membri dell'organo collegiale, un compenso entro un limite massimo pari all'indennità di cui all'art. 4, comma 5, l.r. 27 giugno 2008 n. 19 riferito alla Comunità Montana soggetta a fusione, di cui erano presidenti;

Ritenuto altresì opportuno dare facoltà agli organi collegiali di determinare il compenso nei limiti sopra riportati;

Decreta

– di stabilire per i presidenti degli organi collegiali un compenso integrativo forfettario entro il limite massimo pari a € 2.000,00 (duemila), oltre a oneri riflessi e spese di trasferta;

– di riconoscere agli altri componenti, per il periodo in cui continueranno ad essere membri dell'organo collegiale, un compenso entro un limite massimo pari all'indennità di cui all'art. 4, comma 5, l.r. 27 giugno 2008 n. 19 riferito alla Comunità Montana soggetta a fusione, di cui erano presidenti;

– di dare facoltà agli organi collegiali di determinare il compenso nei limiti sopra riportati;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2009014)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10035

(5.1.2)

Attivazione del Contratto di Recupero Produttivo finalizzato alla ristrutturazione aziendale della «Cartiere Paolo Pigna S.p.A.» ed alla contestuale riqualificazione delle aree dell'insediamento produttivo in via di dismissione

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– in Comune di Alzano Lombardo (BG) è attiva, sin dagli ultimi decenni del secolo XIX, la Cartiere Paolo Pigna S.p.A., costituente Azienda di storica e primaria importanza per la Val Seriana, in virtù del continuo ed ininterrotto legame con il territorio, l'entità della forza lavoro occupata e l'estesa notorietà del marchio;

– a causa della generale difficoltà del settore cartario, la Cartiere Paolo Pigna S.p.A. è stata costretta a chiudere la divisione cartiera dell'unità produttiva di Alzano Lombardo (crisi aziendale per cessazione parziale di attività), proponendo un Piano di ristrutturazione aziendale, sottoposto alle parti sociali e approvato il 29 gennaio 2009, il quale prevede:

- applicazione della CIGS per n. massimo 133 lavoratori su un organico di 338 unità, dal 16 febbraio 2009 per la durata di 12 mesi;
- ricorso alla ricollocazione interna;
- attivazione di percorsi formativi a valere sui fondi provinciali disponibili, per agevolare la ricollocazione interna e/o esterna del personale interessato;
- coinvolgimento delle istituzioni comunali, della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia per il riassorbimento parziale del personale in esubero anche mediante la valorizzazione del compendio immobiliare ceduto;

– l'insediamento produttivo risulta ormai eccedente in dimensioni e strutturalmente sorpassato rispetto alle attuali esigenze di organizzazione produttiva, nonché collocato irrazionalmente rispetto al territorio comunale ed alla rete viabilistica di accessibilità;

– in considerazione della rilevanza dell'Azienda quale parte integrante della struttura economico-sociale della provincia di Bergamo ed in particolare della Val Seriana, è stato attivato, in ordine alla risoluzione delle problematiche strutturali e funzionali di cui sopra, un Tavolo di confronto interistituzionale, con la partecipazione di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Alzano Lombardo, rappresentative sindacali, Confindustria, oltre che di Cartiere Paolo Pigna S.p.A. e di Leonardo S.p.A., proprietaria dell'area in oggetto;

– nel corso del primo incontro di detto Tavolo, avvenuto in data 16 febbraio 2009, la Cartiere Paolo Pigna S.p.A. ha confermato di aver assunto quale opzione prioritaria quella della conservazione della propria sede in Alzano Lombardo, nel rispetto dei legami storici esistenti tra l'Azienda ed il territorio;

– nel corso del medesimo incontro la Leonardo S.p.A. ha confermato il proprio assenso ad un'ipotesi di riassetto dell'area finalizzata al mantenimento dell'attività di Cartiere Paolo Pigna S.p.A. ed alla riqualificazione e riutilizzo ad altre destinazioni delle parti del medesimo compendio non più necessarie all'Azienda per la prosecuzione della sua attività;

– con delibera di Giunta comunale n. 79 del 17 aprile 2009 il Comune di Alzano Lombardo ha approvato un Protocollo di Intesa per l'attivazione di uno strumento di programmazione negoziata finalizzato alla ristrutturazione aziendale della Cartiere Paolo Pigna S.p.A. ed alla contestuale riqualificazione delle aree dell'insediamento produttivo in via di dismissione, successivamente sottoscritto in data 20 aprile 2009 dal Comune di Alzano Lombardo, la Cartiere Paolo Pigna S.p.A. e la Leonardo S.p.A., unitamente a Provincia di Bergamo, Confindustria Bergamo, Imprese & Territorio, CGIL Bergamo, CISL Bergamo e UIL Bergamo;

– con la sottoscrizione del sopra citato Protocollo di Intesa le parti hanno espresso concorde condivisione in ordine al contenuto ed ai caratteri degli interventi in esso ipotizzati:

- a) riorganizzazione dell'attività industriale della Cartiere Paolo Pigna S.p.A. e riassetto della viabilità di accesso all'insediamento produttivo;

- b) riconversione delle parti dell'insediamento che risulteranno abbandonate dalla produzione, indirizzando queste ultime a funzioni terziario-commerciali-direzionali, nell'ambito delle quali promuovere attività occupazionali utili a riassorbire tra le altre anche quelle maestranze della Cartiere Paolo Pigna S.p.A. che non sia possibile rioccupare all'interno dell'Azienda;

Premesso, inoltre, che:

– in data 6 aprile 2009, Confindustria Bergamo, Imprese & Territorio e le Organizzazioni Sindacali Provinciali CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa concernente «Progetti e Programmi per il rilancio economico della Valle Seriana e delle aree di crisi della provincia»;

– detto Protocollo prende atto delle condizioni di grave crisi del sistema economico della Val Seriana ed assume come praticabile e condivisa una strategia focalizzata sull'obiettivo di assorbire la metà della disoccupazione potenziale nel terziario e la restante metà in nuove attività industriali;

– il programma di interventi enucleato nel Protocollo di Intesa per la Cartiere Paolo Pigna S.p.A. sottoscritto il 20 aprile 2009 appare pienamente congruente con le linee di intervento strutturali indicate nel Protocollo di Intesa «Progetti e Programmi per il rilancio economico della Valle Seriana e delle aree di crisi della provincia»;

Preso atto che:

– con deliberazione n. 121 del 28 maggio 2009, la Giunta comunale di Alzano Lombardo (BG) ha individuato nel Contratto di Recupero Produttivo lo strumento di programmazione negoziata più idoneo a soddisfare l'esigenza di procedere alla ristrutturazione aziendale della Cartiere Paolo Pigna S.p.A. ed alla contestuale riqualificazione delle aree dell'insediamento produttivo in via di dismissione;

– con lettera del 4 giugno 2009, prot. reg. n. A1.2009.0082462, il Responsabile dell'Area Urbanistica e Gestione del Territorio, in esecuzione a quanto disposto dalla deliberazione di cui sopra, ha richiesto a Regione Lombardia l'attivazione di un Contratto di Recupero Produttivo, ai sensi dell'art. 5, l.r. 14 marzo 2003, n. 2, relativamente all'insediamento produttivo Cartiere Paolo Pigna S.p.A.;

Rilevato che:

– il Contratto di Recupero Produttivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 24, regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18, può essere attivato per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale, riguardanti un'unità produttiva locale in relazione al numero dei lavoratori coinvolti rapportato al settore e/o al territorio in cui opera l'unità locale interessata;

– la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 25, comma 2, regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18, può promuovere un Contratto di Recupero Produttivo d'intesa con le Amministrazioni comunali nel cui territorio è localizzata l'azienda oggetto di dismissione e con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Considerato che:

– la conservazione dell'attività di Cartiere Paolo Pigna S.p.A. in territorio di Alzano Lombardo è ritenuta di primaria importanza per gli effetti che l'insediamento produttivo genera sulla popolazione locale in termini di occupazione, specie nell'odierno contesto di progressiva rarefazione delle attività manifatturiere della Val Seriana;

– il programma di interventi proposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto dagli enti territoriali, soggetti privati interessati e parti sociali il 20 aprile 2009 appare coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in quanto finalizzato all'attuazione congiunta e contestuale degli obiettivi di governo del territorio, tra i quali:

- la gestione coordinata degli interventi mirati al superamento delle crisi aziendali e alla promozione del reinserimento lavorativo del personale in esubero;
- la riqualificazione ed il recupero di aree dismesse, con la collaborazione di province ed enti locali, per giungere ad un loro ottimale utilizzo, anche attraverso l'impiego degli strumenti di programmazione negoziata;

Valutata la necessità evidenziata dalle Amministrazioni comunali di avviare un procedimento di ristrutturazione aziendale della Cartiere Paolo Pigna S.p.A., che consenta al contempo la ri-

qualificazione delle aree del comparto in via di dismissione in quanto non più direttamente serventi il processo produttivo;

Ritenuto di attivare un Contratto di Recupero Produttivo mediante il quale stabilire le azioni, le modalità ed i tempi per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, attraverso il coordinamento delle attività dei singoli soggetti coinvolti;

Dato atto che il Contratto di Recupero Produttivo:

– presuppone, al fine di garantire il coordinamento, l'economicità e l'efficacia degli interventi previsti, l'azione integrata di:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Bergamo;
- Comune di Alzano Lombardo;
- Cartiere Paolo Pigna S.p.A.;
- Leonardo S.p.A.;
- CGIL, CISL, UIL Bergamo;

– richiede necessari approfondimenti territoriali, ambientali, urbanistici, socio-economici e della mobilità al fine di consentire una valutazione integrata della fattibilità del progetto e degli effetti indotti;

– costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Alzano Lombardo e che questa sarà oggetto di puntuale definizione nell'ambito di tale strumento di programmazione negoziata;

Ritenuto di:

– mantenere in capo alla D.C. Programmazione Integrata di Regione Lombardia il perfezionamento del procedimento di definizione del Contratto di Recupero Produttivo;

– individuare nel Comune di Alzano Lombardo il soggetto responsabile del Contratto medesimo;

– individuare nella D.G. Territorio ed Urbanistica di Regione Lombardia l'autorità competente ai fini dell'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica, di cui all'allegato II della d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, «Disciplina regionale dei procedimenti VAS»;

Visti:

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della programmazione negoziata regionale, ed in particolare l'art. 5 in materia di Contratto di Recupero Produttivo;

– il regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 «Regolamento attuativo della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale"» ed in particolare il Capo IV relativo al Contratto di Recupero Produttivo;

– il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. del 26 ottobre 2005, n. 25, ed il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2010, approvato con d.c.r. del 29 luglio 2009, n. VIII/870;

– la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 ed in particolare l'art. 4 recante la disciplina della valutazione ambientale dei piani, la d.c.r. del 13 marzo 2007, n. VIII/351 «Indirizzi generali per la VAS» e la d.g.r. del 27 dicembre 2007, n. 8/6420 «Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS»;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di attivare, ai sensi della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e del regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18, il Contratto di Recupero Produttivo finalizzato alla ristrutturazione aziendale della Cartiere Paolo Pigna S.p.A. ed alla contestuale riqualificazione delle aree dell'insediamento produttivo in via di dismissione;

2. di individuare quali soggetti interessati:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Bergamo;
- Comune di Alzano Lombardo;
- Cartiere Paolo Pigna S.p.A.;
- Leonardo S.p.A.;
- CGIL, CISL, UIL Bergamo;

3. di dare atto che il Comitato di Coordinamento, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18, è presieduto dal Presidente della Regione Lombardia e composto dai rappresentanti dei soggetti di cui al precedente punto 2);

4. di individuare quale soggetto responsabile del Contratto di Recupero Produttivo il Comune di Alzano Lombardo;

5. di dare atto che al procedimento potranno successivamente intervenire eventuali altri soggetti pubblici o privati interessati, al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto del Contratto di Recupero Produttivo medesimo, onde ottenere risultati ampi e significativi;

6. di dare atto che il Contratto di Recupero Produttivo di cui al punto 1) costituisce, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, variante urbanistica del PRG del Comune di Alzano Lombardo;

7. di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, individuando:

- quale Autorità procedente, la D.C. Programmazione Integrata di Regione Lombardia;
- quale Autorità competente, la D.G. Territorio ed Urbanistica di Regione Lombardia;

8. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, ai fini dell'espletamento della procedura VAS, ad individuare:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale, definendo le modalità di informazione e partecipazione allo stesso;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Piloni

(BUR2009015)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10036

(2.2.1)

Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Polo per la formazione ed il lavoro dedicato ai settori aeronautico, della logistica e dei trasporti come strumento di sviluppo ed innovazione per il sistema aeroportuale

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;

– la l.r. 12 aprile 1999, n. 10 con la quale si approva il Piano Territoriale d'Area Malpensa che individua, tra altro, la realizzazione prioritaria di programmi di riqualificazione diretti alla riduzione di situazioni di particolare disagio dei nuclei abitati e dei centri storici prossimi alla sede aeroportuale;

– la l.r. 10 marzo 2009, n. 5 che ha previsto la proroga del Piano Territoriale d'Area Malpensa, fino all'approvazione di un nuovo PTR A e comunque non per oltre due anni, per la realizzazione degli interventi prioritari di definitiva approvazione di cui alla tab. A1 allegata alla citata l.r. 10/99 ed ha contestualmente stabilito che gli interventi prioritari di individuazione preliminare di cui alla tab. A2 della medesima legge possano essere realizzati se entro il termine di decadenza del Piano sia intervenuta l'approvazione dei relativi progetti o programmi di attuazione;

– il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25;

– il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2010, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 30 giugno 2009, n. 8/9717 e con risoluzione del Consiglio regionale n. 21 del 29 luglio 2009;

– la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate» registrata dalla Corte dei Conti il 1° aprile 2008 che assegna alla Lombardia 846,566 Meuro per l'attuazione del Programma di interesse strategico regionale relativo al settennio 2007-2013;

– la d.g.r. 19 novembre 2008, n. 8476, avente ad oggetto «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Colozzi avente ad oggetto: "Programma Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013: Programma attuativo regionale – Aggiornamento"»;

– la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 «Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Ordinaria n. 137 del 16 giugno 2009 che aggiorna la dotazione complessiva del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e, in particolare, assegna al Programma di interesse strategico regionale FAS della Regione Lombardia la somma complessiva di 793,353 milioni di euro per il periodo 2007-2013;

– la deliberazione CIPE n. 11 del 6 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Ordinaria n. 156 dell'8 luglio 2009, in cui il Comitato per la Programmazione Economica prende atto del parere favorevole del MISE relativo ai primi nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quello di Regione Lombardia, in ordine alla verifica svolta sulla coerenza e efficacia programmatica ed attuativa rispetto ai criteri e alle regole della politica regionale unitaria;

Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 6 aprile 2009 dal Comune di Somma Lombardo, da Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese (ASLAM), dalla Fondazione Politecnico di Milano, dall'Università degli Studi dell'Insubria, da Malpensa Logistica Europa S.p.A., da Air Vergiate Alessandro Passaleva, Associazione sportiva dilettantistica, dal Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale, dall'ISIS di Gallarate, dall'IS «J.C. Maxwell» di Milano e da Obiettivo Lavoro S.p.A. per promuovere la realizzazione di un nuovo centro per la formazione e il lavoro dedicato ai settori aeronautico, della logistica e dei trasporti, come strumento di sviluppo e innovazione per il sistema aeroportuale;

Vista la lettera prot. n. E1.2009.0134922 del 22 aprile 2009, con la quale il Sindaco del Comune di Somma Lombardo chiede al Presidente di Regione Lombardia la promozione di un Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo centro per la formazione e il lavoro dedicato ai settori aeronautico, della logistica e dei trasporti, come strumento di sviluppo e innovazione per il sistema aeroportuale;

Dato atto che l'intervento proposto:

– è stato individuato nel rispetto dei principi guida e delle condizioni per l'attuazione della priorità 1 «Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane» del QSN 2007-2013 esplicitati nell'allegato 1 alla delibera CIPE 166/2007 e s.m.i.;

– è conforme a quanto previsto dal Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, in quanto contribuisce allo sviluppo del capitale umano attraverso il rafforzamento della rete di infrastrutture e dei servizi della filiera di istruzione-formazione-lavoro;

– è compreso:

- nell'ASSE 2: «Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del welfare»
- nell'Obiettivo: Valorizzazione del territorio, del patrimonio architettonico e degli eventi culturali
- nella Linea di azione 2.4.1: «Completamento degli interventi strutturali e potenziamento dei servizi della filiera di istruzione-formazione-lavoro, in attuazione delle riforme regionali (l.r. 19/07 e l.r. 22/06)»;

Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo indica tra i principi alla base delle politiche regionali in materia di sistema educativo di istruzione e formazione professionale regionale:

– la dimensione della sussidiarietà come logica fondante degli interventi;

– l'esigenza di riferirsi costantemente alla domanda delle persone e del mondo delle imprese attraverso una rilevazione dei fabbisogni e delle tendenze di sviluppo;

– la promozione di un continuo innalzamento dei livelli formativi e di qualificazione, con titoli di studio anche innovativi e coerenti con i fabbisogni di elevate professionalità espressi dal mondo del lavoro e in un'ottica di integrazione verticale dei percorsi;

– la valorizzazione delle eccellenze e la salvaguardia delle specializzazioni consolidate dal sistema scolastico e formativo lombardo;

Considerato che il DPEFR 2010, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 30 giugno 2009, n. 8/9717, indica tra le priorità di azione:

– lo sviluppo di una piena integrazione tra le politiche della

formazione e del lavoro, attraverso uno stretto legame tra la programmazione dei servizi formativi e delle politiche attive del lavoro;

– il completamento della filiera di Istruzione e Formazione Professionale, con la valorizzazione della formazione tecnica superiore IFTS e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);

– il supporto alla domanda di formazione di specializzazione, continua e permanente;

– il supporto agli investimenti infrastrutturali e laboratoriali delle istituzioni scolastiche, formative e delle università;

Considerato altresì che il DPEFR richiama come fattore strategico di sviluppo del territorio lombardo la ripresa del ruolo centrale del sistema aeroportuale, ed in particolare il potenziamento dell'aeroporto di Malpensa;

Considerato anche che Regione Lombardia, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il Ministero dell'Ambiente, la Provincia di Varese, la Provincia di Milano, il Comune di Somma Lombardo, il Comune di Lonate Pozzolo, il Comune di Ferno, nonché Finlombarda S.p.A. e l'ALER di Varese Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in data 31 marzo 2000 hanno stipulato l'Accordo di Programma Quadro in materia di trasporti Aeroporto Intercontinentale di Malpensa «Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale prioritario del Piano Territoriale d'Area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale»;

Considerato che il citato Accordo di Programma Quadro individua tra altre, la frazione Case Nuove in Somma Lombardo quale nucleo abitativo da assoggettare ad interventi di riqualificazione diretti alla riduzione dei disagi per i residenti o di eventuale trasformazione urbanistica;

Considerato dunque che il progetto di realizzazione del nuovo centro di formazione costituisce opportunità, da una parte capace di potenziare il sistema formativo legato ai profili professionali destinati al sistema aeroportuale come elemento strategico di sviluppo, dall'altra capace di realizzare un intervento di riqualificazione del territorio anche in un'ottica di contrasto alla crisi occupazionale;

Considerato che i soggetti sottoscrittori del Protocollo d'Intesa:

– condividono l'obiettivo di realizzare un nuovo centro per la formazione e il lavoro dedicato ai settori aeronautico, della logistica e dei trasporti nell'area di Malpensa, come strumento di sviluppo e innovazione per il sistema aeroportuale;

– individuano nell'Accordo di Programma lo strumento per coordinare gli impegni dei soggetti pubblici sottoscrittori del Protocollo e accogliere le istanze di adesione dei soggetti privati;

– si impegnano a promuovere, ciascuno per le proprie competenze, i procedimenti necessari a rendere perseguibili, anche sotto il profilo urbanistico e ambientale, gli obiettivi del progetto in funzione della localizzazione prescelta per la realizzazione del centro;

Preso atto inoltre che l'iniziativa vedrà il contributo del Gruppo Lufthansa, ed in particolare che la società Lufthansa Technik è interessata a curare, in accordo con ENAC ed ENAV, la formazione dei formatori, con la possibilità di rilasciare certificazioni riconosciute a livello europeo;

Ritenuto che il progetto presentato contribuisca alla realizzazione degli obiettivi regionali e sia dunque meritevole di un concreto apporto;

Dato atto che vi è un convergente interesse delle istituzioni del territorio nel sostegno al progetto, ritenuto funzionale alla realizzazione delle politiche pubbliche, nonché una richiesta delle stesse, di procedere alla promozione di un Accordo di Programma quale strumento di coordinamento delle attività volte alla realizzazione del progetto;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

Delibera

1. di promuovere l'Accordo di Programma per la realizzazione nel Comune di Somma Lombardo (VA), località Case Nuove, di un nuovo centro per la formazione ed il lavoro dedicato ai settori aeronautico, della logistica e dei trasporti come strumento di sviluppo e innovazione per il sistema aeroportuale;

2. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo di Programma;

- Regione Lombardia;
 - Comune di Somma Lombardo;
3. di individuare quali soggetti aderenti all'Accordo di Programma:
- ASLAM - Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese;
 - Fondazione Politecnico di Milano;
 - Università degli Studi dell'Insubria;
 - Malpensa Logistica Europa S.p.A.;
 - Air Vergiate Alessandro Passaleva - Associazione sportiva dilettantistica;
 - Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale;
 - ISIS di Gallarate;
 - IIS «J.C. Maxwell» di Milano;
 - Obiettivo Lavoro S.p.A.;
 - Lufthansa Technik;
4. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti di cui al precedente punto 2);
5. di rimettere al Comitato per l'Accordo di Programma, secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 6, della citata l.r. n. 2/2003, la definizione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un polo per la formazione ed il lavoro dedicato ai settori aeronautico, della logistica e dei trasporti come strumento di sviluppo e innovazione per il sistema aeroportuale, nel Comune di Somma Lombardo (VA), località Case Nuove;
6. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento terrà luogo degli atti di consenso previsti nell'Accordo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, l.r. 2/2003;
7. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 30 novembre 2009;
8. di trasmettere, copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003 e sul sito della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009016)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10037

Promozione dell'Accordo di Programma per la riqualificazione ed il rilancio turistico del Parco della Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (BG)

(2.2.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- Comune di Capriate (BG), con d.g.c. n. 1 del 14 gennaio 2009, ha approvato un Protocollo d'intesa tra Comune e Thorus Leolandia S.p.A., responsabile dal 2007 del Parco della Minitalia per la riqualificazione ed il rilancio turistico del Parco stesso mediante Programmi Integrati di Intervento in variante al PRG che prevedono:
 - nella «Zona Parco» l'ampliamento di circa 3.000 mq delle attuali superfici commerciali ed espositive (circa 9.500 mq) ed il potenziamento delle attività scientifico-didattiche (realizzazione del «Borgo Da Vinci» per il divertimento ed entertainment);
 - la realizzazione di Minitalia Village, una «cittadella» multifunzionale (edifici a destinazione alberghiera, commerciale, direzionale, museale, sportiva) di circa 33.500 mq, fortemente caratterizzata dalla sostenibilità energetica e dalla compatibilità ambientale degli interventi;
- a seguito di incontri con la Provincia di Bergamo, Comune e Provincia hanno individuato nell'Accordo di Programma lo strumento più idoneo a promuovere la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale;
- Provincia di Bergamo, valutata positivamente la proposta di potenziamento del Parco Minitalia come occasione di divertimento/apprendimento per gli utenti, di valorizzazione dell'attrattiva dell'area nonché di rilancio economico-finanziario, con d.g.p. n. 176 del 2 aprile 2009 ha deliberato di:
 - aderire alla richiesta n. 4378 dell'11 marzo 2009 del Comu-

ne di Capriate S. Gervasio di promozione e definizione di un Accordo di Programma per il rilancio turistico del Parco Minitalia;

- attivare un tavolo interistituzionale con alcuni Comuni contermini (Bottanuco, Brembate, Filago, Canonica d'Adda) per avviare un confronto sulla proposta progettuale di rilevanza sovracomunale, riservandosi di valutare successivamente l'opportunità di coinvolgere altri enti istituzionali;
- Comune di Capriate San Gervasio, con d.g.c. n. 23 del 6 maggio 2009, ha deliberato di chiedere a Regione Lombardia di aderire mediante sottoscrizione di un Accordo di Programma alla proposta progettuale di interesse sovracomunale che offre la possibilità di:
 - prevedere strutture ricettive al servizio Expo 2015 di elevato standard qualitativo e di servizi al contorno in un'area ai margini della cintura metropolitana, in posizione strategica rispetto agli itinerari turistici e facilmente accessibile;
 - valorizzare il turismo e la capacità attrattiva di un territorio con un progetto che coinvolge soggetti pubblici ed operatore privato;
 - realizzare un progetto che inciderà sull'occupazione sia diretta che indotta, in un momento di crisi economico-finanziaria ed occupazionale;

Preso atto che il progetto proposto:

- redatto a seguito di un concorso di idee bandito da Thorus Leolandia S.p.A., offre l'opportunità di coniugare divertimento, apprendimento, recupero delle radici culturali e promozione della responsabilità civica sui temi della sostenibilità ambientale ed energetica;
 - prevede la realizzazione di impianti ed attrezzature ampiamente fruibili dalla collettività, ancorché realizzati da soggetti privati, che soddisfano un generale interesse pubblico; in particolare, l'area tematica dedicata al sapere scientifico pone il parco in linea con gli obiettivi educativi espressi dal Ministero dell'Istruzione relativi alla diffusione del sapere scientifico tra le nuove generazioni;
 - garantisce elevati standard di qualità, caratterizzandosi per sostenibilità energetica e compatibilità ambientale, nonché offrendo soluzioni architettoniche di notevole richiamo per sottolinearne la capacità attrattiva e di promozione turistica/culturale;
 - si propone come luogo di promozione e di business del patrimonio artistico, naturalistico architettonico e scientifico dell'Italia, una sorta di centro direzionale del turismo italiano, massima concentrazione di informazioni e contenuti sull'offerta turistica del Paese;
 - è coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in quanto finalizzato a:
 - valorizzare le eccellenze economiche e turistiche di un territorio in relazione ai mercati di riferimento attuali e potenziali, rafforzando il legame tra territorio ed imprese;
 - favorire l'innalzamento della qualità delle strutture e dei servizi di accoglienza ed assistenza al turista;
 - sviluppare un progetto tematico, volto ad attrarre nuovi flussi di turisti e visitatori in relazione a prodotti di eccellenza o a forte potenziale di sviluppo;
 - potrà trovare la necessaria coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia di turismo nell'area in questione (Programma di Sviluppo Turistico del Sistema Turistico «Bergamo, Isola e pianura», approvato con d.g.r. n. 8/6942 del 2 aprile 2008) anche a seguito di un procedimento di adeguamento del Programma di Sviluppo Turistico secondo le procedure vigenti;
 - richiede l'azione integrata di enti pubblici per garantire il coordinamento, l'economicità e l'efficacia degli interventi previsti, in particolare di:
 - Regione Lombardia
 - Provincia di Bergamo
 - Comune di Capriate San Gervasio;
- Rilevato altresì che il progetto proposto:
- richiede necessari approfondimenti territoriali, ambientali, urbanistici, socio-economici e della mobilità al fine di consentire una valutazione integrata della fattibilità del progetto e degli effetti indotti;
 - costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune

di Capriate San Gervasio e che questo sarà oggetto di puntuale definizione nell'ambito di tale strumento di programmazione negoziata;

– richiede, pertanto, l'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'allegato II della d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 6420 «Disciplina regionale dei procedimenti VAS»;

Visti:

– la l.r. 23 luglio 1999, n. 14, «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5 relativo alle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita;

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della Programmazione Negoziata, ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma;

– il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, e il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2010, approvato con d.c.r. 870 del 29 luglio 2009;

– la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare l'art. 4 recante la disciplina della valutazione ambientale dei piani, la d.c.r. 13 marzo 2007 n. 351 «Indirizzi generali per la VAS» e la d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 6420 «Disciplina regionale dei procedimenti VAS»;

– la l.r. 16 luglio 2007, n. 15, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di promuovere l'Accordo di Programma per la riqualificazione ed il rilancio turistico del Parco della Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (BG);

2. di dare atto che l'Accordo di Programma di cui al punto 1) costituisce, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003, variante urbanistica del PRG del Comune di Capriate San Gervasio (BG);

3. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo di Programma:

- Regione Lombardia
- Provincia di Bergamo
- Comune di Capriate San Gervasio;

con l'adesione della società Thorus Leolandia S.p.A. con sede in Bergamo, via Ozanam n. 2 in qualità di soggetto proprietario delle aree;

4. di dare atto che il Comitato dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. n. 2/2003 è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 3);

5. di dare atto, sin d'ora, che al procedimento potranno intervenire eventuali altri soggetti pubblici o privati al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma;

6. di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, individuando:

- quale Autorità procedente, la D.C. Programmazione Integrata di Regione Lombardia;
- quale Autorità competente, la D.G. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia;

7. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad individuare al fine dell'espletamento della procedura VAS:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale, definendo le modalità di informazione e partecipazione allo stesso;

8. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine del 31 gennaio 2010;

9. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato (*omissis*) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003 e sul sito web della Regione Lombardia (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>), nonché su quello del Comune di Capriate San Gervasio.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009017)

(2.2.1)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10038

Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale ad uso scolastico e formativo del complesso «Immacolata» sito nel Comune di Soresina

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 recante la disciplina degli Accordi di Programma;

– il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25;

– il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2010, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/9717 del 30 giugno 2009 e con risoluzione del Consiglio regionale n. 21 del 29 luglio 2009;

– la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate» registrata dalla Corte dei Conti il 1° aprile 2008 che assegna alla Lombardia 846,566 Meuro per l'attuazione del Programma di interesse strategico regionale relativo al settennio 2007-2013;

– la d.g.r. 19 novembre 2008, n. 8476, avente ad oggetto «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Colozzi avente ad oggetto: "Programma Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013: Programma attuativo regionale – Aggiornamento"»;

– la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 «Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Ordinaria n. 137 del 16 giugno 2009 che aggiorna la dotazione complessiva del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e, in particolare, assegna al Programma di interesse strategico regionale FAS della Regione Lombardia la somma complessiva di 793,353 milioni di euro per il periodo 2007-2013;

– la deliberazione CIPE n. 11 del 6 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Ordinaria n. 156 dell'8 luglio 2009, in cui il Comitato per la Programmazione Economica prende atto del parere favorevole del MISE relativo ai primi nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quello di Regione Lombardia, in ordine alla verifica svolta sulla coerenza e efficacia programmatica ed attuativa rispetto ai criteri e alle regole della politica regionale unitaria;

Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 20 luglio 2009 dal Comune di Soresina e dalla Diocesi di Cremona per la realizzazione di un intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale ad uso scolastico del complesso «Immacolata» sito nel Comune di Soresina – via L. da Vinci, n. 5;

Vista la d.g.c. 11 luglio 2009, n. 180 con cui il Comune di Soresina ha approvato il Protocollo di Intesa tra la Diocesi di Cremona e il Comune di Soresina finalizzato alla promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Vista la nota prot. A1.2009.0104072 del 22 luglio 2009 con la quale il Sindaco del Comune di Soresina richiede a Regione Lombardia l'adesione all'Accordo di Programma per la realizzazione di un intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale ad uso scolastico del complesso «Immacolata»;

Vista la lettera protocollo A1.2009.0106602 del 30 luglio 2009

con la quale la Provincia di Cremona riconosce che l'intervento in oggetto:

- risponde ad un effettivo fabbisogno espresso dalla popolazione scolastica del territorio,
- rappresenta un'opportunità di sviluppo e potenziamento della filiera di istruzione, formazione e lavoro, con ricadute socio-economiche positive sul territorio cremonese e per la competitività della filiera agroalimentare,

e pertanto aderisce alla definizione dell'Accordo di Programma, chiedendone una sua integrazione per la realizzazione di un progetto sperimentale di formazione professionale degli adulti nel settore caseario;

Dato atto che gli interventi proposti dal Comune di Soresina e dalla Provincia di Cremona, così come si evincono dalla comunicazione della Provincia stessa del 30 luglio 2009 con protocollo A1.2009.0106602:

- sono stati individuati nel rispetto dei principi guida e delle condizioni per l'attuazione della priorità 1 «Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane» del QSN 2007-2013 esplicitati nell'allegato 1 alla delibera CIPE 166/2007 e s.m.i.;

- sono conformi a quanto previsto dal Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, in quanto finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- potenziare la rete delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso interventi di adeguamento, ampliamento, messa in sicurezza e sviluppo delle dotazioni tecnologiche degli edifici delle strutture pubbliche e private,
- potenziare i servizi della filiera di istruzione-formazione-lavoro;

- sono compresi:

- nell'ASSE 2: «Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del welfare»
- nell'Obiettivo: Valorizzazione del territorio, del patrimonio architettonico e degli eventi culturali
- nella Linea di azione 2.4.1: «Completamento degli interventi strutturali e potenziamento dei servizi della filiera di istruzione-formazione-lavoro, in attuazione delle riforme regionali (l.r. 19/07 e l.r. 22/06)»;

Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo esprime la volontà di:

- sostenere lo sviluppo di politiche di sostegno alla famiglia e al privato sociale, individuati come risorse sociali capaci di una partecipazione attiva nella gestione dei servizi in una logica di sussidiarietà;

- riferirsi costantemente alla domanda espressa dall'utenza, ai suoi fabbisogni e alle tendenze di sviluppo degli stessi;

- favorire l'accessibilità a servizi formativi adeguati alle esigenze;

- promuovere l'innalzamento dei livelli formativi e di qualificazione, coerentemente con i fabbisogni di elevate professionalità espresse dal mondo del lavoro;

- assicurare la formazione lungo tutto l'arco della vita attiva, al fine di prolungare la vita lavorativa, ampliarne le opportunità e prevenire l'uscita dal mercato del lavoro;

Considerato che i soggetti sottoscrittori del Protocollo d'Intesa:

- condividono l'obiettivo di ristrutturare la scuola paritaria «Immacolata» sita in Soresina, via L. da Vinci, n. 5, al fine di potenziare l'attività scolastica e l'offerta formativa professionale sul territorio comunale;

- individuano nell'Accordo di Programma lo strumento per coordinare gli impegni dei soggetti pubblici sottoscrittori del Protocollo e accogliere le istanze di adesione dei soggetti privati;

- si impegnano a promuovere, ciascuno per le proprie competenze, i procedimenti necessari a rendere perseguibili gli obiettivi del progetto in funzione della localizzazione prescelta per la realizzazione del centro;

Rilevato che tutta l'attività di concertazione, preparatoria e istruttoria necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma è in capo al Comune di Soresina quale soggetto promotore;

Ritenuto di aderire alla proposta di Accordo di Programma in argomento al fine di assicurare il coordinamento delle attività

di competenza della Regione Lombardia utili all'attuazione delle azioni previste dall'Accordo di Programma;

Dato atto che i soggetti interessati a tale iniziativa sono:

- Comune di Soresina;
- Provincia di Cremona;
- Regione Lombardia;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di aderire alla proposta di Accordo di Programma avanzata dal Comune di Soresina e finalizzata alla realizzazione di un intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale ad uso scolastico e formativo del complesso «Immacolata» sito nel Comune medesimo;

2. di prendere atto che tutta l'attività di concertazione, preparatoria e istruttoria necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma è in capo al Comune di Soresina quale soggetto promotore;

3. di dare atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Comune di Soresina;
- Provincia di Cremona;
- Regione Lombardia;

4. di dare atto che la Diocesi di Cremona aderisce all'Accordo di Programma;

5. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti di cui al precedente punto 3);

6. di rimettere al Comitato per l'Accordo di Programma, secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 6, della citata l.r. n. 2/2003, la definizione dell'Accordo di Programma;

7. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento terrà luogo degli atti di consenso previsti nell'Accordo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, l.r. 2/2003;

8. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 30 ottobre 2009;

9. di trasmettere, copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2/2003 e sul sito della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009018)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10040

(2.2.1)

Promozione di un Accordo di Programma per l'attuazione del Piano strategico per la valorizzazione del turismo termale nell'area della bassa Valle Camonica

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;

- il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25, nonché il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009-2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 27 giugno 2008, n. 7505, su cui il Consiglio regionale ha deliberato con propria risoluzione approvata con d.c.r. 29 luglio 2008, n. VIII/685;

- la l.r. 16 luglio 2007, n. 15 («Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo»);

Rilevato che tra gli obiettivi del PRS come aggiornati dal DPEFR 2009-2011 sono compresi gli assi di intervento 3.4. «Turismo» e 3.5. «Marketing Territoriale» e tra le priorità programmatiche rientra il sostegno ad iniziative volte al miglioramento dell'offerta turistica, con specifico riferimento alla sostenibilità, all'ecocompatibilità e alla destagionalizzazione dei flussi turistici, con particolare attenzione alle aree montane;

Rilevato che la programmazione turistica nell'area della bassa Valle Camonica è definita dal Programma di Sviluppo Turistico del Sistema Turistico «La sublimazione dell'acqua», approvato con d.g.r. 4 ottobre 2006, n. 8/3264 e aggiornato alle norme del «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» con d.g.r. 30 dicembre 2008, n. 8/8820;

Vista la lettera del 29 maggio 2009 prot. reg. A1.2009.0086862 con la quale l'Assessore al Turismo della Provincia di Brescia ha richiesto al Presidente della Regione Lombardia la promozione di un Accordo di Programma per l'attuazione del piano strategico per la valorizzazione del turismo termale nell'area della bassa Valle Camonica;

Rilevato che la Provincia di Brescia ha chiesto la promozione, in qualità di soggetto capofila e coordinatore del partenariato che ha promosso il programma di interventi, in accordo con i Comuni di Angolo Terme, Darfo Boario Terme e Borno e con il soggetto privato Terme di Boario S.p.A. (società del Gruppo Trombini), proprietario e gestore delle Terme di Boario;

Considerato che gli interventi che si intendono promuovere definiscono un percorso di crescita locale incentrato sulla valorizzazione del settore termale attraverso la creazione di un polo turistico attrattivo a livello internazionale in grado di offrire al turista una gamma di servizi di qualità tra loro integrati, che portino a connotare l'area come polo di eccellenza del benessere psico-fisico;

Considerato inoltre che tali interventi potranno favorire una serie di investimenti pubblici e privati sul territorio, capace di contrastare gli effetti della crisi, creare posti di lavoro e generare un indotto economico rilevante non solo in termini turistici;

Dato atto che gli interventi che si intendono promuovere all'interno del piano strategico per la valorizzazione del turismo termale nell'area della bassa Valle Camonica dovranno trovare concreta e puntuale corrispondenza nel Programma di Sviluppo Turistico del Sistema Turistico «La sublimazione dell'acqua» anche a seguito di un procedimento di adeguamento del Programma di Sviluppo Turistico secondo le procedure vigenti;

Ritenuto, pertanto, di promuovere un Accordo di Programma per l'attuazione del piano strategico per la valorizzazione del turismo termale nell'area della bassa Valle Camonica, mediante il quale stabilire gli interventi prioritari, le modalità, le risorse ed i tempi per la realizzazione degli interventi anche attraverso il coordinamento dei singoli soggetti coinvolti;

Ravvisata l'opportunità di coinvolgere per competenza, in sede di nomina dei membri della segreteria tecnica dell'Accordo, le Direzioni Generali competenti in materia di concessioni all'utilizzo delle acque termali, infrastrutture, turismo, vincolistica ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica;

Dato atto che i soggetti pubblici interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia
- Provincia di Brescia
- Comune di Angolo Terme
- Comune di Darfo Boario Terme
- Comune di Borno;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. Di promuovere un Accordo di Programma per l'attuazione di interventi di cui al piano strategico per la valorizzazione del turismo termale nell'area della bassa Valle Camonica;

2. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

- a. Regione Lombardia
- b. Provincia di Brescia
- c. Comune di Angolo Terme
- d. Comune di Darfo Boario Terme
- e. Comune di Borno;

3. di dare atto che il soggetto privato Terme di Boario, società del Gruppo Trombini ha espresso la volontà di aderire all'Accordo di Programma sottoscrivendo apposita lettera di intenti siglata il 16 ottobre 2008 tra i partner del piano strategico per la valorizzazione del turismo termale nell'area della bassa Valle Camonica;

4. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 è costituito dai rappresentanti dei soggetti di cui al precedente punto 2);

5. di rimettere al Comitato per l'Accordo di Programma, secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 6 della citata l.r. n. 2/2003, la definizione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del piano strategico per la valorizzazione del turismo termale nell'area della bassa Valle Camonica;

6. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine del 30 marzo 2010;

7. di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 della legge Regionale n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009019)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10049

(3.1.0)

Modifica dell'accreditamento del Centro Diurno Arcobaleno, sito in Cascina Battaina a Urgnano, gestito da Cooperativa sociale Arcobaleno con sede legale in via dell'Assunta, n. 8 a Chiuduno, disposto con d.g.r. 191/2005

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare l'accreditamento disposto con d.g.r. 191/2005 per il Centro Diurno Arcobaleno, sito in Cascina Battaina a Urgnano, gestito da Cooperativa sociale Arcobaleno con sede legale in via dell'Assunta, n. 8 a Chiuduno;

2. di accreditare conseguentemente il Centro Diurno Arcobaleno, sito in Cascina Battaina a Urgnano, gestito da Cooperativa sociale Arcobaleno con sede legale in via dell'Assunta, n. 8 a Chiuduno per complessivi 13 posti di servizio pedagogico riabilitativo semiresidenziale;

3. di stabilire che l'assegnazione di finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL competente, che deve essere stipulato successivamente al presente atto;

4. di stabilire che l'ASL competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. 8494/2008, all. A);

5. di precisare che la sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente, da parte dell'ASL di ubicazione della struttura, dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale definitivo dei servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze per l'anno 2009;

6. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL competente deve provvedere all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato e all'ASL competente;

8. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090110)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10053

(3.1.0)

Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), ubicate nella ASL di Bergamo, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di procedere all'accreditamento di nuovi posti letto di RSA ubicate nella ASL di Bergamo indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla competente ASL, ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalla medesima, con il provvedimento in premessa indicato;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del pre-

sente atto, la ASL competente provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra gli Enti gestori e la ASL competente, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che l'ASL di competenza dovrà provvedere a tra-

smettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati, nonché alla ASL competente.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

ELENCO RSA CON ACCREDITAMENTI DI NUOVI POSTI LETTO UBICATE NELLA ASL DI BERGAMO

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 2/1/2009	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. 9243	Totale posti accreditati
1	BG	«Casa di Riposo San Francesco» con sede in via Negri n. 17, Bergamo	«Istituto di Suore Cappuccine di M. Rubatto», con sede in via IV Novembre n. 7, Bergamo	atto del 17/06/09 n. 396	75	85	5	80
2	BG	«Santa Chiara» con sede in via Garibaldi n. 5 Bergamo	«Istituzione Don Carlo Botta», con sede in via Garibaldi n. 5, Bergamo	atto del 17/06/09 n. 396	90	100	5	95
3	BG	«Opera Pia Caritas Casa Santa Maria» con sede in via Ca' Noa n. 8, Brembilla (BG)	«Parrocchia San Lorenzo Martire in Zogno», con sede in via Martiri della Libertà n. 6, Zogno (BG)	atto del 17/06/09 n. 396	68	74	3	71
4	BG	«Casa di Riposo San Giuseppe Onlus» con sede in via Santo Spirito n. 15, Casnigo (BG)	«Casa di Riposo San Giuseppe Onlus» con sede in via Santo Spirito n. 15, Casnigo (BG)	atto del 17/06/09 n. 396	104	105	1	105
5	BG	«Pensionato Contessi - Sangalli Fondazione Onlus» con sede in via Degli Ulivi n. 11, Costa Volpino (BG)	«Pensionato Contessi - Sangalli Fondazione Onlus» con sede in via Degli Ulivi n. 11, Costa Volpino (BG)	atto del 17/06/09 n. 396	57	80	12	69
6	BG	«Casa Serena» con sede in via D'Albertoni n. 65, Lefte (BG)	«Fondazione Casa Serena Lefte Onlus», con sede in via Cavour n. 32, Lefte (BG)	atto del 17/06/09 n. 396	93	103	5	98
7	BG	«Fondazione Casa di Riposo Ponte San Pietro» con sede in via Matteotti n. 5, Ponte San Pietro (BG)	Fondazione Casa di Riposo Ponte San Pietro con sede in via Matteotti n. 5, Ponte San Pietro (BG)	atto del 17/06/09 n. 396	68	86	9	77
8	BG	«Dasi San Pellegrino» con sede in via Partigiani n. 14, San Pellegrino Terme (BG)	«Parrocchia San Pellegrino Vescovo e Martire», con sede in via Partigiani n. 14, San Pellegrino Terme (BG)	atto del 17/06/09 n. 396	41	44	2	43
9	BG	«Fondazione Bartolomeo Spada» con sede in via Soliva n. 18, Schilpario (BG)	«Fondazione Bartolomeo Spada - Schilpario Valle di Scalve Onlus» con sede in via Soliva n. 18, Schilpario (BG)	atto del 17/06/09 n. 396	47	53	3	50
10	BG	«Papa Giovanni Paolo I» con sede in via Battisti n. 3, Seriate (BG)	«Universiis Società Cooperativa Sociale», con sede in via Cividina n. 41/a, Udine	atto del 17/06/09 n. 396	60	62	1	61
11	BG	«Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo Fondazione Onlus» con sede in via Senator Silvestri n. 2, Sovero (BG)	«Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo Fondazione Onlus» con sede in via Senator Silvestri n. 2, Sovero (BG)	atto del 17/06/09 n. 396	77	101	12	89
12	BG	«Fondazione I.P.S. Cardinal Gusmini Onlus» con sede in via San Carlo n. 30, Vertova (BG)	«Fondazione I.P.S. Cardinal Gusmini Onlus» con sede in via San Carlo n. 30, Vertova (BG)	atto del 17/06/09 n. 396	80	82	1	81
TOTALE					860	975	59	919

(BUR20090111)

(3.1.0)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10054

Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), ubicate nella ASL di Mantova, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di procedere all'accreditamento di nuovi posti letto di RSA ubicate nella ASL di Mantova indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla competente ASL, ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalla medesima, con il provvedimento in premessa indicato;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del pre-

sente atto, la ASL competente provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra gli Enti gestori e la ASL competente, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che l'ASL di competenza dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati, nonché alla ASL competente.

Il segretario: Pilloni

ELENCO RSA CON ACCREDITAMENTI DI NUOVI POSTI LETTO UBICATE NELLA ASL DI MANTOVA

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 2/1/2009	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. 9243	Totale posti accreditati
1	MN	«San Pietro» con sede in via San Pietro n. 28/b, Castiglione delle Stiviere (MN)	«Il Cammino s.r.l.», con sede in via San Pietro n. 28/b, Castiglione delle Stiviere (MN)	atto del 26/06/09 n. 315	0	60	30	30
2	MN	«Luigi Bianchi» con sede in viale Fiume n. 47, Mantova	«Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia», con sede in piazzale Michelangelo n. 1, Mantova	atto del 26/06/09 n. 315	50	55	3	53
3	MN	«Villa Aurelia» con sede in via Oglio n. 122 Marcaria (MN)	«La Provvidenza Società Cooperativa», con sede in via Cavour n. 38, Villafranca di Verona (VR)	atto del 26/06/09 n. 315	80	98	9	89
4	MN	«Fondazione Mazzucchini Casa di Riposo Pomponesco Onlus» con sede in via Garibaldi n. 36, Pomponesco (MN)	«Fondazione Mazzucchini Casa di Riposo Pomponesco Onlus» con sede in via Garibaldi n. 36, Pomponesco (MN)	atto del 26/06/09 n. 315	30	35	3	33
5	MN	«Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi» con sede in via Ospedale Vecchio n. 16, Viadana (MN)	«Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi» con sede in via Ospedale Vecchio n. 16, Viadana (MN)	atto del 26/06/09 n. 315	70	88	9	79
6	MN	«Fondazione Baguzzi Dassù» con sede in via Campagne n. 2, San Martino d/A (MN)	«Fondazione Baguzzi Dassù» con sede in via Campagne n. 2, San Martino d/A (MN)	atto del 26/06/09 n. 315	30	32	1	31
TOTALE					260	368	55	315

(BUR20090112)

(3.1.0)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10055

Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), ubicate nelle ASL di: Vallecarnonica-Sebino, Lodi, Milano, Milano 1, Pavia e Varese, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di procedere all'accREDITAMENTO di nuovi posti letto di RSA ubicate nelle ASL di: Vallecarnonica-Sebino, Lodi, Milano, Milano 1, Pavia e Varese, indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO compiute dalle competenti ASL ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalle medesime, con i provvedimenti in premessa indicati;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del pre-

sente atto, le ASL competenti provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra gli enti gestori e le ASL competenti, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che le ASL di competenza dovranno provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio Regionale, agli enti gestori interessati, nonché alle ASL competenti.

Il segretario: Pilloni

— • —

ELENCO RSA CON ACCREDITAMENTI DI NUOVI POSTI LETTO UBICATE NELLE ASL DI BSV, LO, MI, MI 1, PV, VA

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 2/1/2009	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. 9243	Totale posti accreditati
1	BSV	«Residenza Angelo Maj Fondazione Onlus» con sede in via Galilei n. 16, Darfo Boario Terme (BS)	«Residenza Angelo Maj Fondazione Onlus» con sede in via Galilei n. 16, Darfo Boario Terme (BS)	atto del 18/6/2009 n. 505	64	76	6	70
2	LO	«Fondazione Vigoni della Soma-glia Onlus» con sede in via Matteotti n. 38/b, Somaglia (LO)	«Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus» con sede in via Matteotti n. 38/b, Somaglia (LO)	atto del 24/6/2009 n. 238	74	77	2	76
3	MI	«Baggio» con sede in via Capri n. 21, Milano	«Cooperativa Sociale Med Services» con sede in via Cavallotti n. 119, Voghera (PV)	atto del 18/6/2009 n. 258	100	120	10	110
4	MI	«Villa Flora» con sede in via Negri n. 13, Cormano (MI)	«Villa Flora s.a.s.» con sede in via Negri n. 13, Cormano (MI)	atto del 18/6/2009 n. 259	90	110	10	100
5	MI 1	«Il Gelso» con sede in via Milano n. 51, Vittuone (MI)	«A.V. Vittuone s.r.l.» con sede in via Camperio n. 14, Milano	atto del 14/7/2009 n. 314	69	100	16	85
6	MI 1	«Sant'Edoardo» con sede in via Mons. Riboni n. 1, Turbigo (MI)	«Nuova Assistenza Società Cooperativa Onlus» con sede in via Baveno n. 4, Novara	atto del 14/7/2009 n. 315	40	42	1	41

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 2/1/2009	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. 9243	Totale posti accreditati
7	PV	«La Certosa di Pavia» con sede in via Sant'Agostino n. 6, Certosa di Pavia (PV)	«La Certosa di Pavia s.r.l.» con sede in via Sant'Agostino n. 6, Certosa di Pavia (PV)	atto del 2/7/2009 n. 290	0	120	60	60
8	VA	«Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani Onlus» con sede in via Bosisio n. 3, Lonate Pozzolo (VA)	«Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani Onlus» con sede in via Bosisio n. 3, Lonate Pozzolo (VA)	atto del 18/6/2009 n. 496	99	113	7	106
TOTALE					536	758	112	648

(BUR20090113)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10056

(3.1.0)

Modifica degli accreditamenti delle attività sociosanitarie gestite dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus e contestuale modificazione dell'accreditamento della RSA «Santa Caterina» di Settimo Milanese e della RSA «Sandro Pertini» di Garbagnate Milanese (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) per le motivazioni esplicitate in premessa:

a) di modificare i seguenti accreditamenti facenti capo al gestore Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus: trasformazione di 60 p.l. di riabilitazione in 60 p.l. di RSA, dal Reparto «SS. Innocenti» di Cesano Boscone (MI) alla RSA «Santa Caterina» di Settimo Milanese (MI), già precedentemente accreditata per 20 p.l., che risulta pertanto ora accreditata per 80 p.l.;

b) di ripristinare conseguentemente l'accreditamento facente capo all'ente gestore ASL di MI1, per quanto riguarda la RSA «Sandro Pertini» di Garbagnate Milanese, per riportare il n. di p.l. complessivi da 240 a 300 a seguito di dismissione della gestione presso l'edificio RSA «Sacro Cuore» di Settimo Milanese;

2) di stabilire che per gli utenti rientranti nella tipologia di disabili definita dalla d.g.r. n. 5000/2007 l'applicazione dei protocolli è subordinata alle immutate condizioni di questi utenti, non essendo accaduti eventi intercorrenti rilevanti e ben identificabili che impongano un'assistenza differente;

3) di stabilire che le nuove ammissioni sui posti di RSA, occupati in attuazione della d.g.r. n. 5000/2007, potranno avvenire allorché tali posti si renderanno effettivamente disponibili dopo avere collocato tutti i disabili ex d.g.r. 5000/2007 su posti socio-sanitari accreditati;

4) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL provveda all'effettuazione di una visita di vigilanza al fine della verifica e della sussistenza e permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento per le strutture interessate;

5) di stabilire che l'ASL e l'ente gestore procedano alla sottoscrizione dei contratti sulla base degli accreditamenti disposti con il presente atto e ne inviino copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

6) di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente nonché all'ente interessato ed all'ASL territorialmente competenti per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090114)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10057

(3.1.0)

Rimodulazione dell'accreditamento delle strutture di riabilitazione «La Nostra Famiglia» site in via Monte Cimone n. 23 a Castiglione Olona e in via Don Luigi Monza n. 10 a Vedano Olona - gestite dall'Associazione La Nostra Famiglia - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rimodulare gli accreditamenti dei volumi di attività riabilitativa delle strutture di riabilitazione gestite dall'Associazione La Nostra Famiglia site in via Monte Cimone n. 23 a Castiglione Olona e in via Don Luigi Monza n. 10 a Vedano Olona, così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente provveda all'effettuazione di una visita di vigilanza al fine della verifica e della sussistenza e permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento;

3. di procedere da parte dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e dell'Ente gestore alla sottoscrizione del contratto, successivamente all'approvazione del presente atto;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente nonché all'Ente interessato ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

N.	ENTE GESTORE	ASL	SPECIFICHE	Area specialistica		Area generale e geriatrica					
				Ricovero ordinario	Day hospital	Ricovero ordinario	Day hospital	Diurno continuo	Ambulatoriale	Domiciliare	
				Posti	Posti	Posti	Posti	Posti	Trattamenti	Prestazioni	
1	La Nostra Famiglia via Monte Cimone, 23 Castiglione Olona	VA	d.g.r. 4128/2007					85		8.400	
			variazione accreditamento							+ 1.600	
			Totale volumi attività					85		10.000	
2	La Nostra Famiglia via Don Luigi Monza, 10 Vedano Olona	VA	d.g.r. 4128/2007		10			80		27.000	
			variazione accreditamento							- 1.600	
			Totale volumi attività		10			80		25.400	
TOTALE GENERALE					10			165		35.400	

(BUR20090115)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10058

(3.1.0)

Accreditamento di posti letto nella Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA) denominata «Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi Vismara» di Arese (MI), a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accREDITamento della RSA «Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi Vismara», con sede in Arese (MI), relativamente a ulteriori n. 4 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Milano 1 ed in relazione al parere favorevole emesso dalla medesima, con il provvedimento in premessa indicato, precisando che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di n. 95;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL competente provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra gli Enti gestori e la ASL competente, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che l'ASL di competenza dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati, nonché alla ASL competente.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090116)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10059

(3.1.0)

AccREDITamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Casa del Lago» sita in Varano Borghi (VA), via Boffalora, 6 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accREDITare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità «Casa del Lago» sita in Varano Borghi, via Boffalora, 6, gestita dalla Cooperativa Sociale Nuova Itaca Onlus, con sede legale in Pioltello, via Leoncavallo, 38, relativamente a n. 4 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Varese;

2. di stabilire che il Patto di accREDITamento, che deve essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l'ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

3. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del Patto suddetto, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione n. 18333/04;

4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;
- la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sa-

nitarie accREDITate, dei contenuti del Patto di accREDITamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITamento;

6. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio sanitario di lungoassistenza;

7. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090117)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10060

(3.1.0)

AccREDITamento della Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA) «Monsignor L. Olgiati» con sede in Sesto San Giovanni (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accREDITare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSA «Monsignor L. Olgiati» con sede in via Boccaccio n. 354, Sesto San Giovanni (MI), gestita dalla Fondazione Istituto Geriatrico «La Pelucca» Onlus con sede legale in via Campanella n. 8/10, Sesto San Giovanni (MI), relativamente a n. 73 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Milano;

2. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e la ASL competente, che deve essere stipulato successivamente all'approvazione del presente atto;

3. di stabilire che la ASL competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL competente deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITamento;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché alla ASL di Milano.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090118)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10061

(3.1.0)

Ampliamento dell'accREDITamento del Centro Diurno per Disabili «Il Mosaico» sito in via F. Ferrari n. 71/A/1 a Castel Goffredo (MN) gestito da Bucaneve Società Cooperativa Sociale Onlus - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accREDITamento del Centro Diurno per Disabili «Il Mosaico» con sede a Castel Goffredo, via F. Ferrari n. 71/A/1 di ulteriori 13 posti per un totale di 30 posti, sulla base delle risultanze del verbale di sopralluogo del 27 aprile 2009 della competente ASL di Mantova;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'Ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a ca-

rico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090119)

(3.1.0)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10062

Rimodulazione dell'accreditamento delle strutture di riabilitazione Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus sita in via Gleno n. 49 a Bergamo (ASL BG) e Fondazione Istituto Carlo Vismara - Giovanni de Petri sita in via Vismara n. 10 a San Bassano (ASL CR) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rimodulare gli accreditamenti dei volumi di attività riabilitativa delle strutture di riabilitazione: Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus, sita in via Gleno n. 49 a Bergamo (ASL Bergamo) e Fondazione Istituto Carlo Vismara - Giovanni de Petri Onlus, sita in via Vismara n. 10 a San Bassano (ASL Cremona), così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le rimodulazioni degli accreditamenti di cui al punto precedente non comportano variazione alcuna del budget complessivamente assegnato per l'anno 2009 e che sono coerenti con le regole vigenti;

3. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti provvedano all'effettuazione di una visita di vigilanza al fine della verifica e della sussistenza e permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento;

4. di procedere da parte delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e degli Enti gestori alla sottoscrizione dei contratti, successivamente all'approvazione del presente atto;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente nonché agli Enti interessati ed alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

ASL	DENOMINAZIONE/INDIRIZZO	SPECIFICHE	Area specialistica		Area generale e geriatrica				Mantenimento		Parere ASL per accreditamento/ d.g.r. accreditamento	
			Ricovero ordinario Posti letto	Day hospital Posti letto	Ricovero ordinario Posti letto	Day hospital Posti letto	Diurno continuo Posti	Ambulatoriale Trattamenti	Domiciliare Prestazioni	Stabilizzazione reinserimento Posti letto		
BG	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus via Gleno, 49 - Bergamo	Volumi accreditati	10		32		20	6.000			23	d.g.r. 4791 del 30/05/07
		Variazione accreditamento					-14	+ 1.500	+ 2.000			
CR	Nuovi volumi accreditati Fondazione Istituto «Carlo Vismara - Giovanni De Petri» Onlus via Vismara, 10 - San Bassano	Volumi accreditati	10		32		6	7.500	2.000	23	35	n. 326 del 20/05/09 d.g.r. 3212 del 27/09/06
		Variazione accreditamento			12		-3	+ 1.300				
	Nuovi volumi accreditati				12		0	1.300		35		

(BUR20090120)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10063

(3.1.0)

Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «CDD di via Silva» sito in via Silva n. 36/B a Monza – gestito dal Comune di Monza – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno per Disabili «CDD di via Silva» con sede a Monza, via Silva n. 36/B, per n. 30 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, in sostituzione del Centro Diurno per Disabili di via XX Settembre analogamente sito in Monza, e già accreditato per 30 posti, che cessa l'attività;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'Ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090121)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10064

(3.1.0)

Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «AFGP Piamarta» sito in via Pusiano n. 52 a Milano gestito dall'Associazione Formazione Giovanni Piamarta (AFGP) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno per Disabili «AFGP Piamarta», sito a Milano in via Pusiano n. 52, per n. 30 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, in sostituzione del Centro Diurno per Disabili sito al medesimo indirizzo, in locali diversi all'interno del complesso, che cessa l'attività;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'Ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090122)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10065

(3.1.0)

Accreditamento di posti letto nella Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA), «Il Melo Onlus» ubicata a Gallarate nella ASL di Varese, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r.

dell'8 aprile 2009 n. 9243 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di procedere, con decorrenza dalla data della presente, all'ampliamento dell'accREDITamento di nuovi posti letto per la RSA «Il Melo» di Gallarate (VA), gestita da «Il Melo Onlus» Società Cooperativa Sociale con sede in Gallarate, relativamente a 2 p.l., sulla base della perizia asseverata citata in premessa, dando atto che, conseguentemente, l'accREDITamento passa da 116 a 118 p.l.;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Varese provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra l'Ente gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che l'ASL di Varese dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 – All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati, nonché alla ASL competente.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090123)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10066

(3.1.0)

AccREDITamento di nuovi posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Gottardo Delfinoni» di Casorate Primo, «Casa per l'Anziano» di Parona, «Fondazione Ricovero San Martino» di Tromello, «Opera Pia Casa del pane asilo notturno pensionato Zanaboni Onlus» di Voghera, ubicate nella ASL di Pavia, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accREDITamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di procedere all'accREDITamento di nuovi posti letto delle RSA in oggetto, ubicate nell'ASL di Pavia ed indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accREDITamento compiute dalla competente ASL, ed in relazione al parere favorevole emesso dalla medesima, con il provvedimento in premessa indicato;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Pavia provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra gli Enti gestori e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che l'ASL di Pavia dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 – All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati, nonché alla ASL competente.

Il segretario: Pilloni

ELENCO RSA CON ACCREDITAMENTI DI NUOVI POSTI LETTO UBICATE NELLA ASL DI PAVIA

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 2/1/2009	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. 9243/09	Totale posti accreditati
1	PV	Gottardo Delfinoni - Casorate Primo	Fondazione Casa di Riposo Gottardo Delfinoni - Casorate Primo	n. 315/50 del 23/07/09	64	67	2	66
2	PV	Casa per l'Anziano - Parona	Parona Multiservizi S.p.A. - Parona	n. 315/50 del 23/07/09	43	61	9	52
3	PV	Fondazione Ricovero San Martino - Tromello	Fondazione Ricovero San Martino - Tromello	n. 315/50 del 23/07/09	47	48	1	48
4	PV	Opera Pia Casa del pane asilo notturno pensionato Zanaboni Onlus - Voghera	Opera Pia Casa del pane asilo notturno pensionato Zanaboni Onlus - Voghera	n. 315/50 del 23/07/09	59	62	2	61
TOTALE					213	238	14	227

(BUR20090124)

(3.1.0)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10067**Determinazioni in ordine alla procedura per l'accreditamento di servizi sociosanitari realizzati con finanziamenti pubblici di cui alla d.g.r. n. 5508/2007**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 28 dello Statuto della Regione Lombardia che individua le funzioni della Giunta regionale ed, in particolare, la lettera l) che stabilisce che la Giunta regionale esercita le attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il quale la legge assegni, in via generale, la competenza alla Regione;

Richiamati gli artt. 11, 15 e 16 della l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Visto, altresì, l'art. 15 della medesima l.r. 3/2008, che disciplina le modalità di esercizio delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e che, in particolare, per le unità di offerta socio sanitarie dispone che l'esercizio di queste è soggetto alla presentazione di una denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio;

Tenuto conto che l'art. 16, comma 2 della l.r. 3/2008 attribuisce alla Giunta regionale la disciplina delle modalità per la richiesta, la concessione e l'eventuale revoca dell'accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie, nonché per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento medesimo;

Considerato che, ai sensi della lettera b) dell'art. 14 della l.r. 3/2008, le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 4, comma 33 della l.r. n. 1/2000, le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro primo, titolo secondo, che operano in ambito socio sanitario e socio assistenziale;

Vista la d.g.r. n. 7438 del 13 giugno 2007 che, in applicazione dell'art. 5, comma 2 della l.r. 3/2008, ha individuato le unità di offerta sociosanitarie che costituiscono la rete di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. n. 3/2008;

Vista la deliberazione n. 5508 del 10 ottobre 2007 «Procedura per l'accreditamento e la successiva contrattazione di servizi sociosanitari realizzati con finanziamenti pubblici» ed in particolare le parti del dispositivo che prevedono che la richiesta di accreditamento debba essere avanzata dal legale rappresentante del soggetto che risulta beneficiario del finanziamento pubblico e che il contratto con la ASL territorialmente competente deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto che risulta beneficiario del finanziamento pubblico;

Vista, altresì, la deliberazione n. 8496 del 26 novembre 2008 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie», in particolare l'appendice D dell'Allegato A, relativa allo Schema tipo di contratto per le unità di offerta socio sanitarie accreditate;

Richiamata la circolare n. 38 del 5 dicembre 2007 che prevede che situazioni particolari possano essere prese in considerazione di volta in volta e sottoposte all'esame della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Considerato che è necessario procedere alla modifica delle delibere sopracitate, prevedendo la possibilità di voltura temporanea dell'accreditamento, dal soggetto che risulta beneficiario del finanziamento ad un terzo soggetto, avente i requisiti previsti dalla d.g.r. n. 8496/08, previa autorizzazione della Direzione Generale e nel rispetto delle modalità di cui alla d.g.r. n. 8496/08, per casi in cui sia necessario un intervento economico-organizzativo al fine di assicurare il perseguimento della mission dell'ente e per rientrare, nell'arco di cinque anni, ad una situazione di equilibrio economico-patrimoniale tale da assicurare un servizio adeguato all'utenza e non compromettere il finanziamento pubblico; tali casi dovranno essere debitamente motivati e documentati;

Considerato altresì che per tali casi, che potrebbero compromettere il finanziamento pubblico e l'unità di offerta realizzata con tali finanziamenti, viene previsto un termine massimo di 5 anni dalla data della voltura temporanea, entro cui riportare a norma la fattispecie evidenziata, con il rientro nella titolarità dell'accreditamento e del contratto di accreditamento da parte del soggetto beneficiario del finanziamento pubblico;

Precisato che, per i soggetti di diritto pubblico, si riconfermano le previsioni già contenute nella richiamata d.g.r. n. 8496/08 e circolare n. 38/07;

Ritenuto di procedere alla previsione della seguente integrazione dell'art. 9 dello Schema tipo di contratto, di cui alla citata d.g.r. n. 8496/08, all. A, appendice D, che dovrà essere sottoscritta nei casi in questione:

«Le parti danno atto che l'accreditamento del soggetto gestore, sottoscrittore del presente contratto, ha validità massima di 5 anni, decorrenti dalla data del provvedimento regionale di voltura temporanea dell'accreditamento, dopo la quale la titolarità dell'accreditamento ritorna in capo al beneficiario del finanziamento pubblico, proprietario dell'immobile ed identificato come segue...»;

Visto il capitolo 4 del piano sociosanitario 2007/2009 che disciplina le regole di governo del sistema;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Vista la l.r. n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Ravvisato di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per la comunicazione al Consiglio regionale, nonché per la pubblicazione sul sito internet della Regione ai fini della più ampia diffusione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di modificare la d.g.r. n. 5508/07, prevedendo la possibilità di voltura temporanea dell'accreditamento, dal soggetto che risulta beneficiario del finanziamento ad un terzo soggetto, avente i requisiti previsti dalla d.g.r. n. 8496/08, previa autorizzazione della Direzione Generale e nel rispetto delle modalità di cui alla d.g.r. n. 8496/08, per casi in cui sia necessario un intervento economico-organizzativo al fine di assicurare il perseguimento della mission dell'ente e per rientrare, nell'arco di cinque anni, ad una situazione di equilibrio economico-patrimoniale tale da assicurare un servizio adeguato all'utenza e non compromettere il finanziamento pubblico; tali casi dovranno essere debitamente motivati e documentati;

2. di riconfermare le diverse disposizioni già previste dalla d.g.r. n. 8496/08 e circolare n. 38/07, per quanto riguarda i soggetti di diritto pubblico;

3. di integrare, per le motivazioni in premessa, la d.g.r. n. 8496/08, all'art. 9 dello Schema tipo di contratto di cui all'allegato A, appendice D, prevedendo la sottoscrizione della seguente clausola integrativa:

«Le parti danno atto che l'accreditamento del soggetto gestore, sottoscrittore del presente contratto, ha validità massima di 5 anni, decorrenti dalla data del provvedimento regionale di volta temporanea dell'accreditamento, dopo la quale la titolarità dell'accreditamento ritorna in capo al beneficiario del finanziamento pubblico, proprietario dell'immobile ed identificato come segue...»

Tale integrazione dovrà essere sottoscritta limitatamente ai casi disciplinati nella presente deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la comunicazione al Consiglio regionale, nonché la pubblicazione sul sito internet della Regione ai fini della più ampia diffusione.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090125)

(3.1.0)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10068

Accreditamento di posti letto nella Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Angelo Bellora» di Gallarate, ubicata nella ASL di Varese, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di procedere all'accreditamento di 26 nuovi posti letto presso la RSA «Angelo Bellora» con sede in Gallarate (VA), gestita dalla Fondazione Bellora Onlus di Gallarate, ubicata nell'ASL di Varese, sulla base delle perizie asseverate indicate in premessa;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di XXX provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra l'Ente gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che l'ASL di Varese dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché alla ASL competente.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090126)

(3.2.0)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10073

Aggiornamento della determinazione degli ambiti territoriali e della composizione dei Comitati consultivi zonali previsti dall'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) (d.lgs. n. 502/92)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni del 23 marzo 2005 ed in particolare l'articolo 24 «Comitato consultivo zonale» e l'articolo 26 «Modalità di elezione dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali»;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta regionale:

1. d.g.r. n. 23316 del 16 dicembre 1982 «Determinazione am-

biti territoriali per i Comitati zonali previsti dall'art. 13 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 16 settembre 1981, reso esecutivo con d.P.R. 22 ottobre 1981, ed individuazione delle rispettive sedi»;

2. d.g.r. n. 26138 dell'1 marzo 1983 «Costituzione di Comitati e Commissioni previsti dagli artt. 13, 14, 16, 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 16 settembre 1981, reso esecutivo con d.P.R. 22 ottobre 1981. Determinazione della Sede del Comitato regionale previsto dall'art. 14 del predetto Accordo. Nomina del Segretario del Comitato regionale e della Commissione regionale di disciplina, previsti dagli artt. 14 e 17 dello stesso Accordo»;

3. d.g.r. n. 5006 del 26 giugno 2007 «Determinazioni relative all'Accordo Regionale dei medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi)» che nella preintesa allegata, sottoscritta in data 18 giugno 2007 fra la Delegazione Trattante di parte pubblica dell'Assessorato alla Sanità e le OO.SS. Regionali degli specialisti ambulatoriali ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) disciplina, fra l'altro, la composizione e le funzioni dei Comitati consultivi zonali;

Richiamata la delibera di Consiglio regionale n. 580/2008 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo del sistema sanitario lombardo conseguenti all'istituzione della Provincia di Monza e Brianza e alla ridefinizione degli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Lombarde»;

Richiamato il decreto del Direttore Generale Sanità n. 15764 del 29 dicembre 2008, rettificato dal d.d.g.s. n. 513 del 23 gennaio 2009, che ha disposto il «Trasferimento del personale delle ASL della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Milano 1 e delle Aziende Ospedaliere Ospedale di Desio-Vimercate, San Gerardo dei Tintori di Monza e G. Salvini di Garbagnate Milanese ai sensi della l.r. n. 11/2008 ed in attuazione della delibera di Consiglio regionale n. 580/2008»;

Ravvisata la necessità, anche a seguito della ridefinizione degli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Lombarde prevista dalla d.c.r. 580/2008 conseguentemente all'istituzione della Provincia di Monza e Brianza, di procedere ad un aggiornamento delle denominazioni e degli ambiti territoriali dei Comitati consultivi zonali previsti dall'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) del 23 marzo 2005;

Considerato che i predetti Comitati sono composti nella maniera indicata dagli articoli 24 e 26 del citato ACN e dal punto 6 dell'Accordo di cui alla d.g.r. 5006/2007, e che quindi i componenti sono designati, eletti ed indicati da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, che così li recepisce;

Precisato che la composizione dei Comitati dovrà comunque rispettare un criterio territoriale secondo quanto stabilito, nelle more dell'applicazione degli articoli 24 e 26 del citato ACN, dal punto 6 dell'Accordo di cui alla d.g.r. 5006/2007, e che la stessa composizione dei Comitati dovrà essere opportunamente rivista con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda sede del Comitato, qualora non rispetti le richiamate disposizioni contenute al punto 6 dell'Accordo regionale 2007;

Visti infine:

- il d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421»;

- la l.r. n. 31 dell'11 luglio 1997 recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

- lo Statuto d'Autonomia della Lombardia che all'articolo 5, comma 1 afferma «La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio» e all'articolo 5, comma 2 dichiara «La Regione riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di modificare** la d.g.r. n. 23316 del 16 dicembre 1982 «Determinazione ambiti territoriali per i Comitati zonali previsti dall'art. 13 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 16 settembre 1981, reso esecutivo con d.P.R. 22 ottobre 1981, ed individuazione delle rispettive sedi» in riferimento al prospetto allegato n. 1, che viene integralmente sostituito dall'Allegato 1 alla presente delibera;

2. **di modificare** la d.g.r. n. 26138 dell'1 marzo 1983 «Costituzione di Comitati e Commissioni previsti dagli artt. 13, 14, 16, 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 16 settembre 1981, reso esecutivo con d.P.R. 22 ottobre 1981. Determinazione della Sede del Comitato regionale previsto dall'art. 14 del predetto Accordo. Nomina del Segretario del Comitato regionale e della Commissione regionale di disciplina, previsti dagli artt. 14 e 17 dello stesso Accordo» in relazione alle modalità di designazione dei componenti dei Comitati consultivi zonali;

3. **di dare atto** che le denominazioni e gli ambiti territoriali dei Comitati consultivi zonali di cui all'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, sono aggiornati secondo lo schema delineato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. **di precisare** che la composizione dei Comitati dovrà comunque rispettare un criterio territoriale secondo quanto stabilito, nelle more dell'applicazione degli articoli 24 e 26 del citato ACN, dal punto 6 dell'Accordo di cui alla d.g.r. 5006/2007, e che la stessa composizione dei Comitati dovrà essere opportunamente rivista con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda sede del Comitato, qualora non rispetti le richiamate disposizioni contenute al punto 6 dell'Accordo regionale 2007;

5. **di disporre** la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Sito Internet della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

<i>Denominazione del Comitato</i>	<i>Aziende Sanitarie afferenti al Comitato</i>	<i>Azienda Sanitaria sede del Comitato</i>
Comitato Consultivo Zonale di Bergamo	ASL della Provincia di Bergamo	A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
	A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo	
	A.O. Bolognini di Seriate	
	A.O. Ospedale Treviglio-Caravaggio	
Comitato Consultivo Zonale di Brescia	ASL della Provincia di Brescia	A.O. Spedali Civili di Brescia
	A.O. Spedali Civili di Brescia	
	A.O. Mellino Mellini di Chiari	
	A.O. di Desenzano del Garda	
Comitato Consultivo Zonale di Como	ASL della Provincia di Como	A.O. S. Anna di Como
	A.O. S. Anna di Como	
Comitato Consultivo Zonale di Cremona	ASL della Provincia di Cremona	A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona
	A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona	
	A.O. Ospedale Maggiore di Crema	
Comitato Consultivo Zonale di Lecco	ASL della Provincia di Lecco	A.O. Ospedale di Lecco
	A.O. Ospedale di Lecco	
Comitato Consultivo Zonale di Lodi e Melegnano	ASL della Provincia di Lodi	A.O. della Provincia di Lodi
	A.O. della Provincia di Lodi	
	ASL della Provincia di Milano n. 2	
	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	
Comitato Consultivo Zonale di Mantova	ASL della Provincia di Mantova	A.O. Carlo Poma di Mantova
	A.O. Carlo Poma di Mantova	
Comitato Consultivo Zonale di Milano	ASL di Milano	ASL di Milano
	A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico	
	A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento	
	A.O. Ospedale L. Sacco	
	A.O. Ospedale San Carlo Borromeo	
	A.O. San Paolo - Polo Universitario	
	A.O. Istituto Ortopedico G. Pini	
	A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda	
Comitato Consultivo Zonale della provincia di Milano	ASL della Provincia di Milano n. 1	A.O. Ospedale Civile di Legnano
	A.O. Ospedale Civile di Legnano	
	A.O. G. Salvini di Garbagnate Milanese	
Comitato Consultivo Zonale di Monza - Brianza	ASL della Provincia di Monza - Brianza	A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza
	A.O. di Desio e Vimercate	
	A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza	
Comitato Consultivo Zonale di Pavia	ASL della Provincia di Pavia	A.O. della Provincia di Pavia
	A.O. della Provincia di Pavia	
Comitato Consultivo Zonale di Sondrio	ASL della Provincia di Sondrio	A.O. della Valtellina e della Valchiavenna
	A.O. della Valtellina e della Valchiavenna	

Denominazione del Comitato	Aziende Sanitarie afferenti al Comitato	Azienda Sanitaria sede del Comitato
Comitato Consultivo Zonale di Varese	ASL della Provincia di Varese	A.O. Ospedale di Circolo Fondazione Macchi
	A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio	
	A.O. S. Antonio Abate di Gallarate	
	A.O. Ospedale di Circolo Fondazione Macchi	

(BUR20090127)

(3.2.0)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10077**Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2009 - V provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la d.g.r. n. 6/34766 del 20 febbraio 1998, recante «Direttive in ordine all'attività di day hospital e day surgery»;
- la d.g.r. n. 6/38133 del 6 agosto 1998, recante «Attuazione dell'art. 12 commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 - Definizione dei requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie»;
- la d.g.r. n. 7/3265 del 26 gennaio 2001, recante «Ulteriori indicazioni in merito alle modalità di verifica degli standard e per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private previste dalla d.g.r. n. 38133/98»;
- la d.g.r. n. 7/5127 del 15 giugno 2001, recante «Ulteriori direttive in ordine all'attività di day-hospital e day-surgery rispetto alla d.g.r. n. 6/34766 del 20 febbraio 1998»;

Richiamata altresì la d.g.r. n. 8/9014 del 20 febbraio 2009, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento» ed, in particolare, l'allegato 6 nella parte in cui «Si ribadisce che nel caso di attività di day surgery il requisito del personale in sala operatoria è da intendersi assolto con la presenza di almeno un chirurgo, un'anestesista ed un infermiere professionale, come espresso nel requisito specifico di accreditamento OSDSU03 «Nell'arco delle ore di attività di day surgery è garantita la presenza di almeno un chirurgo, di un'anestesista, e di un infermiere professionale?»;

Preso atto della sostanziale sovrapponibilità, in termini di complessità chirurgica, della casistica ordinaria di un giorno rispetto a quella trattata in day surgery;

Ritenuto pertanto di considerare applicabile a tutti i ricoveri chirurgici con durata di degenza uguale a 0/1 die il requisito richiesto per le attività di day surgery, relativamente al personale necessario per l'attivazione della sala operatoria, che è da intendersi assolto con la presenza, nell'arco delle ore di attività, di almeno un chirurgo, un anestesista ed un infermiere professionale;

Visto il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» ed, in particolare, l'Allegato 2C «Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione» nella parte in cui riporta «un elenco di DRG "ad alto rischio di inappropriatazza" se erogati in regime di degenza ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni regionali, dovrà essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fatto salvo, da parte delle Regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e prestazioni assistenziali»;

Richiamata la d.g.r. n. 7/13796 del 25 luglio 2003, avente ad oggetto «Modifiche della classificazione, delle tariffe e della erogabilità a carico del servizio sanitario regionale di alcune prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, tra cui quelle indicate agli allegati 2B e 2C del d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", ed aggiornamento delle linee guida per la codifica delle diagnosi e degli interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche - revisione 2003» ed, in particolare, i punti 5) 6) 7) del deliberato che introducono una tariffa indistinta ordinaria/dh per determinate categorie di prestazioni che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato;

Rilevato che per alcune attività riferibili a DRG di tipo chirurgico le tecniche operatorie hanno permesso di effettuare le prestazioni per quasi il 90% dei casi in day surgery o entro le 2 giornate di degenza ordinaria e che, di conseguenza, al fine di incentivare l'appropriatezza generica di erogazione delle prestazioni, è possibile ed opportuno definire per le stesse una tariffa unica a prescindere dalla modalità di erogazione;

Ritenuto pertanto di definire, a partire dai dimessi dal 1° settembre 2009, indipendentemente dalla durata della degenza e dal regime di ricovero, per i ricoveri chirurgici di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, le tariffe uniche indicate nell'allegato stesso;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 8/8501 del 26 novembre 2008, recante «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2009» ed, in particolare, l'allegato 10 «Attività di controllo» che, tra l'altro, «ribadisce l'indicazione riguardante l'obbligo, per ogni ASL, di verificare, ai sensi dell'articolo 79 della legge 133 del 6 agosto 2008 - legge finanziaria 2009 - almeno il 10% degli episodi di ricovero (di cui il 6,5% mirato ed il 3,5% casuale) avvenuti sul proprio territorio di competenza e almeno il 3,5% delle attività di specialistica ambulatoriale»;
- la citata d.g.r. n. 8/9014 del 20 febbraio 2009 ed, in particolare:

- l'allegato 3 «Cartella clinica» che, tra l'altro, prevede che la compilazione delle cartelle cliniche debba essere la più completa e corretta possibile;

- l'allegato 6 «Modalità di assolvimento di alcuni requisiti autorizzativi e di accreditamento» che riassume alcuni requisiti autorizzativi ritenuti strategici al fine di migliorare la qualità di processo e di esito delle prestazioni erogate all'interno delle strutture sanitarie, tra i quali viene previsto l'autocontrollo della completezza della documentazione sanitaria;

- la d.g.r. n. 8/9581 dell'11 giugno 2009, recante «Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento IV Provvedimento» ed, in particolare, i punti 12,13 e 14 del deliberato;

Ritenuto, a valere dall'esercizio 2009 e secondo le modalità di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, di prevedere che fino ad un massimo di 3 punti percentuali dei 10 complessivi previsti dalla d.g.r. 8/8501/2008, per quanto riguarda la quantità di pratiche di ricovero da controllarsi nel corso del 2009, possa essere soggetto ad autocontrollo da parte degli erogatori, sulla base di un campione estratto dalla ASL ed applicando quanto previsto dalla d.g.r. 8/9581/09 per le verifiche della completezza della cartella clinica;

Visto il d.m. 23 dicembre 1996 «Rilevazione delle attività gestionali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere»;

Richiamati:

- l'allegato 1 alla citata d.g.r. 6/38133/1998, nella parte in cui vengono stabiliti ulteriori requisiti organizzativi e funzionali specifici per le strutture di ricovero e cura dotate di Pronto Soccorso (PS), Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione (DEA) e di Dipartimento di Emergenza Urgenza ed Accettazione di Alta Specialità (EAS);

• la d.g.r. 8/9173/2009 recante «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2009 - III provvedimento» ed, in particolare, il punto 8) del deliberato nella parte in cui prevede, per l'esercizio 2009, «di affinare il metodo di attribuzione delle funzioni non tariffabili per le strutture provviste di PS, DEA ed EAS mediante una analisi più puntuale dei modelli organizzativi operanti presso le strutture»;

Ritenuto quindi, sulla base dei predetti requisiti e volumi di attività delle strutture di PS, DEA ed EAS, di meglio definire, per l'esercizio 2009, come di seguito specificato, la quantificazione dei costi minimi di esercizio delle strutture di PS, DEA ed EAS, valorizzando a costi standard le figure professionali rese necessarie per garantire l'assolvimento dei requisiti minimi previsti dalla citata d.g.r. 6/38133/1998:

Tipo struttura	Dettaglio tipo struttura	Valore funzione
PS		804.000
DEA		3.558.000
EAS1	1 alta specialità	3.918.000

Tipo struttura	Dettaglio tipo struttura	Valore funzione
EAS2	2 alte specialità	4.278.000
EAS3	3 alte specialità	4.638.000
EAS4	4 alte specialità	4.998.000
EAS5	5 alte specialità	5.358.000
EAS6	6 alte specialità	5.718.000

Ritenuto inoltre di prevedere che, annualmente, sulla base dei dati di flusso di cui al citato d.m. 23 dicembre 1996, relativi alle attività di PS per pazienti non ricoverati, i valori indicati al punto precedente siano ponderati con un coefficiente che sarà pari a:

- 0,85 per le strutture con un numero di accessi/die minore o uguale al 25° percentile della distribuzione regionale di questo indicatore,
- 0,9 per le strutture collocate tra il 26° ed il 50° percentile della predetta distribuzione; 1 per le strutture collocate tra il 51° ed il 70° percentile della predetta distribuzione,
- 1,1 per le strutture collocate tra il 71° ed l'85° percentile della predetta distribuzione,
- 1,2 per le strutture collocate al di sopra dell'85° percentile della predetta distribuzione;

Richiamate:

- la d.g.r. 8/5743 del 31 ottobre 2007 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2008 - (di concerto con l'Assessore Abelli)» ed, in particolare, l'allegato 2 «Il quadro del sistema per l'anno 2008» che, tra l'altro, prevede il «potenziamento delle funzioni relative all'attività di ricerca degli IRCCS e alla didattica universitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia»;

- la d.g.r. 8/9765 del 30 giugno 2009 «Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2008» ed, in particolare, l'Allegato tecnico, punti 13 e 14, che definiscono, rispettivamente, i criteri per le funzioni di «Attività di ricerca degli IRCCS» e di «Didattica universitaria della facoltà di Medicina e Chirurgia»;

Ritenuto di confermare la previsione di potenziare le funzioni relative all'attività di ricerca degli IRCCS e di didattica universitaria della facoltà di Medicina e Chirurgia e, conseguentemente, di prevedere per l'anno 2009:

- di integrare il criterio di valorizzazione della funzione attualmente corrisposta per la didattica della facoltà di medicina considerando, per la attribuzione delle risorse alle strutture, anche indicatori più specifici che descrivano l'impatto organizzativo e gestionale delle attività di didattica sulla struttura quali:

INDICATORE	RAZIONALE
N. studenti/anno: - anno di ingresso - media	Esprime il dimensionamento della sede didattica, come numero di studenti in ingresso e come media degli studenti per anno di corso.
N. tutor ospedalieri rapporto tutor/studenti	Definisce l'impegno della componente clinica ospedaliera (individui). È espresso dal n. assoluto di tutor (definiti tali dal possesso di un contratto universitario) e dal rapporto tra n. tutor e n. studenti.
% discipline sede di attività didattica sul campo «bedside»	Definisce l'impegno della componente clinica ospedaliera (unità operative), espresso come rapporto tra unità operative sede di didattica sul campo («bedside») sul totale delle unità operative.
Dato il totale delle ore di didattica calcolare: % ore didattica frontale % ore didattica attiva: - a piccoli gruppi - «bedside»	Definisce l'intensità dell'innovazione della didattica, espressa come percentuale di didattica attiva (a piccoli gruppi e «bedside») sul totale del monte ore.

- di prevedere che la quota di contributo regionale relativa alle attività di ricerca corrente degli IRCCS sia, per il 2009, pari all'80% di quella stanziata nel 2008 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Richiamato l'allegato 16 «Indici di offerta - Negoziazione» della citata d.g.r. 8/8501 del 26 novembre 2008, in particolare nella parte che prevede che:

- «Le previsioni di cui all'art. 1 comma 796 lettera O della legge n. 296/06 troveranno applicazione nel 2009 in Regione Lombar-

dia, così come già stabilito al punto del 3 deliberato della d.g.r. 8/4239 del 28 febbraio 2007, prevedendo uno sconto del 18% per le prestazioni specialistiche afferenti alla branca laboratorio analisi e del 2% sulle prestazioni ambulatoriali afferenti alle altre branche specialistiche»;

- per le prestazioni di specialistica ambulatoriale «alle valorizzazioni prodotte tra il 97% e il 103% sarà applicato un abbattimento fino al 30%, e tra il 103% e il 106% fino al 60%»;

Ritenuto che, in considerazione dello sconto del 18% applicato sull'intera produzione di laboratorio analisi delle strutture accreditate di diritto privato, gli abbattimenti tariffari previsti al di sopra della soglia del 97% per questa tipologia di prestazioni tengano conto delle scontistiche già applicate e le vadano ad integrare fino al raggiungimento della soglia stabilita;

Ritenuto inoltre di modificare la descrizione della prestazione del nomenclatore ambulatoriale a codice 9938 come segue:

- **Codice nota:** 9938 IH*

- **Descrizione prestazione:** somministrazione di anatossina tetanica [vaccino antitetanico] e di vaccino antinfluenzale

* la limitazione di erogazione ospedaliera vale solo per la somministrazione di anatossina tetanica

Precisato che le determinazioni di cui alla presente delibera trovano copertura economico finanziaria attraverso l'applicazione dei seguenti provvedimenti:

1. la citata d.g.r. 8/8501 del 26 novembre 2008, in particolare l'allegato 2 dove vengono stanziati, per l'esercizio 2009, i fondi relativi alle funzioni non tariffate in incremento rispetto al 2008;
2. la citata 8/9173/2009, in particolare nella parte in cui prevede modifiche tariffarie in riduzione, in vigore dal 1° di maggio 2009, a carico delle prestazioni ambulatoriali erogate in pronto soccorso per esterni e di alcune attività di ricovero erogate in strutture sede di DEA ed EAS;

Precisato inoltre che in relazione alle Aziende Ospedaliere ed agli IRCCS pubblici la applicazione della presente delibera dovrà tenere conto delle assegnazioni già formalizzate per l'anno 2009, ivi compresi i contributi da destinare al finanziamento del P.S.S.R., progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

Visti:

- il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni;
- la l.r. 31/97 e successive modificazioni;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni; A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di considerare applicabile a tutti i ricoveri chirurgici con durata di degenza uguale a 0/1 die il requisito richiesto per le attività di day surgery, relativamente al personale necessario per l'attivazione della sala operatoria, che è da intendersi assolto con la presenza, nell'arco delle ore di attività, di almeno un chirurgo, un anestesista ed un infermiere professionale.

- 2) Di definire, a partire dai dimessi dal 1° settembre 2009, indipendentemente dalla durata della degenza e dal regime di ricovero, per i ricoveri chirurgici di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, le tariffe uniche indicate nell'allegato stesso.

- 3) Di prevedere, a valere dall'esercizio 2009 e secondo le modalità di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, di prevedere che fino ad un massimo di 3 punti percentuali dei 10 complessivi previsti dalla d.g.r. 8/8501/2008, per quanto riguarda la quantità di pratiche di ricovero da controllarsi nel corso del 2009, possa essere soggetto ad autocontrollo da parte degli erogatori, sulla base di un campione estratto dalla ASL ed applicando quanto previsto dalla d.g.r. 8/9581/09 per le verifiche della completezza della cartella clinica.

- 4) Di meglio definire, per l'esercizio 2009, come di seguito specificato, la quantificazione dei costi minimi di esercizio delle strutture di PS, DEA ed EAS, valorizzando a costi standard le

figure professionali rese necessarie per garantire l'assolvimento dei requisiti minimi previsti dalla citata d.g.r. 6/38133/1998:

Tipo struttura	Dettaglio tipo struttura	Valore funzione
PS		804.000
DEA		3.558.000
EAS1	1 alta specialità	3.918.000
EAS2	2 alte specialità	4.278.000
EAS3	3 alte specialità	4.638.000
EAS4	4 alte specialità	4.998.000
EAS5	5 alte specialità	5.358.000
EAS6	6 alte specialità	5.718.000

5) Di prevedere che, annualmente, sulla base dei dati di flusso di cui al d.m. 23 dicembre 1996, relativi alle attività di PS per pazienti non ricoverati, i valori indicati al punto precedente siano ponderati con un coefficiente che sarà pari a:

- 0,85 per le strutture con un numero di accessi/die minore o uguale al 25° percentile della distribuzione regionale di questo indicatore;
- 0,9 per le strutture collocate tra il 26° ed il 50° percentile della predetta distribuzione; 1 per le strutture collocate tra il 51° ed il 70° percentile della predetta distribuzione;
- 1,1 per le strutture collocate tra il 71° ed l'85° percentile della predetta distribuzione;
- 1,2 per le strutture collocate al di sopra dell'85° percentile della predetta distribuzione.

6) Di confermare la previsione di potenziare le funzioni relative all'attività di ricerca degli IRCCS e di didattica universitaria della facoltà di Medicina e Chirurgia e, conseguentemente, di prevedere per l'anno 2009:

- di integrare il criterio di valorizzazione della funzione attualmente corrisposta per la didattica della facoltà di medicina considerando, per la attribuzione delle risorse alle strutture, anche indicatori più specifici che descrivano l'impatto organizzativo e gestionale delle attività di didattica sulla struttura quali:

INDICATORE	RAZIONALE
N. studenti/anno: - anno di ingresso - media	Esprime il dimensionamento della sede didattica, come numero di studenti in ingresso e come media degli studenti per anno di corso.
N. tutor ospedalieri rapporto tutor/studenti	Definisce l'impegno della componente clinica ospedaliera (individui). È espresso dal n. assoluto di tutor (definiti tali dal possesso di un contratto universitario) e dal rapporto tra n. tutor e n. studenti.
% discipline sede di attività didattica sul campo «bedside»	Definisce l'impegno della componente clinica ospedaliera (unità operative), espresso come rapporto tra unità operative sede di didattica sul campo («bedside») sul totale delle unità operative.

INDICATORE	RAZIONALE
Dato il totale delle ore di didattica calcolare: % ore didattica frontale % ore didattica attiva: - a piccoli gruppi - «bedside»	Definisce l'intensità dell'innovazione della didattica, espressa come percentuale di didattica attiva (a piccoli gruppi e «bedside») sul totale del monte ore.

- che la quota di contributo regionale relativa alle attività di ricerca corrente degli IRCCS sia, per il 2009, pari all'80% di quella stanziata nel 2008 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

7) Di stabilire che, in considerazione dello sconto del 18% applicato sull'intera produzione di laboratorio analisi delle strutture accreditate di diritto privato, gli abbattimenti tariffari previsti al di sopra della soglia del 97% per questa tipologia di prestazioni tengano conto delle scontistiche già applicate e le vadano ad integrare fino al raggiungimento della soglia stabilita.

8) Di stabilire che le determinazioni di cui alla presente delibera trovano copertura economico finanziaria attraverso l'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- la citata d.g.r. 8/8501 del 26 novembre 2008, in particolare l'allegato 2 dove vengono stanziati, per l'esercizio 2009, i fondi relativi alle funzioni non tariffate in incremento rispetto al 2008;
- la citata 8/9173/2009, in particolare nella parte in cui prevede modifiche tariffarie in riduzione, in vigore dal 1° di maggio 2009, a carico delle prestazioni ambulatoriali erogate in pronto soccorso per esterni e di alcune attività di ricovero erogate in strutture sede di DEA ed EAS.

9) Di dare indicazione che in relazione alle aziende ospedaliere ed agli IRCCS pubblici l'applicazione della presente delibera dovrà tenere conto delle assegnazioni già formalizzate per l'anno 2009, ivi compresi i contributi da destinare al finanziamento del P.S.S.R., progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali.

10) Di modificare la descrizione della prestazione del nomenclatore ambulatoriale a codice 9938 come segue:

- **Codice nota:** 9938 IH*
- **Descrizione prestazione:** somministrazione di anatosina tetanica [vaccino antitetanico] e di vaccino antinfluenzale

* la limitazione di erogazione ospedaliera vale solo per la somministrazione di anatosina tetanica.

11) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Piloni

ALLEGATO N. 1

Key	DRG	NOME	TarOrd	TarUno/ Day surgery	ValSoA	TarSoA
008N	008	Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. su sist. nervoso senza CC	1.737	1.737	14	204
008S	008	Int. su nervi periferici e cranici ed altri int. su sist. nervoso senza CC (Con cod. di interv. principale 9231 o 9232 o 9233 «Radiochirurgia...»)	6.323	6.323	40	244
036	036	Interventi su retina	2.143	2.143	12	140
038	038	Interventi primari su iride	1.236	1.236	16	125
051	051	Interventi su ghiandole salivari escl. sialoadenectomia	1.450	1.450	20	224
058	058	Interventi su tonsille e adenoidi escl. solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18	882	882	7	187
059	059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17	900	900	4	232
060	060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18	900	900	4	232
061	061	Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17	1.735	1.735	10	300
062	062	Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18	753	753	2	166
118	118	Sostituzione di PM cardiaco	4.402	4.402	4	461
169	169	Interventi su bocca senza CC	1.355	1.355	9	176
225	225	Interventi su piede	2.041	2.041	8	200
227	227	Interventi su tessuti molli senza CC	1.543	1.543	9	204
229	229	Interventi su mano o polso escl. interv. maggiori su articolaz. senza CC	1.248	1.248	4	211
231N	231	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. escl. anca e femore	2.399	2.399	4	328

Key	DRG	NOME	TarOrd	TarUno/ Day surgery	ValSoA	TarSoA
231S	231	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio int. escl. anca e femore (solo mano e piede, polso e caviglia compresi: cod. interv 7864, 7868, 8003, 8004, 8007, 8008)	1.413	1.413	4	213
266	266	Trapianti pelle e/o sbrigli. escl. ulcere senza CC	1.185	1.185	12	147
268	268	Chirurgia plastica su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella	1.788	1.788	10	221
293S	293	Altri interventi per mal. endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC (con Cod. Interv. 9231, 9232, 9233 «radioch. stereotassica»)	6.013	6.013	40	244
339	339	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età > 17	1.638	1.638	4	313
340	340	Interventi su testicolo non per neoplasie maligne, età < 18	1.073	1.073	4	233
342	342	Circoncisione, età > 17	1.191	1.191	7	318
343	343	Circoncisione, età < 18	847	847	4	250
347M	347	T.M. app. riproduttivo maschile senza CC + intervento 6011 (agobiopsia prostata) + Tipo Tar. SDO = «M» (spec. mapping prostatico)	880	880	27	126
360	360	Interventi su vagina, cervice e vulva	965	965	11	290
362	362	Occlusione endoscopica tube	1.433	1.433	4	314
363	363	D&C, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne	1.319	1.319	9	221
365	365	Altri interventi app. riproduttivo femminile	2.104	2.104	29	226
377	377	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	1.990	1.990	13	360
381	381	Aborto con D&C, isterosuzione o isterotomia	913	913	4	251

ALLEGATO N. 2

**Attività autocontrollo dei soggetti erogatori
ai sensi dell'allegato 3 della d.g.r. 8/9014/2009
e della d.g.r. 8/9581/2009**

Ciascun presidio di ricovero deve provvedere alla autovalutazione relativa alla completezza della documentazione clinica (allegato 3 delle d.g.r. 9014 e d.g.r. 9581 del 2009), su un numero di cartelle cliniche pari ad almeno il 3% della produzione annuale e comunque non inferiore a 100 pratiche (anno).

Il campione oggetto dell'autocontrollo viene individuato dalla ASL su pratiche relative a pazienti SSN dimessi dall'8 di giugno del 2009. È cura delle strutture la trasmissione tempestiva alla ASL degli esiti delle attività di autocontrollo secondo le tempistiche concordate con la ASL.

La ASL provvede a verificare a campione una quota delle pratiche che sono state oggetto di autocontrollo.

La numerosità di questo campione di verifica viene individuata con l'utilizzo del metodo già approvato con la d.g.r. 7/8078/2002 che per comodità si riporta di seguito.

La selezione del campione da sottoporre a verifica ASL dovrà essere eseguita con criterio casuale.

La numerosità delle cartelle componenti il campione viene calcolata utilizzando la seguente formula che consente di estrarre da una popolazione definita un campione statisticamente significativo; ciò al fine di estendere alla popolazione di riferimento i dati ottenuti sul campione:

$$n >= \frac{Z^2 N Py (1-Py)}{(N-1) \epsilon^2 Py^2 + Z^2 Py (1 - Py)}$$

n = dimensione del campione

Z = livello di significatività (1,96 - 95%; 2,58 - 99%)

N = numerosità della popolazione (cartelle verificate in autocontrollo)

Py = proporzione dell'evento nella popolazione (% di errore attesa/riscontrata in studio pilota)

ε = è lo scarto che siamo disposti a tollerare tra la proporzione dell'errore nel campione in relazione alla proporzione dell'errore nella popolazione

Dopo che la ASL ha verificato il campione di cartelle selezionato tra quelle soggette ad autocontrollo è possibile calcolare il livello di concordanza nei termini già stabiliti dalla sopracitata d.g.r. 7/8078/2002 che per comodità si riporta di seguito:

Livelli kappa di affidabilità

	1.0	Massimo
	0.8 - 1.0	Quasi perfetto
	0.6 - 0.8	Considerevole
Soglia di affidabilità generalmente considerata	0.4 - 0.6	Discreto

	0.2 - 0.4	Sufficiente
	0.0 - 0.2	Scadente
	< 0.0	Mancanza di concordanza

Fatta salva la facoltà delle ASL di assumere un livello maggiore di concordanza si ritiene che la soglia di affidabilità delle attività di autocontrollo possa coincidere con il livello definito «Discreto» nella tabella sopraesposta. Ciò significa che se il livello di concordanza è almeno discreto le attività di autocontrollo possono essere ragionevolmente ritenute valide dalla ASL (fatta salva l'adozione di un livello maggiore di affidabilità), mentre in caso contrario la ASL estende il controllo all'intero campione soggetto ad autocontrollo.

VERBALE

Alla fine della verifica NOC sull'attività di autocontrollo viene redatto un verbale di sintesi riportante almeno: le pratiche revisionate dai NOC, l'esito della valutazione ASL e l'esito dell'autocontrollo effettuato dalla Struttura.

ESITO NOC NON CONCORDATO DALLA STRUTTURA

I tempi e le modalità del contenzioso sono quelli ridefiniti con la d.g.r. 8/8501 del 20 novembre 2008.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

- 1) La ASL trasmette a ciascun presidio sanitario di ricovero e cura l'elenco delle cartelle cliniche oggetto dell'autocontrollo relativo alla completezza della documentazione clinica (allegato 3 d.g.r. 9014 e d.g.r. 9581), pari al 3% della produzione annuale e comunque non inferiore a 100 pratiche (anno), estratto in maniera casuale.
- 2) L'erogatore trasmette l'esito dell'autocontrollo alla ASL indicando il codice ente, il codice presidio, il numero della cartella clinica e l'esito del controllo che viene espresso come segue: 1 = cartella conforme, 0 = cartella non conforme.
- 3) La ASL esegue un campionamento dall'elenco delle pratiche trasmesso ai presidi di ricovero la cui numerosità viene individuata come sopra specificato, procedendo essa stessa al controllo, su quanto estratto, circa la completezza della documentazione clinica (allegato 3 d.g.r. 9014 e d.g.r. 9581).
- 4) Dopo che la ASL ha verificato il campione di cartelle selezionato tra quelle soggette ad autocontrollo è possibile calcolare il livello di concordanza tra le due valutazioni e quindi il livello di affidabilità nei termini sopra espressi.
- 5) Al mancato raggiungimento della soglia di affidabilità predefinita la ASL procede a controllare tutte le pratiche di cui al punto 1). Nel caso di raggiungimento della soglia di affidabilità predefinita potrà essere ritenuto valido l'esito dell'autocontrollo effettuato dall'erogatore sulle restanti pratiche.

FLUSSI INFORMATIVI

La struttura erogatrice – per le pratiche soggette ad autocontrollo – non procede ad alcuna segnalazione diretta in Regione rispetto alla completezza o meno della documentazione clinica. A tale segnalazione procederà direttamente l'ASL, nell'ambito del flusso NOC ASL/Regione.

Tutte le pratiche oggetto dell'autocontrollo vengono inserite nel consueto flusso dei controlli di congruenza attualmente in uso tra NOC ASL e Regione.

I campi da compilare sono i seguenti:

1	COSP	codice struttura
2	SUBCOSP	subcodice struttura (ove previsto)
3	PRATIC	numero pratica
52	IMTOT	il valore che esita dal controllo ASL
57	DATA_CONTR	data di firma verbale di sintesi
58	RILEVATORE	per le pratiche direttamente visionate dai NOC, il rilevatore è indicato come da tracciato di congruenza, per le pratiche visionate solo dalla struttura il rilevatore è indicato dalle ultime 5 cifre del cosp
59	TIPO_CAMP	tipologia del campione A (Autocontrollo)
60	ESITO	esito dell'autocontrollo dell'erogatore: 1 = cartella conforme, 0 = cartella non conforme
61	ESITO_ALTRO	esito in termini di concordanza tra valutazione ASL ed autovalutazione: S = concordanza, N = non concordanza
62	DESTINAZIONE	come da tracciato di congruenza
65	IMPTOT_OR	importo originale in euro

I restanti campi non andranno compilati.

TEMPISTICA

- 1) La ASL fornisce l'elenco delle cartelle da controllare alle strutture di ricovero e cura.
- 2) Nel caso in cui la ASL trasmetta l'elenco delle cartelle da verificare in autocontrollo in almeno tre differenti momenti distribuiti nel corso dell'anno l'erogatore entro 30 giorni restituisce l'elenco delle pratiche controllate e il relativo esito. Nel caso in cui, invece, la ASL trasmetta l'elenco delle cartelle da verificare in una soluzione unica l'erogatore entro 60 giorni restituisce l'elenco delle pratiche controllate e il relativo esito.
- 3) In seguito la ASL inizia i propri controlli ed entro 40 giorni trasmette il tutto alla Direzione Generale Sanità.

(BUR20090128)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10078

Determinazione in merito al progetto per la realizzazione della mostra «Riverberi. Forme d'arte in Italia. 1945-1989» curata dall'Associazione per la Galleria d'Arte Moderna di Bergamo

(3.5.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di assegnare all'Associazione per Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, per la realizzazione degli interventi e delle attività descritti nel programma dettagliato allegato allo schema di convenzione attuativa, parte integrante e sostanziale del presente atto (omissis) (1), un contributo di € 600.000 a valere sul capitolo 2.3.2.2.59.4524, bilancio 2009;

2. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Associazione per la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo per la realizzazione della mostra «Riverberi. Forme d'arte in Italia. 1945-1989», allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente delibera (omissis) (1);

3. di dare atto che il Dirigente della U.O. Valorizzazione dei beni culturali provvederà alla sottoscrizione della convenzione con il rappresentante della Associazione GAMeC ed agli adempimenti conseguenti secondo le modalità precisate nell'Allegato A (omissis) (1);

4. di disporre per estratto la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso la D.G. Cultura, Identità e Autonomia della Lombardia U.O. Valorizzazione beni culturali.

(BUR20090129)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10087

Piano regionale di ristrutturazione e sviluppo del settore della carne bovina

(4.3.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo approvato con delibera del Consiglio regionale 26 ottobre 2005 n. VIII/25, che definisce gli obiettivi della politica regionale per l'VIII legislatura;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2008 n. 8/7505 che approva il Documento di Programmazione Economica Finanziaria Regionale 2009-2011 e preso atto che, nel medesimo documento, al punto 3.7 – Sistema agroalimentare forestale – si prevede, fra le linee di azione da sviluppare l'elaborazione di strategie e programmi per l'adeguamento delle filiere produttive in difficoltà e per l'aggregazione delle filiere competitive;

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesce e sviluppo rurale» in particolare quanto previsto dall'art. 3, comma 1 che demanda alla Regione la programmazione degli interventi in ambito agricolo e quanto previsto dagli articoli 6 (sviluppo aziendale), art. 10 (politiche della qualità), art. 12 (promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo), art. 16 (interventi di mercato) art. 17 sostegno alle imprese agricole in difficoltà;

Considerato inoltre che l'articolo 33, comma b, della legge 5 dicembre 2008 n. 31 prevede, fra le funzioni di competenza regionale, l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, forestale, ittico e agrituristico;

Visto inoltre quanto previsto dalla l.r. 23 gennaio 2007 n. 1 «Strumenti per la competitività delle imprese e per il territorio della Lombardia» ed in particolare quanto previsto dall'art. 1 comma c) «imprenditorialità» e comma e) «gestioni delle crisi»;

Considerato che il Reg. (CE) 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola, prevede che i produttori agricoli che intendono richiedere l'accesso alla riserva regionale dei titoli dell'aiuto del regime del pagamento unico devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 41 del Regolamento medesimo e fra tali requisiti è indicata la permanenza degli stessi in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con delle forme di intervento;

Preso atto che numerose aziende zootecniche lombarde hanno subito, a seguito dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 1-bis, comma 6 della legge 11 marzo 2006 n. 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa» una riduzione dei titoli loro spettanti e quindi un ridimensionamento della loro capacità reddituale nei confronti di produttori di altri paesi comunitari;

Preso atto che con decreto ministeriale dell'8 luglio 2004 è stato esteso il riconoscimento all'Organismo Pagatore Regionale e considerato fra le funzioni ad esso attribuite è compresa la gestione della titoli della riserva;

Considerato quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia in attuazione del Regolamento CE 1698/2005, approvato con d.g.r. 27 dicembre 2006 n. 3910;

Considerato che il settore della carne bovina rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare lombardo e come tale va tutelato da tutti i fattori che ne possono condizionare, in negativo, l'evoluzione;

Considerato in particolare che i nuovi orientamenti U.E. in materia, i differenti scenari competitivi internazionali e l'orientamento dei consumatori in continua mutazione comportano notevoli ripercussioni in tutti i settori della filiera, dall'allevamento ai punti vendita;

Preso atto che Regione Lombardia, nell'ambito della propria competenza programmatoria intende fornire uno strumento per accrescere la competitività del comparto allo scopo di fronteggia-

ALLEGATO 1

PIANO REGIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E SVILUPPO DEL SETTORE DELLA CARNE BOVINA – PRCB

Premessa

Il settore della carne bovina rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare lombardo e come tale va tutelato da tutti i fattori che ne possono condizionare, in negativo, l'evoluzione.

I nuovi orientamenti dell'U.E., i differenti scenari competitivi internazionali e l'orientamento dei consumatori in continua mutazione in questi ultimi anni, hanno sensibilmente suggestionato il settore con ripercussioni lungo tutta la filiera, dall'allevamento ai punti vendita.

La Regione Lombardia, nell'ambito della propria competenza programmatica, e sulla base del Piano nazionale del settore delle carni bovine, mediante l'adozione del «Piano regionale di ristrutturazione e sviluppo del settore della carne bovina» intende fornire uno strumento per accrescere la competitività del comparto allo scopo di fronteggiare le mutevoli, ed attualmente sfavorevoli condizioni di mercato.

Analisi del settore della carne bovina

La zootecnia da carne Europea ha vissuto e sta vivendo momenti di grandi difficoltà e cambiamenti, i primi conseguenza dell'andamento del mercato mondiale delle materie prime e di una sempre più incombente concorrenza estera, i secondi dettati dalle esigenze del consumatore in termini di sicurezza e rintracciabilità dei prodotti.

In un contesto comunitario come questo, che evidenzia significative riduzioni produttive anche in Paesi quali la Germania, la Spagna, l'Olanda, la Francia, inevitabilmente anche l'Italia con le sue regioni più vocate nella produzione di carne bovina, ne risente.

La significativa vocazione lombarda nell'allevamento dei bovini da carne è confermata dai dati ISTAT delle consistenze zootecniche (al dicembre 2007) e delle produzioni realizzate nell'anno 2007 riportate in tabella

Allevamenti	Lombardia		Italia		Lombardia/Italia	
	consistenze 12.2007 (capi)	produzione 2007 (t)	consistenze 12.2007 (capi)	produzione 2007 (t)	% consistenze	% produzione
Bovini – Carni bovine	1.650.948	385.500	6.282.834	1.491.300	26,3	25,8

La zootecnia bovina da carne Lombarda include tre grandi componenti: i vitelloni, che coprono oltre il 50% sul peso del macellato, le vacche a fine carriera, che corrispondono ad un 35% circa, e i vitelli a carne bianca, che coprono il restante 15%. La prima tra queste linee produttive si fonda quasi totalmente sull'ingrasso di vitelli da ristallo importati dall'estero (caratteristica strutturale dei nostri allevamenti); c'è però da registrare la crescente difficoltà all'approvvigionamento dei ristalli sul mercato europeo a causa di una riduzione dell'offerta, legata alle minori consistenze bovine e alle conseguenti elevate quotazioni (la Francia è principale fornitore per tutte le categorie di animali superiori ai 160 kg di peso, mentre la Polonia lo è per le categorie inferiori).

Detta riduzione della disponibilità di ristalli è motivata anche dal fatto che la Francia, per esempio, sta adottando una sorta di allevamento a ciclo chiuso: benché la maggior parte degli allevamenti da carne caratterizzati dalla linea vacca-vitello ancora vengano questi ultimi allo stadio di broutards (all'età di 6-8 mesi), una quota crescente, oggi valutabile in un quarto del totale, porta invece i capi fino allo stadio pronto per la macellazione, come torelli (18-24 mesi) o buoi (30-36 mesi).

Le Aziende zootecniche lombarde denunciano una redditività costantemente in calo (l'aumento vertiginoso dei prezzi dei cereali nel 2007 ha peggiorato ancor di più la situazione economica già critica del settore); prezzi elevati per l'approvvigionamento di

giovani bovini da ingrasso (ristalli); stato di crisi cronica della filiera del vitello a carne bianca italiana; scarso sviluppo delle filiere incentrate sulle razze autoctone italiane; offerta polverizzata, scarsamente rispondente ad una domanda molto segmentata e specializzata, offerta nazionale discontinua e disomogenea, assenza di strumenti/procedure a copertura dei rischi di volatilità dei prezzi; norme sulla condizionalità e costi per il rispetto.


Il settore della carne bovina e la PAC

In Italia, a differenza degli altri due principali paesi produttori di vitelli a carne bianca (ossia Francia e Olanda), si è deciso di applicare da subito il disaccoppiamento dei premi macellazione. Tuttavia benché la normativa comunitaria identificasse chiaramente nel detentore degli animali il destinatario di questi premi si è arrivati a dividere al 50% la quota maturata tra le due figure professionali coinvolte.

A partire dal gennaio 2010 anche Francia e Olanda saranno costrette a disaccoppiare il premio macellazione ma con 2 grandi differenze rispetto a quanto avvenuto in Italia:

1. i premi saranno riconosciuti al 100% al detentore degli animali;
2. per definire quanti animali verranno storicamente riconosciuti all'allevatore non si prenderanno gli anni tra il 2000 e 2002 ma si sta discutendo se prendere un solo anno e se possibile il 2009 anno in cui la produzione è stata molto alta.

La filiera bovina da carne in Lombardia



I dati riferiti alle aziende ed ai capi sono tratti da SIARL anno 2005, il numero delle aziende da carne (calcolato per differenza fra il totale delle aziende e quelle di vacche da latte pari a 14.733) sono di fonte Aral anno 2004 pubblicati nel «Il Sistema agro-alimentare della Lombardia rapporto 2005».

I numeri dei macelli/sezionatori, delle macellerie e della grande distribuzione sono dati forniti dalla D.G. Sanità anno 2004.

La dimensione economica della filiera

Il valore delle produzioni degli allevamenti da carne ai prezzi di base in Lombardia corrisponde per il 2008 a 778,6 milioni di euro fonte «Sistema agro-alimentare Lombardia 2009».

All'uscita dall'industria questo valore cresce del 36% arrivando a circa 1.059 milioni di euro, aumentando ulteriormente del 66%

al consumo fino a rappresentare circa 1.758 milioni di euro. Il calcolo è su indicazioni da «Il mercato della carne bovina rapporto 2008».

La distribuzione sul territorio regionale

La tabella riporta il numero di imprese ripartito tra le principali fasi del processo.

ASL	Allevamenti	Macelli CEE	Mac/Sez CEE	Sez CEE	Mac. cap. limitata	Mac/Sez. cap. limitata	Sez. cap. limitata	Lab carni macinate	TOTALE	Punti vendita carni					TOTALE ASL
										Macellerie	Superette	Supermercati	Iper	Tot PV	
BERGAMO	4011	2	2	20	151	18	1	6	4211	981	78	88	20	1167	5378
BRESCIA	4759	2	5	19	99	7	1	11	4903	598	91	229	18	936	5839
COMO	1305	0	2	5	59	10	1	1	1383	261	22	58	13	354	1737
CREMONA	1950	0	4	5	29	2	1	1	1992	181	0	63	1	245	2237
LECCO	895	0	4	5	31	8	0	1	944	294				294	1238
LODI	703	0	3	2	34	5	0	2	749	171	0	17	5	193	942
MILANO CITTÀ	29	0	1	2	0	0	0	2	34	554	96	252	3	905	939

ASL	Allevamenti	Macelli CEE	Mac/Sez CEE	Sez CEE	Mac. cap. limitata	Mac/Sez. cap. limitata	Sez. cap. limitata	Lab carni macinate	TOTALE	Punti vendita carni					TOTALE ASL
										Macellerie	Superette	Supermercati	Iper	Tot PV	
MILANO 1	597	1	3	12	46	9	0	4	672	317	69	125	15	526	1198
MILANO 2	379	0	1	12	24	6	1	3	426	90	56	37	7	190	616
MILANO 3	250	0	3	14	42	18	1	4	332	253	83	166	15	517	849
MANTOVA	3279	1	3	29	12	8	0	7	3339	191	0	112	9	312	3651
PAVIA	668	0	4	2	66	13	0	0	753	391	87	75	5	558	1311
SONDRIO	1957	0	0	16	26	6	0	2	2007	200	0	14	6	220	2227
VARESE	906	1	2	6	59	5	1	3	983	341	93	172	11	617	1600
V. CAMONICA	931	0	1	1	26	1	0	0	960	47	28	26	2	103	1063
TOTALE	22619	7	38	150	704	116	7	47	23688	4870	703	1434	130	7137	30825

* 22619 sono le strutture di allevamento (non le az. Agricole) censite dalla D.G. Sanità.

La tabella riporta gli occupati delle industrie che operano nel settore carne in generale

	1-5		6-19		20-99		> 100		TOTALE	
	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti
Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione	188	341	78	803	31	1196	7	1170	304	3510
Conservazione di carne, non di volatili, con congelamento e surgelazione	2	3	0	0	1	28	0	0	3	31
Produzione di prodotti a base di carne	109	257	88	919	47	1674	12	4395	256	7245
Totale:	299	601	166	1722	79	2898	19	5565	563	10786

Le aziende agricole rappresentative per la produzione di carne sono ubicate principalmente in pianura, esistono alcune piccole realtà di montagna che non sono significative quantitativamente per l'incidenza sulla filiera.

Risultano 15 industrie di trasformazione per la produzione di bresaola in Valtellina che principalmente, vista la carenza di animali *in loco*, utilizzano materia prima proveniente da altre zone.

I sistemi di allevamento del bovino da carne in Lombardia

La Lombardia, oltre alle vacche a fine carriera che sono da considerare un sottoprodotto dell'allevamento da latte, produce vitelli a carne bianca e vitelloni.

La filiera del vitello a carne bianca è caratterizzata da fattori critici che determinano scarsa competitività nei confronti della produzione estera.

I fattori critici:

- l'approvvigionamento del baliotto,
- il rispetto di standard prefissati di produzione,
- i costi dell'alimentazione e dei presidi sanitari,
- l'attività di autocontrollo,
- il rispetto delle norme a tutela del benessere degli animali e per il rispetto dell'ambiente,
- la fluttuazione del prezzo di approvvigionamento del baliotto e del prezzo finale di vendita alla distribuzione,
- le inadeguatezze di carattere strutturale,
- le problematiche relative ai contratti di soccida.

La produzione è oggi fortemente a rischio per costi di produzione complessivamente superiori rispetto a quelli di altri Paesi, in particolare del nord Europa (Olanda) e per regimi di monopolio di fatto (o quasi) sulla commercializzazione dell'alimento principale, il mangime a base di prodotti lattiero caseari. In sostanza c'è un problema dovuto alla sudditanza e alla dipendenza nei confronti del mercato olandese.

Negli ultimi due anni le tendenze di mercato sono risultate totalmente atipiche ed hanno visto lo sconvolgimento del consueto andamento ciclico dei prezzi della carne di vitello (alti in inverno e bassi in estate) osservato negli anni precedenti, nel 2006 è stata la crisi aviaria a proiettare in alto le quotazioni, mentre dalla primavera del 2007 sono stati i proibitivi costi della polvere di latte ed il conseguente calo produttivo a mantenere pesanti i listini. Si può prevedere che questa situazione fortemente legata alla congiuntura potrà riassetarsi ma non si scenderà ai livelli di 2-3 anni fa, pertanto probabilmente i listini della polvere si manterranno nella media più alti. La progressiva liberalizzazione per il settore del latte tramite l'annunciata abolizione del sistema delle quote latte potrebbe indurre gli allevatori ad aumentare la produzione di latte e il patrimonio di bestiame e

quindi si potrebbe assistere ad un'immissione sul mercato di un crescente numero di baliotti con conseguente discesa dei prezzi.

I protagonisti della filiera sono:

1. l'allevatore di vacche da latte
2. il raccoglitore
3. l'allevatore di vitelli a carne bianca
4. l'azienda mangimistica
5. l'azienda farmaceutica
6. l'organismo di autocontrollo
7. l'azienda di macellazione
8. l'azienda di lavorazione/trasformazione (quasi sempre è la stessa azienda di macellazione)
9. l'azienda di distribuzione
10. il consumatore.

Questa produzione è ampiamente soggetta al rispetto di Disciplinari/capitolati di produzione voluti direttamente dalla distribuzione o indirettamente tramite le aziende di macellazione.

La filiera del vitellone presenta diversi punti critici.

Alcuni di questi sono atavici e di quasi impossibile soluzione: quale la debolezza strutturale delle aziende produttive o la loro dimensione, i costi produttivi più alti delle altre aree produttive europee, l'età media degli addetti al settore, ecc...

Ma altri sono affrontabili e risolvibili anche in tempi brevi e con scarse o nulle risorse.

Prima di passare ad illustrare alcuni di essi è opportuno fare un rapido elenco delle criticità e delle loro connessioni individuando delle sinergie e delle priorità e soprattutto delle finalità strategiche.

Le razze autoctone rappresentano meno della metà delle vacche nutrici italiane.

L'altra metà è costituita, in piccola parte da soggetti di razze da carne nord europee e per il resto da meticcie, che per collocazione commerciale (- 40% rispetto ai soggetti di razza) sono destinate o alla sostituzione o alla dismissione.

Dei soggetti riconducibili alle razze italiane solo poco più della metà sono iscritti ai libri genealogici.

Il Reg. CE 1760/00, nella sua applicazione italiana prevede tre tipologie di definizione di «Razza»:

- la razza appunto per i soggetti iscritti o figli di iscritti al libro genealogico;
- il tipo genetico per i soggetti definiti di razza dal passaporto;
- i meticci di razza per i soggetti figli di uno dei due genitori di libro.

Decisamente troppo per trasmettere chiarezza al consumatore

e costruire filiere serie dal punto di vista commerciale visto che il nome di queste razze è uno dei pochi plus che il mercato è disponibile a riconoscere.

Proseguendo nel settore dei servizi i tre momenti chiave che caratterizzano la filiera: selezione genetica, tutela-valorizzazione-assistenza tecnica e commercializzazione dovrebbero collaborare strettamente in modo tale che la commercializzazione dica alla valorizzazione su che iniziative ed indirizzi puntare e quest'ultima indichi alla genetica dove indirizzarsi e che obiettivi darsi.

La valorizzazione e la commercializzazione dovrebbero essere strettamente connesse e, così come riportato sui più recenti orientamenti forniti dell'U.E., si potrebbe arrivare alla gestione della stessa valorizzazione dei marchi DOP ed IGP fatte dalle Organizzazioni Produttori come avviene nel resto di Europa, dando maggior slancio alla valorizzazione commerciale ed all'ingresso di questi marchi nella moderna distribuzione.

L'attuale sistema che vede la valorizzazione fatta da chi non commercializza e la commercializzazione fatta da chi non gestisce i marchi mostra seri limiti.

Infine risulta grave e inefficiente la gestione delle attuali Organizzazioni di Prodotto, operanti, laddove ci sono, su singole regioni; quando risulterebbe già piccola una gestione di questa filiera su base nazionale.

Senza la presenza di una valida gestione massiva della produzione non si generano neppure i servizi necessari al mondo della commercializzazione.

A tal fine sarebbe opportuno aspettarsi da parte delle G.D. una più chiara comprensione che trattare con un soggetto unico porta anche importanti vantaggi a tutta la filiera e non espone a monopoli in un mondo globalizzato ove l'offerta è ampia e diversificata.

L'azienda tipo di un allevamento di bovini da carne bianca è economicamente caratterizzata dal contratto di soccida.

Nel contratto di soccida semplice, diffusamente adottato negli allevamenti intensivi, il soccidante (o concedente) conferisce il bestiame per l'allevamento che viene affidato al soccidario (o allevatore) secondo le direttive impartite dal soccidante.

Elemento essenziale del contratto di soccida è pertanto l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame. Nel caso di soccida semplice, gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono fra le parti, secondo le proporzioni stabilite contrattualmente.

Per una corretta applicazione di tale criterio, è necessario che gli accrescimenti siano calcolati attraverso un rapporto tra il valore degli animali conferiti all'inizio e quello dei capi esistenti alla fine del rapporto.

Il soccidante, al termine del rapporto, preleva un numero di capi corrispondente al bestiame conferito e l'eccedenza si divide tra le parti.

Da un'analisi dei contratti di soccida è possibile notare come dopo l'introduzione del regime dei titoli la percentuale di riparto che il soccidante riconosce al soccidari è passata dal 25-30% dell'incremento ottenuto nel periodo contrattuale, al 15%.

Va evidenziato che la riduzione della percentuale di riparto legata all'accrescimento è amplificata da una riduzione del prezzo di mercato delle mezzene di carne di vitello che è passata da 6,09 €/Kg del 2000 ai 5,21 €/Kg (= 2,58 euro per kilo di peso vivo) del 2007, erodendo ulteriormente la redditività.

L'analisi della struttura e della dinamica dei costi di produzione, che incidono nella gestione aziendale agricola in media tra il 60 e l'85%, costituisce un argomento di estrema rilevanza, sia per le singole imprese, sia per le scelte di programmazione settoriale a cui è chiamato il decisore pubblico impegnato nella formulazione di politiche specifiche di settore.

Analizzando il Contratto di soccida possiamo notare come negli obblighi del soccidario vengano annoverati:

- la fornitura dell'energia elettrica e del combustibile il cui costo è aumentato nel solo biennio 2007-2008 del 14,8%.
- Il rispetto delle normative di carattere ambientali e legate allo stoccaggio e agli spandimenti e delle normative legate al benessere degli animali. Aspetto questo che ha imposto agli allevatori l'adeguamento delle strutture di allevamento con notevoli investimenti che hanno avuto come conseguenza la riduzione degli animali allevabili in conseguenza della densità di allevamento. Va tenuto presente che la necessità di superfici per lo spandimento dei reflui ha avuto come con-

sequenza ulteriori spese legate ai canoni d'affitto ed alla coltivazione del fondo (semi con un aumento del 3%, concimi con un aumento del 60,9% e antiparassitari con un aumento del 3,2%).

- A questi aumenti, che negli ultimi anni hanno frenato l'attività imprenditoriale con un crescendo impressionante, si sono aggiunti gli oneri previdenziali, che in poco meno di due anni sono cresciuti del 25,7%, e quelli di carattere burocratico. Oneri pesanti che si traducono in forte ostacolo alla crescita economica delle imprese, con incidenza negativa notevole sull'occupazione e sulla competitività.

Da un'analisi attenta dell'andamento dei fattori di costo che incidono sull'allevamento a carne bianca possiamo stabilire che nell'ultimo decennio 1999-2008 abbiamo registrato aumenti che superano abbondantemente il 300 per cento.

Per contro i produttori agricoli italiani hanno registrato, in ambito UE, la flessione più accentuata sotto il profilo reddituale: meno 16,5 per cento.

Esempio di bilancio del soccidario per vitello di razza frisona:

	Attività €/capo	Passività €/capo
Compenso (15% incremento)	81,27 *	
Premio	18,00	
Ammortamento/affitto		25,00
Luce		8,00
Gasolio		8,00
Spandimento liquame		8,00
Manodopera		50,00
Affitto terreni		10,00
Totale	99,27	109,00

* L'importo di 81,27 euro deriva dal seguente calcolo:

- incremento vitello = 210 kg (260 Peso finale - 50 Peso iniziale)
- prezzo attuale di mercato = 2,58 €/kg
- valore incremento vitello = 541,8 €/capo (210 kg * 2,58 €/kg)
- *spettanza al soccidario* = 81,27 €/capo (541,8 € * 15%)

Questo significa che già nelle condizioni attuali di mercato il soccidario che mettesse in bilancio tutte le spese avrebbe una perdita netta di circa 9,73 euro capo che per la nostra azienda tipo di 900 vitelli annui significa 8.757 euro/anno di perdita. Tuttavia nella realtà italiana generalmente la struttura è in proprietà e per questo erroneamente non viene considerata; stesso discorso vale per la manodopera. Per tali motivi è possibile ancora oggi l'esistenza del nostro settore. Questi sono già buoni motivi per richiedere un aiuto alla riserva nazionale.

L'azienda tipo di un allevamento di vitelloni è tipicamente un'azienda ad indirizzo cerealicolo-zootecnico, nella quale quasi il 75% della SAU è mediamente destinato a foraggiare, e di questa oltre l'80% è coltivata a granoturco, che viene utilizzato prevalentemente sotto forma di insilato.

Alla sola produzione di insilato di mais (integrale o pastone) vengono infatti destinati poco meno dei tre quarti dei terreni adibiti alla produzione foraggera, mentre il mais secco in granello costituisce una quota pari all'8-9%. Il resto è per lo più rappresentato da soia e da grano tenero di cui viene utilizzata esclusivamente la paglia, come componente della razione alimentare o ad uso lettiera.

Complessivamente il grado di intensivizzazione di questi allevamenti è confermato da un carico bestiame che, calcolato sulla sola superficie destinata ai reimpieghi aziendali, si attesta mediamente a 5 UBA per ettaro; rispetto al totale della superficie agricola la densità scende intorno ai 4 UBA.

Analisi dei punti di forza e di debolezza del settore dei bovini da carne in Lombardia

Punti di forza

- Buona presenza di impianti di macellazione (poli urbani e aree rurali intensive)
- Presenza di aziende orientate al mercato e all'osservanza delle regole di sicurezza e tracciabilità e alla certificazione di processo come elementi distintivi (poli urbani e aree rurali intensive)

- Elevata disponibilità di prodotti per l'alimentazione animale (poli urbani e aree rurali intensive)
- Elevata disponibilità di vitelli e di vacche a fine carriera (poli urbani e aree rurali intensive)
- Presenza di organizzazioni di prodotto (aree rurali intensive)
- La cultura del consumatore favorisce un livello dei consumi rivolto verso la qualità
- Elevata qualità della produzione regionale
- Forte adesione a sistemi di etichettatura volontaria (tracciabilità - rintracciabilità)
- Integrazione verticale industria - macellazione - trasformazione - lavorazione
- Strutture all'avanguardia e rispettose del benessere animale.

Punti di debolezza

- Scarsa capacità di far riconoscere il rapporto qualità/prezzo delle produzioni e conseguente limitata competitività con i mercati esteri (tutte le aree)
- Riduzione dei consumi (tutte le aree)
- Limitata disponibilità di vitelli di qualità (poli urbani e aree rurali intensive)
- Limitata massa critica della produzione regionale e conseguente difficoltà ad operare su un mercato ampio (tutte le aree)
- Costi di produzioni in ascesa (tutte le aree)
- Insufficiente approvvigionamento di giovani bovini da ingrasso (ristalli)
- Stato di crisi cronica della filiera del bovino da carne
- Aumento vertiginoso dei costi delle materie prime nell'ultimo periodo
- Stagnazione dei consumi interni
- Applicazione direttiva nitrati.

Opportunità

- Riforma della PAC (Health Check) e 2° pilastro = investimenti strutturali
- Riforma dell'art. 69 del Reg. 1783/03, aiuti diretti per la qualità
- Risorse provenienti dai PSR regionali
- Piano di settore carni bovine
- Riserva nazionale titoli prevista dal Reg. CE 73/2009.

Minacce

- Volatilità dei prezzi
- Concorrenza internazionale
- Sviluppo di diete salutistiche
- Posizione dominante della G.D.

Fabbisogni e strategie d'intervento

- Valorizzazione delle produzioni orientate alla qualità (tutte le aree)
- Riduzione dei costi di produzione (tutte le aree)
- Iniziative per attuazione delle misure di intervento in modo sinergico per diversificare l'allevamento del bovino da latte (tutte le aree)
- Iniziative per sostenere l'aggregazione dell'offerta (tutte le aree)
- Incremento produzioni linea vacca-vitello (aree rurali intensive, aree rurali intermedie e aree rurali con problemi)
- Ottimizzare la gestione dei reflui e degli scarti delle lavorazioni sia ai fini ambientali che agro energetici (poli urbani e aree rurali intensive)
- Iniziative finalizzate alla trasformazione e commercializzazione di prodotti aziendali (tutte le aree).

I produttori devono dunque essere supportata al fine di:

- ridurre i costi di produzione, armonizzando ed ottimizzando l'acquisto di ristalli, elemento fondamentale nella composizione del costo della carne bovina;
- aumentare i prezzi di vendita della carne promuovendone la qualità mediante azioni di comunicazione ai consumatori intese a mettere in risalto aspetti legati alla sicurezza alimentare (adesione a sistemi di certificazione volontari; tracciabilità del prodotto; controlli igienico sanitari, ...).

Si ambisce pertanto a sviluppare una filiera della carne bovina «nata, allevata e macellata in Italia» che consenta di eliminare la voce di spesa «acquisto ristalli» e contestualmente pubblicizzare e promuovere detta filiera nell'intento di informare e stimolare il consumatore circa la qualità e la provenienza della carne così da ottenere il giusto riconoscimento (di qualità e prezzo).

Non essendoci a breve e medio termine la possibilità di sviluppare la filiera in tal senso, si ritiene essenziale supportare economicamente le aziende del settore garantendogli una priorità di accesso ai titoli della riserva nazionale prevista all'articolo 41 del Regolamento CE del Consiglio n. 73 del 19 gennaio 2009 così da assicurare loro un reddito sostenibile ed equiparato a quello degli allevatori francesi e olandesi.

Col presente piano si intende attribuire alle aziende del settore della produzione di carne bovina che hanno subito l'intervento pubblico recato dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 che ne ha ridimensionato la capacità reddituale, una priorità d'accesso alle misure d'intervento comunitario, più precisamente a quella per l'attribuzione o il ricalcolo dei titoli dalla riserva nazionale prevista all'articolo 41 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 73 del 19 gennaio 2009.

Al presente programma, che assegna una priorità all'accesso alla riserva nazionale, possono accedere le aziende che rientrano nella previsione di cui all'articolo 1-bis della legge 13 marzo 2006 n. 81, che nel periodo 2000-2002 erano coinvolte in contratti di soccida e che alternativamente:

- 1) praticano l'allevamento bovino da carne alla data di richiesta di adesione al programma e si impegnano ad allevare una mandria nell'anno 2009, la cui consistenza espressa in UBA è quella necessaria ad ottenere il pagamento per l'anno 2009, dei titoli speciali loro assegnati in base al Regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2003 n. 1782;
- 2) avendo interrotto l'attività di allevamento si impegnano a riprendere l'attività di allevamento di bovini da carne allevando una mandria la cui consistenza espressa in UBA è quella necessaria ad ottenere il pagamento per la campagna 2009, dei titoli speciali loro assegnati in base al Regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2003 n. 1782;
- 3) avendo convertito i titoli speciali loro assegnati in titoli ordinari si impegnano ad allevare una mandria la cui consistenza espressa in UBA è quella che sarebbe necessaria ad ottenere il pagamento per la campagna 2009, dei titoli speciali loro in origine assegnati in base al Regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2003 n. 1782.

(BUR20090130)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10088

Delimitazione dei territori danneggiati a seguito della eccezionale «grandinata del 27 maggio 2009» in Provincia di Cremona - Integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità (art. 1, comma 1079, legge n. 296/2006)

(5.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 1079 che demanda alle Regioni la delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferiche finalizzata ad attuare le disposizioni dell'art. 21 della legge 223/91;

Visto l'art. 21 della legge 223/99 che prevede un'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali di cui al d.lgs. 102/2004, nonché al d.m. n. 26078 del 28 dicembre 2007 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l'anno 2008;

Dato che il dirigente competente riferisce che relazione di proposta, inviata dal Settore Agricoltura della Provincia di Cremona, prot. n. 87540, dell'8 luglio 2009 pervenuta in pari data prot. n. M1.2009.13087, acquisita agli atti della Unità Organizzativa «Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende», attinente gli accertamenti dei danni causati dalla eccezionale «grandinata del 27 maggio 2009», in Provincia di Cremona, che ha arrecato danni alle colture nei Comuni di: Ca' d'Andrea, Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Martignana di Po, Piadena, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata Torricella del Pizzo, Voltido;

Vagliata la sopra citata proposta, dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, in merito alla quale è possibile affermare che ricorrono le condizioni obiettive di danno tali da giustificare

la richiesta alla Regione Lombardia, di delimitazione dei territori danneggiati dall'eccezionalità dell'evento calamitoso sopra citato in cui possono trovare applicazione le specifiche misure d'intervento previste dalla legge 296/2006, art. 1, comma 1079;

Ritenuto pertanto, da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa «Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende», di poter proporre l'individuazione dei territori danneggiati;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di delimitare i territori dei Comuni di: Ca' d'Andrea, Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Martignana di Po, Piadena, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata Torricella del Pizzo, Voltido in Provincia di Cremona, interessati dall'eccezionale evento calamitoso «grandinata del 27 maggio 2008» che ha arrecato danni alle colture, per i quali possono trovare applicazione le specifiche misure d'intervento previste dalla legge 296/2006, art. 1, comma 1079;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090131)

(5.3.5)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10098

Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati:

- il d.d.g. 6 luglio 1998, n. 3476, avente per oggetto: «Direttive e linee guida in ordine alla riduzione volumetrica dei rifiuti inerti derivanti da demolizione ed effettuata presso gli stessi cantieri ove avvengono le demolizioni, con l'utilizzo di impianti mobili»;

- la d.g.r. 14 maggio 1999, n. 43026, avente per oggetto: «Determinazioni relative all'applicazione delle procedure semplificate ex artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 per le attività di smaltimento dei rifiuti» limitatamente al punto 1, lettere i) e m) del deliberato;

- il d.d.u.o. 23 ottobre 2001, n. 25381, avente per oggetto: «Criteri in ordine alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili ed in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività ai sensi del 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97»;

- la d.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882, avente per oggetto: «Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 2007, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

- la d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11242, avente per oggetto: «Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001 n. 6» limitatamente ai punti 5 e 6 del deliberato e all'allegato B allo stesso provvedimento;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture riferisce che con le circolari interpretative della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità del 29 marzo 2004, prot. n. Q1.2004.0012864, e dell'1 giugno 2005, prot. n. Q1.2005.0015379, aventi per oggetto: «Impianti mobili per il trattamento rifiuti» sono state altresì forniti ulteriori chiarimenti in ordine all'esercizio degli stessi impianti;

Rilevato che a seguito dell'emanazione della l.r. 26/03 è stata definitivamente attribuita alle Province lombarde la funzione amministrativa in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti tra i quali anche l'esercizio degli impianti mobili;

Evidenziato che in sede di Tavolo di Lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti, istituito con d.d.g. Reti e Servizi di Pubblica Utilità 23 dicembre 2004, n. 23248, è emersa la necessità di rivedere i provvedimenti regionali di carattere generale in ordine alla gestione delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti mobili anche alla luce sia delle competenze stabilite dalla l.r. 26/03 e s.m.i. che delle disposizioni del d.lgs. 152/06;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione di linee guida relative alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività ritenendo nel contempo di sostituire quelle dettate con i provvedimenti sopra indicati;

Atteso che nella seduta del 14 luglio 2009 del Tavolo di Lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti è stato valutato ed approvato un nuovo testo relativo alle linee guida in ordine alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per lo svolgimento delle singole campagne di attività» e relativi allegati prevedendo altresì di applicare i criteri stabiliti dalla d.g.r. 8882/02, anche per le istruttorie relative agli impianti mobili e per le singole campagne;

Preso atto delle valutazioni e considerazioni del dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile che, preso atto dell'istruttoria espletata dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni, propone di:

1. approvare le linee guida relative alle «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività»;

2. intendere sostituito e non più in vigore, quanto previsto da:

- d.d.g. n. 3476/98,
- punto 1, lettere i) e m) del deliberato della d.g.r. n. 43026/99,
- d.d.u.o. n. 25381/01,
- punti 5 e 6 del deliberato della d.g.r. 11242/02 e l'allegato B,
- le circolari della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità del 29 marzo 2004, prot. n. Q1.2004.0012864, e dell'1 giugno 2005, prot. n. Q1.2005.0015379;

3. integrare l'allegato A alla d.g.r. 8882/02 inserendo i seguenti punti:

- 2.5 Valutazione di comunicazione per lo svolgimento di campagna di attività mediante impianto mobile: forfetariamente determinato in 4 ore;
- 3.13 Operazioni di recupero/smaltimento mediante impianto mobile: forfetariamente determinato in 8 ore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le linee guida relative alle «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività» che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di intendere sostituito e non più in vigore, quanto previsto da:

- d.d.g. n. 3476/98,
- punto 1, lettere i) e m) del deliberato della d.g.r. n. 43026/99,
- d.d.u.o. n. 25381/01,
- punti 5 e 6 del deliberato della d.g.r. 11242/02 e l'allegato B,
- le circolari della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità del 29 marzo 2004, prot. n. Q1.2004.0012864, e dell'1 giugno 2005, prot. n. Q1.2005.0015379;

3. di integrare l'allegato A alla d.g.r. 8882/02 inserendo i seguenti punti:

- 2.5 Valutazione di comunicazione per lo svolgimento di campagna di attività mediante impianto mobile: forfetariamente determinato in 4 ore;
 - 3.13 Operazioni di recupero/smaltimento mediante impianto mobile: forfetariamente determinato in 8 ore;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6. di far presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI MOBILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITÀ

Impianto mobile per il trattamento dei rifiuti

Per impianto mobile si intende una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 120 giorni. Qualora sussista una documentata necessità del proponente, tale limite temporale può essere prorogato, con specifica valutazione caso per caso, facendo salve eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie a causa del superamento del limite temporale dei 120 giorni.

Per struttura tecnologica unica si intende un unico macchinario (o un corpo unico che svolga sostanzialmente un'operazione o una fase di un'operazione di smaltimento e/o recupero), identificabile con marca, modello e numero di matricola.

Gli impianti mobili sono soggetti alla direttiva macchine.

Non costituiscono impianti mobili le macchine operatrici anche dotate di appendici intercambiabili (es. benna frantumatrice), nonché mere organizzazioni di lavoro che prevedano interventi attraverso utensilerie e macchine operatrici.

Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione di rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione/comunicazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente individuate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.

Per gli impianti mobili utilizzati nell'esecuzione di bonifiche autorizzate ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, la legittimazione ad operare (autorizzazione e notifica campagna) deve essere ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato (in tale caso non si applicano le limitazioni temporali di cui al successivo capitolo).

L'impianto mobile deve essere in piena ed esclusiva disponibilità del soggetto che richiede l'autorizzazione anche in caso di società straniera avente sede di rappresentanza in Regione Lombardia.

Le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato.

I rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento (materie prime e secondarie) di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione.

Autorizzazione dell'impianto mobile

Le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione all'esercizio di impianti mobili che effettuano le operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi sono attribuite alle Province territorialmente competenti ai sensi della l.r. 26/2003 e s.m.i.

Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e sono rinnovabili; le istanze di rinnovo devono essere inoltrate all'ente competente entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

Le istanze di autorizzazione devono essere inoltrate contestualmente: alla Provincia dove l'interessato ha la sede legale o la società straniera ha sede di rappresentanza ed in copia all'ARPA territorialmente competente secondo lo Schema di domanda di autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile (Allegato 1 al presente provvedimento).

Le istanze, al fine di avviare e concludere il procedimento amministrativo di autorizzazione, devono essere accompagnate dalla documentazione prevista agli Allegati 1A, 1B, 1C e 1D al presente provvedimento.

Il rilascio dell'autorizzazione deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 208 - comma 15 del d.lgs. 152/06 e secondo lo Schema tipo di Autorizzazione (Allegato 2 al presente provvedimento).

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 208 - comma 15, del d.lgs. 152/06, gli impianti mobili che effettuano la sola riduzione volumetrica con separazione delle frazioni estranee (diverse dalle operazioni di vagliatura) non sono soggetti ad autorizzazione. Si precisa che per «impianti di riduzione volumetrica» si intendono gli impianti che prevedono la sola riduzione volumetrica dei rifiuti, mediante operazioni a livello esemplificativo, di pressatura, a condizioni che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti, con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (Codice CER). Inoltre, per «separazione delle frazioni estranee» (impurezze che inficiano il processo principale) è da intendersi il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (ad es. deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica.

Campagna di attività

Per campagna d'attività si intende l'effettuazione delle attività di trattamento rifiuti subordinata alla presentazione, 60 giorni prima dell'installazione, di apposita comunicazione da effettuarsi alla Provincia e, per campagne di attività svolte in Regione Lombardia, alla Provincia e p.c. trasmessa al Comune, all'ARPA ed all'ASL territorialmente competenti.

La campagna di attività non può avere durata superiore a 120 giorni consecutivi e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Per luogo di produzione è inteso uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti, ivi compresi i luoghi di produzione così come definiti dall'art. 230 del d.lgs. 152/06, ad esclusione dei rifiuti finali ed intermedi derivanti dalla gestione di rifiuti legittimata ai sensi degli artt. 208, 210, 211, 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/06.

Un impianto mobile non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti.

L'impianto mobile può effettuare operazioni di:

- smaltimento: D8, D9, D10, D14 di cui all'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/06;
- recupero: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06;

L'impianto deve essere collettato e completato con tutte le strutture (nastri trasportatori, tubazioni, serbatoi di stoccaggio additivi, ecc.) necessarie al funzionamento. Le eventuali opere accessorie (vasche, platee, coperture, serbatoi, recinzioni, ecc.), devono già essere esistenti ed autorizzate in quanto le stesse non possono essere autorizzate con la campagna di attività, ma attraverso le ordinarie procedure di competenza comunale.

Qualora l'impianto origini emissioni in atmosfera nell'autorizzazione dell'impianto mobile possono essere individuati limiti e prescrizioni alle emissioni, ferma restando la possibilità di subordinare l'esercizio della campagna stessa a specifiche prescrizioni rilasciate dall'autorità competente territorialmente.

In particolare, in fase di valutazione di ogni singola campagna, l'Autorità competente ex art. 208, comma 15, del d.lgs. 152/06, dovrà valutare ed applicare, laddove tecnicamente possibile, quanto previsto dall'allegato V - parte 1 (polveri e sostanze organiche liquide), alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06.

In caso di problematiche particolari derivanti dalla natura del rifiuto e dal tipo di trattamento effettuato, nonché nel caso di problematiche sito specifiche, la medesima Autorità provvederà a valutare e/o prescrivere opportuni accorgimenti atti a contenere le specifiche emissioni.


Per permettere il collegamento alle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto mobile dovranno preventivamente essere ottenuti tutti i permessi / nulla osta/autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

Può essere vietato l'esercizio delle attività previste qualora la comunicazione della campagna non sia effettuata secondo lo Schema di comunicazione campagna di attività (Allegato 3 al presente provvedimento) ed accompagnata dalla documentazione prevista agli Allegati 3 A, 3 B e 3 C al presente provvedimento.

Nel caso in cui l'impianto mobile venga utilizzato in aree sottoposte a vincoli paesistici e ambientali, qualora dall'installazione ed esercizio dell'impianto derivi una modifica all stato dei luoghi, l'attività necessita della preventiva autorizzazione paesaggistica, precisando che laddove i manufatti non debbano essere fissati stabilmente al suolo, non necessita la stessa autorizzazione.

Qualora per tipologia di rifiuti ed operazioni nonché capacità di trattamento l'impianto rientri tra quelli di cui agli allegati III e IV della parte II del d.lgs. 152/06, dovranno preventivamente essere attivate le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità alla VIA.

SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE
(ex art. 208 comma 15 d.lgs. 152/06).



(località)....., li (data).....

Alla PROVINCIA DI.....
(specificare settore)
(indirizzo).....
.....

e, p.c. All' A.R.P.A. Lombardia
Dipartimento di.....
(indirizzo).....
.....

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca «.....» - Modello «.....» - «Matricola n.» per lo svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento (specificare le operazioni come indicate negli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006.

Il/La sottoscritto/a, nato/a a, il, residente a, via n., nella sua qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta (ragione sociale), con sede legale in (indirizzo completo)....., tel., fax., codice fiscale /partita IVA

CHIEDE

il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca «.....» - Modello «.....» - «Matricola n.» per lo svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento (specificare come indicate negli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/2006.

Al suddetto fine allega la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (come da allegato I A);
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'accettazione dell'incarico di direttore tecnico dell'impianto mobile di gestione rifiuti (come da allegato I B);
3. Atto da cui risulti la disponibilità dell'impianto mobile (proprietà, affitto, ecc.) in originale o copia conforme e la conformità dello stesso impianto alla Direttiva Macchine allegando la relativa certificazione (come da allegato I C);
4. Relazione tecnica dell'attività (come da allegato I D);
5. Organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto, compreso il direttore tecnico responsabile, con le rispettive qualifiche professionali;
6. Elaborati grafici datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato:

- a) tavole grafiche di progetto quotate, in scala 1:50, con piante, prospetti, sezioni significative (trasversale e longitudinale), riportanti disposizione tipica dei macchinari, delle canalizzazioni e degli eventuali scarichi liquidi e dei punti di emissione in atmosfera;
 - b) particolari costruttivi in scala 1:20;
7. Attestazione versamento oneri istruttori;
 8. Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (dalla data di operatività della categoria 7 del d.m. 406/1998);
 9. (Eventuale copia della precedente autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile).

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

il richiedente

.....

(firma per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di..... in relazione alla dichiarazione da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/03. Potrò accedere ai dati che Mi riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Il Responsabile del trattamento è il dipendente cui sarà assegnata l'istruttoria dell'istanza.

ALLEGATO 1 A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a, nato/a, il, residente a
(indirizzo completo), in relazione alla domanda di
(indicare l'oggetto della domanda),
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- a) di rappresentare, in qualità di la ditta avente:
– sede legale in (indirizzo completo);
– iscrizione al Tribunale di n. del;
– iscrizione alla C.C.I.A.A. di n. del;
– cod. fisc./p. IVA;
– capitale sociale;
– oggetto sociale;
– durata della società.....;
- b) di essere cittadino italiano
(oppure) di essere cittadino di Stato membro della UE
(oppure) di essere cittadino, residente in Italia, di un altro Stato che riconosce analogo diritto ai cittadini italiani;
- c) di essere residente in Italia (indirizzo completo) OPPURE di essere domiciliato in Italia (indirizzo completo);
- d) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
- f) di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 490/1994 e s.m.i.;
- g) di non trovarsi in stato di fallimento e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

DICHIARA INOLTRE CHE LA DITTA RAPPRESENTATA

- h) ha stabile organizzazione in Italia (solo per le ditte non aventi sede legale in Italia);
- i) è iscritta al registro delle Imprese (ad eccezione delle imprese individuali);
- j) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- k) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

DICHIARA INFINE

- l) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni di cui sopra;
- m) che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'acquisizione di autorizzazione di un impianto mobile ai sensi dell'art. 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006.

Luogo e data

il dichiarante^(*).....
(firma per esteso e leggibile)

(*) Ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero **sottoscritta e presentata o inviata anche per via fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore**. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

Informativa ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di..... in relazione alla dichiarazione da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003. Potrò accedere ai dati che Mi riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il Responsabile del trattamento è il dipendente cui sarà assegnata l'istruttoria dell'istanza.

Per l'ipotesi di sottoscrizione dell'interessato alla presenza del funzionario provinciale.

Ufficio.....

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è apposta in mia presenza dal dichiarante....., identificato mediante documento di riconoscimento (..... n. rilasciata/o in data da).

Data,

Nome, cognome e qualifica del dipendente
(timbro)**N.B:**

L'Allegato "Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà" relativo all'attestazione dei requisiti soggettivi, va compilato dal titolare nel caso di impresa individuale, da ogni socio amministratore in caso di società in nome collettivo e dagli accomandatari di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e dagli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità.

ALLEGATO 1 B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a..... il
e residente a (*indirizzo completo*)..... consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del d.P.R. n.
445 del 28 dicembre 00),

DICHIARA

di avere accettato l'incarico di Direttore Tecnico Responsabile dell'impianto mobile di gestione rifiuti di titolarità della
ditta....., con sede legale in (*indirizzo completo*).....

Luogo e data

il dichiarante^(*).....
(*firma per esteso e leggibile*)

(*) Ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero **sottoscritta e presentata o inviata anche per via fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore**. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

Informativa ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di..... in relazione alla dichiarazione da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003. Potrò accedere ai dati che Mi riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il Responsabile del trattamento è il dipendente cui sarà assegnata l'istruttoria dell'istanza.

Per l'ipotesi di sottoscrizione dell'interessato alla presenza del funzionario provinciale.

Ufficio.....

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è apposta in mia presenza dal dichiarante....., identificato mediante documento di riconoscimento (..... n. rilasciata/o in data da).

Data,

Nome, cognome e qualifica del dipendente
(timbro)

.....

ALLEGATO 1 C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a nato/a a il e residente a
(indirizzo completo), in qualità di Legale Rappresentante
della ditta (ragione sociale).....consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. che la ditta è proprietaria dell'impianto mobile
(oppure)
che la ditta ha la piena disponibilità dell'impianto mobile descritto in istanza per la durata minima di 10 anni in base a
.....(contratto di affitto, preliminare d'acquisto ecc.);
2. che il suddetto impianto è conforme alla Direttiva Macchine e/o in possesso di conformità CE.

Luogo e data

il dichiarante^(*).....
(firma per esteso e leggibile)

(*) Ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero **sottoscritta e presentata o inviata anche per via fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore**. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

Informativa ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di..... in relazione alla dichiarazione da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003. Potrò accedere ai dati che Mi riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il Responsabile del trattamento è il dipendente cui sarà assegnata l'istruttoria dell'istanza.

Per l'ipotesi di sottoscrizione dell'interessato alla presenza del funzionario provinciale.

Ufficio.....

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è apposta in mia presenza dal dichiarante....., identificato mediante documento di riconoscimento (..... n. rilasciata/o in data da).

Data,

Nome, cognome e qualifica del dipendente
(timbro)

.....

ALLEGATO 1 D

RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica, datata, firmata e timbrata da tecnico abilitato, deve fornire gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento ed in particolare deve contenere:

- a) considerazioni generali in base alle quali viene chiesta l'autorizzazione per l'impianto mobile oggetto della domanda stessa;
- b) caratteristiche tecniche e capacità di targa dell'impianto mobile;
- c) descrizione puntuale delle operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate (rif. Allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/06) come avvengono nella pratica;
- d) specificazione dei dati relativi ai rifiuti sottoposti alle varie operazioni [denominazione, codice europeo¹, classificazione, stato fisico e potenzialità massima giornaliera ed annuale (t/g e t/a)];
- e) schemi di principio, schemi di flusso e disegni schematici dei vari processi;
- f) risultati previsti con particolare riferimento a quelli connessi ad obblighi di legge; specifiche degli eventuali materiali /prodotti/ rifiuti ottenuti;
- g) sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi e solidi;
- h) requisiti per evitare inquinamenti da rumore;
- i) elenco delle attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto ed elenco delle attrezzature che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne di attività;
- j) definizione delle procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire (piano di emergenza);
- k) sito di ricovero dell'impianto mobile per i periodi di inutilizzo;
- l) qualora dall'impianto originino emissioni in atmosfera dovranno essere allegati le seguenti informazioni:
 - numero punti di emissione;
 - caratteristiche quali-quantitative delle emissioni;
 - sistemi di abbattimento.

NOTA: Nel caso di codici CER con voce a specchio descrivere la procedura di caratterizzazione analitica per l'accettazione del rifiuto non pericoloso.

ALLEGATO 2

SCHEMA TIPO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO MOBILE

OGGETTO: Impresa con sede legale in - Via
Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca - Mod. - Matr. n.
per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento (D ...) e/o recupero (R ...) di rifiuti (non)
pericolosi.
Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Viste:

- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Preso atto che il dirigente dellaproponente riferisce che la ditta..... (ragione sociale)
con sede legale in..... (.....), via ha presentato istanza, in atti
provinciali n. del .../.../.... tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per lo
svolgimento di campagne di attività di smaltimento (D ...) e/o recupero (R ...) di rifiuti (non) pericolosi;

Vista la d.g.r. .../.../...., n., avente per oggetto: "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di
impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività";

Vista la d.g.r. 19 novembre 04, n. 19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a
carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o
recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle
dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente della

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107 -
commi 2 e 3;

Preso atto dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla l. 241/90;

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta....., con sede legale in..... (.....), via....., all'esercizio di un impianto
mobile identificato con Marca - Mod. - Matr. n., per lo svolgimento di campagne di
attività di smaltimento (D....) e/o recupero (R....) di rifiuti speciali (non) pericolosi alle condizioni e con le
prescrizioni di cui agli allegati A, B,...., che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento (D....) e/o di recupero (R....) di rifiuti speciali (non) pericolosi ha la durata di dieci anni
dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata
entro 180 giorni dalla sua scadenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, ovvero a
modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, statali e regionali, più
restrittive che dovessero essere emanate;
4. che, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 208 - comma 15 del d.lgs. 152/06, il soggetto autorizzato,
almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito
prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'iscrizione

all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (dalla data di operatività della categoria 7 del d.m. 406/98), nonché l'ulteriore documentazione richiesta. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni, anche di carattere regolamentare, vigenti nel territorio ove è posto il sito prescelto per la campagna;

5. di stabilire che, per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, la prevista comunicazione deve essere inoltrata, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 4, alla Provincia, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti. L'ulteriore documentazione che deve accompagnare la comunicazione è quella definita in allegato al presente provvedimento;
6. di stabilire che lo svolgimento delle singole campagne sui rifiuti sono soggette alle disposizioni del d.lgs. 152/06 parte II e s.m.i. qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti da tali norme;
7. di avvalersi, per l'esercizio delle attività di controllo durante la campagna svolta dall'impianto mobile, come stabilito dall'art. 197 del d.lgs. 152/06, dell'A.R.P.A. territorialmente competente a cui compete in particolare accertare che l'Impresa ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia che ha rilasciato il presente provvedimento nonché alla Provincia sul cui territorio è svolta la campagna per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di determinare in..... € l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia relativo al trattamento di..... t/anno di rifiuti speciali (pericolosi/non pericolosi);
La garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461 del 19 novembre 2004 e s.m.i.;
10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., i contenuti del presente atto vengano preliminarmente comunicati in copia, a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato;
11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19 novembre 2004, può comportare la revoca del provvedimento stesso;
12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 9.; copia del presente atto sarà contestualmente trasmessa alla Regione Lombardia, all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, alle Province lombarde ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di
13. di far presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3 - punto 4 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti il T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data del provvedimento stesso.

ALLEGATO A

Ditta:.....

Sede legale:..... (.....), via.....

Impianto mobile: Marca - Mod. - Matr. n.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

L'impianto è costituito da:

-
-
-

Vengono effettuate operazioni di:

- recupero (R....) di rifiuti speciali (non) pericolosi;
- smaltimento (D....) di rifiuti speciali (non) pericolosi;

La potenzialità massima dell'impianto è pari a..... t/giorno corrispondente a t/anno;

viene effettuato il recupero dei seguenti rifiuti (pericolosi/non pericolosi), così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni:

C.E.R.	P	DESCRIZIONE	R	R	D	D

2. Prescrizioni

- 2.1 L'impianto mobile può operare presso i luoghi di produzione rifiuti;
- 2.2 l'area interessata dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere conforme ai sensi del r.r. 2/06 e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
- 2.3 prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, l'Impresa deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonea documentazione di carattere tecnico riportante le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in oggetto; per i rifiuti aventi nell'elenco europeo dei rifiuti "voce specchio" è altresì necessario che l'impresa, preventivamente al trattamento con impianto mobile, acquisisca idonea documentazione comprovante la non pericolosità degli stessi;
- 2.4 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del d.lgs. 152/06 riportanti in intestazione anche i riferimenti di marca modello e matricola dell'impianto; il registro dell'impianto, deve essere tenuto presso il sito di campagna, o in caso di inutilizzo dell'impianto mobile, presso la sede legale del soggetto autorizzato;
- 2.5 i mezzi ed i metodi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
- 2.6 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

- 2.7 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.8 il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 183 - comma 1 - lett. m) del d.lgs. 152/06, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato in area già dotata di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti;
- 2.9 i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione. I materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore e comunque nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica e richiamate in Allegato... ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.10 i rifiuti generati dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
- 2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'impianto devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/06 e dal r.r. 4/06;
- 2.12 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni;
- 2.13 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto; eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia;
- 2.14 in caso di inutilizzo l'impianto deve essere collocato in ricovero presso (luogo indicato nell'istanza di autorizzazione) o in altro luogo funzionale preventivamente comunicato;
- 2.15 al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio al recupero/smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento, fatte salve specifiche disposizioni derivanti da altre autorità competenti;
- 2.16 ogni singola campagna non può avere durata superiore a 120 giorni naturali consecutivi;
- 2.17 le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato.

N.B. Per quanto applicabili ad un impianto mobile, devono essere riportate le prescrizioni specifiche relative alle singole operazioni R o D.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve predisporre un piano di emergenza, tenendo conto tra l'altro degli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il predetto piano deve essere adeguato, per ogni singola campagna di attività, alle caratteristiche del sito prescelto ed alle specifiche operazioni da effettuarsi.

Qualora siano previste emissioni in atmosfera dovrà essere predisposto apposito allegato tecnico.

ALLEGATO 3

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA
CHE EFFETTUERÀ L'IMPIANTO MOBILE
(ex art. 208 comma 15 d.lgs. 152/2006).**

(Località), li.....

p.c. Alla Provincia di.....
(specifica settore)
(indirizzo).....
.....

p.c. Al Comune di
(indirizzo).....
.....

p.c. All'A.R.P.A. Lombardia
Dipartimento di.....
(indirizzo).....
.....

e p.c. All'A.S.L. di.....
Distretto di.....
Servizio igiene pubblica
(indirizzo).....
.....

OGGETTO: Comunicazione svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento con impianto mobile autorizzato da (indicare Ente che ha rilasciato il provvedimento) con atto n. del ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006.

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il, residente a, via n., nella sua qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta (ragione sociale), con sede legale in (indirizzo completo), tel., fax., codice fiscale /partita IVA

COMUNICA

di voler svolgere la campagna di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/2006 con l'impianto mobile (Marca «.....» - Modello «.....» - «Matricola n.») autorizzato da (indicare Ente che ha rilasciato il provvedimento) con atto n. del presso (indicare il sito dove verrà installato l'impianto mobile).

Al suddetto fine allega la seguente documentazione:

- relazione tecnica (come da successivo allegato 3.A);
- certificati comunali (come da successivo allegato 3.B) in originale, oppure in copia conforme all'originale, oppure in fotocopia e accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (come da successivo allegato 3.C);
- copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- decreto di V.I.A. relativo alla campagna di trattamento se necessario;
- attestazione versamento oneri istruttori.

il richiedente

.....
(firma per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di..... in relazione alla dichiarazione da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003. Potrò accedere ai dati che Mi riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il Responsabile del trattamento è il dipendente cui sarà assegnata l'istruttoria dell'istanza.

ALLEGATO 3 A

RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica, datata, firmata e timbrata da tecnico abilitato, deve fornire gli elementi atti a dimostrare la rispondenza della campagna alle prescrizioni fissate nell'autorizzazione dell'impianto e gli elementi caratterizzanti il sito dove verrà installato l'impianto mobile:

- a) descrizione dettagliata del sito dove verrà installato l'impianto mobile;
- b) data di inizio e la durata stimata della campagna;
- c) quantità totale stimata in tonnellate e in metri cubi di rifiuti che s'intende trattare;
- d) dati relativi ai rifiuti autorizzati da trattare: denominazione, C.E.R., classificazione, stato fisico, quantitativo movimentato giornalmente (espresso sia in mc che in t), destinazione finale prevista;
- e) modalità e tempistica di classificazione dei rifiuti da trattare nella singola campagna e degli eventuali materiali ottenuti (analisi);
- f) modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche ed analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività stessa);
- g) elaborati grafici in scala non superiore a 1:100 (planimetria, piante, prospetti, sezioni ed eventuali particolari) quotati in ogni loro parte. La planimetria dovrà riportare le aree di stoccaggio ed in legenda, per ogni area, dovranno essere indicati i rifiuti ed i quantitativi ad esse destinati, nonché i presidi adottati per la protezione ambientale;
- h) organigramma del personale adibito alla gestione dell'attività con le relative qualifiche professionali, il responsabile tecnico dell'impianto e relativo recapito telefonico;
- i) dati del proprietario dell'area dove viene svolta la campagna e le autorizzazioni dello stesso per la messa a disposizione dell'area e manufatti esistenti per tutte le operazioni ed installazioni necessarie;
- j) piano di emergenza, tenendo conto tra l'altro degli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il predetto piano deve essere adeguato, per ogni singola campagna di attività, alle caratteristiche del sito prescelto ed alle specifiche operazioni da effettuarsi;
- k) piano di ripristino a fine campagna.

ALLEGATO 3 B

CERTIFICATI COMUNALI E/O DI ALTRI ENTI COMPETENTI.

Devono essere prodotti i certificati relativi a:

- destinazione urbanistica;
- estratto conforme dello strumento urbanistico vigente con evidenziata l'area oggetto dell'istanza e la relativa legenda;
- assenza di eventuali vincoli; nel caso vi sia presenza di vincoli, l'istante dovrà produrre le autorizzazioni ed i pareri degli enti competenti;
- assenza di pozzi di acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse in una fascia di 200 metri (o diversa specifica perimetrazione) dall'area effettivamente interessata dall'installazione dell'impianto.

ALLEGATO 3 C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DI COPIA

(artt. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a nato/a a.....il e residente a (indirizzo completo), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

di essere a conoscenza del fatto che l'allegata copia del seguente atto/documento:

..... conservato/rilasciato da è conforme all'originale.

Luogo e data

il dichiarante(*)

(firma per esteso e leggibile)

(*) Ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per via fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

Informativa ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di in relazione alla dichiarazione da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003. Potrò accedere ai dati che Mi riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il Responsabile del trattamento è il dipendente cui sarà assegnata l'istruttoria dell'istanza.

Per l'ipotesi di sottoscrizione dell'interessato alla presenza del funzionario provinciale.

Ufficio.....

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è apposta in mia presenza dal dichiarante....., identificato mediante documento di riconoscimento (..... n. rilasciata/o in data da.....).

Data,

Nome, cognome e qualifica del dipendente (timbro)

.....

(BUR20090132)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10099

(5.3.5)

Determinazioni in merito all'ammissibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi fino alla adozione delle modifiche del d.m. Ambiente e Tutela del territorio 3 agosto 2005

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE;
- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
- il d.m. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Richiamati:

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;
- la d.g.r. 4 agosto 2005, n. 530, avente per oggetto: «Modifica ed integrazioni della d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: "Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"»;
- il d.d.g. Reti e Servizi di Pubblica Utilità 27 dicembre 2005, n. 19687, avente per oggetto: «Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento in discarica in deroga ai limiti di ammissibilità dei rifiuti da adottarsi a seguito dell'emanazione del d.m. Ambiente 3 agosto 2005»;
- la d.g.r. 25 gennaio 2006, n. 1788, avente per oggetto: «Modifica ed integrazioni della d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: "Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"», già modificata ed integrata con d.g.r. 4 agosto 2005, n. 530;
- il d.d.g. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 2 agosto 2006, n. 9076, avente per oggetto: «Precisazioni sull'efficacia temporale del d.d.g. 27 dicembre 2005, n. 19687, recante: "Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento in discarica in deroga ai limiti di ammissibilità dei rifiuti da adottarsi a seguito dell'emanazione del d.m. Ambiente 3 agosto 2005"»;

Premesso che l'art. 5, comma 1-bis, della legge 13/09 di conversione del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, ha prorogato il regime transitorio di cui all'art. 17 del d.lgs. 36/03 al 30 giugno 2009 consentendo sino a tale data il conferimento dei rifiuti in discarica con le modalità previste per le singole categorie dalla deliberazione C.I. 27 luglio 84. Conseguentemente dall'1 luglio 2009 sono entrati pertanto in vigore i limiti di accettabilità posti dal d.m. Ambiente 3 agosto 2005 con la sola eccezione del divieto del conferimento in discarica di rifiuti con PCI > di 13.000 kJ/kg che viene posticipato al 31 dicembre 09 dall'art. 6, comma 1, della stessa legge 13/09;

Atteso che l'entrata in vigore di tali limiti pone notevoli problematiche per quanto attiene al conferimento in discarica di rifiuti derivanti dai trattamenti operati sui rifiuti solidi urbani e alcune frazioni assimilabili per composizione ai rifiuti solidi urbani, in particolar modo per quanto attiene al parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto), tale per cui ne sarebbe compromesso il corretto smaltimento;

Rilevato che il d.m. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005 nelle note in calce alle tre tabelle dei limiti relativamente alle modalità di determinazione del DOC riporta che: «È disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429». Tale metodica è però relativa ad esame effettuato

su un eluato e non su un rifiuto solido e, in tal senso, la Regione Lombardia con d.d.g. Reti e SPU 19687/05 ha:

1. approvato il metodo di determinazione speditiva del DOC;
2. determinato un periodo massimo di 6 mesi di sperimentazione di tale metodo, successivamente prorogato con d.d.g. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 9076/06;
3. demandato successivamente all'esito della sperimentazione l'emanazione di un provvedimento recante le Linee Guida;

Rilevato altresì che in esito a tale provvedimento sono pervenuti sia alla Regione Lombardia che all'ARPA Lombardia i dati delle sperimentazioni condotte presso i vari impianti. Tali esiti, valutati il 17 ottobre 2006 unitamente ad ARPA Lombardia ed alle aziende partecipanti alla sperimentazione, non hanno fornito certezza in merito al metodo proposto per la determinazione del parametro DOC e, come tale, con d.d.g. 9076/06 si è di fatto prorogata tale sperimentazione sino all'intervento di nuova norma specifica;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture riferisce che:

1. con circolare U. prot. GAB - 2009 - 0014963 del 30 giugno 2009, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rispondendo a quesiti circa svariate problematiche e dubbi interpretativi avanzati dalle Regioni in materia sia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani che di Criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica, invita le Regioni ad «adottare tutte le iniziative necessarie in termini di attuazione della pianificazione, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, e ad attivarsi con la massima tempestività per evitare il configurarsi di situazioni di paralisi nello smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti sopra menzionate»;

2. il testo di modifica al decreto del Ministro dell'Ambiente 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», in corso di valutazione tecnica per il successivo passaggio in Conferenza Stato-Regioni, esclude esplicitamente il limite di concentrazione per il parametro DOC per alcune tipologie di rifiuto quali:

- fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione degli alimenti di cui ai CER 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui al CER 190805 e fanghi delle fosse settiche di cui al CER 200304, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica;
- rifiuti dalla pulizia delle fognature di cui al CER 200306;
- rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminieri di cui al CER 200141;
- rifiuti derivanti da selezione dei rifiuti urbani di cui ai CER 190501, 191210 e 191212;
- rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani di cui ai CER 190503, 190604, 190606 e 191212, purché presentino un indice di respirazione dinamico (IRD) non superiore a 1.000 mg O₂/kgSVh.

Tale testo di modifica indica inoltre che per la determinazione del parametro DOC debba applicarsi la norma UNI EN 1484, eliminando il riferimento al «metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429»;

Considerata pertanto l'incertezza sul metodo analitico da utilizzare per la determinazione del parametro DOC, si ritiene necessario avviare una fase di sperimentazione, alla quale i gestori delle discariche hanno la facoltà di aderire tramite apposita comunicazione alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia, che preveda la determinazione, esclusivamente a fini conoscitivi e statistici, del DOC con l'utilizzo sia del metodo basato sulla norma prEN 14429 che del metodo basato sulla norma UNI EN 1484;

Rilevato altresì che il punto 4, dell'allegato I al d.m. Ambiente 3 agosto 2005, prevede esplicitamente la non necessità di caratterizzazione analitica in determinati casi;

Atteso che nella seduta del 14 luglio 2009 del Tavolo di Lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti istituito con d.d.g. Reti e Servizi di Pubblica Utilità 23 dicembre 2004, n. 23248 e s.m.i., è stata valutata positivamente la necessità dell'adozione del presente provvedimento condividendo altresì la necessità di prevedere le seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- applicabilità riferita a tutte le categorie di discarica;
- per il parametro IRD, viene proposto di inserire la verifica del parametro stesso nella sperimentazione con la finalità di individuare un valore limite reale e non preordinato al prospettato valore di 1000;
- assoggettare alla sperimentazione tutti i rifiuti previsti dalla bozza di modifica al d.m. 3 agosto 2005 limitatamente a quelli riconducibili agli urbani o derivanti dal trattamento degli stessi oltre ai rifiuti di cui ai CER 190814 e 200303;
- devono essere precisate le modalità di sperimentazione con particolare riferimento alle metodiche di campionamento ed analitiche;
- viene determinato che la sperimentazione, della durata di un anno, debba essere comunicata sia alla Provincia che alla Regione con restituzione alle stesse dei relativi dati.

Preso atto delle valutazioni e considerazioni del dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile che, preso atto dell'istruttoria espletata dalla Struttura Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti, al fine di evitare situazioni problematiche nello smaltimento di determinate tipologie di rifiuto, propone di avviare una fase di sperimentazione consistente nella determinazione, esclusivamente a fini conoscitivi e statistici, del parametro DOC con l'utilizzo sia del metodo basato sulla norma prEN 14429 che del metodo basato sulla norma UNI EN 1484 alle seguenti condizioni:

1. l'adesione alla sperimentazione deve essere comunicata dai gestori delle discariche alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia;

2. durante la sperimentazione potranno essere conferiti in discarica, previa verifica del valore del parametro DOC con le metodiche citate ma senza applicare il limite di concentrazione per lo stesso parametro, i seguenti rifiuti:

- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui al CER 190805 e fanghi delle fosse settiche di cui al CER 200304, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica;
- rifiuti dalla pulizia delle fognature di cui al CER 200306;
- rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiera di cui al CER 200141;
- rifiuti derivanti da selezione dei rifiuti urbani di cui ai CER 190501, 191210 e 191212;
- rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani di cui ai CER 190503, 190604, 190606 e 191212, nonché i rifiuti di cui ai CER 190814 e 200303 purché gli stessi siano assoggettati alla verifica dell'indice di respirazione dinamico (IRD) con la finalità di individuare un valore limite reale per lo stesso parametro;

3. con cadenza trimestrale devono essere restituiti alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia i dati dei valori determinati in ingresso per ciascuna tipologia dei rifiuti sopracitati sia per il parametro DOC che, limitatamente ai CER 190503 - 190604 - 190606 - 190814 - 191212 - 200303, per il parametro IRD;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di avviare una fase di sperimentazione consistente nella determinazione, esclusivamente a fini conoscitivi e statistici, del parametro DOC con l'utilizzo sia del metodo basato sulla norma prEN 14429 che del metodo basato sulla norma UNI EN 1484;

2. di stabilire in 1 anno la durata della sperimentazione a decorrere dall'emanazione del presente provvedimento e comunque sino all'adozione delle previste modifiche al decreto del Ministro dell'Ambiente 3 agosto 2005;

3. di stabilire che l'adesione alla sperimentazione deve essere comunicata dai gestori delle discariche alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia;

4. di precisare che durante la sperimentazione potranno essere conferiti in discarica, previa verifica del valore del parametro DOC con le metodiche citate ma senza applicare il limite di concentrazione per lo stesso parametro, i seguenti rifiuti:

- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui al CER 190805 e fanghi delle fosse settiche di cui al CER 200304, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica;
- rifiuti dalla pulizia delle fognature di cui al CER 200306;

- rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiera di cui al CER 200141;
- rifiuti derivanti da selezione dei rifiuti urbani di cui ai CER 190501, 191210 e 191212;
- rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani di cui ai CER 190503, 190604, 190606 e 191212, nonché i rifiuti di cui ai CER 190814 e 200303 purché gli stessi siano assoggettati alla verifica dell'indice di respirazione dinamico (IRD) con la finalità di individuare un valore limite reale per lo stesso parametro;

5. di stabilire che con cadenza trimestrale devono essere restituiti alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia i dati dei valori determinati in ingresso per ciascuna tipologia dei rifiuti sopracitati sia per il parametro DOC che, limitatamente ai CER 190503 - 190604 - 190606 - 190814 - 191212 - 200303, per il parametro IRD;

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di far presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il segretario: Piloni

(BUR20090133)

(5.3.5)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10101

Restituzione con prescrizioni del Piano della Provincia di Pavia per la gestione dei rifiuti (art. 20, comma 6, l.r. n. 26/03)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico Enti locali»;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»; e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 16 comma 1 lett. a), 17 comma 1 lett. a), 19 comma 3, 20 commi 1, 5, 6 della l.r. n. 26/2003;

Vista la l.r. 8 agosto 2006 - n. 18 «Conferimento di funzioni agli Enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Vista la l.r. 12 luglio 2007 - n. 12 «Modifiche alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti»;

Richiamata la procedura di approvazione ai sensi delle leggi regionali sopra richiamate per cui «... Entro novanta giorni dal ricevimento del piano provinciale, la Giunta regionale, verificata la congruità con il Programma Regionale di Gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla Provincia con prescrizioni»;

Richiamata la d.c.r. n. VII/1011 del 18 maggio 2004 «Atto di Indirizzo in materia di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti in attuazione della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, art. 19»;

Richiamato il «Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)» - d.g.r. 6420 allegato 1G del 27 dicembre 2008;

Richiamata la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 allegati C e D (in recepimento del d.P.R. 357/97 e s.m.i., allegato G) i proponenti di piani territoriali anche settoriali, pena l'inammissibilità degli stessi alla Regione, predispongono uno studio atto a verificare gli impatti diretti e indiretti, sulle aree Natura 2000 (SIC e ZPS), delle previsioni di pianificazione;

Richiamata la d.g.r. 8/6581/08 «Integrazioni al capitolo 8 «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti» che sostituisce la d.g.r. 220/05 «Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali» con particolare riferimento al capitolo 8, contenente le «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti»;

Richiamata:

1. la d.c.p. n. 48 del 24 ottobre 2008 di adozione in consiglio provinciale del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti;

2. la nota di trasmissione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti alla Giunta regionale di cui al prot. n. Q1.2008.0024088 del 31 ottobre 2008;

Visto il d.d.u.o. n. 5711 del 30 maggio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 357/97 e successive modificazioni, che esprime Valutazione di Incidenza positiva al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Pavia, ovvero assenza di possibilità di arreca-re una significativa incidenza negativa sull'integrità dei siti (SIC e ZPS) a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel medesimo;

Dato atto degli esiti dell'istruttoria svolta dall'U.O. Regolazione del Mercato e Programmazione della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità per lo Sviluppo Sostenibile, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della l.r. n. 26/03 e dell'art. 8 comma 1 della l.r. 12/07, contenuti nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Rilevato che l'istruttoria di cui sopra ha evidenziato alcune difformità rispetto agli indirizzi regionali di cui alla d.g.r. 8/6581/08, riscontrabili sia nel documento di piano adottato che nella cartografia di individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e speciali;

Dato atto dell'invio alla commissione consiliare competente della d.g.r. n. 9101 del 13 marzo 2009 e della relativa assegnazione in data 18 marzo 2009, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 20 della l.r. 26/03;

Considerato che la VI commissione consiliare ha provveduto all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno delle sedute del 25 marzo 2009, 1 aprile 2009 e 21 luglio 2009, senza procedere alla relativa trattazione e che il termine per la formulazione del parere è scaduto il 17 aprile 2009;

Dato atto che i termini di cui sopra sono stati interrotti una sola volta con nota di richiesta di ulteriori elementi istruttori di cui al prot. 4906 del 10 aprile 2009 e che i documenti richiesti sono stati inoltrati alla commissione in data 23 aprile 2009, di cui al prot. 8896;

Dato atto che, ai sensi della l.r. 3/2001, i termini previsti per l'espressione del parere sono ampiamente decorsi e che la VI commissione consiliare si è riunita anche nella seduta del 21 luglio 2009 senza tuttavia giungere alla formulazione del parere previsto dalla legge;

Ritenuto che, essendo scaduto il termine, ed al fine di consentire alla Provincia di Pavia di adottare la proposta di Piano modificata nella relazione e nella cartografia, sia necessario proseguire l'iter di approvazione previsto dalla l.r. 26/2003;

Delibera

– di disporre la restituzione, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della l.r. n. 26/03 e s.m.i. alla Provincia di Pavia del documento di proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti unitamente alle prescrizioni contenute nell'istruttoria relativa di cui all'allegato tecnico A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

– di disporre che, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente documento, la Provincia di Pavia recepisca nel proprio documento di Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti il contenuto dell'allegato tecnico A) alla presente deliberazione, recante integrazioni che implicano sia un recepimento d'ufficio che la riadozione del Piano, pena la mancata approvazione dello stesso, come previsto dall'art. 20 della l.r. 26/03;

– di disporre la pubblicazione del testo integrale della presente deliberazione comprensiva dell'allegato A) nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

– di disporre l'invio per notifica della presente delibera all'Amministrazione provinciale di Pavia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO TECNICO A)

VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL P.P.G.R. DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Analisi storico di riferimento

I dati ARPA rielaborati evidenziano il seguente trend riferito al periodo storico 1998-2007:

In particolare nel periodo storico 1998-2007 si osserva:

- popolazione: incremento medio annuo + 0,5%;
- pro-capite: incremento medio annuo del + 1,9%;
- produzione totale: incremento medio annuo del + 2,4%;
- raccolte differenziate: incremento medio annuo del + 8,2%;
- indifferenziato: incremento medio annuo del + 1,0%.

Considerando il diverso periodo storico preso a riferimento (più esaustivo nel PPGR), i dati del PPGR sono allineati con i dati ARPA, pertanto è stato possibile validare l'analisi dello storico di riferimento.

Stime di crescita dei rifiuti

Per stimare la crescita dei rifiuti il PPGR assume come riferimento un orizzonte temporale di 4-5 anni (ovvero considerando le variazioni tra il 2001 o il 2002 e il 2006) registrando incrementi medi annui dell'ordine dello 0,9%-1% della popolazione residente, dell'1,1%-1,2% della produzione di rifiuti pro-capite e del 2,1% della produzione in termini assoluti.

Gli scenari presentati sono sinteticamente così caratterizzati:

- scenario inerziale, basato su un proseguimento delle attuali tendenze di crescita dei rifiuti prodotti e su di una crescita limitata delle raccolte differenziate, fino a ca. il 30%, in linea con le tendenze in atto;
- scenario 50%, basato su di un rallentamento delle attuali tendenze di crescita dei rifiuti prodotti e sul conseguimento di un livello di raccolta differenziata del 50% al 2011, con successivo suo mantenimento;
- scenario 60%, basato su di un rallentamento delle attuali tendenze di crescita dei rifiuti prodotti e sul conseguimento di un livello di raccolta differenziata del 60% al 2011, con successivo suo mantenimento.

In questi ultimi scenari il PPGR assume che le azioni che potranno essere messe in campo dalla Provincia di Pavia e dagli altri soggetti interessati, finalizzate al contenimento dei rifiuti prodotti, consentano un rallentamento delle attuali dinamiche di crescita, con in particolare una riduzione del 20% del tasso di crescita annuo risultante dalla analisi dei dati storici.

Flussi dei rifiuti

Attuale

- Indifferenziato

Nel 2006 pressoché la totalità dei rifiuti indifferenziati raccolti (il 99,98%) è stato sottoposto a trattamento in impianti provinciali, in particolare:

- 109.256 t sono state avviate a trattamento e termovalorizzazione presso l'impianto di Lomellina Energia, sito in Parona;
- 92.524 t sono state pretrattate presso l'impianto Fertilvita di Cortelona, con produzione di bioessiccato o CDR, successivamente destinato a smaltimento o termovalorizzazione in sito o in altri impianti;
- 6.024 t sono state pretrattate presso l'impianto Fertilvita di Giussago, con produzione di bioessiccato destinato a smaltimento o termovalorizzazione in altri impianti.

Solamente lo 0,02% dei rifiuti indifferenziati (45 t) è stato direttamente esportato fuori Provincia, in un impianto confinante (sito in Comune di Lacchiarella) comunque nell'ambito del sistema impiantistico della società Fertilvita.

- Frazione organica

Il flusso complessivo di frazione organica da raccolta differenziata ammonta nel 2006 in Provincia di Pavia a 1.980 t/a, di cui la quasi totalità, ovvero il 99% (1.960 t), è stata destinata ad impianti provinciali.

Al 2013

Nel piano si determina, nell'ipotesi di prosieguo inerziale dell'attuale crescita, un quantitativo di rifiuti prodotto atteso al 2013 pari a 373.072 t/a, con un incremento totale della produzione di rifiuti urbani sull'intero periodo 2006-2013 pari al 24,5%,

244.298 t/a (65,5%) di rifiuto indifferenziato e 108.592 t/a (29,1%) di RD.

La riduzione del 20% dell'attuale tasso di crescita dei rifiuti porterebbe ad un quantitativo di rifiuti prodotto atteso al 2013 pari a 362.140 t/a, con un incremento totale della produzione di rifiuti urbani sull'intero periodo 2006-2013 pari al 20,8%.

Nello scenario 50% sono stimate 156.084 t/a (43,1%) di rifiuto indifferenziato e 184.750 t/a (51%) di RD.

Nello scenario 60% sono stimate 121.579 t/a (33,6%) di rifiuto indifferenziato e 221.171 t/a (61,1%) di RD.

Nello scenario *inerziale* i dati sono stati verificati mediante trend lineare della popolazione e del pro-capite sullo storico 1998-2007, ottenendo la produzione totale come prodotto tra i due fattori. La raccolta differenziata è stata calcolata anch'essa come trend lineare sullo storico 1998-2007, e l'indifferenziato come differenza tra produzione totale e RD al 2013.

Si è ricavato un valore di produzione totale al 2013 di 332.663 t/a, di cui 100.413 t/a di Raccolta differenziata (30%) e 232.250 t/a di indifferenziato (70%), pertanto si possono validare i dati di proiezione della produzione totale, delle raccolte differenziate e dell'indifferenziato dello scenario 0 del PPGR.

Per quanto riguarda la produzione totale negli *scenari denominati Scenario 50 e Scenario 60*, le stime del piano risultano di circa 30.000 t/a maggiori rispetto al trend lineare calcolato, per cui è stato possibile validare anche la produzione totale di questi due scenari.

Impiantistica

Impianti di Trattamento Meccanico Biologico: il piano osserva che vi è una potenzialità di trattamento meccanico/biologico disponibile in Provincia complessivamente pari a 440.000 t/a. Tale scenario consente il conseguimento del rispetto di una quota di potenzialità di trattamento e smaltimento dei rifiuti, aggiuntiva rispetto a quanto legato ai propri fabbisogni, pari al 20%, a disposizione per esigenze di «mutuo soccorso» tra Province lombarde o tra la Regione Lombardia e altre Regioni. All'interno di tale sovrappotenzialità disponibile, anche al netto della quota aggiuntiva del 20% per il «mutuo soccorso» richiesta, trovano pieno soddisfacimento anche gli ulteriori fabbisogni aggiuntivi derivanti da:

- l'attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le Province di Pavia e di Sondrio di cui alla d.g.p. n. 17810 del 12 giugno 2008, che prevede in particolare il conferimento, negli impianti di Giussago e Corteolona, di 20.000 t/a di rifiuti urbani prodotti in Provincia di Sondrio, per il periodo necessario alla realizzazione e alla messa in esercizio del bioessiccatore a servizio della Provincia di Sondrio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, data di validità del presente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Pavia;
- l'eventuale conferimento di 10.000 t/a di rifiuti urbani prodotti in Provincia di Piacenza agli impianti Fertilvita collocati sul territorio pavese, ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto tra le Province di Pavia e di Piacenza, in data 26 febbraio 2004.

Impianti di compostaggio: per quanto riguarda la frazione organica negli scenari di pianificazione basati su di un rilevante sviluppo delle raccolte differenziate («Scenario 50%» e «Scenario 60%») si individuano fabbisogni di compostaggio di qualità di organico e verde da raccolta differenziata per ca. 65.000-80.000 t/a, quantitativi ampiamente inferiori alla capacità impiantistica attualmente autorizzata di 90.000 t/a (+ 11.000 t/a del nuovo impianto di Ferrera Erbognone).

Impianti di incenerimento: il piano osserva come il confronto tra i fabbisogni individuati e le attuali potenzialità impiantistiche disponibili presso i due impianti di interesse evidenzia come queste ultime siano adeguati rispetto alle necessità provinciali, qualora siano conseguiti obiettivi di raccolta differenziata elevati.

Il mancato conseguimento degli obiettivi definiti in materia di rallentamento delle attuali dinamiche di crescita dei rifiuti e di sviluppo delle raccolte differenziate, porta peraltro alla individuazione di un fabbisogno di trattamento termico («Scenario inerziale») ancora pienamente coperto dall'impiantistica esistente.

Congruià ai disposti della d.g.r. 6581/08 per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti

In via generale, la Provincia di Pavia ha correttamente redatto la cartografia contenente l'individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sul territorio, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 6581 del 13 febbraio 2008.

Tuttavia, si segnalano alcune difformità rispetto alla norma regionale e che devono necessariamente essere eliminate/modificate dalla Provincia mediante revisione della cartografia di piano adottata.

Di seguito si elencano i punti più rilevanti che presentano due ordini di importanza; da un lato aspetti che necessitano soltanto di una miglior precisazione nella relativa legenda, altri che devono essere stralciati o modificati completamente nel documento di piano e nella cartografia.

Modifiche:

- aggiornare i riferimenti alla l.r. 27/04, ora superata dal testo unico della l.r. 31/08;
- Allegato 2 – figura 2.2 Uso del suolo – Aree di pregio DOC, DOCG del d.lgs. 228/01: specificare nella nota 2 che il criterio escludente si applica ai soli lotti interessati dalle colture certificate e non all'intero territorio comunale, si suggerisce di mantenere il solo confine dell'area come definito nella figura precedente (2.1.);
- Allegato 2 – figura 3.2 Protezione delle risorse idriche – distanza dalle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano: specificare anche nella nota (*) quanto riportato nella figura 3.1. a proposito della deroga ai 200 m;
- Allegato 2 – figura 3.2 Protezione delle risorse idriche – le zone vulnerabili ai sensi dell'allegato 10 della relazione del PTUA fanno riferimento alla vulnerabilità intrinseca del suolo specificata nella figura 3.3 del medesimo allegato e non alla vulnerabilità del suolo ai nitrati di origine agricola ed ai fitofarmaci. Pertanto sarebbe opportuno stralciare dalla cartografia tale indicazione che considera le aree interessate, fattore penalizzante alla localizzazione degli impianti;
- Allegato 2 – figura 4.2 Tutela dai dissesti e dalle calamità – aree soggette a rischio idraulico, fasce A, B e C del PAI: occorre riportare il grado di coerenza previsto per tutta la fascia C da Escludente a Penalizzante (per lo meno nei Comuni interessati da fascia B definita), in quanto l'esclusione è prevista solo in presenza di fascia B di progetto (l'art. 31 del PTCP definisce un indirizzo non una prescrizione);
- Allegato 2 – figura 5.1-2 (B) – Tutela della qualità dell'aria: nella nota (29) sostituire il periodo «e relativa fascia di rispetto di 5 km...» con «e nei territori circostanti entro i 5 km dalle attività esistenti già impattanti, nei quali si richiede di effettuare una valutazione ambientale di tipo aggiuntiva...», in quanto non è corretto ricorrere alla coerenza giuridica intrinseca alla «fascia di rispetto» (così come definita in campo urbanistico/territoriale in qualità di vincolo alla proprietà privata), per prescrivere un ulteriore approfondimento di analisi da effettuarsi in sede di VIA/IPPC;
- Allegato 2 – figura 6.1 e 6.2 (A, B, C) – paesaggio: le fasce di rispetto previste dal PPGR in presenza di fontanili, garzaie e geositi, devono essere stralciate se non previste dalle NTA del PTCP vigente;
- Allegato 2 – figura 6.1 e 6.2 (A, B, C) – paesaggio: aree di pertinenza di 1000 metri dei beni culturali e paesaggistici: specificare con una nota aggiuntiva la natura «precauzionale» dell'esclusione prevista per l'area di pertinenza del bene qualora non definita con d.m., riportando semplicemente il testo della d.g.r. 6581 «in assenza di puntuale individuazione dell'area di pertinenza andrà considerata, in via precauzionale e sino ad una più precisa e dettagliata individuazione operata dalla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio, una distanza minima pari a 1.000 metri, misurata a partire da tutti i punti della linea di perimetro del bene tutelato, in modo tale da non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del sito»;
- Allegato 2 – figura 7.1 e 7.2 – Tutela dell'ambiente naturale – fascia di 3 km misurati dal confine provinciale: eliminare quest'indicazione in quanto anche le Province limitrofe richiedono il conseguimento della V.I. preventiva ai soggetti proponenti nuovi impianti, qualora ricadano nei 2 km misurati dai SIC e dalle Zps presenti nel territorio di competenza; andrebbe invece verificata l'esistenza di un'eventuale norma

di settore specifica emanata dalle Regioni confinanti, che potrebbe aver introdotto ulteriori fasce di rispetto;

- Allegato 2 – figura 7.2 – Tutela dell'ambiente naturale – fascia di 3 km dai SIC e dalle ZPS entro la quale richiedere il conseguimento della V.I. preventiva ai soggetti proponenti nuovi impianti: modificare la nota (13) e la cartografia portando a 2 km tale obbligo previsto inoltre, dalla d.g.r. 6581, per i soli nuovi impianti ricadenti tra i 300 metri e i 2 km; di conseguenza modificare anche la nota (12) stralciando tutto il periodo da «entro un anno a far data dall'approvazione del PPGR...» fino al punto, in quanto la norma non è retroattiva;
 - Allegato 2 – figura 8.2 (A, B, C) e di conseguenza anche la figura 11 (A) – previsioni PRG Comunali e Tutela della popolazione: stralciare dal testo ed eliminare dalla cartografia le fasce di rispetto pari a 1,5 e 2 km misurate dalle discariche esistenti: al momento implicano l'impossibilità di localizzare nuove discariche in prossimità di impianti operativi, post operativi, chiusi, recuperati o da bonificare (eccetto per i rifiuti inerti). Le Province, all'interno dei propri piani, non possono introdurre elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali (d.g.r. 6581/08) se non in presenza di aree di rilevanza ambientale/naturale e in conformità al PTCP vigente, cioè se riconosciute e tutelate dalle relative NTA. La norma regionale, prevede altresì che, nel transitorio della definizione da parte della Regione del «Fattore di Pressione medio regionale» (valutabile soltanto previa trasmissione alla Regione di tutti i piani provinciali), le Province devono introdurre distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti a discarica, «in considerazione delle caratteristiche ambientali e delle eventuali criticità in essere». Si fa quindi riferimento ad una situazione in essere di tipo ambientale, puntuale e non generica. Detto questo, nel Piano rifiuti adottato dal Consiglio provinciale di Pavia, non si rilevano descrizioni o approfondimenti relativi a particolari situazioni locali di disagio ambientale documentato, critiche o compromesse per via dell'ingente presenza di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, tali per cui poter giustificare la scelta della Provincia di inserire un ulteriore vincolo di «Esclusione potenziale» (fasce di rispetto di 1,5 e 2 km) aggiuntivo rispetto ai contenuti della d.g.r. 6581/08.
- L'attenzione che la Provincia di Pavia rivolge alle aree interessate dalla preesistenza di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, si configura piuttosto come una considerazione di tipo «penalizzante» che rimanda ad ulteriori approfondimenti puntuali sulle zone interessate e ad un'accurata progettazione qualora si vogliano autorizzare nuove strutture prossime ad impianti esistenti. Pertanto è necessario stralciare dal testo e dalla cartografia, compresa la nota 17, la previsione di fasce di rispetto di 1,5 e 2 km misurate dalle discariche esistenti;
- Allegato 2 – figura 9.2 (A, B, C) – Ulteriori vincoli da PTCP: in via generale occorre stralciare i riferimenti ai contenuti della futura revisione del PTCP vigente, attenendosi alle norme vigenti ed approvate. Gli artt. 33 e 34 delle NTA del PTC non escludono la possibilità di localizzare impianti di gestione dei rifiuti (categoria B e C del PPGR) eccetto per le discariche (categoria A del PPGR) espressamente vietate in alcuni ambiti normati dagli artt. 33 e 34 (es.: aree in prossimità dei corsi d'acqua, emergenze naturalistiche). Pertanto è necessario modificare la figura 9.2 indicando queste aree (solo in considerazione di quanto espressamente indicato dal PTCP) come zone Penalizzanti. Le stesse aree saranno eventualmente da considerarsi Escludenti per la presenza di altri vincoli/fattori definiti dalla d.g.r. 6581/08;
 - Allegato 2 – figura 9.2 (A, B, C) – Ulteriori vincoli da PTC del Parco Valle del Ticino: all'interno del Parco Regionale Valle del Ticino, esclusa la parte a Parco Naturale, lo smaltimento dei rifiuti mediante discarica (A da PPGR) è vietato, eccetto per le discariche di inerti; per tutte le altre tipologie impiantistiche (B e C da PPGR) eccetto per gli stoccaggi R13 e D15, tale esclusione è valida e specificata solo per le aree classificate dalla NTA del PTC come C4 (vedi comma B) e nelle ZNP. Pertanto è necessario modificare la figura 9.2 indicando queste aree (solo in considerazione di quanto espressamente indicato dal PTC del parco del Ticino) come zone Penalizzanti per gli impianti non espressamente esclu-

si. Le stesse aree saranno eventualmente da considerarsi Escludenti per la presenza di altri vincoli/fattori definiti dalla d.g.r. 6581/08;

- Allegato 2 – figura 9.2 (A, B, C): riportare da escludente a Penalizzante anche quanto previsto per i boschi di cui l'art. 20 delle NTA del PTC, in quanto per queste aree si applica quanto previsto dalla d.g.r. 6581 in cui è specificato che per pubblica utilità la trasformazione del bosco può essere autorizzata, secondo le indicazioni della d.g.r. 6581 e, tra l'altro, contemplata anche dal comma 20.4 dell'art. 20 del PTC.

Alla luce di quanto sopraelencato è necessario modificare tutte le parti del Documento di Piano (cap. 8 e proposta metodologica – applicazione dei criteri) che introducono, riportano o citano gli elementi in difformità dalla d.g.r. 6581 sopra segnalati e modificare le cartografie redatte alle diverse scale di restituzione.

(BUR20090134)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10102

(5.3.5)

Restituzione con prescrizioni del Piano della Provincia di Lecco per la gestione dei rifiuti (art. 20, comma 6, l.r. n. 26/03)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico Enti locali»;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003 – n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»; e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 16 comma 1 lett. a), 17 comma 1 lett. a), 19 comma 3, 20 commi 1,5, 6 della l.r. n. 26/2003;

Vista la l.r. 8 agosto 2006 – n. 18 «Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Vista la l.r. 12 luglio 2007 – n. 12 «Modifiche alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti»;

Richiamata la procedura di approvazione ai sensi delle leggi regionali sopra richiamate per cui «... Entro novanta giorni dal ricevimento del piano provinciale, la Giunta regionale, verificata la congruità con il Programma Regionale di Gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla Provincia con prescrizioni»;

Richiamata la d.c.r. n. VII/1011 del 18 maggio 2004 «Atto di Indirizzo in materia di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti in attuazione della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, art. 19»;

Richiamato il «Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)» – d.g.r. 6420 allegato 1G del 27 dicembre 2008;

Richiamata la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 allegati C e D (in recepimento del d.P.R. 357/97 e s.m.i., allegato G) i proponenti di piani territoriali anche settoriali, pena l'inammissibilità degli stessi alla Regione, predispongono uno studio atto a verificare gli impatti diretti e indiretti, sulle aree Natura 2000 (SIC e ZPS), delle previsioni di pianificazione;

Richiamata la d.g.r. 8/6581/08 «Integrazioni al capitolo 8 «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti» che sostituisce la d.g.r. 220/05 «Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali» con particolare riferimento al capitolo 8, contenente le «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti»;

Richiamata la d.c.p. n. 62 del 27 ottobre 2008 di adozione in consiglio provinciale del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti;

Visto il d.d.u.o. n. 6694 del 20 giugno 2008 con cui, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 357/97 e successive modificazioni, che esprime Valutazione di Incidenza positiva al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Lecco, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei siti (SIC e ZPS) a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel medesimo;

Vista la nota di trasmissione del Piano provinciale di gestione

dei rifiuti alla Giunta regionale di cui al prot. n. Q1.2008.0024057 del 31 ottobre 2008;

Dato atto degli esiti dell'istruttoria svolta dall'U.O. Regolazione del Mercato e Programmazione della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità per lo Sviluppo Sostenibile, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della l.r. n. 26/03, contenuti nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Rilevato che l'istruttoria di cui sopra ha evidenziato alcune difformità rispetto agli indirizzi regionali, nello specifico per quanto attiene alla capacità di smaltimento autorizzata del termovalorizzatore e nell'individuazione cartografica delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali nel territorio, secondo i disposti della d.g.r. 8/6581/08;

Dato atto dell'invio alla VI commissione consiliare della d.g.r. n. 9190 del 30 marzo 2009, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 20 della l.r. 26/03, e della relativa assegnazione in data 2 aprile 2009;

Considerato che la commissione consiliare di cui sopra ha provveduto all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della seduta del 29 aprile 2009 e che il termine per la formulazione del parere ai sensi della l.r. 3/2001 sarebbe scaduto il 2 maggio 2009;

Dato atto che il termine di cui sopra è stato prorogato per esigenze istruttorie connesse ad ulteriori approfondimenti su richiesta del Presidente della VI commissione con nota del 30 aprile 2009;

Considerato che, pur essendo discusso nelle sedute del 22 aprile, 29 aprile, 6 maggio, 24 giugno, 16 luglio e del 21 luglio 2009, la VI commissione non ha formulato il parere previsto dall'art. 20 della l.r. 26/03;

Ritenuto, pertanto, in considerazione del protrarsi dell'iter di approvazione e dell'esigenza di consentire alla Provincia di Lecco di adottare la proposta di Piano modificata in conformità con gli indirizzi regionali;

Delibera

– di disporre la restituzione, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della l.r. n. 26/03 e s.m.i. alla Provincia di Lecco del documento di proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti unitamente alle prescrizioni contenute nell'istruttoria relativa di cui all'allegato tecnico A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

– di disporre che, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente documento, la Provincia di Lecco recepisca nel proprio Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti il contenuto dell'allegato tecnico A) alla presente deliberazione, recante integrazioni che implicano sia il recepimento d'ufficio che la ri-adozione e la trasmissione del Piano alla Regione, pena la mancata approvazione dello stesso, come previsto dall'art. 20 della l.r. 26/03 e s.m.i.;

– di disporre la pubblicazione del testo integrale della presente deliberazione comprensiva dell'allegato A) nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

– di disporre l'invio per notifica della presente delibera all'Amministrazione provinciale di Lecco.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO TECNICO A)

VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL PPGR DELLA PROVINCIA DI LECCO

Analisi storico di riferimento

Dai dati ARPA elaborati si evidenziano i seguenti trend riferiti al periodo storico 1998-2007:

- popolazione: incremento medio annuo + 0,8%;
- produzione rifiuti pro-capite: incremento medio annuo del + 1%;
- produzione totale: incremento medio annuo del + 3%;
- raccolte differenziate: incremento medio annuo del + 3,2%;
- indifferenziato: decremento medio annuo del - 2,5%.

Considerando il periodo storico preso a riferimento, i dati del PPGR sono allineati con i dati ARPA, pertanto è stato possibile validare l'analisi dello storico di riferimento.

Stime di crescita dei rifiuti

Per stimare la crescita dei rifiuti il PPGR assume come riferimento un orizzonte temporale selezionato rispetto alle serie sto-

riche disponibili; in particolare vengono considerate le variazioni tra il 2000 e il 2006 in quanto è il periodo più significativo della serie storica considerata, in questo range temporale si denota un cambiamento delle metodologie di raccolta rispetto ai precedenti anni. Inoltre i dati più recenti forniscono un quadro maggiormente preciso dell'attuale contesto economico-sociale.

Nel PPGR si ipotizza un modello statistico in grado di descrivere le tendenze per gli anni successivi e che possa essere confrontato con i modelli lineare, esponenziale e logaritmico.

Sulla base dell'analisi dei trend storici 1998-2006 per il periodo della produzione dei rifiuti al 2015 viene stimata di 179.800 t/a, di cui 105.023 ton. di raccolta differenziata (scenario inerziale).

La previsione della produzione totale è stata derivata dal prodotto della proiezione della popolazione – calcolata mediante regressione lineare con dati ARPA (serie storica 1998-2006) – e del *pro-capite*.

In sede di pre-istruttoria degli uffici regionali del gennaio 2009 è stata verificata la correttezza delle stime di crescita proposta dal piano, mediante verifica della produzione totale calcolata come prodotto delle stime della produzione pro-capite e della popolazione effettuate con metodo di interpolazione lineare basato sulla serie storica dei dati ARPA 1998-2007 (infatti rispetto alla stesura del PPGR sono disponibili anche dati 2007).

Anche la verifica delle proiezioni della raccolta differenziata e dell'indifferenziato, verificate mediante proiezione lineare, hanno restituito valori in linea con quanto proposto dal piano provinciale riferito allo scenario inerziale.

Gli scenari presentati sono sinteticamente così caratterizzati:

- scenario inerziale (scenario 0), basato su un proseguimento delle attuali tendenze di crescita dei rifiuti prodotti e su di una crescita limitata delle raccolte differenziate, fino al 58,4%, in linea con le tendenze in atto;
- scenario 1, approfondisce aspetti di gestione su alcuni tipi di raccolta, sul maggior coinvolgimento del cittadino nella raccolta differenziata, e si prevede di raggiungere un livello di raccolta differenziata del 63,5% al 2015;
- scenario 2, basato su un ulteriore sviluppo dello scenario precedente, ipotizza un potenziamento della raccolta della frazione umida e una diminuzione della produzione totale di rifiuti, con il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata del 63,1% al 2015;
- scenario 3, prevede un successivo approfondimento dello scenario precedente e ipotizza un'ulteriore diminuzione del quantitativo di rifiuti prodotti, un incremento della raccolta differenziata (67,1% al 2015), grazie a politiche adottate dalla provincia sostituendo la tariffa rifiuti alla tassa.

Lo scenario assunto come riferimento dalla provincia, cioè lo scenario che verrà sviluppato è lo scenario 2.

In questo scenario il PPGR assume che le azioni che potranno essere messe in campo dalla Provincia di Lecco e dagli altri soggetti interessati, finalizzate al contenimento dei rifiuti prodotti, consentano un rallentamento delle attuali dinamiche di crescita, con una riduzione di quasi 3000 tonnellate/anno di rifiuti al 2015.

Flussi dei rifiuti

Attuale

– Indifferenziato

Nel 2006 i rifiuti indifferenziati raccolti sono stati sottoposti a trattamento in impianti provinciali e inviati a impianti extraprovinciali:

- 55.589 t sono state avviate a trattamento e termovalorizzazione presso l'impianto di Silea S.p.A. sito in Valmadrera il quale ha smaltito anche 22.242 t extraprovinciali;
- 5.632 t derivanti da spazzamento stradale sono stati avviati a impianti extraprovinciali;
- 8.734 t derivanti da raccolta di ingombranti sono state avviate e riciclo presso impianti extraprovinciali.

– Raccolta differenziata

- Delle 87.217 t di raccolta differenziata la frazione secca riciclabile è stata trattata interamente dall'impianto Seruso S.p.A. (27.955 t);
- 36064 t di frazione organica sono stati avviati a impianti extraprovinciali;

- altre frazioni di secco riciclabile (23198 t) sono state avviate a recupero a sistema provinciale e extraprovinciale.

Al 2015

Nel piano si determina, nell'ipotesi di scenario evolutivo del piano, un quantitativo di rifiuti prodotto atteso al 2015 pari a 177.095 t/a, con un incremento totale della produzione di rifiuti urbani sull'intero periodo 2006-2015 pari al 12,5%, mentre la raccolta differenziata si dovrebbe assestare a 111.673 t/a nel 2015 (63,1%).

Nello scenario 0 sono stimate 60.813 t/a di rifiuto residuo e 105.023 t/a (58,4) di RD.

Nello scenario 1 sono stimate 52.143 t/a di rifiuto residuo e 114.201 t/a (63,5%) di RD.

Nello scenario 3 sono stimate 44.515 t/a di rifiuto residuo e 118.227 t/a (67,1%) di RD.

Nello scenario *inerziale* i dati sono stati verificati mediante trend lineare della popolazione e del pro-capite sullo storico 1998-2007, ottenendo la produzione totale come prodotto tra i due fattori.

La raccolta differenziata è stata calcolata anch'essa come trend lineare sullo storico 1998-2007, e l'indifferenziato come differenza tra produzione totale e RD al 2015.

Per quanto riguarda la produzione pro-capite di rifiuti si è ricavato un valore di 511 kg/ab confrontabile con gli scenari proposti dal piano provinciale, lo scenario evolutivo (scenario 2) prevede infatti la produzione di 510,65 kg/ab al 2015.

Si è ricavato un valore di produzione totale al 2015 di 179.550 t/a, di cui 90349 t/a di Raccolta differenziata, pertanto si possono validare i dati di proiezione della produzione totale, delle raccolte differenziate e dell'indifferenziato dello scenario 0 del PPGR.

Considerando le serie storiche più recenti (2000-2006) è stato possibile validare anche lo scenario 2 del PPGR per i dati di proiezione totale, per la raccolta differenziata e per la frazione residua.

Impiantistica

Impianti di Trattamento/Selezione: il piano osserva che vi è una potenzialità di trattamento/selezione disponibile in Provincia complessivamente pari a 97.000 t/a, che risulta superiore anche al fabbisogno massimo stimato negli scenari di pianificazione. Infatti per lo scenario 0 si stima, al 2015, una produzione di rifiuto secco riciclabile di 35.981 t/a (somma di carta, plastica, sacco viola) e di 25.373 t/a per altra frazione secca riciclabile (con destino a impianti extraprovinciali).

Lo scenario 2 prevede una produzione di 40.619 t/a da RD carta, plastica, sacco viola e di 26.525 t/a di altro secco riciclabile destinato a impianti extraprovinciali.

Impianti di compostaggio: per quanto riguarda la frazione organica negli scenari di pianificazione vi sono una serie di interventi previsti per l'incremento della raccolta differenziata.

Le previsioni di produzione di frazione organica risultano essere di 43.202 t/a al 2015 a fronte di una potenzialità di trattamento di 20.000 t/a garantite dall'impianto recentemente entrato in funzione (Compostaggio Lecchese).

Considerando lo scenario 0 ci sarebbe quindi un deficit per il trattamento di frazione organica, ma lo scenario preso come riferimento (scenario 2) prevede un incremento della potenzialità grazie a modifiche dell'impianto esistente (fino a 30.000 t/a) nonché alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico della potenzialità di almeno 30.000 t/a; lo scenario 2 prevede una produzione di frazione organica pari a 44.000 t/a circa, per cui con le prospettive impiantistiche (totale 60.000 t/a) previste si avrà l'autosufficienza a livello provinciale.

Impianti di termovalorizzazione: nel piano provinciale i quantitativi di rifiuti da avviare a termovalorizzazione di provenienza provinciale nel 2015 ammontano a 77.688 t/a.

A questo quantitativo vanno aggiunte 12.163 t/a che corrispondono al 20% dell'indifferenziato da destinare a mutuo soccorso, per un totale di 89.851 t/a.

La verifica sul carico termico, effettuata con i PCI del PPGR (realistici) ed il quantitativo sopra riportato, evidenzia l'adeguatezza dell'impianto.

Per quanto riguarda i quantitativi, invece, contrariamente a quanto affermato nel piano provinciale, nella quota del 20% da

destinare a mutuo soccorso non devono essere considerate le quote di origine extraprovinciale oggetto di contratti e caratterizzate da un flusso annuo costante. Pertanto i rifiuti oggetto dell'accordo in essere con la provincia di Sondrio (attualmente 10.000 t nel triennio 2007-2009) non possono essere ricompresi nella quota destinata al mutuo soccorso, bensì sommati ai quantitativi di provenienza provinciale.

In considerazione del fatto che già la quota di 89.851 t/a in sé supera quella autorizzata attualmente di 87.000 t/a e che tale quantitativo verrebbe ulteriormente incrementato dalla quota di provenienza extra-provinciale di Sondrio (e di eventuali altri quantitativi, visto che nel piano si anticipa un prossimo accordo con la provincia di Como), si rileva una insufficienza di trattamento.

Tale insufficienza riguarda nello specifico il quantitativo autorizzato (limitato ad 87.000 t/a), laddove dal punto di vista impiantistico i dati nominali riportano una potenzialità di trattamento (linea 1 + linea 3) superiore a 120.000 t/a. Per cui si prescrive un incremento della quota di autorizzazione dell'impianto da 87.000 t/a a 90.000 t/a nel primo periodo; allo scadere del contratto con Sondrio, si dovrà valutare l'opportunità di un ulteriore ampliamento dell'autorizzazione, nel caso di rinnovo di accordi interprovinciali.

Congruietà ai disposti della d.g.r. 6581/08 per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti

In via generale, la Provincia di Lecco ha correttamente redatto la cartografia contenente l'individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sul territorio, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 6581 del 13 febbraio 2008.

Tuttavia, si segnalano alcune difformità rispetto alla norma regionale e che devono necessariamente essere eliminate/modificate dalla Provincia mediante revisione della cartografia di piano adottata.

Di seguito si elencano i punti più rilevanti che presentano due ordini di importanza; da un lato aspetti che necessitano soltanto di una miglior precisazione nella relativa legenda, altri che devono essere stralciati o modificati completamente nel documento di piano e nella cartografia.

Documento di Piano: Tabella 12.1 – cap. 12, pag. 352 e Tavola 1: uso del suolo:

- la nota relativa alle categorie agricole «risaie, seminativo misto risaie, frutteti, vigneti, oliveti, alberi da frutto...» sembra definire Escludenti le sole aree coltivate a seminativo semplice, cartografate infatti nella Tavola n. 1 1:50.000. In realtà, la d.g.r. 6581/08 stabilisce l'esclusione per le sole aree coltivate a risaie, seminativo misto a risaie, frutteti, vigneti, oliveti, alberi da frutto... mentre sono suscettibili alla localizzazione di impianti quali discariche, compostaggi, depuratori, le aree a seminativo semplice, infatti gli impianti di trattamento trovano miglior collocazione (preferenziale) in area D di PRG;

- aree di pregio agricolo DOC, DOCG: se esistenti, si ritiene opportuno riportare anche soltanto in legenda (Tavola n. 1) o mediante un rimando ad una tabella nel documento di piano, l'elenco dei comuni che presentano produzioni di qualità «escludenti»;

- aree di pregio agricolo DOP, IGT, IGP, biologiche, agriturismo: se esistenti, si ritiene opportuno riportare anche soltanto in legenda (Tavola n. 1) o mediante un rimando ad una tabella nel documento di piano, l'elenco dei comuni che presentano produzioni di qualità «penalizzanti»;

Documento di Piano: Tabella 12.2 – cap. 12, pag. 353 e Tavola 2: tutela delle risorse idriche:

- specificare che la soggiacenza della falda (- 5 metri sotto) non esclude la possibilità localizzativa per le discariche in rilevato, specificando quest'aspetto anche nella legenda della Tavola 2;
- l'area di ricarica dell'acquifero profondo e di riserva ottimali (individuate dal PTUA) non interessano la provincia di Lecco, pertanto non devono essere cartografate;
- le distanze dalle opere di presa dell'acquedotto (definite precauzionalmente a 200 m), sono Escludenti ma possono essere riviste ai sensi dell'art. 42 comma 3 della l.r. 26/03, occorre specificarlo anche in legenda nella Tavola 2;

– le zone vulnerabili riportate in Tavola 2, non sono quelle specificate dalla d.g.r. 6581/08, che fanno invece riferimento ad un livello informativo associato ad un'analisi contenuta nel PTUA e denominato «vulnerabilità finale» a disposizione della D.G. Reti e SPUSS, in particolare occorre evidenziare la sola vulnerabilità intrinseca dell'acquifero con i valori compresi tra «medio» ed «estremamente elevata»;

Documento di Piano: Tabella 12.3 – cap. 12, pag. 354 e Tavola 3: tutela delle risorse idriche:

– non si rilevano in cartografia né la fascia B di progetto né la fascia C del PAI: verificare che non interessino il territorio della provincia di Lecco e specificare nella nota in tabella le specifiche relative a queste zone e contenute alla d.g.r. 6581/08;

Documento di Piano: Tabella 12.4 – cap. 12, pag. 355 e Tavola 4: tutela dell'ambiente naturale:

– si ricorda che gli impianti di compostaggio della sola frazione verde, non sono esclusi nei Parchi e nelle aree protette, dove si producono grandi quantità di rifiuti verdi, meglio specificarlo anche nelle legende;

– Rete Natura 2000: specificare in tabella e riportare con un segno grafico i 2 km di distanza misurati dai SIC e le ZPS, entro cui si dovranno assoggettare al conseguimento della Valutazione di Incidenza le nuove istanze ricadenti nei territori rientranti;

Documento di Piano: Tabella 12.5 – cap. 12, pag. 356 e Tavola 5: Beni culturali e paesaggistici d.lgs. 42/04:

– in corrispondenza dei beni culturali (art. 10 commi 2, 3, 4 – art. 11 comma 1 – art. 54) e paesaggistici (art. 136 comma 1 lettera c e d) di cui si ha conoscenza, sia in tabella che nella cartografia è stato aggiunto un Buffer di Esclusione valido per tutti gli impianti, pari ad un intorno di 1 km misurato dai beni istituiti con d.m. La d.g.r. 6581/08, ha introdotto un'area di pertinenza ai beni tutelati di tipo «precauzionale», in attesa che in sede di istruttoria si possa, da un lato verificare la definizione precisa dell'area di pertinenza all'interno del d.m. stesso e, nel caso non sia stata determinata, si possa consultare la competente Soprintendenza, la quale è in grado di definire la distanza più corretta al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e la percezione del sito/bene tutelato. Si chiede pertanto di specificare con una nota la «temporalità» di quest'indicazione, sia nella legenda del testo che nella cartografia, optando per un segno grafico di tipo lineare piuttosto che poligonale in modo tale che, la cartografia di sintesi finale (Tavola 8) non comprenda tra le aree «rosse» anche i territori compresi nei 1000 metri di intorno che, non si possono considerare Escludenti a prescindere da un'analisi più approfondita da condursi in sede di microlocalizzazione;

– beni paesaggistici art. 136 comma 1 lettera c) e d): non è previsto alcuna fascia di rispetto per gli impianti di trattamento in ampliamento, stralciare tale indicazione.

A fronte di quanto sopra specificato, occorre modificare anche la cartografia di sintesi restituita in scala 1:50.000 (Tavola 8) e le Tavole di dettaglio 9 e 10; anche il calcolo del Fpp andrà rivisto, nel caso siano state conteggiate nel calcolo, anche le zone prossime ai Beni culturali e paesaggistici, insieme alla Tabella 12.8 di pag. 361. Si fa presente, ai soli fini di risparmio di risorse, che è possibile rappresentare in un'unica cartografia sia le indicazioni vincolistiche/ambientali valide per i nuovi impianti che per le varianti sostanziali, specificando le eventuali deroghe per gli ampliamenti con delle note in legenda, in modo tale da ridurre il numero totale di carte; più interessanti invece sono le restituzioni in scala 1:25.000 con la CT10 come di sfondo, che consente una migliore lettura del contesto morfologico e territoriale.

(BUR20090135)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10103

Restituzione con prescrizioni del Piano della Provincia di Como per la gestione dei rifiuti (art. 20, comma 6, l.r. n. 26/03)

(5.3.5)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico Enti locali»;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 – n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modifiche ed integrazioni ed in

particolare gli articoli 16 comma 1 lett. a), 17 comma 1 lett. a), 19 comma 3, 20 commi 1,5, 6 della l.r. n. 26/2003;

Vista la legge regionale 8 agosto 2006 – n. 18 «Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Vista la legge regionale 12 luglio 2007 – n. 12 «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti»;

Richiamata la procedura di approvazione dei piani provinciali dei rifiuti ai sensi delle leggi regionali sopra richiamate per cui la Giunta regionale, verificata la congruità con il Programma Regionale di Gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, li approva con deliberazioni soggette a pubblicazione, ovvero li restituisce alle Province con prescrizioni;

Richiamata la d.c.r. n. VII/1011 del 18 maggio 2004 «Atto di Indirizzo in materia di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti in attuazione della legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26, art. 19»;

Richiamati gli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi» approvati dal Consiglio regionale con deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

Richiamata la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 allegati C e D (in recepimento del d.P.R. 357/97 e s.m.i., allegato G) ai sensi della quale i proponenti di piani territoriali anche settoriali, pena l'inammissibilità degli stessi alla Regione, predispongono uno studio atto a verificare gli impatti diretti e indiretti, sulle aree Natura 2000 (SIC e ZPS), delle previsioni di pianificazione;

Visto il d.d.u.o. n. 11714 del 20 ottobre 2006 della Direzione Generale Qualità dell'ambiente con cui, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 357/97 e successive modificazioni, si esprime Valutazione di Incidenza positiva al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Como, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei siti (SIC e ZPS) a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel medesimo;

Richiamata la d.g.r. 8/6581 del 13 febbraio 2008 «Integrazioni al capitolo 8 «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti» che sostituisce la d.g.r. 220/05 «Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali» con particolare riferimento al capitolo 8, contenente le «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti»;

Richiamata la d.c.p. n. 21/5916 del 19 febbraio 2008 di adozione in consiglio provinciale del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti;

Vista la nota di trasmissione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti alla Giunta regionale di cui al prot. n. Q1.2008.0006802 del 27 marzo 2008;

Vista la nota regionale di cui al prot. n. Q1.2008.0008829 inviata alla provincia di Como in data 15 aprile 2008, con «richiesta di chiarimenti tecnici» e prima interruzione dei termini istruttori;

Visto il d.d.u.o. n. 4376 del 30 aprile 2008 della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica utilità e Sviluppo sostenibile che autorizza un ampliamento quantitativo della potenzialità di trattamento del termovalorizzatore ACSM S.p.A.;

Vista la nota di risposta della provincia di Como del 28 maggio 2008, di cui al protocollo regionale n. Q1.2008.0012665, con la quale la Provincia ha recepito le osservazioni formulate dagli uffici regionali in sede di pre-istruttoria in merito al potenziamento impiantistico del termovalorizzatore, ricalcolando la quota del 20% da garantire per il mutuo soccorso interprovinciale, modificando di conseguenza la stima dei quantitativi di rifiuti da inviare a termovalorizzazione al 2013;

Vista la nota regionale inoltrata alla provincia di Como il 21 luglio 2008, di ulteriore «richiesta di chiarimenti tecnici» e di seconda interruzione dei termini istruttori;

Vista la successiva corrispondenza tra Regione Lombardia e Provincia, intercorsa oltre lo scadere del termine per la trasmissione del piano stabilito ai sensi dell'art. 8, comma 1, l.r. 12/2007;

Rilevato che l'istruttoria svolta dall'U.O. Regolazione del Mer-

cato e Programmazione della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità per lo Sviluppo Sostenibile, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della l.r. n. 26/03 ha comunque evidenziato alcune difformità rispetto agli indirizzi regionali, nello specifico per quanto attiene alla capacità di smaltimento autorizzata del termovalorizzatore comunque non conforme alla configurazione attuale a seguito dell'autorizzazione rilasciata con d.d.u.o. n. 4376 del 30 aprile 2008 e nell'individuazione cartografica delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali nel territorio, secondo i disposti della d.g.r. 8/6581/08;

Considerato che, così come previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2007, «le province adottano i piani provinciali di cui all'articolo 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il 31 ottobre 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 26/2003 e nomina il presidente della provincia interessata commissario *ad acta*»;

Ritenuto di individuare, in un'ottica di leale collaborazione tra gli Enti, un congruo termine entro il quale la Provincia possa modificare e nuovamente adottare il piano in conformità con le prescrizioni contenute nell'allegato A) Alla presente deliberazione, decorso inutilmente il quale la Regione eserciterà i poteri sostitutivi di legge;

Dato atto dell'invio alla VI commissione consiliare competente della delibera di Giunta regionale n. 9331 del 22 aprile 2009, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 20 della l.r. 26/03, e della relativa assegnazione in data 27 aprile 2009;

Considerato che la commissione consiliare di cui sopra ha provveduto all'iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento della seduta del 21 luglio 2009 e che il termine per la formulazione del parere ai sensi della l.r. 3/2001 è scaduto il 30 aprile 2009;

Dato atto altresì che, ai sensi della norma di cui sopra, i termini previsti per l'espressione del parere non sono stati interrotti o prorogati ulteriormente dalla VI commissione consiliare senza addivenire alla formulazione del parere previsto dalla legge;

Ritenuto che, essendo scaduto il termine suddetto, ed al fine di consentire alla Provincia di Como di adottare la proposta di Piano modificata nella relazione e nella cartografia, sia necessario proseguire l'iter di approvazione;

Delibera

– di disporre la restituzione, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della l.r. n. 26/03 e s.m.i. alla Provincia di Como del documento di proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti unitamente alle prescrizioni contenute nella relativa istruttoria di cui all'allegato tecnico A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

– di disporre che, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, la Provincia di Como recepisca nel proprio documento di Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti il contenuto dell'allegato tecnico A), recante integrazioni che implicano sia il recepimento d'ufficio che la ri-adozione e la trasmissione del Piano alla Regione, pena la mancata approvazione dello stesso, come previsto dall'art. 20 della l.r. 26/03;

– di disporre la pubblicazione del testo integrale della presente deliberazione comprensiva dell'allegato A) nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

– di disporre l'invio per notifica della presente delibera all'amministrazione provinciale di Como.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO TECNICO A)

VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL P.P.G.R. DELLA PROVINCIA DI COMO

ANALISI STORICO DI RIFERIMENTO

I dati ARPA rielaborati evidenziano il seguente trend riferito al periodo storico 1998-2006:

In particolare nel periodo considerato si osserva:

- popolazione: incremento medio annuo + 0,8%;
- pro-capite: incremento medio annuo del + 1,4%;
- produzione totale: incremento medio annuo del + 2,6%;
- raccolte differenziate: incremento medio annuo del + 9,1%;

- indifferenziato: decremento medio annuo del -0,7%.

Considerando il periodo storico preso a riferimento, i dati del PPGR sono allineati con i dati ARPA, pertanto è stato possibile validare l'analisi dello storico di riferimento.

Stime di crescita dei rifiuti

Per stimare la crescita dei rifiuti al 2013 nello scenario 0 (assenza di pianificazione) il PPGR considera come dato di partenza la quantità di rifiuti prodotta nel 2002 pari a 260.000 t. Gli orizzonti temporali considerati per lo sviluppo degli scenari sono di 5 anni (medio periodo) e di 10 anni (lungo periodo).

Gli scenari presentati sono sinteticamente così caratterizzati:

- scenario 0 basato su un incremento medio della produzione di rifiuti del 3,4%, su un incremento di popolazione dello 0,4% annuo e su di una proiezione a lungo periodo della raccolta differenziata che andrebbe ad attestarsi al 38%; questo scenario viene utilizzato per determinare il fabbisogno di gestione nel medio e lungo periodo;
- scenario A (massimizzazione recupero di energia), basato su azioni di potenziamento del recupero di energia e quindi verso la termodistruzione del rifiuto. Secondo lo scenario la RD dovrebbe arrivare al 40% nel 2008 e al 46% nel 2013 (percentuale di poco superiore di quella raggiunta nel 2004);
- scenario B (massimizzazione recupero di materia), basato unicamente sul forte potenziamento della raccolta differenziata che dovrebbe arrivare al 50% nel 2008 e al 72% nel 2013;
- scenario C (equilibrio tra recupero di materia e recupero di energia), basato sul miglioramento della raccolta differenziata (raccolta dell'organico domestico soprattutto) e consentendo il recupero di materia e sottrazione della frazione organica a discarica e termovalorizzazione.

Lo scenario preso come riferimento dal PPGR è lo scenario C in quanto, oltre all'obiettivo comune con gli altri scenari di minimizzazione della produzione di rifiuti, ottimizza il recupero di materia e di energia.

Per tutti gli scenari sopraelencati si ipotizza al 2013 una produzione di rifiuti di 286.000 tonnellate, dato confermato dalle verifiche effettuate utilizzando le serie storiche a disposizione (dati ARPA 1998-2006).

Flussi dei rifiuti

Attuale

Le 271.069 tonnellate totali di rifiuti prodotte nel 2004, sono state destinate per il 30% (81.320 t) a impianto di termovalorizzazione di Como, per il 30% (81.320 t) a smaltimento in discarica e il 40% (108.427 t) dei rifiuti è stato raccolto in maniera differenziata e avviato a impianti di recupero di materia. Le ceneri prodotte dal termovalorizzatore sono state inviate a impianti extra-provinciali.

Gli impianti della provincia in grado di ricevere e trattare le diverse tipologie di rifiuti sopraelencati sono:

- Impianto di termovalorizzazione ACSM in Comune di Como, località «La Guzza»;
- Piattaforma per trattamento rifiuti da raccolta differenziata «La Guzza» in Comune di Como;
- Discarica controllata di Gorla Maggiore e Mozzate;
- Piazzole di compostaggio della frazione verde site in Comune di Anzano del Parco (Garden Azienda Agricola), in Comune di Cirimido (Verdeambiente s.r.l.) e in Comune di Villaguardia (Consorzio Comense Inerti S.p.A.).

Al 2013

Il piano prevede 4 possibili scenari di sviluppo al 2013 con una produzione di rifiuti stimata pari a 286.000 tonnellate annue. Ciò che varia nei singoli scenari sono i rapporti di recupero di energia e materia come precedentemente descritto.

Nello specifico:

- scenario 0: si mantengono le rese dell'anno di riferimento (2004) di raccolta differenziata (38%) a fronte di un incremento medio di popolazione dello 0,4% e di un incremento medio di produzione totale di rifiuti del 2,6%;
- scenario A: l'ipotesi di massimizzazione del recupero di energia porta la stima dell'indifferenziato a 154.440 t/a pari al 54% dei rifiuti totali prodotti. Il restante 46% del quantitativo di rifiuti si ipotizza di raccolta differenziata;

- scenario B: l'ipotesi di massimizzazione del recupero di materia spinge la percentuale di raccolta differenziata al 72% portando al limite le rese di progetto delle singole frazioni merceologiche recuperabili; si dovrebbero avere circa 206.000 t/a di raccolta differenziata sul totale di 286.000 t;
- scenario C: l'ipotesi di equilibrio tra recupero energetico e recupero di materia prevede una percentuale di raccolta differenziata pari al 58% cioè pari a 166.000 t/a mentre la restante quantità di rifiuti (118.000 t) verranno avviate a recupero energetico tramite termovalorizzatore.

Lo scenario C è stato individuato nel PPGR come piano che verrà attuato nella pianificazione provinciale.

Verifica del livello di autosufficienza provinciale - Situazione al 2013

Al 2013 il piano prevede di attuare lo Scenario C che considera i seguenti quantitativi:

	QUANTITÀ PREVISTE (t/a)
TOT (t/a)	286.000
Raccolta Differenziata	166.000
Indifferenziato	120.000

Per quanto riguarda in particolare i flussi a smaltimento, il piano prevede di smaltire tutto l'indifferenziato grazie al termovalorizzatore, annullando il ricorso alla **discarica** per lo smaltimento dello stesso, ma prevedendo un flusso a discarica di 46.000 t/a di rifiuti derivanti da residui di processi di trattamento, recupero e selezione.

Secondo una verifica interna si stima, al 31 dicembre 2008, un volume disponibile della discarica di Gorla/Mozzate di circa 1.100.000 m³. Si chiede, pertanto, di verificare i dati trasmessi e di aggiornarli rispetto a quanto comunicato con nota prot. n. 26929/08 del 28 maggio 2008. Si chiede, inoltre, di stimare la disponibilità dei volumi di discarica residui in relazione ai flussi.

DESTINO FINALE	QUANTITÀ
TERMOVALORIZZAZIONE (indiff. previa selezione)	118.000 t/a
DISCARICA (residui di processi di trattamento, recupero e selezione)	46.000 t/a

A questo proposito il piano conferma la condivisione del 6° lotto con la Provincia di Varese per il conferimento della frazione residuale, non escludendo però il conferimento ad impianti fuori provincia una volta esauritosi il volume disponibile.

Il piano prevede pertanto la seguente potenzialità di completamento:

Potenzialità di completamento

	POTENZIALITÀ DI COMPLETAMENTO
2 IMPIANTI TRATTAMENTO FORSU	44.000 t/a
POTENZIAMENTO TERMOVALORIZZATORE (terza linea)	Previsione che impianto ACSM tratti almeno 400 t/g complessivi

Nel piano provinciale relativamente ai rifiuti da inviare a **termovalorizzazione** si fa riferimento ad adeguamenti e/o ampliamenti delle linee esistenti che differiscono dalla configurazione attuale, che invece, dopo l'emanazione del decreto dirigenziale n. 4376 del 30 aprile 2008 della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica utilità e Sviluppo sostenibile, è costituita da due linee per un quantitativo complessivo di 322 t/g ed una capacità termica di 39,01 MW (304.278 MWh/anno - p.c.i. medio 2.500 kcal/kg).

Inoltre, nel piano provinciale allo scenario C è previsto un conferimento al 2013 che considera in modo errato il 20% da destinarsi a mutuo soccorso.

Con nota n. 26929/08 del 28 maggio 2008 la Provincia di Como, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti tecnici degli uffici regionali, recepisce, tra l'altro, le osservazioni in merito al nuovo assetto impiantistico del termoutilizzatore e rettifica la stima dei quantitativi di rifiuti che al 2013 saranno conferiti in tale impianto, quantificando correttamente il 20% dovuto al mutuo soccorso interprovinciale.

Per quanto riguarda la verifica del carico termico e dei quantitativi inviati al termoutilizzatore a fine scenario (2013), si osserva quanto segue.

I quantitativi di rifiuti da avviare a termovalorizzazione di provenienza provinciale ammontano a 118.000 t/a.

A questi vanno aggiunte 23.600 t/a che corrispondono al 20% dell'indifferenziato da destinare a mutuo soccorso e 10.000 t/a di rifiuti ospedalieri, per un totale di 151.600 t/a.

Per la verifica del carico termico dell'impianto si sono assunti i p.c.i. calcolati nel PPGR, ragionevolmente realistici.

Con tali assunzioni, il carico termico (2013) risulta di circa 452.326 MWh/a, per un funzionamento di 325 gg/a, inferiore a quello nominale autorizzato per le linee 1 + 2, pari a 304.278 MWh/a.

Si rileva pertanto:

QUANTITATIVO

- Autorizzato: 104.672 t/a
- previsto: 151.600 t/a
- **insufficienza: + 47.000 t/a**
- pari a: + **144 t/g**

CARICO TERMICO

- Autorizzato: 304.278 MWh/a
- previsto: 452.326 MWh/a
- **insufficienza: + 148.000 MWh/a**

Si ribadisce la necessità, già espressa dagli uffici regionali in fase di istruttoria, di inserire nel piano provinciale l'attuale assetto dell'impiantistica di trattamento termico (in considerazione del fatto che la conclusione delle modifiche autorizzate con il sopra citato decreto n. 4376 è prevista entro il maggio 2009) nonché i corretti quantitativi previsti al 2013.

Inoltre si ritiene di dover prescrivere una nuova capacità impiantistica di trattamento termico che copra, quantomeno, le necessità previste a fine scenario, sia dal punto di vista dei quantitativi, sia per ciò che attiene il carico termico.

Congruietà ai disposti della d.g.r. 6581/08 per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti

Carta delle aree Escludenti e penalizzanti (quadranti a - b - c)

- In via generale, aggiornare tutti «tematismi» utilizzati per rappresentare l'uso del suolo utilizzando le nuove versioni del DUSAF - 2005-07 e del MISURC (per quanto attiene la destinazione urbanistica e se implementato per la provincia di Como);
- in corrispondenza dei Beni culturali d.lgs. 42/2004 (art. 10, 11 e 54) e paesaggistici (art. 136, comma 1, lettere a - b) riconosciuti con un d.m. (di cui si è a conoscenza: SIBA e/o banche dati appartenenti al settore territorio provinciale) è necessario tracciare, preferibilmente con un segno grafico di tipo lineare, un «Buffer» di 1 km dai beni oggetto di tutela: si tratta di «un'area di pertinenza di tipo precauzionale», che indica una necessità di ulteriore approfondimento da effettuarsi a cura dell'istante e funzionale all'istruttoria. In tale sede è possibile, verificare l'esistenza di un'area di pertinenza già definita (ricavabile dal decreto ministeriale di riconoscimento) o, nel caso non sia stata determinata, interpellare la Soprintendenza che, in via discrezionale e in base ad uno studio paesaggistico realizzato sempre a cura dell'istante, può suggerire una distanza minima che consenta di non pregiudicare la pubblica fruizione/percezione del sito/bene tutelato e/o idonee misure di mitigazione degli impatti;
- aree Boscate (aggiornare con il nuovo riferimento normativo: l.r. 31/08), verificare l'eventuale individuazione all'interno del PIF o dei Piani di assestamento (ove approvati), delle aree qualificate a bosco e delle aree in cui possono essere autorizzate le trasformazioni;
- Rete Natura 2000: in corrispondenza dei SIC e delle ZPS già evidenziate, rappresentare con un segno grafico di tipo area una fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro delle aree, che esclude i territori ivi ricompresi dalla possibile localizzazione di nuovi impianti (eccetto: gli ampliamenti degli impianti esistenti che implicano nuovo consumo di suolo e aumenti volumetrici, consentiti previa riqualifica-

zione paesaggistico/ambientale e conseguimento della V.I.; il conferimento a discarica del materiale inerte, così come definito dalla tabella 3 del d.m. 13 marzo 2003, soltanto ai fini del recupero ambientale e come specificato nella tabella del d.m. 5 febbraio 1998);

- distanza da opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (d.lgs. n. 152/99 - l.r. 26/2003 art. 42, comma 3): le zone di rispetto sono state individuate dalla Regione, ai sensi del d.lgs. 152/99, con un raggio di 200 metri misurati dal punto di captazione/derivazione. Specificare in legenda in corrispondenza del tematismo, quanto riportato in nota 11 della d.g.r. 6581/08, cioè che tali fasce possono essere integrate e modificate, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della l.r. 26/2003, da parte dei Comuni interessati su proposta delle Autorità d'ambito;
- evidenziare gli ambiti di elevata naturalità del territorio lombardo (solo l'art. 17 delle NTA del PTPR-elenco comuni);
- Piano Regionale della Qualità dell'Aria (d.g.r. n. 35196/1998) e d.g.r. n. 7/6501/01 allegato C: rivedere le zone già evidenziate secondo la classificazione introdotta dalla d.g.r. n. 5290/07 allegato 1 (elenco comuni): Zona A1 (ex zone critiche) Zone A2 e C1 (ex zone di risanamento) Zone B e C2 (ex zona di mantenimento);
- inserire nella legenda la tabella delle distanze previste nel paragrafo 8.5.6. della 6581/08;
- calcolare il Fattore di Pressione Provinciale (Fpp) di cui al paragrafo 8.6.2 della 6581/08.

A fronte di quanto sopra riportato occorre anche modificare la cartografia di sintesi che evidenzia le Aree idonee alla localizzazione degli impianti. Ai soli fini del risparmio di risorse si suggerisce di restituire in un'unica carta quest'ultima informazione in quanto i «criteri» valgono per la localizzazione di tutte le tipologie impiantistiche per la gestione dei rifiuti urbani e speciali autorizzabili nel prossimo futuro e non soltanto per gli impianti di piano. È inoltre possibile rappresentare in un'unica cartografia sia le indicazioni vincolistiche/ambientali valide per i nuovi impianti che per le varianti sostanziali, specificando le eventuali deroghe per gli ampliamenti con delle note in legenda, in modo tale da ridurre il numero totale di carte.

Documento di piano

Sostituire all'interno della relazione di piano, paragrafo 7, le tabelle della ex d.g.r. 220/05 con le tabelle della d.g.r. 6581/08 «Criteri guida per la corretta localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali».

(BUR20090136)

(5.3.5)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10104

Piano provinciale di gestione dei rifiuti di Cremona: esercizio del potere sostitutivo della Regione (art. 8, comma 1, l.r. n. 12/07; art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/03)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;
- la l.r. 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
- la l.r. 12 luglio 2007 - n. 12 «Modifiche alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti», e s.m.i.;

Richiamate:

- la d.c.r. VII/1011 del 18 maggio 2004 «Atto di Indirizzo in materia di Pianificazione Regionale per la Gestione dei Rifiuti in attuazione della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, art. 19»;
- la d.g.r. n. 8/220 del 27 giugno 2005 - Approvazione del Pro-

gramma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della l.r. 26 del 23 dicembre 2001 e in applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CEE nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;

- la d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007, recante gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la d.g.r. n. 6581 del 13 febbraio 2008 «Integrazioni al capitolo 8 «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la localizzazione degli impianti» del programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. 220/2005»;

Premesso che, secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 della l.r. 12/2007, così come modificata dalla l.r. 17/2008, le Province devono adottare i piani provinciali di cui all'art. 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 31 ottobre 2008;

Dato atto che:

- con d.c.p. n. 39 del 27 febbraio 2008 la Provincia di Cremona ha adottato il piano in consiglio provinciale;
- l'istruttoria svolta dalla Regione ha evidenziato la non conformità del piano e che pertanto con d.g.r. 8454 del 19 novembre 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 dell'1 dicembre 2008, è stata disposta la restituzione del piano alla Provincia con prescrizioni, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della l.r. 26/03 ed è stato assegnato il termine di 60 giorni per procedere alla ri-adozione del piano conformemente alle prescrizioni indicate e contenute nell'allegato A della delibera;
- con d.c.p. n. 13 del 28 gennaio 2009 la Provincia di Cremona ha ri-adottato il piano in consiglio provinciale;

Rilevato che:

- l'istruttoria nuovamente condotta dai competenti uffici regionali sulla parte IV della relazione di Piano e sulla relativa cartografia, ha evidenziato che non tutte le prescrizioni indicate nella d.g.r. n. 8454 del 19 novembre 2009 sono state recepite e in particolare:

- al punto 4 dell'allegato A) alla d.g.r. n. 8454 del 19 novembre 2008, veniva prescritto alla Provincia di Cremona di stralciare il paragrafo di piano che introduceva una fascia di rispetto pari a 5 km, misurati dalle discariche esistenti, implicante l'impossibilità di localizzare nuove discariche nei territori ivi compresi, in considerazione del fatto che la Giunta regionale, in fase istruttoria, non aveva rilevato nel piano adottato con d.c.p. n. 39 il 27 febbraio 2008 e non rileva ad oggi nella versione di cui la d.c.p. n. 13 del 28 gennaio 2009, alcuna situazione di criticità ambientale da giustificare una prescrizione di tale portata;

- la prescrizione di cui sopra non è stata stralciata nel piano adottato con d.c.p. n. 13 del 28 gennaio 2009;
- la cartografia allegata al Piano ri-adottato il 28 gennaio 2009 è stata redatta secondo le modalità di «restituzione grafica» suggerite dalla Giunta regionale e che ciò ha consentito ai competenti uffici regionali di rilevare ulteriori elementi di difformità rispetto alla d.g.r. 6581/08, non segnalati nell'allegato tecnico A) alla d.g.r. 8454/08, in quanto non visivamente distinguibili nelle cartografie originariamente istruite;

Dato atto che le incongruenze riscontrate nella relazione di Piano rendono necessaria, alla luce di quanto sopra riportato, una modifica del documento e della cartografia adottata dalla Provincia di Cremona con la citata delibera del Consiglio provinciale n. 13 del 28 gennaio 2009;

Ricordato che l'eventuale inerzia nel compimento dell'atto obbligatorio di cui trattasi avrà quale conseguenza anche la sospensione dei finanziamenti di cui all'ex d.lgs. 112/1998, alla l.r. 1/2000 e alla d.g.r. n. 5899 del 27 novembre 2007;

Richiamata la nota dell'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile del 17 luglio 2009, prot. n. 14833, con la quale è stato assegnato alla Provincia l'ulteriore termine di sette giorni per proporre osservazioni in merito all'avvio della procedura di nomina del Presidente della Provincia commissario *ad acta* e quindi dell'esercizio del potere sostitutivo regionale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 12/2007 e dell'art. 13-bis della l.r. n. 26/2003;

Preso atto della nota inviata dal Presidente della Provincia di Cremona il 27 luglio 2009, n. 94530, in atti regionali al prot.

n. 15420 del 27 luglio 2009, nella quale viene comunicato che la Provincia non intende procedere alla riadozione del piano conformemente alle prescrizioni indicate e che è consapevole del fatto che tale situazione comporta il necessario avvio della procedura di nomina del Presidente della Provincia commissario *ad acta* per l'adozione e la trasmissione alla Regione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la nomina del Presidente della Provincia di Cremona commissario *ad acta* per l'adeguamento del PPRG alle prescrizioni regionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, della l.r. 12/2007 e dell'art. 13-bis, comma 2, della l.r. 26/2003;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di nominare il Presidente della Provincia di Cremona commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 8 comma 1 della l.r. 12/2007, al fine della ri-adozione del PPRG, con adeguamento alle prescrizioni regionali e con il conseguente allineamento ai criteri di localizzazione previsti dalla d.g.r. n. 6581 del 13 febbraio 2008, nonché per la trasmissione del Piano alla Regione;

2. di specificare che, in ottemperanza alle disposizioni indicate in premessa, la ri-adozione del Piano è da attuarsi con specifico provvedimento commissariale che dovrà contenere un allegato tecnico che recepisca le modifiche necessarie per l'adeguamento della relazione di piano e della cartografia come di seguito specificato:

- riportare da «Esludente» a «Penalizzante» il grado di prescrizione previsto per le aree interessate da Vincolo Idrogeologico ai sensi del r.d. 3267/23 eventualmente non ricomprese negli ambiti PAI (escludenti);
 - aggiungere alla tabella delle Distanze minime dai centri abitati, la distanza di 500 metri prevista per le Discariche di rifiuti non pericolosi putrescibili;
 - riportare da «Esludente» a «Penalizzante» il grado di prescrizione previsto per le aree interessate da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del d.lgs. 42/04 e s.m.i., ovvero dalla fascia di 150 metri di territorio misurata dalle sponde dei corsi d'acqua vincolati;
 - stralciare la previsione «Esludente» associata alle aree sismiche non meglio definite nel Documento di piano ma riportate nella legenda della cartografia di piano (zona 2);
 - riportare da «Esludente» a «Penalizzante» il grado di prescrizione previsto per i «popolamenti arborei» riconosciuti ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del d.lgs. 42/04, in quanto analogamente ai boschi/foreste sono considerati fattori Penalizzanti;
 - stralciare la previsione «Esludente» introdotta per le sole discariche nei PLIS;
 - stralciare l'indicazione di distanza espressa in metri dagli elettrodotti in quanto, le norme nazionali di riferimento, non prevedono una distanza fissa ma, la definizione della stessa ad opera dell'ente Gestore della linea;
 - a pag. 364 della relazione del piano, si trova ancora un punto elenco che include le Piattaforme e i Centri di raccolta al campo di applicazione dei criteri localizzativi, quando gli stessi sono soggetti alle sole indicazioni del paragrafo 8.6.1. della d.g.r. 6581/08;
 - stralciare dalla tabella Discariche (pag. 370 della relazione del piano) il Fattore «Preesistenza Discariche» e il relativo vincolo di 5 km da rispettare per localizzare nuovi impianti;
3. di specificare che la durata dell'incarico del Presidente della Provincia commissario *ad acta* per la riadozione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti è fissata in 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, non prorogabili;
4. di stabilire che il provvedimento commissariale, unitamente all'allegato tecnico, sia trasmesso alla Regione Lombardia, Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Direttore Generale, via Pola 12/14 Milano, entro 3 giorni dalla sua adozione;
5. di stabilire che, nel caso di mancata assunzione del provvedimento commissariale nei termini previsti dai precedenti punti, saranno sospesi i seguenti finanziamenti, con il relativo importo:
- liquidazione a valere sul capitolo di bilancio

6.3.1.2.147.5377 dell'esercizio finanziario 2008 per l'importo di € 268.363,95 a favore della Provincia di Cremona di cui al decreto 4677 del 9 maggio 2008 avente ad oggetto «Riparto ed erogazione alle Province del primo acconto (30%) dei fondi previsti per l'anno 2008 per l'esercizio delle funzioni in materia di usi delle acque. Impegno e contestuale liquidazione in favore delle Province dell'importo complessivo di € 1.419.404,63 a valere sul capitolo 6.3.1.2.147.5377»;

- liquidazione a valere sul capitolo di bilancio 1.2.2.2.2.5709 dell'esercizio finanziario 2009 per l'importo di € 347.414,78, codice beneficiario 11604 a favore della Provincia di Cremona, ad avvenuta iscrizione dei fondi;

6. di notificare il presente provvedimento al Presidente della Provincia di Cremona e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090137)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10105

(5.3.5)

Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di Lodi per l'adozione e la trasmissione del Piano provinciale dei rifiuti (l.r. n. 26/2003; art. 8, l.r. 12/2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 12 dicembre 2003 – n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i., in particolare art. 20;
 - il d.lgs. 152/2006 «Testo Unico in Materia Ambientale» e s.m.i.;
 - la legge regionale 12 luglio 2007 – n. 12 «Modifiche alle legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti», in particolare l'art. 8;
 - la legge regionale 18 giugno 2008 n. 17 – Assesamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali;
- Viste:
- la d.g.r. 27 giugno 2005 – n. 8/220 – Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della l.r. 26 del 23 dicembre 2001 e in applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CEE nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 giugno 2001;
 - la d.g.r. 13 febbraio 2008 – n. 8/6581 – Integrazioni al capitolo 8 «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la localizzazione degli impianti» del programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 220/2005;

Considerato che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 della l.r. 12/2007, così come modificata dalla l.r. 17/2008, secondo il quale le Province devono adottare i piani provinciali di cui all'articolo 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 31 ottobre 2008;
- Regione Lombardia ha inviato alla Provincia di Lodi, in data 5 dicembre 2008, prot. Q1.2008.0027382, una nota avente ad oggetto «Piani provinciali di gestione dei rifiuti. Avvio del procedimento ex articolo 13-bis l.r. n. 26/2003 e art. 8 l.r. n. 12/2007», nella quale si evidenziava che il termine stabilito dalla legge per la trasmissione del piano era scaduto e si prospettava la necessità di procedere all'avvio dell'*iter* di commissariamento;
- la Provincia di Lodi ha adottato il piano in data 11 dicembre 2008 con d.c.p. n. 53 del 12 dicembre 2008 e lo ha trasmesso alla Regione in formato digitale il 12 dicembre 2008, prot. n. 27780 e in formato cartaceo il 10 febbraio 2009, prot. n. 2979, oltre il termine stabilito dalla l.r. 12/2007.

Rilevato che la Provincia di Lodi, con nota in atti regionali del 7 gennaio 2009, prot.n. Q1. 2009.0000033, riferiva che la ritardata adozione del piano a livello provinciale era stata determinata

dal fatto che «il parere obbligatorio e vincolante sullo Studio di incidenza sui siti «Rete Natura 2000», da parte della competente D.G. regionale, era stato espresso circa due mesi dopo rispetto ai tempi di legge» chiedendo pertanto che la Giunta regionale procedesse comunque con l'esame del piano al fine della approvazione dello stesso;

Dato atto che i tempi necessari per il rilascio del parere vincolate sullo Studio di incidenza si sono protratti a causa della necessità di recepire tutti i pareri degli Enti gestori delle aree protette coinvolti al fine del completamento dell'istruttoria;

Rilevato che:

- il piano pervenuto oltre il termine stabilito è stato comunque sottoposto ad istruttoria tecnica a cura della U.O. regolazione del mercato e programmazione al fine di fornire all'ente, nel rispetto del principio di leale collaborazione sancito dall'articolo 13-bis, commi 1 e 2, della l.r. 26/03, indicazioni circa la corretta ri-adozione del piano ed evitare l'avvio dell'*iter* di commissariamento;
- l'istruttoria di cui sopra ha evidenziato la non conformità ai criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 6581/2008, come puntualmente indicato nell'allegato tecnico;

Ritenuto opportuno, sempre nel rispetto del principio di cui sopra, assegnare alla Provincia di Lodi un termine ulteriore per consentire l'adozione del piano conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato tecnico A alla presente deliberazione, attuative degli indirizzi regionali stabiliti con d.g.r. n. 6581/08, con l'avvertimento che, permanendo l'inadempimento, si procederà ai sensi dell'art. 8, comma 1, l.r. 12/2007;

Rilevato che:

- con nota anticipata via fax di cui il prot. 14834 del 17 luglio 2009 si è proceduto ad informare la Provincia che in caso di mancata ri-adozione nei termini e secondo le modalità indicate si sarebbe proceduto alla nomina del Presidente della Provincia commissario *ad acta*, secondo quanto stabilito dall'art. 13-bis della l.r. 26/03 e dall'art. 8 comma 1 l.r. 12/07, invitando comunque la stessa a formulare osservazioni in merito entro 7 giorni dalla ricezione della nota;
- la Provincia di Lodi nella nota di risposta anticipata via fax di cui al prot. 15382 del 27 luglio 2009, ha fornito alcune prime osservazioni circa gli aspetti accennati, ritenute non esaustive di tutti gli argomenti riportati nella nota di cui sopra;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di disporre che, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, la Provincia di Lodi adotti e trasmetta alla Regione la proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, recependo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di procedere, decorso inutilmente il termine assegnato di cui al punto 1 e, sentita la Provincia inadempiente ai sensi dell'art. 13-bis l.r. 26/2003 e 8, comma 1, della l.r. 12/07, all'attivazione dell'intervento sostitutivo regionale previsto dall'art. 8, comma 1, l.r. n. 12/2007 ai fini dell'adozione e della trasmissione alla Regione della proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico A alla presente deliberazione, con avvio dell'*iter* di approvazione previsto dall'art. 20 della l.r. n. 26/2003;

3. di disporre la pubblicazione del testo integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'allegato tecnico A, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

4. di disporre l'invio per la notifica della presente deliberazione all'amministrazione provinciale di Lodi.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO TECNICO A)

VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL P.P.G.R. DELLA PROVINCIA DI LODI

Analisi storico di riferimento

I dati ARPA rielaborati evidenziano il seguente trend riferito al periodo storico 1998-2006:

- popolazione: incremento medio annuo +1,3%
- *pro-capite*: incremento medio annuo del +0,6%;

- produzione totale: incremento medio annuo del +1,9%
- raccolte differenziate: incremento medio annuo del +8,0%
- indifferenziato: variazione media annua del -2,0%.

I dati del PPGR sono allineati con i dati ARPA, pertanto è stato possibile validare l'analisi dello storico di riferimento.

Stime di crescita dei rifiuti

Per stimare la crescita dei rifiuti, il PPGR assume come riferimento un orizzonte temporale di 4 anni (ovvero considerando le variazioni tra 2003 e 2006) registrando incrementi medi annui dell'ordine dell'1,3% della popolazione residente, dello 0,6% della produzione di rifiuti *pro capite* e dell'1,9% della produzione totale.

Gli scenari presentati sono sinteticamente così caratterizzati:

- scenario A (*scenario 0*), basato su una crescita ottenuta mediando tra tendenza lineare ed esponenziale della produzione totale di rifiuti con mantenimento degli stessi valori di RD del 2006 (50%), senza obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti stessi alla fonte;
- scenario B, basato su una crescita ottenuta mediando tra tendenza lineare ed esponenziale della produzione totale di rifiuti e sul conseguimento di un livello di raccolta differenziata del 60% al 2011;
- scenario C, basato su una crescita ottenuta mediando tra tendenza lineare ed esponenziale della produzione totale di rifiuti e sul conseguimento di un livello di raccolta differenziata del 65% al 2011.

Lo scenario assunto come riferimento dalla provincia risulta essere lo scenario B.

Flussi dei rifiuti

Attuale

- Indifferenziato
Nel 2006 gran parte dei rifiuti indifferenziati raccolti (> 99% di 38.329 tonnellate) è stato sottoposto a trattamento presso l'impianto di Bellisolina s.r.l. di Montanaso Lombardo.

- Frazione organica

Il flusso complessivo di frazione organica da raccolta differenziata ammonta nel 2006 in Provincia di Lodi a 10.286 t/a; esso risulta destinato ad impianti provinciali (99,9%).

- Carta e cartone

Il flusso complessivo di carta e cartone da raccolta differenziata ammonta nel 2006 in Provincia di Lodi a 10.564 t/a; esso risulta destinato ad impianti provinciali per il 92,7%.

- Vetro

Il flusso complessivo di vetro da raccolta differenziata ammonta nel 2006 in Provincia di Lodi a 4.382 t/a; esso risulta destinato ad impianti provinciali per l'8%.

- Plastica

Il flusso complessivo di plastica da raccolta differenziata ammonta nel 2006 in Provincia di Lodi a 2.815 t/a; esso risulta destinato ad impianti provinciali per il 94,7%.

Si richiede di integrare con un diagramma dei flussi di rifiuti al 2006 con relativa entità e destino.

Al 2011

Nello scenario A (*scenario 0*) si prevede il mantenimento dello stesso valore di RD registrato nel 2006 pari al 50% e, nell'ipotesi di prosieguo inerte dell'attuale crescita (aumento lineare), si prospetta un quantitativo di rifiuti prodotto al 2011 pari a 107.445 t/a (474,7 kg/anno p.c.), con un incremento totale della produzione di rifiuti urbani sull'intero periodo 2006-2011 pari al 7,8%, di cui 53.728 t/a (50%) di rifiuto indifferenziato e 53.727 t/a (50%) di RD.

Nello scenario B (*scenario di piano*) si prevede il raggiungimento della quota del 60% di RD e si ipotizza un aumento lineare della produzione totale di rifiuti con un valore atteso al 2011 pari a 107.445 t/a (474,7 kg/anno p.c.), con un incremento totale della produzione di rifiuti urbani sull'intero periodo 2006-2011 pari al 7,8%, di cui 42.862 t/a (40%) di rifiuto indifferenziato e 64.593 t/a (60%) di RD.

Nello scenario C si prevede un ulteriore incremento di RD al 65% e si ipotizza un aumento lineare della produzione totale di rifiuti con un valore atteso al 2011 pari a 107.445 t/a (474,7

kg/anno p.c.), con un incremento totale della produzione di rifiuti urbani sull'intero periodo 2006-2011 pari al 7,8%, di cui 38.684 t/a (36%) di rifiuto indifferenziato e 68.771 t/a (64%) di RD.

Gli scenari ipotizzati sono stati verificati ipotizzando un trend lineare della popolazione e del *pro-capite* sullo storico 1998 - 2007 (da dati ARPA), ottenendo la produzione totale come prodotto tra i due fattori. La raccolta differenziata è stata calcolata rispettivamente come trend lineare, logaritmico ed ipotizzando un incremento medio del 2,6% (crescita media registrata dal 2004 al 2007) della frazione raccolta in maniera differenziata sullo storico 1998-2007, e l'indifferenziato come differenza tra produzione totale e RD al 2011.

Applicando un trend lineare ai dati di popolazione e produzione *pro-capite*, è stato ricavato un valore di produzione totale al 2011 di 106.874 t/a. Per quanto concerne l'andamento della RD, ipotizzando un andamento lineare, sono state calcolate 65.412 t/a (61,2%) di RD e 41.462 t/a di indifferenziato (38,8%). Ipotizzando un andamento logaritmico sono state calcolate 54.002 t/a (50,5%) di RD e 52.872 t/a (49,5%) di indifferenziato ed infine, applicando un incremento annuale del 2,6% alla frazione raccolta in maniera differenziata, sono stati ottenuti rispettivamente 57.383 t/a (53,7%) di RD e 49.491 t/a di indifferenziato (46,3%).

Alla luce di tale verifica è possibile affermare che:

- è possibile validare il valore di produzione totale dei rifiuti in quanto superiore a quello ottenuto dalla verifica;
- è possibile validare il valore di RD dello scenario A;
- è necessario approfondire le azioni che porterebbero ad un valore del 60% di RD e specificarne il relativo contributo in quanto tale valore è raggiungibile soltanto ipotizzando un trend lineare, mentre non lo è negli altri casi.

Si richiede di integrare con un diagramma dei flussi di rifiuti al 2011 con relativa entità e destino per gli scenari ipotizzati.

Impiantistica

In generale da un controllo dei flussi a recupero e smaltimento la permanenza in provincia di rifiuti urbani riguarda - diversamente da quanto indicato nella relazione di piano - solo operazioni di recupero parziali, delegando quasi completamente in ambito extraprovinciale le operazioni di effettivo recupero. In particolare, dall'analisi dei flussi si rileva che la resa dei pochi impianti di recupero presenti e pianificati risulta insufficiente rispetto alla *ratio* sottesa dalle politiche regionali di governo dell'ambiente in quanto gli scarti in uscita sono maggiori del flusso principale di produzione.

In particolare si rileva che:

- gli impianti di compostaggio presenti sul territorio hanno una resa di recupero inferiore a quella prevista per tale tipologia impiantistica. Si rileva infatti che i tre impianti effettuano un recupero pari al 25% (verifica rapporto dati ARPA 2006-2007) a fronte di una resa raggiungibile del 40 ÷ 50% (conseguita da molti impianti lombardi);
- anche altre tipologie impiantistiche, come gli impianti che effettuano recupero di rifiuti ingombranti, presentano una resa di recupero del tutto insufficiente, in particolare, da dati MUD 2007, si rileva che l'impianto Linea Ambiente di Fombio (che tratta il 50 % dei rifiuti ingombranti prodotti dalla provincia) ha una resa pari soltanto all'8%.

A fronte di una produzione provinciale di 1.000.000 di t/a di rifiuti speciali (di cui la metà sono inerti), esiste sul territorio lodigiano un'offerta di recupero pari a 2.000.000 t/a e un'offerta di smaltimento consistente nella sola discarica di Cavenago d'Adda (per 300.000 tonnellate) del tutto insufficiente: a tale discarica confluiscono sia gli scarti provenienti anche dagli impianti di trattamento-recupero dei rifiuti speciali. Inoltre, nei criteri localizzativi del piano, è paradossalmente espresso un divieto tanto esplicito quanto incomprensibile di ampliamenti o realizzazione di nuove discariche di inerti sul territorio lodigiano, indicazione questa fortemente incoerente rispetto ai numeri di produzione di inerti sopra rilevati.

L'operazione di rifiuti speciali maggiormente presente nella programmazione della gestione dei rifiuti speciali è il recupero R10 (spandimento ad uso agricolo dei fanghi di depurazione). Si rammenta che tale indicazione è in contrasto con il divieto gradualmente introdotto tra 2010 - 2011 su tutto il territorio lombardo mediante una specifica delibera regionale, come prima misura di protezione rispetto alla problematica nitrati nei suoli.

Si rileva infine la totale assenza di pianificazione di impianti di recupero energetico da rifiuti speciali, anche a partire da matrici selezionate e con soluzioni impiantistiche meno onerose di un termovalorizzatore tradizionale quali ad esempio gassificazione o digestione anaerobica di matrici quali fanghi, compost fuori specifica, frazione organica proveniente da rifiuto urbano, liquami zootecnici e biomasse agroforestali, pur significativamente rappresentative della composizione del rifiuto speciale del lodigiano. Il recupero energetico da tali rifiuti ottimizzerebbe - con vantaggi sia di natura ambientale che economica - l'intero ciclo di gestione dei fanghi, provvedendo alla loro essiccazione attraverso lo sfruttamento del vapore prodotto.

Conguità ai disposti della d.g.r. 6581/08 per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti

In via generale, la Provincia di Lodi ha redatto la cartografia di individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, secondo i contenuti della d.g.r. 6581 del 13 febbraio 2008 ma, rispetto alla norma regionale di riferimento ha introdotto ulteriori prescrizioni di tipo vincolistico/restrittivo che limitano in maniera consistente la possibilità di localizzare eventuali futuri impianti nel territorio lodigiano; pertanto si rende necessaria la revisione della cartografia di piano adottata.

Di seguito si elencano i punti più rilevanti che si presentano secondo due ordini di importanza, da un lato aspetti che necessitano soltanto di una miglior precisazione nella relativa *legenda*, altri che devono essere stralciati o modificati completamente nel documento di piano e nella cartografia.

Relazione di piano

- pag. 116 secondo pallino: le macroaree potenzialmente idonee devono comprendere anche le aree interessate dai fattori Penalizzanti, mentre le aree al «netto» di vincoli Escludenti e fattori Penalizzanti dovrebbero essere idonee a tutti gli effetti, salvo verifiche dettagliate delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- pag. 116-terzo pallino: «attuando le previsioni del PPGR»... attenzione, solo nel caso dei rifiuti urbani, l'ente competente può infatti approvare impianti per la gestione dei rifiuti speciali non previsti nel Piano, la pianificazione impiantistica è richiesta per i soli rifiuti urbani;
- le stazioni di trasferimento: non sono riconosciute da nessun disposto normativo, si suggerisce di non citarle, anche se la stessa d.g.r. 6581/08 le contempla;
- paragrafo 7.2.3.1 pag. 122 e pag. 138 - PAI: la fascia C del PAI è stata sottoposta ad ulteriori vincoli/tutele: il testo precisa che il criterio è da intendersi escludente solo se i Comuni non hanno redatto gli studi di approfondimento per l'adeguamento al PAI in prossimità delle fasce «B di progetto». Si prescrive pertanto di specificare che in presenza di fascia B definita, che i territori esterni inclusi in fascia C siano considerati Penalizzanti fatta salva la possibilità di regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti nei territori ivi compresi mediante gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi dell'art. 31 comma 5 delle Nda del PAI, da verificare in sede di microlocalizzazione di eventuali impianti;
- paragrafo 7.2.3.2 pag. 124 - PTC Parco Adda sud: stralciare solo l'ultimo assunto del paragrafo, che estende la tutela prevista dalle NTA del PTC del Parco a tutto il territorio dell'area protetta, in conformità alle norme del PTC del Parco stesso, che prevedono l'esclusione solo di alcune tipologie impiantistiche. Si ricorda che il Parco Adda sud non è riconosciuto come parco naturale ai sensi della legge 394/91 ma come area regionale protetta. Pertanto si prescrive di attenersi alle sole previsioni del PTC del Parco e di non escludere le discariche di inerti ai fini del recupero ambientale e degli impianti di recupero e smaltimento se non altrimenti localizzabili;
- paragrafo 7.2.3.3 pag. 124-125 - si consiglia di inserire un'ulteriore precisazione: si prende atto che il piano cave vigente non contempla il riempimento mediante discarica tra gli interventi di ripristino successivi alla cavazione, pertanto la localizzazione di discariche è Escludente negli ATE ivi compresi. Si sottolinea però che, qualora nel territorio vi siano eventuali cave cessate e non più ricomprese nel piano strategico

- tivo, tali siti sono da considerarsi preferenziali per la localizzazione di discariche;
- paragrafo 7.2.3.3 pag. 127 e punto 9, pag. 136-137: Piano Ittico Provinciale – stralciare la sola previsione Escludente prevista per le aree prossime ai canali e ai corsi d'acqua di rilevante valore naturalistico-ambientale (150 m.) individuate dal PTCP ma non assoggettate a vincolo paesaggistico ambientale (SIBA) o, attribuirle grado Penalizzante;
 - paragrafo 7.2.3.3 pag. 127, 128 e pag. 140 punto n. 19 – Oasi/zone di protezione individuate nel Piano Faunistico Venatorio: si prescrive di riportare a «Penalizzante» il grado di coerenza previsto per tali aree;
 - paragrafo 7.2.3.3 pag. 128 e 135 punto 3 – aree boscate e alberi monumentali: riportare a «Penalizzante» il grado di coerenza previsto per le risorse forestali non qualificabili come boschi;
 - paragrafo 7.2.3.4 – 7.2.4 pag. 128-129, 135 punto 17) e pag. 140 punto 19) – aree prioritarie per la biodiversità/Rete dei valori ambientali: si prescrive di riportare «Penalizzante» il grado di coerenza previsto per tutte queste aree, eccetto per i siti Natura 2000 e le aree naturali protette ai sensi della legge 394/91 ivi comprese;
 - pag. 137: zone vulnerabili – si prescrive di riportare a «Penalizzante» il grado di coerenza previsto per queste aree, sia per le discariche che gli altri impianti;
 - paragrafo 7.2.3.4 pag. 129 e 139 punto 16): Siti Natura 2000: in considerazione degli iter non ancora conclusi di riconoscimento di 4 SIN presenti in Provincia di Lodi, si prescrive nel transitorio, di considerare queste aree come fattori «Penalizzanti» e non Escludenti, in attesa di un loro riconoscimento;
 - paragrafo 7.2.4, pag. 132, sesto puntino: il recupero di materia è senz'altro obiettivo prioritario, tuttavia, sostenere che non vi sia la necessità di realizzare discariche di inerti è illogico, innanzitutto perché le discariche di «inerti» non ricevono soltanto i rifiuti di demolizione, ma tutte quelle tipologie che rispettano i requisiti di ammissibilità previsti dal d.m. 3 agosto 2005 (tabelle 1, 2 e 3), in secondo luogo perché gli inerti da demolizione che la Provincia di Lodi deve recuperare/smaltire non rappresentano una percentuale limitata. Pertanto si prescrive lo stralcio dell'inciso compreso tra le parole «a prescindere» e la parola «inerti», anche perché in base alla d.g.r. 6581/08, per le discariche di inerti sono previste delle deroghe in alcune aree dove le altre tipologie di discariche non si possono realizzare (ad es. 300 m dai SIZ e dalla ZPS);
 - paragrafo 7.2.4, pag. 133, ultimo inciso del punto 4: stralciare la previsione Escludente prevista per gli impianti a basso impatto ambientale, valida per le aree comprese nei 2 km esterni ai siti natura 2000 (SIC e ZPS);
 - paragrafo 7.2.4, pag. 134, punti 1 e 2: tutela della popolazione: si prescrive il rispetto delle distanze riportate nella tabella del paragrafo 8.5.6. della d.g.r. 6581/08 e lo stralcio delle distanze aggiuntive alle case sparse o per gli impianti che si trovassero già in area industriale;
 - paragrafo 7.2.4, pag. 136, punto 7: i territori prossimi ai pozzi privati non sono oggetto di tutela, pertanto si prescrive o di stralciare tale previsione o di riportare a Penalizzante il grado di prescrizione per la fascia di rispetto di 100 m dai pozzi. Si fa presente che nei primi 10 m dai pozzi pubblici, sussiste la tutela assoluta;
 - paragrafo 7.2.4, pag. 141: Elementi geomorfologici rilevanti individuati dal PTCP: si prescrive di riportare a «Penalizzante» il grado di coerenza previsto per gli ambiti di pertinenza, lasciando la verifica della fattibilità dell'intervento alla disciplina paesaggistica;
 - paragrafo 7.2.4, pag. 141: la d.g.r. 6581/08, ha introdotto un'area di pertinenza ai beni tutelati di tipo «precauzionale», in attesa che in sede di istruttoria si possa, da un lato verificare la definizione precisa dell'area di pertinenza all'interno del DM stesso e, nel caso non sia stata determinata, si possa consultare la competente Soprintendenza, la quale è in grado di definire/consigliare la distanza più corretta al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e la percezione del sito/bene tutelato. Si prescrive quindi di specificare con una nota la «temporalità» di quest'indicazione, sia nel testo che nella cartografia, magari optando per un segno grafico di

tipo lineare piuttosto che poligonale in modo tale che, la cartografia di sintesi finale lo restituisca visivamente;

- paragrafo 7.2.5 pag. 144-145: stralciare la previsione di una «distanza minima tra discariche» nuove/esistenti/cesstate, pari ai 5 km di territorio misurati dalla recinzione delle stesse, che escludono la possibilità di localizzare nuove discariche. Analogamente, eliminare la «fascia di attenzione lungo il confine provinciale» di Lodi, pari a 2,5 km di territorio misurati dal limite amministrativo, che potrebbe escludere la localizzazione di nuove discariche qualora sul territorio della provincia limitrofa fossero già localizzate discariche nel raggio di 2,5 km misurati anche dal confine provinciale. La distanza minima richiesta con la d.g.r. 6581/08 è stata concepita con un obiettivo differente... *«le Province... in considerazione delle caratteristiche ambientali e delle eventuali criticità in essere, dovranno stabilire alcuni limiti da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti a discarica, che prevedano in particolare una distanza minima dagli impianti già in esercizio, esauriti o da bonificare»* ... infatti, fa riferimento a situazioni di «tendenziale» «sovrasaturazione» presenti in alcune zone del territorio lombardo o comunque ad una situazione in essere di tipo ambientale, puntuale e non generica. Detto questo, nella relazione di piano non si rilevano descrizioni o approfondimenti di particolari situazioni locali di disagio ambientale documentato, critiche o compromesse per l'ingente presenza di impianti per lo smaltimento dei rifiuti o per la cattiva gestione degli stessi o causa di inquinamento, tali da giustificare la scelta della Provincia di Lodi di inserire «fasce o aree di esclusione» aggiuntive rispetto ai contenuti della d.g.r. 6581/08.

A fronte di quanto sopra riportato è necessario verificare anche il valore del FPP, in modo tale che lo stesso, non conteggi le aree interessate da vincoli/fattori aggiuntivi rispetto alla d.g.r. 6581 e rilevati ai punti precedenti. Analogamente occorre rivedere anche i totali della tabella 7.g a pag. 148;

- paragrafo 7.2.6 pag. 145-146: si fa presente che i Centri di raccolta, non devono essere assoggettati ai vincoli previsti per gli altri impianti di gestione dei rifiuti, si prescrive di limitare quanto previsto ai soli requisiti minimi riportati al paragrafo 8.6.1 della d.g.r. 6581/08.

Cartografie

- stralciare la tavola n. 4 la quale identifica «l'area di rispetto dalle discariche esistenti» (5 km) e la «fascia di attenzione lungo il confine provinciale» (2,5 km);
- la tavola n. 8 (a, b, c), «Carta di idoneità allo spandimento dei fanghi di depurazione e del digestato: non trattandosi di un impianto ma di una modalità di smaltimento, la d.g.r. 6581/08 non fornisce particolari indicazioni in proposito rimandando alle norme di settore. Non si ritiene pertanto necessario redigere un'apposita cartografia all'interno del piano rifiuti e si suggerisce piuttosto di inserire l'approfondimento effettuato sulla vocazione dei suoli, nella relazione di piano attribuendo alle aree evidenziate un criterio di tipo Penalizzante che rimandi al rispetto della vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- alla luce di quanto sopra segnalato andranno riviste anche le cartografie di sintesi 6a, 6b, 6c «Carta di idoneità alla localizzazione di discariche» e 7a, 7b, 7c «Carta di idoneità alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento», attribuendo ai vincoli erroneamente considerati Escludenti (colore rosso), il colore giallo attribuito invece al grado di coerenza Penalizzante, come segnalato ai punti precedenti. Inoltre, avendo realizzato una tavola unica per gli impianti di recupero e per i termovalorizzatori, nella tavola 7 occorre anche specificare in legenda (di fianco ai tematismi relativi alla zonizzazione della qualità dell'aria) che i limiti previsti dalle relative norme di settore, si applicano ai soli impianti di pirolisi e non anche a tutti gli altri impianti di recupero.

(BUR20090138)

(5.1.2)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10127

Schema di convenzione con i soggetti attuatori per l'attuazione del «2° Programma regionale Contratti di Quartiere»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2007-2009 approvato con deliberazione di Consiglio regionale 5 dicembre 2006, n. VIII/272;

Richiamata la d.g.r. 8/4933 del 15 giugno 2007, avente per oggetto «Attuazione Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 - 2° Programma regionale Contratti di Quartiere - Approvazione dei criteri generali per l'attuazione del programma e per l'avvio della fase esplorativa»;

Considerato che la d.g.r. sopra richiamata prevedeva per l'attuazione del «2° Programma Regionale Contratti di Quartiere» quattro fasi distinte, ovvero: *fase esplorativa, fase concorsuale, fase negoziale e fase attuativa*;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6960 del 2 aprile 2008 di approvazione dei criteri dell'Invito a presentare proposte che individua le risorse messe a disposizione del 2° Programma regionale Contratti di Quartiere;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4448, del 5 maggio 2005 modificato dai decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008 con cui è stato emanato l'Invito a presentare proposte per la partecipazione alla fase concorsuale del programma che prevedeva la selezione delle stesse per l'ammissione alla successiva fase negoziale al fine di redigere i contenuti di ciascun Contratto di Quartiere e le somme da allocarvi;

Visto il decreto dirigenziale n. 15146 del 16 dicembre 2008 con cui è stata approvata la graduatoria delle proposte ammissibili alla fase negoziale del programma;

Considerato che con d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009 è stato approvato il secondo Programma Annuale del PRERP 2007-2009 che prevede per l'anno 2009 un incremento di risorse derivanti da economie di gestione pari ad € 3.087.129,69 da destinare al 2° Programma regionale Contratti di Quartiere;

Considerata la necessità di apportare al programma un ulteriore incremento di risorse pari ad € 100.000,00 da destinare alle attività relative all'Asse 2 - Coesione sociale, a carico della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale;

Considerata la necessità di accantonare una quota di risorse pari all'1% delle risorse a carico della D.G. Casa e Opere pubbliche da destinare ad attività di controllo, corrispondenti ad un importo di € 630.871,30;

Ritenuto di procedere all'avvio della *fase attuativa* in seguito alla firma di accordi redatti ai sensi dell'art. 11 della l. 241/90, secondo lo schema di cui all'allegato A), relativi ai singoli Contratti di Quartiere, da stipularsi tra Regione Lombardia e i partneri ammessi, giuridicamente costituiti in forma di Associazione Temporanea di Scopo, per i quali si è conclusa positivamente la fase negoziale del programma;

Visto il verbale agli atti della seduta del Comitato di coordinamento del 23 aprile 2009;

Considerata la decisione del Comitato di coordinamento di assegnare ai partenariati di cui sopra, attraverso separati protocolli tecnici, le risorse messe a disposizione dalla Direzione Generale «Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile»;

Preso atto che, a conclusione della fase negoziale, le proposte presentate relativamente agli assi 4.1 - imprese artigiane in forma singola o associata e 4.2 - PMI e micro imprese del commercio in forma singola o associata, non individuano spese a carico del Programma che soddisfino le condizioni previste dall'Invito a presentare proposte per la partecipazione alla fase concorsuale del 2° Programma regionale Contratti di Quartiere emanato con decreto dirigenziale n. 4448 del 5 maggio 2008, modificato con successivi decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008;

Ritenuto pertanto di destinare le risorse precedentemente previste per gli assi 4.1 e 4.2 del Programma ad altre e diverse iniziative a favore delle imprese artigiane e del commercio da definire con successivi provvedimenti.

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'entità delle risorse a disposizione del «2° Programma Regionale Contratti di Quartiere» dalle Direzioni Generali coinvolte, è pari a complessivi € 66.187.129,69, così ripartiti:

- D.G. Casa e Opere Pubbliche: € 63.087.129,69 la cui copertura deriva da:

I. cap. 3642/UPB 5.3.2.3.393 del Bilancio 2009 per € 10.000.000;

II. € 53.087.129,69 a valere sulle economie delle annualità a destinazione vincolata, già trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia in base all'art. 63 del d.lgs. n. 112/98 e confluite sul capitolo n. 2797/UPB 7.4.0.4.308. Gli atti di impegno e liquidazione relativi a tali risorse saranno subordinati alla successiva reinscrizione dei fondi sul cap. n. 5.3.1.4.195.3726 ai sensi dell'art. 70-bis della l. 34/78;

- D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale: € 2.100.000,00 sul cap. 5660/UPB 5.2.1.2.87 suddivisi negli anni 2009-2010-2011 che si renderanno disponibili a seguito della reinscrizione dei fondi ai sensi dell'art. 50 della l. 34/78;

- D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale: € 1.000.000,00 suddivisi sui seguenti capitoli:

• € 500.000,00 sul cap. 6242/UPB 4.2.2.2.388 - «Interventi, formazione e comunicazione in materia di sicurezza urbana» - spesa corrente - del Bilancio 2009;

• € 500.000,00 sul cap. 5170/UPB 4.2.2.3.352 - «Spese per interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT» - conto capitale - del Bilancio 2009;

3. di riservare una quota delle risorse disponibili sul cap. 3642/UPB 5.3.2.3.393 del Bilancio 2009 pari ad € 630.871,30 ad attività di controllo;

4. di rimandare a successivi e separati Protocolli tecnici, in dipendenza dei diversi *iter* procedurali di riferimento, l'assegnazione ai singoli partenariati delle risorse messe a disposizione dalla Direzione Generale «Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile»;

5. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE IN

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi, 22, qui rappresentata da, Direttore Generale Casa e Opere pubbliche (direzione capofila);

E

Comune di, con sede in, in qualità di capofila di Associazione Temporanea di Scopo (in seguito ATS), qui rappresentato da, Direttore Generale del Comune (ente capofila)

PREMESSO CHE

1. il Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 (PRERP) approvato con deliberazione di Consiglio regionale 5 dicembre 2006, n. VIII/272 prevede una misura di intervento denominata «Strumenti: dai nuovi bandi ai meccanismi negoziali - I Contratti di Quartiere»;

2. con d.g.r. n. 8/4933 del 15 giugno 2007, in attuazione di tale misura del PRERP, sono stati approvati i criteri generali per l'attuazione del 2° Programma Regionale Contratti di Quartiere e per l'avvio della fase esplorativa;

3. con d.g.r. n. 8/6960 del 2 aprile 2008 sono stati approvati i criteri per la predisposizione dell'Invito a presentare proposte per la partecipazione al 2° Programma Regionale Contratti di Quartiere;

4. con decreto dirigenziale n. 4448, del 5 maggio 2008 - modificato dai decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008 - è stato emanato l'Invito a presentare proposte per la partecipazione alla fase concorsuale del Programma, che prevedeva la selezione delle stesse per l'ammissione alla successiva fase negoziale al fine di redigere i contenuti di ciascun Contratto di Quartiere e le somme da allocarvi;

5. con decreto dirigenziale n. 15146 del 16 dicembre 2008 è stata approvata la graduatoria delle proposte pervenute e sono state individuati i partenariati da ammettere alla successiva fase negoziale, tra i quali quello con ente capofila il Comune di per il quartiere denominato

6. con d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009 è stato approvato il

secondo Programma Annuale del PRERP 2007-2009 che prevede per l'anno 2009 un incremento di risorse da destinare al 2° Programma regionale Contratti di Quartiere pari ad € 3.087.129,69;

7. con la d.g.r. di approvazione dello schema della presente convenzione è stato disposto un incremento di risorse pari ad € 100.000,00 da destinare alle attività relative all'Asse 2 - Coesione sociale e che pertanto le risorse a disposizione dell'intero programma ammontano complessivamente € 66.187.129,69;

8. la negoziazione tra Regione Lombardia e il partenariato, costituito in forma di associazione temporanea di scopo (di seguito ATS) con atto n. del, avente come Capofila il Comune di, cui è stato conferito con il medesimo atto mandato collettivo speciale con rappresentanza, si è conclusa positivamente, e si può quindi procedere alla stipula della presente Convenzione e alla realizzazione del programma;

DATO ATTO CHE

1. Le risorse relative ai cofinanziamenti degli assi di intervento

1.2.1 - Sostenibilità energetica;

1.2.2 - Illuminazione pubblica;

saranno oggetto di successivo e separato Protocollo tecnico, in dipendenza dei diversi iter procedurali di riferimento, da stipularsi tra l'ATS e la Direzione Generale regionale competente in materia.

2. A conclusione della fase negoziale le proposte presentate, relativamente agli assi 4.1 imprese artigiane in forma singola o associata e 4.2 PMI e micro imprese del commercio in forma singola o associata, non individuano spese a carico del Programma che soddisfino le condizioni previste dall'Invito a presentare proposte per la partecipazione alla fase concorsuale del 2° Programma regionale Contratti di Quartiere emanato con d.d.u.o. 5 maggio 2008 n. 4448 e modificato con successivi decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la Scheda identificativa del Contratto e il Piano operativo di realizzazione della proposta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione per patto espresso delle parti.

2. Sono allegati alla presente convenzione i seguenti documenti e ne costituiscono parte integrante:

- Atto costitutivo dell'ATS;
- Regolamento di mandato dell'ATS;
-

Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento e Assi di intervento

1. L'ambito territoriale di riferimento della presente convenzione è il quartiere del Comune di, come individuato nella planimetria allegata.

2. Il Contratto di Quartiere prevede un programma di riqualificazione integrata del quartiere urbano degradato, secondo i seguenti assi di intervento:

- 1.1 - Edilizia residenziale pubblica;
- 1.2.1 - Sostenibilità energetica;
- 1.2.2 - Illuminazione pubblica;
- 2 - Coesione sociale;
- 3 - Sicurezza;
- 4.1 - Rivitalizzazione economica - Artigianato;
- 4.2 - Rivitalizzazione economica - Commercio;
- 5 -

(Nota cancellare gli assi non attivati dallo specifico CDQ)

Articolo 3 - Azioni per la riqualificazione integrata del quartiere

1. Per l'efficace riqualificazione integrata del quartiere, l'ATS con capofila il Comune di si impegna a realizzare le seguenti azioni, suddivise tra opere e attività, articolate secondo diversi assi di intervento, come descritte nelle seguenti tabelle:

OPERE (edilizie e/o infrastrutturali, ERP e/o non ERP)

Asse di riferimento	Opera (Tipologia di intervento)	Partner attuatore	N. alloggi	Canone (sociale/moderato/locazione temporanea)

ATTIVITÀ

Asse di riferimento	Attività (Progetto)	Partner attuatore

3. Costituiscono parte integrante della presente convenzione i documenti agli atti, di seguito elencati, relativi alla proposta presentata dall'ATS promotrice:

- Piano operativo di realizzazione della proposta, comprensivo di:
 - progetto preliminare degli interventi edilizi previsti (sia ERP che non ERP), redatto ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 18 del d.P.R. 554/1999;
 - relazione descrittiva delle modalità di assegnazione degli alloggi di ERP previsti dal progetto, individuata in relazione all'effettiva domanda abitativa dell'ambito territoriale oggetto di CdQ e finalizzata all'integrazione sociale dell'utenza, secondo le opportunità previste dall'art. 3, commi 51-quater e 51-quinquies della l.r. 1/2000 e sue succ. modifiche, e dall'art. 31, comma 12, del Regolamento regionale 1/2004;
 - piano di mobilità (ove la proposta preveda interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione di alloggi con presenza di inquilini);
 - piano dettagliato di sgombero degli eventuali alloggi abusivamente occupati;
 - piano economico finanziario complessivo.
- Scheda identificativa del Contratto, prodotta attraverso l'applicativo informatico disponibile sul sito www.centroserviziopp.regione.lombardia.it, aggiornata alla data di stipula della presente convenzione, comprensiva di:
 - dati e caratteristiche generali della proposta;
 - quadri economici delle azioni (opere o attività) previste per tutti gli assi intervento;
 - cronoprogramma delle azioni (opere o attività) previste per tutti gli assi intervento (almeno una azione deve essere avviata entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione);
 - riepilogo complessivo delle risorse necessarie per l'attuazione di tutte le azioni previste dal Contratto;
 - andamento previsionale della spesa su base almeno semestrale relativo alle singole opere/attività previste per tutti gli assi attivati (rappresenta il valore del lavoro programmato espresso in termini di budget).

4. Le modalità di attuazione delle azioni previste dalla presente convenzione relativamente all'asse 1.1 - Edilizia Residenziale Pubblica, sono le seguenti:

- a) realizzazione o acquisto e gestione diretta da parte di Comune o ALER;
- b) concessione di realizzazione e gestione degli immobili oggetto dell'intervento a favore di un soggetto concessionario pubblico e/o privato individuato, quale partner dell'ATS, in qualità di gestore di servizi di ERP.

Articolo 4 - Copertura finanziaria del Contratto

1. Le risorse necessarie per l'attuazione delle azioni (opere e attività) previste dalla presente convenzione relative agli assi 1.1, 2 e 3 ammontano complessivamente a €, di cui € a carico dei partner che compongono l'ATS.

2. Le risorse a carico di Regione Lombardia per cofinanziare la realizzazione delle azioni (opere e attività) previste dalla presente convenzione per gli assi 1.1, 2 e 3, ammontano complessivamente ad €, così ripartiti:

- Asse 1.1 - Edilizia residenziale pubblica: €.....;

- Asse 2 - Coesione sociale: €
- Asse 3 - Sicurezza: €

Le risorse da destinare alle azioni relative agli assi di intervento 1.2.1 (Sostenibilità energetica) e 1.2.2 (Illuminazione pubblica) sono quantificate nei singoli Protocolli tecnici da stipularsi tra l'ATS e la Direzione Generale regionale competente.

Asse di riferimento	Azione (Opera/attività)	Cof. ATS (Euro)	Cofinanziamento regionale (Euro)		Costo totale (Euro)
			Spesa corrente	Conto capitale	
1.1 - Edilizia residenziale pubblica					
2 - Coesione sociale					
...					
TOTALE					

4. Il cofinanziamento regionale per l'asse 1.1, relativo alle opere di ERP viene calcolato applicando al costo effettivo dell'opera (risultante dai documenti contabili e dal collaudo tecnico amministrativo) la percentuale prevista del 30% per le unità immobiliari da destinare a locazione temporanea, del 40% per le unità immobiliari da destinare a canone moderato, dell'80% per le unità immobiliari da destinare a canone sociale.

In ogni caso il cofinanziamento regionale non può essere superiore al costo convenzionale di intervento (calcolato secondo le modalità previste dalle «Linee guida per la redazione della proposta di contratto di quartiere» allegata all'Invito a presentare proposte di cui al decreto dirigenziale n. 4448, del 5 maggio 2005 modificato dai decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008) moltiplicato per le percentuali di cui sopra.

Verranno in ogni caso cofinanziati esclusivamente i costi sostenuti e rendicontati secondo le modalità di cui all'art. 6.

Non sono ammessi importi di cofinanziamento regionale in aumento rispetto agli importi complessivi indicati in tabella; eventuali incrementi dei costi di realizzazione delle opere edilizie che dovessero emergere in seguito restano a carico dell'ATS.

Articolo 5 - Attuazione e monitoraggio del Contratto

1. L'ATS si obbliga ad attivare almeno un'azione connessa all'attuazione del Contratto entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, ad iniziare i lavori di tutte le opere edilizie previste entro e non oltre il quinto anno dalla stipula della presente convenzione e ad ultimare tutte le opere edilizie entro e non oltre il settimo anno dalla stipula della presente convenzione.

2. Il Direttore del Contratto di cui all'art. 10 trasmette senza ritardo a Regione Lombardia dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante l'effettiva attivazione della prima azione attuativa del Contratto di Quartiere.

3. Nel caso di azioni che prevedono la realizzazione di opere edilizie (ERP e/o non ERP), l'ATS proponente deve redigere ed approvare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere ammesse a cofinanziamento secondo il cronoprogramma predisposto con l'applicativo informatico di cui all'art. 3.

A seguito dell'avvenuta redazione e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere edilizie, entro trenta giorni dalla fine del mese indicato nel cronoprogramma, il Direttore del Contratto trasmette a Regione Lombardia in un'unica soluzione, i seguenti documenti:

- a) provvedimento di approvazione dei progetti delle opere edilizie;
- b) copia dei progetti approvati completi di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente (per i definitivi copia cartacea solo delle tavole architettoniche e copia su supporto informatico della restante documentazione di progetto, per gli esecutivi solo copia su supporto informatico).

4. A seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e della successiva consegna degli stessi, il Direttore del Contratto trasmette a Regione Lombardia copia del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. 554/1999 e comunica la data effettiva di inizio lavori.

Gli importi di cui sopra a carico di Regione Lombardia trovano copertura a valere sui fondi di cui alla d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009 di approvazione del Programma annuale del PRERP 2007-2009 e alla d.g.r. di approvazione del presente schema di convenzione.

3. La ripartizione dei cofinanziamenti è illustrata nella tabella seguente:

5. La trasmissione documentale di cui ai commi 2, 3 e 4 deve essere integrata con l'aggiornamento o la conferma della Scheda identificativa del Contratto, prodotta attraverso l'applicativo informatico di cui all'art. 3 e con l'inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto). Per quanto riguarda le azioni rientranti nell'asse 1.1, il CUP deve essere inserito nell'applicativo non oltre l'inizio effettivo dei lavori e comunemente prima della richiesta di erogazione della prima rata di cofinanziamento.

6. L'ATS proponente dovrà attestare che, per ogni alloggio, la superficie commerciale per la quale si richiede il cofinanziamento, non superi quella massima riconoscibile pari a 120 mq, come stabilito nelle Linee guida - Allegato C all'Invito approvato con decreto dirigenziale n. 4448, del 5 maggio 2005 modificato dai decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008, e che la superficie utile sia corrispondente ai valori minimi di riferimento ai fini dell'assegnazione degli alloggi ERP come da regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004, art. 13. Il venir meno di tali condizioni determina automaticamente la riduzione del cofinanziamento in quanto non possono essere cofinanziati gli alloggi non conformi.

7. Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del Contratto, si verifichi l'esigenza di modificare e/o sostituire le azioni previste, il Direttore del Contratto dovrà sottoporre a Regione Lombardia proposta dettagliatamente motivata che consenta comunque il raggiungimento delle finalità perseguite dal Contratto stesso. Lo stesso procedimento verrà seguito qualora un'azione non sia più perseguibile.

La decisione in merito è adottata dal dirigente della D.G. competente per asse, sentito il Comitato di Coordinamento, in coerenza con le finalità del Contratto e nel limite delle risorse di cui all'art. 4.

Limitatamente agli importi di cofinanziamento regionale sull'Asse 2, assegnati e non spesi entro le prime tre annualità, gli stessi potranno essere spesi previa autorizzazione della Direzione Generale competente entro e non oltre i termini di conclusione dello stesso.

8. Il monitoraggio dell'attuazione del Contratto, fatta eccezione per l'azione da attivare entro il primo trimestre, è attuato con cadenza semestrale, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. A tal fine entro 30 giorni da tali scadenze, il Direttore del Contratto trasmette a Regione Lombardia una Relazione semestrale sull'avanzamento complessivo di tutte le azioni previste dal Contratto per tutti gli assi di intervento e una Scheda di rendicontazione, che riporti per le azioni cofinanziate la spesa effettivamente sostenuta, sulla base dei certificati di pagamento liquidati e dei pagamenti effettuati, relativi ai periodi 1 gennaio-30 giugno ovvero 1 luglio-31 dicembre, sia per lavori, servizi o forniture sia per oneri accessori con riferimento a ciascuna azione (rappresenta il valore del lavoro realizzato, espresso in termini di budget).

Le voci di spesa ammesse alla rendicontazione sono quelle riportate nei quadri economici e nei riepiloghi delle risorse per l'attuazione di ogni singola opera/attività, prodotti con l'applicativo informatico di cui all'art. 3 in seguito alla consegna dei progetti definitivi. Non sono rendicontabili le prestazioni svolte dagli uffici tecnici dell'ente richiedente relative alla progettazione, alla

direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza e al collaudo, nonché agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, se non per quanto attiene agli incentivi previsti dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006.

I documenti comprovanti la spesa devono essere conservati a disposizione della Regione per le verifiche e i controlli del caso, pena la revoca del cofinanziamento.

9. Qualora nel semestre oggetto di monitoraggio si sia concluso il collaudo di un'opera, ovvero si sia conclusa un'attività, l'aggiornamento della *Scheda di rendicontazione* deve contenere i dati corrispondenti alle risultanze del collaudo, per la definitiva determinazione sia della consistenza, sia dei costi effettivi di realizzazione delle opere/attività; in tal caso alla *Scheda di rendicontazione* deve essere allegato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere, ovvero per le attività devono essere allegati i documenti che attestano la conclusione dell'attività stessa (atti amministrativi di impegno e di liquidazione).

10. L'importo effettivo del cofinanziamento relativo all'opera collaudata e/o all'attività conclusa è determinato in seguito alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma.

11. A conclusione di tutte le azioni costituenti il Contratto, il Direttore del Contratto presenta una *Relazione finale* in merito all'avvenuto raggiungimento dei risultati previsti.

Articolo 6 – Erogazione dei cofinanziamenti

1. Entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del Direttore del Contratto della data effettiva di inizio lavori di un'opera e/o dalla trasmissione della dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante l'effettiva attivazione di una attività, Regione Lombardia eroga la prima rata di anticipazione pari al 5% del cofinanziamento destinato all'azione per cui è stata consegnata la documentazione; tale anticipazione sarà recuperata con le successive erogazioni semestrali.

2. Regione Lombardia effettua le successive erogazioni con cadenza semestrale, sulla base di due voci, costituite rispettivamente dalla rendicontazione fornita semestralmente dall'ATS e dall'andamento previsionale della spesa.

Per quanto attiene la prima voce, si rimanda a quanto riportato all'art. 5.8.

3. Per quanto attiene la seconda voce, la rata di cofinanziamento da erogare viene calcolata sulla base dell'importo risultante dall'andamento previsionale della spesa relativo al semestre successivo alla data di monitoraggio. Tale importo, qualora l'avanzamento dell'opera/attività rendicontato sia inferiore a quello programmato in termini di budget per il semestre concluso, viene erogato sulla base di tale rapporto proporzionale.

L'andamento previsionale della spesa deve essere riformulato dal Direttore del Contratto, che deve altresì provvedere ad aggiornare la *Scheda identificativa del contratto* all'interno dell'applicativo informatico, qualora il ritardo nell'avanzamento delle attività/lavori, rispetto a quanto programmato in termini di costo, sia uguale o superiore al 10% del costo totale della singola azione indicato all'interno del quadro economico.

Qualora si renda necessario modificare il termine di ultimazione dei lavori risultante dai cronogrammi inseriti nella *Scheda identificativa del contratto*, si applica quanto previsto dall'art. 12.2.

Prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione non può essere erogato più del 90% del cofinanziamento ammesso.

Anche per le azioni relative agli assi 2 e 3, le rate di cofinanziamento intermedie sono erogate fino al raggiungimento di un importo pari al 90% dell'importo di cofinanziamento ammesso.

Per gli assi 1.2.1, 1.2.2, 4.1 e 4.2 si rimanda ai Protocolli tecnici da stipularsi tra l'ATS e le Direzioni Generali competenti per materia.

4. Per le opere di ERP la rata di cofinanziamento a saldo, corrispondente al rimanente 10% del cofinanziamento totale è erogata in due rate, a seguito dei seguenti adempimenti:

- 5% ad avvenuta consegna del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- 5% in seguito all'assegnazione di almeno il 50% degli alloggi realizzati.

La rata di cofinanziamento a saldo per tutte le altre azioni previste dal Contratto è erogata a seguito della trasmissione della

documentazione di cui al precedente art. 5, comma 9 attestante l'avvenuta conclusione dell'opera e/o dell'attività.

5. Il verificarsi di ritardi e inadempienze determina la riduzione del cofinanziamento, secondo quanto specificato all'art. 12.

6. I cofinanziamenti regionali relativi agli assi di intervento 1.1 ERP, 2 Coesione sociale e 3 Sicurezza sono erogati al Comune capofila dell'ATS. Possono essere direttamente erogati all'ALER, qualora vi siano opere da questi realizzate. Nel caso in cui il partner attuatore delle opere di ERP sia diverso da Comune o ALER, il trasferimento dei fondi dalla Regione è subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 7, il cui importo va progressivamente aumentato in relazione all'avanzamento dei lavori. È compito del Comune acquisire quanto previsto dalla vigente normativa antimafia ed effettuare ogni altra verifica comunque denominata richiesta dalla normativa vigente prima di procedere all'erogazione dei fondi.

7. Nel caso in cui tra le azioni previste dal Contratto vi siano opere di ERP da destinare a canone moderato e/o a locazione temporanea, condizione per l'erogazione del cofinanziamento è la sottoscrizione di apposita convenzione tra Regione Lombardia, Comune interessato e soggetto attuatore e/o gestore degli immobili adibiti ad ERP.

8. L'erogazione delle rate di cofinanziamento avviene nei 60 giorni successivi agli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 8.

Articolo 7 – Polizza fideiussoria

Per le sole opere attivate sull'asse 1.1 Edilizia Residenziale Pubblica, nel caso in cui il partner attuatore delle opere di ERP sia diverso da Comune o ALER, deve essere costituita una garanzia fideiussoria pari all'importo della prima rata di cofinanziamento erogato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale garanzia deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) individuazione del beneficiario nella Regione Lombardia;
- b) periodo di validità pari alla durata dei lavori, incrementata di almeno trecentosessantacinque giorni;
- c) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del soggetto attuatore, quale debitore principale, di cui all'art. 1944 del c.c.;
- d) attivazione a prima richiesta da parte della Regione Lombardia, formulata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- e) impegno a versare le somme richieste, fino alla concorrenza massima dell'importo oggetto di garanzia, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, di cui alla precedente lettera d);
- f) la garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia incamerata parzialmente;
- g) obbligo del rinnovo automatico, per almeno centottanta giorni, qualora prima di ogni scadenza Regione Lombardia non abbia provveduto al suo svincolo.

Il valore di tale polizza dovrà essere incrementato in relazione alle successive erogazioni del cofinanziamento e fino a coprire il 90% dell'importo dello stesso. La polizza sarà svincolata in concomitanza con l'erogazione della rata conseguente alla consegna del certificato di collaudo.

La polizza fideiussoria potrà essere escussa in uno dei seguenti casi:

- 1) avvenuto accertamento di difformità dell'opera e/o mancato raggiungimento delle finalità per cui è stato concesso il cofinanziamento;
- 2) revoca o decadenza dal cofinanziamento regionale;
- 3) in caso di inadempienze del soggetto ammesso al finanziamento per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, di leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere;
- 4) per il rimborso delle maggiori somme erogate in confronto ai risultati della liquidazione finale o per le spese da eseguirsi d'ufficio, nonché per eventuali ulteriori danni.

È data facoltà al soggetto attuatore di rinunciare, in qualsiasi momento, al cofinanziamento già erogato; in tal caso la polizza fideiussoria sarà svincolata non appena intervenuto l'accredito presso le casse regionali delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della prima rata di cofinanziamento e fino alla data di comunicazione a Regione Lombardia della rinuncia debitamente motivata.

Articolo 8 – Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è composto dai rappresentanti delle Direzioni Generali competenti per le azioni ricomprese negli assi regolati nel presente atto e svolge le seguenti funzioni:

- valuta l'andamento del contratto di quartiere e i risultati via via raggiunti;
- si esprime in merito alla risoluzione delle problematiche emergenti che necessitano di una revisione degli strumenti attuativi sottoscritti;
- si esprime circa l'accettazione di eventuali modifiche delle azioni previste dal Contratto (art. 5, comma 7);
- si esprime, sentito il Direttore del Contratto, sulla revoca del cofinanziamento regionale nel caso di gravi ritardi o inadempienze;
- si pronuncia ed elabora proposte in caso di controversia.

2. Il Comitato può essere integrato da Regione Lombardia in qualunque momento qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 9 – Impegni di Regione Lombardia

1. Regione Lombardia, mediante i dirigenti competenti per ogni asse di intervento, si impegna a:

- a) promuovere, di concerto con il Direttore del Contratto, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori della convenzione e dai soggetti attuatori;
- b) assicurare l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 6, ai fini dell'erogazione dei cofinanziamenti;
- c) adottare le procedure di cui agli artt. 11 e 12 in caso di decadenza, ritardo o inadempimenti.

Articolo 10 – Direttore del Contratto

1. Ai fini del coordinamento, della realizzazione e del monitoraggio di tutte le azioni previste dal Contratto, l'ATS individua il proprio *Direttore del Contratto*, avente i compiti a lui assegnati dall'art. 6 del regolamento di mandato di ATS allegato alla convenzione. In particolare, il Direttore del Contratto deve:

- a) organizzare, coordinare e controllare la definizione e lo svolgimento del processo di pianificazione operativa e di attuazione di tutte le azioni previste dal Contratto di quartiere, assicurandone la completa realizzazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle risorse finanziarie previste, anche mediante l'adozione di un modello metodologico di pianificazione e di controllo riconducibile al *project management*;
- b) garantire la piena congruenza di ciascuna azione con gli obiettivi del Contratto di quartiere;
- c) gestire la *governance* del partenariato, in relazione ai responsabili dei vari assi di intervento e presiedere gli organismi di coordinamento cui partecipano tutti i referenti degli assi attivati, avvalendosi della Struttura tecnica permanente di cui al successivo comma;
- d) monitorare costantemente l'attuazione di ciascuna azione compresa nel Contratto di quartiere, ponendo in essere tutte le iniziative opportune e necessarie al fine di garantirne la completa attuazione entro i tempi previsti;
- e) monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti da parte dei partner, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantirne il pieno adempimento;
- f) segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento di cui all'art. 8 eventuali ostacoli tecnico amministrativi che ritardino o impediscano l'attuazione del contratto;
- g) assicurare la conservazione dei documenti comprovanti le spese cofinanziate dalla Regione.

Il Direttore del Contratto deve inoltre garantire nei confronti di Regione Lombardia il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico di tutte le azioni previste, mediante la trasmissione dei seguenti documenti (vedi art. 5 commi 8 e 9):

- relazione semestrale di monitoraggio, concernente lo stato di avanzamento complessivo di tutte le azioni previste dal Contratto per tutti gli assi di intervento e la valutazione di andamento periodico riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri;
- scheda di rendicontazione relativa alle spese effettivamente sostenute.

2. Struttura tecnica permanente.

Il Direttore del Contratto si avvale della *Struttura tecnica permanente* di governo del partenariato, composta dal Direttore stesso e dai soggetti individuati quali responsabili di ciascun asse di intervento, che costituisce organo di coordinamento e gestione, avente la composizione di cui all'art. 5 del regolamento di mandato di ATS allegato alla presente convenzione.

Tale Struttura deve assicurare la gestione efficiente e il coordinamento di tutte le azioni costituenti il Contratto.

Articolo 11 – Decadenza

1. Per «intervento», ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), si intende il Contratto di Quartiere nel suo complesso come regolato nel presente atto e pertanto con riferimento esclusivamente ai cofinanziamenti attivati relativamente agli assi 1.1, 2 e 3. A pena di decadenza del cofinanziamento complessivo indicato all'art. 4.2, l'ATS è tenuta a:

- attivare almeno un'azione connessa all'attuazione del Contratto *entro tre mesi* dalla stipula della presente convenzione;
- ad iniziare i lavori di tutte le opere edilizie cofinanziate *entro e non oltre il quinto anno* dalla stipula della presente convenzione;
- ad ultimare tutte le opere edilizie cofinanziate *entro e non oltre il settimo anno* dalla stipula della presente convenzione.

Può essere disposta proroga, su richiesta avanzata esclusivamente dal Comune capofila dell'ATS entro i termini di cui al comma precedente, per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giorni, solo per motivi non dipendenti dalla volontà dell'ATS. Eventuali ulteriori proroghe possono essere adottate solo previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 5 del 27 febbraio 2007.

2. In caso di decadenza, la pronuncia di decadenza è comunicata al Comune capofila dell'ATS e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti alle attività non ancora attuate e alle opere o parti di opere non ancora realizzate. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dai dirigenti competenti per ogni asse di intervento. Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell'erogazione.

Articolo 12 – Ritardi, penali, inadempimenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il cofinanziamento della singola azione (attività/opera) viene ridotto dell'1,00% per ogni mese di ritardo rispetto al termine finale previsto dal cronoprogramma, fino a un massimo del 10%.

Per ogni mese di ritardo rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma per l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere edilizie, documentata da opportuno provvedimento, il cofinanziamento della singola opera viene ridotto dello 0,3%, fino a un massimo del 3%.

Quando nei casi previsti dai commi precedenti si verificano ulteriori ritardi e comunque ogni qualvolta siano riscontrati ritardi o inadempimenti tali da poter pregiudicare l'efficacia della singola azione, il dirigente della D.G. competente per asse avvia il procedimento per disporre la revoca dell'intero cofinanziamento relativo all'azione (opera o attività). La revoca può essere disposta solo dopo aver sentito il Direttore del Contratto e dietro parere del Comitato di Coordinamento.

2. Previo parere del Comitato di coordinamento, si può procedere alla riprogrammazione dei tempi previsti dai cronogrammi inseriti nella *Scheda identificativa del contratto*, prodotta attraverso l'applicativo informatico, nei seguenti casi:

- a) risoluzione del contratto di appalto in danno dell'impresa appaltatrice (Artt. 135 – 137 d.lgs. 163/2006);
- b) fallimento o messa in liquidazione dell'impresa appaltatrice;
- c) sospensioni o proroghe legittimamente disposte, verificate dal Direttore del Contratto;
- d) cause di forza maggiore, verificate dal Direttore del Contratto;
- e) modifiche normative, che comportino la revisione del progetto, per non più di sei mesi.

3. Qualora per gravi ritardi o inadempimenti da parte del-

l'ATS, relativi anche a interventi non cofinanziati ma che compromettano la finalità del Contratto di quartiere, venga disposta la revoca del cofinanziamento, ciò non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie per i danni arrecati, nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi ed il risarcimento dei danni subiti. Nel caso in cui l'inadempienza di uno o più partner attuatori comprometta in tutto o in parte l'attuazione del Contratto, sono a carico dell'ATS inadempiente le spese sostenute per studi, progetti e attività inerenti le azioni previste dal Contratto medesimo.

Articolo 13 – Controversie

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del Contratto è sottoposta al Comitato di Coordinamento integrato con un rappresentante del Comune capofila dell'ATS che elabora proposte finalizzate al raggiungimento di un accordo bonario tra le parti.

2. Per le controversie che non hanno trovato soluzione attraverso il procedimento di conciliazione, il Foro competente è quello di Milano.

Articolo 14 – Rimodulazione del Contratto

1. Il Contratto può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti, mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo, nel limite delle risorse di cui all'art. 4.

2. Nel caso di modifica che costituisca integrazione o rimodulazione della singola opera o attività compresa nel Contratto, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocatione complessiva delle risorse, la stessa è autorizzata dal dirigente della D.G. competente per l'asse, sentito il Comitato di Coordinamento.

Art. 15 – Assicurazioni sociali e rapporti di lavoro

1. L'ATS si impegna alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi, dai contratti collettivi di lavoro in vigore, nonché alla copertura assicurativa del personale incaricato della realizzazione delle diverse azioni previste dalla presente convenzione.

2. Le parti assicurano che i luoghi di lavoro nei quali si svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione rispondono a tutti i requisiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il personale di ciascuna delle parti che si rechi presso i luoghi dell'altra in ragione della convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari ed alle norme di sicurezza in vigore.

3. È a carico dell'ATS l'ottenimento di autorizzazioni o permessi che dovessero rendersi necessari per l'attuazione delle azioni previste dalla presente convenzione.

Art. 16 – Riservatezza e proprietà dei dati

1. Le parti, e per esse i relativi dipendenti o collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

3. Qualora, in ragione dell'attività richiesta dalla presente convenzione, dovesse derivare un nuovo trattamento di dati personali, le parti convengono che il titolare del trattamento è l'ATS.

4. I risultati delle attività condotte nell'ambito della presente convenzione rimarranno di proprietà e nella esclusiva disponibilità di Regione Lombardia. Con un successivo protocollo, le parti potranno concordare ulteriori e diverse modalità di utilizzazione e di pubblicizzazione dei risultati delle attività svolte, sulla base di indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento, nell'ambito di iniziative informative e formative.

Articolo 17 – Disposizioni generali e finali

1. La convenzione è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Eventuali modifiche della composizione soggettiva dell'ATS sono normate dall'art. 7 del regolamento di mandato di ATS allegato alla presente convenzione.

3. La convenzione è vigente fino al completamento delle azioni in esso contenute.

4. Per il monitoraggio di eventuali sovracompensazioni derivanti dal cofinanziamento previsto dalla presente convenzione

per interventi sul patrimonio immobiliare adibito ad ERP, destinato a canone moderato e/o a locazione temporanea, si rimanda ad apposite convenzioni da stipularsi tra Regione Lombardia, Comune interessato e soggetto attuatore e/o gestore.

5. Per ogni ulteriore aspetto non disciplinato dalla presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile.

Milano,

Letto, approvato e sottoscritto

Per REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore Generale Casa e Opere Pubbliche,

.....
Per il COMUNE DI

in qualità di Capofila di Associazione Temporanea di Scopo costituita con atto n. del

Il Direttore Generale

(BUR20090139)

(5.1.1)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10130

Disposizioni in merito all'adozione di una misura straordinaria ad integrazione del Fondo Sostegno Affitto a favore dei cittadini in locazione colpiti dalla perdita del posto di lavoro (art. 11, l. n. 431/1998; l.r. n. 2/2000)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'attuale momento di crisi economica derivante dalla situazione di forte regressione dei mercati finanziari e delle economie nazionali, apertasi a livello mondiale nel corso dell'anno 2008, ha avuto e continua a manifestare ricadute estremamente negative sotto il profilo occupazionale anche nell'ambito della nostra Regione;

- numerose iniziative pubbliche e private hanno previsto efficaci modalità di intervento per mitigare gli effetti dell'incontrollato aumento dei tassi a calcolo variabile, relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto della prima casa di abitazione;

- appare quindi necessario intervenire tempestivamente per mitigare le conseguenze della grave crisi economica in atto mediante l'erogazione di un contributo straordinario destinato all'abbattimento del canone di locazione sostenuto dalle famiglie residenti in abitazioni in affitto, che si trovano in difficoltà economica a causa del licenziamento o della messa in mobilità di uno o più dei propri componenti;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 6 «Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione» della legge regionale 23 dicembre 2008 n. 33 ed in particolare il comma 1, che istituisce, presso Finlombarda S.p.A., dei fondi per spese correnti ed in conto capitale al fine di sostenere i cittadini per le problematiche connesse al mantenimento dell'abitazione derivanti da crisi finanziaria;

Richiamato il comma 3 del citato art. 6 della l.r. n. 33/2008 che demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri di utilizzo dei fondi di cui al comma 1;

Atteso che, in considerazione della tipologia dei destinatari della misura di cui trattasi, ai fini del presente provvedimento rileva la famiglia anagrafica;

Considerato che le finalità perseguite dall'art. 6 «Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione», della legge 23 dicembre 2008 n. 33 rientrano tra le medesime finalità di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e della l.r. 14 gennaio 2000 n. 2;

Ritenuto:

1. di assumere una misura straordinaria di intervento, ad integrazione del Fondo Sostegno Affitto di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 e della l.r. n. 2/2000, stanziando la somma di € 4.900.000,00 data dall'attuale disponibilità di € 5.000.000 individuata ai commi 4 e 5 dell'art. 6 di cui sopra, dedotti gli oneri di gestione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 6;

2. di assumere, in subordine, e a condizione che si renderanno disponibili residui dopo il soddisfacimento delle domande di cui al precedente punto 1, una misura straordinaria di intervento a favore di beneficiari di contratti stipulati ai sensi delle disposizioni vigenti in Regione Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica in possesso di un valore ISEE non superiore a € 35.000 con esclusione dei contratti di locazione a canone sop-

portabile di cui all'art. 3 della l.r. 27/2007 e della locazione temporanea studenti;

Ritenuto quindi di individuare come beneficiari della presente misura i soggetti destinatari del provvedimento finalizzato all'integrazione del canone di locazione denominato «Sportello affitto anno 2009 - 10^a edizione» (di seguito semplicemente FSA 2009), approvato con proprio precedente provvedimento dell'8 aprile 2009 n. 8/9280, per i quali viene erogato *una tantum* l'importo dato dalla differenza tra quanto già percepito a valere sull'FSA 2009 e la quota di € 1.500, utilizzando lo stanziamento di € 4.900.000,00 di cui sopra, fermo restando che per ogni nucleo familiare può essere erogata una sola quota di contributo;

Dato atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul Capitolo 5.3.3.2.394.7329 «Fondo a sostegno dei cittadini per le problematiche connesse al mantenimento dell'abitazione»;

Ritenuto di individuare in subordine, come destinatari della presente misura, i beneficiari di contratti stipulati ai sensi delle disposizioni vigenti in Regione Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica in possesso di un valore ISEE non superiore a € 35.000 con esclusione dei contratti di locazione a canone sopportabile di cui all'art. 3 della l.r. 27/2007 e della locazione temporanea studenti;

Ritenuto di subordinare l'ammissione al contributo alla perdita del posto di lavoro da parte del titolare del contratto di locazione o altro componente la famiglia, a seguito di licenziamento o messa in mobilità avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2009 e persistenza della condizione di disoccupazione alla data di presentazione della domanda, prevedendo, unitamente alla domanda la presentazione della seguente documentazione:

- Per i beneficiari dell'FSA:
 1. provvedimento di licenziamento o di messa in mobilità rilasciato dal datore di lavoro;
 2. dichiarazione di avere presentato domanda idonea per l'erogazione del contributo FSA 2009, oppure, per i soggetti in possesso dei requisiti ma non finanziati, dichiarazione di avere presentato domanda non ammessa a contributo per effetto della mancata adesione del Comune al Fondo;
- Per gli altri soggetti:
 1. provvedimento di licenziamento o di messa in mobilità rilasciato dal datore di lavoro;
 2. DSU attestante l'ISEE del nucleo familiare;
 3. copia del contratto di locazione registrato;
 4. certificato di residenza e di stato di famiglia;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di perseguire la massima efficacia del contributo data tra l'altro dalla sua rapidità di erogazione, di avvalersi delle seguenti procedure che prevedono il concorso attivo dei cittadini interessati, il supporto delle Sedi Territoriali Regionali (STeR) e la collaborazione di Finlombarda S.p.A.:

- integrale richiamo delle disposizioni attualmente vigenti inerenti le politiche del Fondo Sostegno Affitto;
- presentazione della domanda da parte del titolare del contratto di locazione presso le Sedi Territoriali Regionali (STeR) dall'1 ottobre al 30 ottobre 2009, recante anche le dichiarazioni di sussistenza delle condizioni previste per accedere al contributo rese ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000 e dell'art. 11 comma 2 della legge n. 431/1998. Unitamente alla domanda deve essere presentata tutta la documentazione prevista per ogni tipologia di beneficiario;
- inoltro delle domande a Finlombarda S.p.A. da parte degli STeR entro il 10 novembre 2009;
- formazione della graduatoria a cura di Finlombarda S.p.A. coerentemente ai seguenti criteri:
 - 1) priorità dei soggetti licenziati rispetto ai soggetti posti in mobilità;
 - 2) classificazione dei beneficiari appartenenti ad entrambe le categorie enunciate al punto 1) in base ai seguenti criteri da applicarsi nell'ordine di seguito indicato:
 - a) valore crescente di ISEE posseduto dal nucleo familiare;
 - b) a parità di valore ISEE, ordine decrescente del parametro della scala di equivalenza applicato (P.S.E.);
 - c) a parità di parametro della scala di equivalenza appli-

cato, ordine cronologico di cessazione del rapporto di lavoro;

- d) in caso di identica data di cessazione del rapporto di lavoro, ordine decrescente di anzianità anagrafica del soggetto che ha perso il lavoro;
- trasmissione della graduatoria entro il 20 novembre 2009 da parte di Finlombarda S.p.A. alla Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo, per la sua approvazione entro il 30 novembre 2009;
 - erogazione del contributo agli aventi diritto secondo l'ordine di scorrimento della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, previa verifica della persistenza della condizione di licenziato e di messa in mobilità fino alla data di presentazione della domanda;
 - attivazione di controlli da parte di Finlombarda S.p.A., anche a campione, sulla effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
 - verifica dell'insussistenza a carico dei cittadini non appartenenti all'Unione europea di circostanze costituenti violazione delle disposizioni inerenti il reato di clandestinità introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94;

Ritenuto di demandare allo «Schema di Convenzione da stipularsi tra Regione Lombardia, Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche e Finlombarda S.p.A.» la regolamentazione delle modalità attuative della presente misura di intervento nonché la determinazione dell'entità del relativo compenso, da riconoscersi a Finlombarda S.p.A. entro la misura massima del 2% dell'importo di € 5.000.000,00 di cui all'art. 6, comma 4, della legge 33/2008;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la legge regionale 20 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura ed in particolare la d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di assumere una misura straordinaria di intervento, ad integrazione del Fondo Sostegno Affitto di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 e della l.r. n. 2/2000, stanziando la somma di € 4.900.000,00 data dall'attuale disponibilità di € 5.000.000 individuata ai commi 4 e 5 dell'art. 6 di cui sopra, dedotti gli oneri di gestione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 6.

2. Di assumere, in subordine, e a condizione che si renderanno disponibili residui dopo il soddisfacimento delle domande di cui al precedente punto 1, una misura straordinaria di intervento a favore di beneficiari di contratti stipulati ai sensi delle disposizioni vigenti in Regione Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica in possesso di un valore ISEE non superiore a € 35.000 con esclusione dei contratti di locazione a canone sopportabile di cui all'art. 3 della l.r. 27/2007 e della locazione temporanea studenti.

3. Di individuare come beneficiari della misura straordinaria di cui al precedente punto 1, i soggetti destinatari del provvedimento finalizzato all'integrazione del canone di locazione denominato «Sportello affitto anno 2009 - 10^a edizione» (di seguito semplicemente FSA 2009), approvato con proprio precedente provvedimento dell'8 aprile 2009 n. 8/9280, per i quali viene erogato *una tantum* l'importo dato dalla differenza tra quanto già percepito a valere sull'FSA 2009 e la quota di € 1.500, utilizzando lo stanziamento di € 4.900.000,00 di cui sopra, fermo restando che per ogni nucleo familiare può essere erogata una sola quota di contributo.

4. Di individuare come destinatari della misura straordinaria di intervento di cui al punto 2, i beneficiari di contratti stipulati ai sensi delle disposizioni vigenti in Regione Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica in possesso di un valore ISEE non superiore a € 35.000, per i quali viene erogata *una tantum* avente un valore di € 1.500, con esclusione dei contratti di locazione a canone sopportabile di cui all'art. 3 della l.r. 27/2007 e della locazione temporanea studenti.

5. Di subordinare l'ammissione al contributo alla sussistenza delle seguenti condizioni:

1. perdita del posto di lavoro da parte del titolare del contratto di locazione o altro componente la famiglia, a seguito di licenziamento o messa in mobilità avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre

- 2009 e persistenza della condizione di disoccupazione alla data di presentazione della domanda;
- Per i beneficiari dell'FSA:
 - a) provvedimento di licenziamento o di messa in mobilità rilasciato dal datore di lavoro;
 - b) dichiarazione di avere presentato domanda idonea per l'erogazione del contributo FSA 2009, oppure, per i soggetti in possesso dei requisiti ma non finanziati, dichiarazione di avere presentato domanda non ammessa a contributo per effetto della mancata adesione del Comune al Fondo;
 - Per gli altri soggetti:
 - a) provvedimento di licenziamento o di messa in mobilità rilasciato dal datore di lavoro;
 - b) DSU attestante l'ISEE del nucleo familiare;
 - c) copia del contratto di locazione registrato;
 - d) certificato di residenza e di stato di famiglia.
6. Di avvalersi delle seguenti procedure che prevedono il concorso attivo dei cittadini interessati, il supporto delle Sedi Territoriali Regionali (STeR) e la collaborazione di Finlombarda S.p.A.:
- integrale richiamo delle disposizioni attualmente vigenti inerenti le politiche del Fondo Sostegno Affitto;
 - presentazione della domanda da parte del titolare del contratto di locazione presso le Sedi Territoriali Regionali (STeR) dall'1 ottobre al 30 ottobre 2009, recante anche le dichiarazioni di sussistenza delle condizioni previste per accedere al contributo, rese ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000 e dell'art. 11 comma 2 della legge n. 431/1998. Unitamente alla domanda deve essere presentato provvedimento di licenziamento o di messa in mobilità rilasciato dal datore di lavoro;
 - inoltre delle domande a Finlombarda S.p.A. da parte degli STeR entro il 10 novembre 2009;
 - formazione della graduatoria a cura di Finlombarda S.p.A. coerentemente ai seguenti criteri:
 - 1) priorità dei soggetti licenziati rispetto ai soggetti posti in mobilità;
 - 2) classificazione dei beneficiari appartenenti ad entrambe le categorie enunciate al precedente punto 1) in base ai seguenti criteri da applicarsi nell'ordine di seguito indicato:
 - a) valore crescente di ISEE posseduto dal nucleo familiare;
 - b) a parità di valore ISEE, ordine decrescente del parametro della scala di equivalenza applicato (P.S.E.);
 - c) a parità di parametro della scala di equivalenza applicato, ordine cronologico di cessazione del rapporto di lavoro;
 - d) in caso di identica data di cessazione del rapporto di lavoro, ordine decrescente di anzianità anagrafica del soggetto che ha perso il lavoro;
 - trasmissione della graduatoria entro il 20 novembre 2009 da parte di Finlombarda S.p.A. alla Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo, per la sua approvazione entro il 30 novembre 2009;
 - erogazione da parte di Finlombarda S.p.A. del contributo agli aventi diritto secondo l'ordine di scorrimento della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, previa verifica, della persistenza della condizione di licenziato e di messa in mobilità fino alla data di presentazione della domanda;
 - attivazione di controlli da parte di Finlombarda S.p.A., anche a campione, sulla effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
 - verifica dell'insussistenza a carico dei cittadini non appartenenti all'Unione europea di circostanze costituenti violazione delle disposizioni inerenti il reato di clandestinità introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94.
7. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul Capitolo 5.3.3.2.394.7329 «Fondo a sostegno dei cittadini per le problematiche connesse al mantenimento dell'abitazione».
8. Di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere

Pubbliche e Welfare Abitativo, Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche, affinché provveda a tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del presente provvedimento, compresi quelli previsti al precedente punto 2.

9. Di demandare allo «Schema di Convenzione da stipularsi tra Regione Lombardia, Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche e Finlombarda S.p.A.» la regolamentazione delle modalità attuative della presente misura di intervento nonché la determinazione dell'entità del relativo compenso, da riconoscersi a Finlombarda S.p.A. entro la misura massima del 2% dell'importo di € 5.000.000,00 di cui all'art. 6, comma 4, della legge 33/2008.

10. Di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa.

11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito www.casa.regione.lombardia.it.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090140)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10134

Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3, comma 6, l.r. 13/2009)

(5.1.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 14 luglio 2009, n. 13 «Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia» e in particolare il comma 6 dell'art. 3 che prevede che la Giunta regionale stabilisca i criteri per elevare al 35% l'incremento volumetrico consentito in base ai commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 3;

Considerata la necessità di provvedere a quanto previsto dalla norma più sopra richiamata, al fine di consentire completa e immediata attuazione della disposizione di legge;

Ritenuto di dover approvare il documento «Criteri relativi alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3 comma 6 l.r. 13/2009)», di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che l'attività di cui trattasi trova riferimento nel PRS dell'VIII legislatura, nonché nel DPEFR 2009-2013 che individua l'asse 6.5 «Valorizzazione del territorio»;

A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge:

Delibera

1) di approvare il documento «Criteri relativi alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3 comma 6 l.r. 13/2009)», di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

«Criteri relativi alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3 comma 6 l.r. 13/2009)»

Il comma 6 dell'art. 3 della l.r. 13/2009 stabilisce che «L'incremento consentito in base ai commi 3 primo periodo e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale».

I presenti criteri forniscono le indicazioni generali che dovranno essere applicate in sede di progettazione e realizzazione degli interventi.

È bene innanzi tutto evidenziare che la facoltà consentita dalla norma si riferisce ad interventi di sostituzione edilizia, che consentono pertanto la complessiva riprogettazione dell'edificio preesistente e quindi anche degli spazi di pertinenza. L'intervento deve pertanto essere occasione di qualificazione complessiva dell'edificato e degli spazi attigui, con la finalità di migliorarne l'inserimento paesistico nel contesto e di innalzare la qualità dell'insediamento. Il progetto dovrà quindi considerare unitariamente il disegno degli spazi liberi e dei corpi edilizi oggetto di intervento, nonché il loro corretto inserimento nell'intorno.

La finalità della norma è volta a migliorare la qualità complessiva degli insediamenti, riconoscendo al verde in ambito urbano funzioni essenziali di natura ecologica e ambientale, estetica e paesistica e di ausilio alla conservazione di un microclima più favorevole.

Come indicato nel citato comma, al fine di fruire dell'ulteriore possibilità di incremento volumetrico sino al 35%, devono essere soddisfatte le condizioni previste dalla norma stessa, in particolare:

1. deve essere garantita la quota minima del 25% del lotto destinato a verde con congruo equipaggiamento arboreo (opzione 1);
2. ovvero la costituzione di quinte arboree perimetrali (opzione 2).

Le suddette condizioni, nel rispetto delle indicazioni seguenti, sono da considerarsi vincolanti al fine di fruire della maggiorazione volumetrica prevista dal comma 6 dell'art. 3 della legge in oggetto.

Per rendere efficace la disposizione, si deve inoltre intendere che tali superfici devono essere conservate nelle condizioni previste finché sussiste l'edificio oggetto di intervento, in particolare deve essere garantita e continuata nel tempo la manutenzione e la corretta gestione delle superfici e della relativa copertura vegetativa; il mantenimento di tali condizioni sarà oggetto di dichiarazione d'impegno a firma del proprietario dell'area oggetto di intervento, da presentare unitamente alla pratica edilizia.

Spetta al Comune tramite i propri uffici competenti la verifica periodica della permanenza nel tempo delle suddette condizioni.

Di seguito si forniscono indicazioni generali per la realizzazione degli interventi e specifiche per ciascuna opzione prevista.

Indicazioni generali per gli interventi

– La progettazione degli interventi terrà conto dell'importante valore estetico-percettivo rivestito dagli spazi verdi, che possono contribuire a creare un ambiente gradevole e a migliorare la qualità complessiva degli spazi urbani e periurbani. Per la progettazione delle aree verdi si dovrà pertanto considerare con attenzione il rapporto con il contesto paesistico, tenendo conto delle indicazioni della d.g.r. dell'8 novembre 2002, n. 7/11045 «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti», con particolare attenzione, nel trattamento delle superfici libere, nella scelta delle essenze e nella disposizione delle stesse, a:

- rispetto delle regole morfologiche di organizzazione del comparto urbano con mantenimento degli allineamenti consolidati di edifici e recinzioni;
- coerenza con le connotazioni degli spazi verdi limitrofi e adiacenti, privilegiando ad esempio: la continuità di siepi o alberate di delimitazione del lotto ove già consolidate quale connotazione del comparto urbano; il trattamento a giardino in contesti residenziali fortemente progettati e quello a prato e macchie boschive in contesti a connotazione più naturale; la coerenza con le tessiture del territorio rurale, anche in funzione di ricomposizione paesaggistica dei margini urbani, in situazioni di frangia;
- rispetto della riconoscibilità degli elementi verdi connotativi del sistema degli spazi pubblici o rimarcanti presenze culturali e paesaggistiche consolidate, valutando per esempio con attenzione l'introduzione di alberate al fine di evitare di entrare in competizione con filari consolidati e viali alberati eventualmente adiacenti, per non mortificare continuità e riconoscibilità di componenti ad elevato valore simbolico ed identitario del paesaggio;
- salvaguardia e valorizzazione degli elementi verdi connotativi del sistema degli spazi pubblici o rimarcanti presenze culturali e paesaggistiche consolidate, valutando per esempio con attenzione l'introduzione di filari ed essenze ad alto fusto in aree limitrofe a viali alberati, alberate monumentali o rimarcanti particolari con visuali al fine di non mortificare e non compromettere continuità e riconoscibilità di componenti ad elevato valore simbolico ed identitario del paesaggio;
- tutela e valorizzazione di eventuali corsi d'acqua, naturali o artificiali, eventualmente presenti;
- rispetto degli andamenti morfologici del terreno (terrazzamenti in collina e montagna, continuità del piano di campagna e rispetto delle scarpate morfologiche in pianura...);
- tutela e valorizzazione di tutti gli elementi propri della tessi-

tura territoriale storica ancora riconoscibili (rogge ed altri elementi dell'idrografia, percorsi, accessi e relativi corredi verdi, manufatti e muretti di delimitazione o accesso agli insediamenti,..).

– Il posizionamento delle specie arboree e arbustive, nel rispetto dei limiti dettati dal Codice Civile, dovrà evitare interferenze con la viabilità, la segnaletica stradale e l'illuminazione pubblica, considerando lo sviluppo finale di chiome e radici delle diverse specie impiantate. La selezione delle specie e il loro posizionamento terrà conto anche delle funzioni di ombreggiamento che possono contribuire al raffrescamento degli ambienti interni.

– Relativamente alla scelta delle essenze e delle specie da impiantare:

- è d'obbligo l'utilizzo di specie autoctone della regione Lombardia, come indicate nell'allegato C del regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 «Norme forestali regionali in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27» (1° Suppl. Straord. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 24 luglio 2007), ovvero naturalizzate o consolidate nel paesaggio locale. Sono comunque da evitare le specie esotiche invasive di cui alla l.r. n. 10 del 31 marzo 2008, come indicate dalla d.g.r. del 24 luglio 2008, n. 7736;
- a quote inferiori a 600 m s.l.m. si dovranno utilizzare esclusivamente latifoglie;
- si avrà cura di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia fitosanitaria, al fine di evitare la diffusione di organismi nocivi.

– Qualora l'intervento di sostituzione edilizia insista su una superficie fondiaria superiore ai 15.000 mq, sarà obbligatorio, relativamente alla progettazione degli spazi verdi, integrare la pratica edilizia con il progetto a firma di un tecnico agronomo-forestale che, oltre a definire l'impianto arboreo, preveda un piano di manutenzione del verde. Inoltre si dovrà prevedere una densità minima di 200 piante per ha.

– Il regolamento comunale del verde, qualora vigente, potrà costituire un ulteriore riferimento per quanto concerne l'attuazione della norma.

Opzione 1. Quota minima del 25% destinato a verde con equipaggiamento arboreo

Con la prima opzione prevista dalla norma, deve intendersi che una superficie minima pari al 25% del lotto interessato deve essere mantenuta libera da impermeabilizzazioni garantendo la percolazione diretta in falda e deve essere equipaggiata con una copertura vegetazionale arborea e arbustiva.

Inoltre si considereranno le seguenti indicazioni:

- la progettazione degli spazi verdi deve privilegiare la continuità rispetto ad aree verdi limitrofe e possibilmente inserirsi organicamente nel disegno degli eventuali spazi verdi pubblici; laddove possibile gli spazi privati devono contribuire a costruire anche in ambito urbano una rete connessa di spazi verdi. A tale fine costituisce prioritario riferimento per la progettazione, il disegno dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, come definito nel Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio;
- in funzione delle scelte progettuali, saranno da preferire superfici verdi continue con forme compatte che consentano lo sviluppo e la manutenzione nel tempo delle specie arboree e arbustive impiantate, meglio se prospicienti gli spazi pubblici o visibili da viabilità pubblica.

Opzione 2. Quinte arboree perimetrali

In via alternativa quale seconda opzione, possono essere realizzate quinte arboree perimetrali, garantendo le necessarie condizioni per la conservazione nel tempo delle specie impiantate ovvero la loro pronta sostituzione in caso di decesso, quantomeno fin tantoché sussiste l'edificio oggetto di intervento.

Per quinta arborea è da intendersi una sequenza continua di essenze arboree o arbustive realizzata nel rispetto delle tecniche agronomiche.

Tale opzione sarà da preferire per gli interventi destinati ad attività produttive o comunque per la realizzazione di edifici con un maggiore impatto visivo.

Negli interventi si terrà conto di quanto segue:

- le quinte dovranno essere realizzate lungo almeno due lati

perimetrali e comunque lungo tutti i lati prospicienti spazi pubblici o di pubblico accesso;

- le fasce arboree e arbustive da realizzare dovranno avere una profondità superiore a 3 mt; tali fasce dovranno essere mantenute libere da impermeabilizzazioni e garantendo la percolazione diretta in falda.

Modalità per l'applicazione della norma

Al fine dell'applicazione della norma e dei presenti criteri, gli elaborati relativi all'intervento dovranno essere integrati con:

- uno specifico elaborato che dimostri la rispondenza alla norma e alle indicazioni di cui sopra, in particolare relativamente alla scelta effettuata (opzione 1 o 2) e al dimensionamento delle relative aree, con l'indicazione cartografica dei suddetti spazi; un elaborato cartografico dovrà indicare rispetto ai confini di proprietà le aree verdi contermini, la presenza di aree verdi pubbliche o di uso pubblico, il disegno dei corridoi ecologici del sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, come definito nel Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, nonché eventuali elementi verdi fortemente connotativi dell'intorno (coni visivi, monumenti naturali, viali alberati, ...);
- un elaborato prospettico che illustri l'inserimento paesistico dell'intervento complessivo, con particolare attenzione alla visuale da spazi pubblici o di uso pubblico;
- la dichiarazione a firma del tecnico progettista, in sede di progetto edilizio, della rispondenza alle disposizioni del comma 6 dell'art. 3 della l.r. 13/2009, nonché ai presenti criteri;
- la dichiarazione d'impegno, a firma del proprietario dell'area oggetto dell'intervento, alla conservazione e manutenzione dei suddetti spazi, nonché d'impegno a richiedere la verifica da parte dei tecnici comunali dopo 5 anni dall'impianto delle essenze e specie arboree;
- il progetto a firma di un tecnico agronomo-forestale con le indicazioni per l'impianto delle specie vegetazionali e il piano di manutenzione, qualora l'intervento di sostituzione edilizia insista su una superficie fondiaria superiore ai 15.000 mq.

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR20090141)

D.d.u.o. 6 agosto 2009 - n. 8256

(2.1.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la l.r. n. 35 del 29 dicembre 2008 riguardante l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico;

Vista la d.g.r. n. 8/8795 del 30 dicembre 2008 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rilevata insufficiente;

Visto l'art. 5 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la richiesta dell'Unità Organizzativa Entrate Regionali e Federalismo Fiscale – Struttura Gestione Tributi Regionali prot. n. A1.2009.0108272 del 4 agosto 2009 che evidenzia l'aumento non previsto dei rimborsi della tassa automobilistica dovuto all'introduzione, per alcune casistiche, dei rimborsi frazionati, e per altre cause quali furto, demolizione ed esportazione del veicolo;

Visto il decreto della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo n. 5752 del 10 giugno 2009 con il quale si autorizza il Funzionario Delegato ai Servizi Economici centrali ad anticipare la spesa relativa al tributo ICI – anno 2009 per l'area fabbricabile per la realizzazione dell'altra sede;

Considerato che non è stato possibile quantificare l'importo del tributo citato pari a € 336.788,20 e quindi prevedere la relativa spesa sull'UPB 7.2.0.1.181 cap. 4153 «Spese per imposte, tasse, tributi, sanzioni amministrative ed oneri accessori, relativi alla gestione dei locali utilizzati dalla Giunta regionale e degli immobili di proprietà regionale non utilizzati per il funzionamento istituzionale della struttura regionale»;

Considerata la necessità di integrare la dotazione finanziaria di competenza e cassa delle seguenti UPB del bilancio per l'esercizio 2009:

- UPB 7.4.0.1.241 cap. 542 «Sgravi, rimborsi e spese accessorie di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse e canoni relativi a concessioni» per l'importo di € 3.500.000,00 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;
- UPB 7.2.0.1.181 cap. 4153 «Spese per imposte, tasse, tributi, sanzioni amministrative ed oneri accessori, relativi alla gestione dei locali utilizzati dalla Giunta regionale e degli immobili di proprietà regionale non utilizzati per il funzionamento istituzionale della struttura regionale» per l'importo di € 336.788,20 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

Accertato che i suddetti capitoli sono classificati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2009 tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall'allegato D allo stesso bilancio e, pertanto, possono essere integrati tramite il prelievo dall'UPB 7.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è pari ad € 16.292.965,89 alla data del 6 agosto 2009;

Vista la legge regionale di contabilità n. 34/78 ed il Regolamento di contabilità e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2009 le seguenti variazioni:

- di prelevare, la somma di € 3.836.788,20 dalla dotazione di competenza e cassa dell'UPB 7.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- di integrare per l'importo complessivo di € 3.836.788,20 la dotazione di competenza e di cassa delle seguenti UPB:
 - UPB 7.4.0.1.241. cap. 542 «Sgravi, rimborsi e spese accessorie di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse e canoni relativi a concessioni» per l'importo di € 3.500.000,00;
 - UPB 7.2.0.1.181 cap. 4153 «Spese per imposte, tasse, tributi, sanzioni amministrative ed oneri accessori, relativi alla gestione dei locali utilizzati dalla Giunta regionale e degli immobili di proprietà regionale non utilizzati per il funzionamento istituzionale della struttura regionale» per l'importo di € 336.788,20.

2. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Manuela Giaretta

(BUR20090142)

Com.r. 5 agosto 2009 - n. 106

(4.0.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Avviso di bando del Progetto Europeo INTERREG IVC per sottoprogetti di cooperazione regionale Innovation4welfare

Al fine di sostenere l'innovazione tecnologica e promuovere le aggregazioni e le cooperazioni internazionali tra i diversi attori della filiera scientifica e tecnologica presenti sul territorio lombardo nelle aree prioritarie individuate rilevanti e promettenti dalla strategia regionale, in particolare nel settore «salute», Regione Lombardia sostiene pienamente il progetto europeo INTERREG IVC Innovation4welfare del quale è partner la società regionale CESTEC S.p.A. – Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle piccole e medie imprese lombarde.

A questo proposito Regione Lombardia, membro dell'*Advisory Group* e dello *Steering Committee* del progetto, pubblicizza un bando per sottoprogetti di cooperazione regionale per lo sviluppo di progetti innovativi nell'ambito del welfare inteso come salute e sicurezza.

I dettagli e le specifiche del bando sono reperibili al seguente indirizzo: www.innovation4welfare.eu.

Il direttore della funzione specialistica
ricerca e innovazione:
Ferruccio Ceccarelli

Avviso di Bando del Progetto Europeo INTERREG IVC per sottoprogetti di cooperazione regionale Innovation4welfare

Termini: 15 settembre 2009-13 novembre 2009

Obiettivi

Il Progetto Europeo INTERREG IVC Innovation4welfare (I4W) è finalizzato alla cooperazione strategica tra Regioni europee. Il 15 settembre 2009 le regioni partner di I4W apriranno «invito a presentare proposte» per il co-finanziamento di sottoprogetti interregionali, con scadenza il 13 novembre 2009. Attraverso Innovation4welfare, sei regioni europee si confrontano per lo scambio di *best practice* e lo sviluppo di nuovi progetti innovativi per influenzare le economie regionali nell'ambito del «welfare» inteso come salute e sicurezza.

Il I4W si ispira a due obiettivi prioritari per la politica regionale europea:

- aumentare la competitività attraverso l'innovazione e la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;
- stimolare la creazione di nuove soluzioni nell'ambito della salute e temi correlati.

Coinvolte sei Regioni europee: Catalogna (Spagna, rappresentata da ACC10), Lombardia (rappresentata da CESTEC), Brabante Settentrionale (Paesi Bassi, rappresentato da Provincie Noord-Brabant con il supporto operativo di BOM), Boemia Sud-Occidentale (Repubblica Ceca, rappresentata da RERA), Austria Superiore (rappresentata da TMG) e Estonia (rappresentata da Tartu Science Park).

Tipologie di progetto

I progetti dovranno essere innovativi nell'uso di tecnologie alimentari e biotech, materiali avanzati, ICT e design, applicate a uno o più dei seguenti ambiti: servizi e prodotti, tessili avanzati, ergonomia, design avanzato, accessibilità, mobilità sostenibili, case intelligenti, sistemi di cura remoti, sicurezza e aventi come destinatari finali categorie deboli quali: popolazione anziana, bambini, disabili, malati ecc.

I sottoprogetti devono prevedere una partnership tra soggetti di almeno tre delle aree regionali partecipanti a I4W, con un massimo di 12 partecipanti per sottoprogetto. La durata massima di ogni sottoprogetto è di 18 mesi.

Soggetti ammissibili

Possono presentare sottoprogetti:

1. enti pubblici con sede legale in Regione Lombardia;
2. organismi di diritto pubblico con sede legale in Regione Lombardia (es. agenzie di sviluppo regionali/locali, organizzazioni di categoria, organizzazioni no-profit, etc.).

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

- a) dotato di personalità giuridica,
- b) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (questa definizione non esclude enti che hanno parzialmente un carattere commerciale o industriale e che operano per scopi di interesse generale. In alcuni casi, potrebbe essere richiesto a tali enti di fornire una dichiarazione ottenuta da parte di autorità locali o regionali),
- c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Modalità di presentazione dei progetti

I sottoprogetti devono essere presentati entro il 13 novembre 2009: in forma elettronica all'indirizzo www.innovation4welfare.eu e in forma cartacea (farà fede il timbro postale) a:

ACC10 (CIDEM/COPCA)

**INTERREG IVC-I4W
call for proposals**

To the kind attention of

Mrs. Mariona Sanz

Paseig de Gràcia 129

08008 Barcelona – Spain

La guida ai proponenti e i moduli per la partecipazione al bando sono direttamente scaricabili dal sito Internet di progetto www.innovation4welfare.eu. Le istruzioni per la compilazione sono inserite all'interno del modulo. La lingua ufficiale è l'inglese.

Il comitato direttivo di Innovation4welfare decide sull'approvazione dei sottoprogetti entro febbraio 2010.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Silvia Corbetta, CESTEC S.p.A. – tel. 02/66737320 – i4w@cestec.it.

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20090143)

D.d.g. 5 agosto 2009 - n. 8177

(3.1.0)

Diniego alle richieste di voltura dell'accreditamento per la RSA ed il CDI «Nobile Paolo Richiedei» con sede in Gussago (BS), via Richiedei, 16, dalla «Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei» in favore de «Il Gabbiano Società Cooperativa – Onlus» con sede legale in Pontevico, via Abate Cremonesini, 6/8 (BS)

IL DIRETTORE GENERALE

Viste le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di perso-

nale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435);

- 11 marzo 2005, n. 21077 «Proroga del termine previsto dalla d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001 relativamente alla durata massima dei piani programma delle RSA a seguito di intesa con la commissione consiliare competente»;

- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496, ad oggetto: «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie»;

- 3 dicembre 2008, n. 8559 «Determinazioni in ordine alle procedure rivolte ai legali rappresentanti di RSA e di CDI con piano programma collegato e/o contestuale che non completeranno il piano programma entro il 2 gennaio 2009»;

- 30 dicembre 2008, n. 8799 «Determinazioni in merito all'adeguamento strutturale delle RSA (e dei CDI con piano programma collegato e/o contestuale);

Richiamato in particolare il paragrafo 2.7 del cap. 2 dell'allegato A) della citata d.g.r., n. 8496/08 che reca disposizioni circa le procedure da seguire nei casi di cambiamento dell'ente gestore di una unità di offerta socio-sanitaria accreditata;

Dato atto che, in data 24 aprile 2009, sono state sottoscritte dai legali rappresentanti della «Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei» di Gussago (BS) (ente gestore cedente) e da «Il Gabbiano società cooperativa - Onlus» di Pontevecchio (BS) (ente gestore subentrante) le richieste di voltura dell'accreditamento per la RSA ed il CDI, congiuntamente amministrati, pervenute alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale in data 13 maggio 2009 (RSA) e 14 maggio 2009 (CDI);

Rilevato che la RSA è stata interessata dalla erogazione di finanziamenti statali ex art. 20 l. n. 67/88 (2ª fase) per l'adeguamento di 60 p.l. nell'ambito di 131 complessivi;

Richiamata la d.g.r. n. 5508 del 10 ottobre 2008 «Procedura per l'accreditamento e la successiva contrattazione di servizi socio-sanitari realizzati con finanziamenti pubblici» ed in particolare le parti del dispositivo che prevedono che la richiesta di accreditamento debba essere avanzata dal legale rappresentante del soggetto che risulta beneficiario del finanziamento pubblico e che il contratto con la ASL territorialmente competente deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto che risulta beneficiario del finanziamento pubblico;

Rilevato pertanto che, nel caso in questione, a motivo del fatto che parte degli immobili oggetto dell'affitto di ramo d'azienda è interessata da finanziamento statale, non risulta applicabile la procedura di voltura dell'accreditamento prevista dalla d.g.r. n. 8496/08;

Visto il contratto d'affitto di ramo d'azienda, sottoscritto tra i due soggetti sopra indicati, datato 6 marzo 2009, a rogito notaio Gianni Tufano, rep. n. 137208, racc. n. 13705, registrato in data 12 marzo 2009;

Considerato peraltro che, allo stato attuale, le unità di offerta socio-sanitarie contemplate nel predetto contratto d'affitto di ramo d'azienda (RSA e CDI) sono interessate da un unico Piano Programma, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente gestore, per la realizzazione di opere che consentano la messa a norma, per il rispetto degli standard strutturali previsti dalla normativa di funzionamento ed accreditamento, e la razionalizzazione nella suddivisione degli spazi tra le diverse unità di offerta;

Rilevato che, con nota prot. n. 7849 dell'11 giugno 2009 a firma direttore generale Famiglia e Solidarietà Sociale, sono stati comunicati agli enti interessati, i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza;

Preso atto del riscontro pervenuto in data 1º luglio 2009, in forma congiunta dagli enti interessati, che risulta carente per quanto riguarda il Piano di rientro economico-organizzativo;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

- la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - VIII legislatura» con la quale è stato affidato l'incarico di direttore generale delle Direzioni Famiglia e Solidarietà Sociale al dr. Umberto Fazzone;

Decreta

1) di esprimere diniego, per i motivi espressi in premessa, alle richieste di voltura dell'accreditamento per la RSA ed il CDI «Nobile Paolo Richiedei» con sede in Gussago (BS), via Richiedei, 16, ASL di Brescia dalla «Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei» in favore de «Il Gabbiano società cooperativa - Onlus» con sede legale in Pontevecchio, via Abate Cremonesini, 6/8, prov. BS;

2) di disporre per la comunicazione del presente decreto agli enti interessati ed all'ASL di Brescia nonché la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

D.G. Agricoltura

(BUR20090144)

D.d.s. 17 agosto 2009 - n. 8497

(4.3.0)

Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione, ai sensi dell'art. 101 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», per consentire ai gruppi micologici l'organizzazione di mostre e per le attività di studio, ricerca e censimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Sviluppo dei sistemi agricoli di montagna
e delle filiere silvo pastorali

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che all'art. 101, consente di rilasciare, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla legge stessa per le necessità di aggiornamento degli ispettorati micologici, aventi validità per un periodo non superiore ad un anno;

Vista la richiesta del 28 luglio 2009, pervenuta dal Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi per i quali si richiede l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta di funghi epigei, al fine di consentire l'organizzazione di mostre micologiche, ricerca e mappatura;

Vista la richiesta prot. 1 aprile 2009, pervenuta dal Gruppo «I Fungia di Stù e di Paès Visit» agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi per i quali si richiede l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta di funghi epigei, al fine di consentire l'organizzazione di mostre micologiche;

Vista la richiesta del 17 aprile 2009, pervenuta dal Comune di Izano (CR), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi per i quali si richiede l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta di funghi epigei, al fine di consentire l'organizzazione della mostra micologica nei giorni 17 e 18 ottobre 2009, presso la cascina «San Rocco», sita in via San Rocco, 2 ad Izano (CR);

Viste le note pervenute dai sig.ri Angelo Binoletto, Giuseppe Campagnola e Sergio Ruini, agli atti della competente Struttura regionale, contenenti le richieste debitamente motivate per ottenere l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta di funghi epigei, al fine di poter effettuare l'attività di ricerca scientifica relativa alla risorsa fungina, alla sua nicchia ecologica di sviluppo e all'attività didattica, di divulgazione e censimento;

Ritenuto dal dirigente della Struttura proponente di accogliere le richieste pervenute dai gruppi micologici sopra citati, in quanto gli stessi assolvono positivamente i loro compiti relativi all'attività di informazione e divulgazione in materia, e di autorizzare, pertanto, la raccolta in deroga dei funghi epigei, prevista dall'art. 101 (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione) della l.r. 31/2008, per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata delle manifestazioni, al fine di consentire l'organizzazione delle mostre micologiche;

Ritenuto inoltre dal dirigente della Struttura proponente di accogliere le richieste pervenute dai sig.ri Angelo Binoletto, Giuseppe Campagnola e Sergio Ruini, in quanto gli stessi operano da anni nel settore micologico, dove si occupano della formazione degli Ispettori Micologi, della ricerca e dello studio finalizzati anche alla pubblicazione di testi micologici scientifici, assolvendo positivamente i compiti relativi all'attività di informazione e divulgazione in materia e di autorizzarli, pertanto, alla raccolta in deroga dei funghi epigei, così come previsto dall'art. 101 (Rac-

colta per scopi diversi dall'alimentazione) della l.r. 31/2008, per un anno a decorrere dalla data del presente decreto;

Evidenziato che la presente autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi diversi dall'alimentazione» non autorizza la raccolta nelle aree soggette a vincoli particolari, quali quelli determinati dai competenti Comuni singoli o associati, e neppure autorizza a non tener conto delle eventuali limitazioni previste ai sensi dell'art. 99 della l.r.31/2008 (Limitazioni nelle aree protette). In altri termini, l'autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi diversi dall'alimentazione» non autorizza la raccolta indiscriminata dei funghi. In questa eventualità è raccomandabile informare il gestore dell'area interessata del possesso della presente autorizzazione alla raccolta dei funghi;

Vista l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di autorizzare la raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 101 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» così come riportato al punto 1 dell'allegato A, composto da n. 2 pagine, parte integrante del presente decreto, ai soggetti segnalati come dalla richiesta inoltrata dal Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG), dal Gruppo «I Fungiatt de Stì e di Paès Visit» e dal Comune di Izano (CR), per il periodo meglio specificato nell'allegato stesso, al fine di consentire l'organizzazione di mostre micologiche, attività di ricerca, mappatura, a per le altre attività connesse alla micologia, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 98 della l.r. 31/08;

2. di autorizzare inoltre i sig.ri:

• Angelo Bincoletto, nato a Jesolo il 3 marzo 1951, residente a Meda (MI) via Tevere, n. 19;

• Giuseppe Campagnola, nato a Somaglia il 3 marzo 1936, residente a Casalpusterlengo (LO) in via F. Cavallotti, n. 66;

• Sergio Ruini, nato a Scandiano il 16 dicembre 1938, residente a Varese in via S. D'Acquisto, n. 1,

ad esercitare, per un anno dalla data del presente decreto, la raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 101 della l.r. 31/08 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» così come riportato al punto 4 dell'allegato A, composto da n. 2 pagine, parte integrante del presente decreto, al fine di poter effettuare l'attività di ricerca scientifica relativa alla risorsa fungina, alla sua nicchia ecologica di sviluppo e all'attività didattica, di divulgazione e censimento;

3. che, entro il 31 marzo 2010, il Gruppo Micologico Orobico di Verdello, il Gruppo «I Fungiatt de Stì e di Paès Visit», il Comune di Izano (CR), e i sig. Angelo Bincoletto, Giuseppe Campagnola e Sergio Ruini, debbano trasmettere alla competente Struttura regionale – Direzione Generale Agricoltura, via Pola, n. 12/14 – 20124 Milano – l'elenco, anche su supporto informatico, delle specie fungine raccolte e determinate durante l'anno 2009; nell'elenco dovranno altresì essere indicati la data e il Comune di raccolta;

4. che il presente atto funga da autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alla già precitata l.r. 31/08 per la raccolta dei funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione.

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:

Roberto Carovigno

ALLEGATO A

1) Elenco nominativi autorizzati, per un anno a partire dalla data del presente decreto, alla raccolta di funghi a scopo di studio e ricerca, mappatura e in occasione di fiere e di mostre, appartenenti a:

«Gruppo Micologico Orobico di Verdello» (BG)

Nominativo	Qualifica	Data nascita	Luogo di nascita	Luogo di residenza
Duzioni Francesco	Determinatore	14.09.1942	Bergamo	Verdello – via Daminelli n. 53 – BG
Appiani Mario	Determinatore	2.07.1948	Boltiere	Boltiere – via Manzoni n. 4 – BG
Belloli Natale	Determinatore	1.05.1948	Verdello	Verdello – via Garibaldi n. 17 – BG
Merigo Santo	Determinatore	17.06.1958	Bergamo	Boltiere – via 25 aprile, 13 – BG
Sana Ivano	Determinatore	5.06.1954	Bergamo	Verdello – via Pacinotti n. 6
Sana Gerardo	Determinatore	7.05.1952	Bergamo	Stezzano, via Circonvallazione Ovest, 17

Associazione Micologica «I Fungiatt de Stì e di Paès Visit» (VA)

Nominativo	Qualifica	Data nascita	Luogo di nascita	Luogo di residenza
Volta Anna	Micologa	03.04.1959	Milano	via Carducci, 8 – Cittiglio (VA)
Borroni Maurizio	Determinatore	10.09.1952	Milano	via Garibaldi, 32 – Cittiglio (VA)
Creasca Giuliano	Determinatore	16.05.1949	Carate Brianza	via G. Ariolo, 17 – Gavirate
Mattara Oscar	Determinatore	28.08.1950	Trebaseleghe	via Aolta, 5 – Albiolo (CO)
Tomasin Andrea	Determinatore	8.05.1940	Laveno M.	via Montello, 14 – Leggiano

2) Elenco nominativi, autorizzati alla raccolta di funghi, dal 14 al 19.09.2009, per consentire l'effettuazione della mostra micologica, organizzata dal Comune di Izano (CR), da tenersi presso la cascina «S. Rocco», sita in via Gerardo da Izano (CR):

Nominativo	Luogo e data nascita		Luogo di residenza
Tolasi luigi	Crema	28.11.64	Izano – via Roma, 187/A
Bergamaschi Max	Crema	8.06.1984	Izano – via Piave, 8
Bergamaschi Rudy	Izano	14.02.1946	Izano – via Piave, 8
Bergamaschi Oscar	Crema	8.05.1976	Izano – via Piave, 8
Cigognini Francesco	Crema	5.05.1944	Izano – via Severgnini, 44/B
Rocchetta Gino	Izano	21.06.1940	Izano – via IV Novembre, 8
Dossena Gianmarco	Crema	3.02.1971	Izano – viale Italia, 4/A
Bianchi Luca	Crema	19.04.1966	Izano – via Zanoni, 18/A
Carbonara Enrico	Brescia	26.06.1970	Izano – via Brede, 13/E
Dominoni Battista	Izano	14.07.1937	Izano – via Zanoni, 58
Maccalli Alberto	Crema	23.05.1969	Izano – viale Repubblica, 46
Giambelli Luca	Crema	20.01.1967	Izano – viale Italia, 26

Nominativo	Luogo e data nascita		Luogo di residenza
Giambelli Gianfranco	Torlino	19.08.1938	Izano - via Roma, 30
Gritti Angelo	Izano	21.08.1947	Izano - via Don L. Barbieri, 18
Bisleri Eugenio	Casale Cr.	22.03.1943	Offanengo - via Marconi, 3
Stroppa Giovanni	Crema	17.12.1941	Offanengo - via Regina Teodolinda, 9
Zambonelli Gianfrancesco	Offanengo	15.04.1941	Offanengo - via del Paladino, 18
Mostosi Alessandro	Crema	18.02.1968	Offanengo - vicolo Mariani, 13
Ginelli Giuseppe	Castelleone	12.03.1946	Madignano - via Abbazia, 1
Lodigiani Giovanni	Crema	3.05.1956	Madignano - via Dante, 22
Locatelli Renato	Madignano	20.01.1946	Madignano - via Roma, 2
Locatelli Enrico	Madignano	7.05.1944	Madignano - via Roma, 2
Cantù Maurizio	Soncino	4.06.1962	Salvirola - via don M. Lameri, 11

3) Elenco nominativi segnalati dall'Associazione Micologica «I Funghi di Sti e di Paè Visit», autorizzati alla raccolta di funghi, dal 4 all'8 giugno, dal 12 al 14 settembre, dal 3 al 5 ottobre, dal 10 al 12 ottobre e dal 17 al 19 ottobre 2009, per consentire lo svolgimento della varie mostre e manifestazioni micologiche, organizzate dalla medesima Associazione micologica, da tenersi presso le sedi individuate sui territori dei Comuni di Cittiglio, Besozzo, Casalzuigno e Gemonio:

- Roberto Villa, Mauro Furiga, Luciano Realini, Diego Rocca, Piero Zandarin, Franco Pedroni, Giuseppe Galliani, Luigi Arbore, Claudio Zanni, Patrizia Filius, Ennio Beverina, Luigi Binda, Fulvio Ferrari e Antonio Beverina.

4) Elenco nominativi, autorizzati, per un anno a partire dalla data del presente decreto, alla raccolta di funghi a scopo di studio della risorsa fungina, della sua nicchia ecologica di sviluppo e per attività didattica, di divulgazione e censimento.

Nominativo	Qualifica	Data nascita	Luogo di nascita	Luogo di residenza
Bincoletto Angelo	Docente	3.03.1951	Jesolo	via Tevere, 19 Meda (MI)
Campagnola Giuseppe	Docente	3.03.1936	Somaglia (LO)	via F. Cavallotti, 66 Casal. (LO)
Ruini Sergio	Docente	16.12.1938	Scandiano (RE)	via S. D'Acquisto, 1 Varese (VA)

(BUR20090145)

(4.3.0)

D.d.s. 17 agosto 2009 - n. 8498

Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione, ai sensi dell'art. 101 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», per consentire ai gruppi micologici l'organizzazione di mostre nell'anno 2009

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Sviluppo dei sistemi agricoli di montagna e delle filiere silvo pastorali

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che all'art. 101, consente di rilasciare, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla legge stessa in occasione di mostre, aventi validità per un periodo non superiore ad un anno;

Vista la richiesta del 28 luglio 2009, pervenuta dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi, appartenenti ai singoli gruppi micologici aderenti alla F.M.L. per i quali si richiede l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta dei funghi epigei, al fine di consentire l'organizzazione di mostre micologiche;

Ritenuto dal Dirigente della Struttura proponente di accogliere la richiesta pervenuta dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.), in quanto la stessa assolve positivamente il compito relativo all'attività di informazione e divulgazione in materia micologica, e di autorizzare, pertanto, la raccolta in deroga dei funghi epigei, prevista dall'art. 101 (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione) della l.r. 31/2008, per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata delle manifestazioni, al fine di consentire l'organizzazione delle mostre micologiche;

Evidenziato che la presente autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi diversi dall'alimentazione» non autorizza la raccolta nelle aree soggette a vincoli particolari, quali quelli determinati dai competenti Comuni singoli o associati, e neppure autorizza a non tener conto delle eventuali limitazioni previste ai sensi dell'art. 99 della l.r. 31/2008 (Limitazioni nelle aree pro-

tette). In altri termini, l'autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi diversi dall'alimentazione» non autorizza la raccolta indiscriminata dei funghi. In questa eventualità è raccomandabile informare il gestore dell'area interessata del possesso della presente autorizzazione alla raccolta dei funghi;

Vista l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

Recepito le premesse:

1. di autorizzare la raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 101 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ai soggetti segnalati così come dalle richieste inoltrate dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.) per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata della mostra micologica, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 98 della l.r. 31/08;

2. di autorizzare, pertanto, a norma dell'art. 101 (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione) della precitata l.r. 31/08, i raccoglitori di cui agli elenchi riportati nell'allegato A, composto da n. 4 pagine, parte integrante del presente decreto, alla raccolta dei funghi, al fine di consentire l'organizzazione delle mostre micologiche;

3. che entro il 31 marzo 2010, la Federazione Micologica Lombarda per i propri aderenti debba trasmettere alla competente Struttura regionale - Direzione Generale Agricoltura, via Pola, 12/14 - 20124 Milano - l'elenco, anche su supporto informatico, delle specie fungine raccolte e determinate durante l'anno 2009; nell'elenco dovranno altresì essere indicati il mese e il Comune di raccolta;

4. che il presente atto funga da autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alla già precitata l.r. 31/08 per la raccolta dei funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Roberto Carovigno

— • —

ALLEGATO A

1) Elenco nominativi, autorizzati per la raccolta di funghi in occasione di mostre, appartenenti ai Gruppi aderenti alla Federazione Micologica Lombarda, per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata della mostra micologica.

Nome Gruppo	Data Mostre	Località delle Mostre	Nominativo incaricati
AMB Gruppo Agratese c/o Cittadella della Cultura via Santa Maria 1 20041 Agrate Brianza (MI)	19-20-21/09/2009 3-4-5/10/2009 11/10/2009 8/11/2009	Melzo Agrate Brianza Ormate di Agrate B. Biassono	Besana Gianpiero, Bordes Arturo, Brambilla Paolo, Chiorboli Vincenzo, D'Amato Luigi, Farina Lodovico, Ferrario Aldo, Gallo Giuliano, Magni Sergio, Meneghel Renato, Parmeggiani Luciano, Porra Lelio, Ridolfi Luigi, Sabocchia Umro, Villa Ernesto, Xillo Roberto.
AMB Gruppo «Amici del Fungo» via Carducci 1 24040 Arcene (BG)	21-22-23/8/2009 20/9/2009 27/10/2009 4/10/2009 11/10/2009	Corteno Golgi (Aprica) Bema (Morbegno) Arcene (BG) Solza (BG) Bonate (BG)	Abati Giovanni, Arrigoni Virginio, Belloli Flaminio, Bergamini Fernando, Biraghi Massimo, Boerio Luigi, Calleda Fedrico, Celona Giacomo, Mantovani Marco, Mantovani Massimo, Mariani Angelo, Mariani Francesco, Pini Emilio, Restori Patrizio e Vitali Gianpietro.
AMB Gruppo «Mario Galli» Largo Diaz 20030 Barlassina (MI)	19-20/9/2009	Barlassina (MI)	Brambilla Vittorio, Buratti Natale, Cesi Giovanni, D'Elia Rosario, Galimberti Gaetano, Lissoni Giuseppe, Maneo Tiziano, Marelli Franco, Molteni Gabriele, Monti Carlo, Pontiggia Tiziano, Riva Angelo, Srey Cadada, Zambon Piero, Zappa Virginio
G. M. Amici del Bosco via Vittorio E. 2 Basiasco di Mairago (LO)	27/9/2009 15/11/2009	Basiasco di Mairago Montanaso Lombardo (LO)	Alberti Giacomo, Bianchi Piergiacomo, Braghieri Luigi, Corrà Giuseppe, Gauli Edoardo, Orati Riccardo, Ratelli Giandomenico, Tenpella Giovanni, Zoppi Piero
Circolo Micologico «G. Carini» Brescia c/o Museo Civ. Scienze Nat. via Ozanam 4 25100 Brescia (BS)	29-30/08/2009 5-6/09/2009 19-20/09/2009 26-27/09/2009 2-4/10/2009 10-11/10/2009 17-18/10/2009 24-26/10/2009	Montechiari Gussago (BS) Coccaglio Pisogne Castelli Calepio Brescia Lonato Dello e Rovato	Abeni Faustino, Bartoli Alfredo, Bendini Sergio, Bernardi Adriano, Cadere Vilson, Caini Eugenio, Festa Irene, Forti Pietro, Giliani Gianbattista, Goffi Valerio, Paletti Alberto, Salami Simone, Sina Daniele, Taini Giuseppe, Venturini Ezio.
Gruppo Micologico S. Adele c/o Oratorio San Adele via Garibaldi, 11 20090 Buccinasco (MI)	10-11/10/2009	Buccinasco (MI)	Brunetto Giuseppe, Cesati Giorgio, Di Piero Vani, Felini Dorian, La Monaca Michele, Lusiardi Fiorenzo, Mascoli Giorgio, Massaro Nicola, Quaranta Bruna, Radaelli Vanda, Scamardi Lino.
AMB Gruppo Micologico Ambientalista via Galileo Galilei, 3 26841 Casalpusterlengo (LO)	10-12/10/2009 25/10/2009	Casalpusterlengo (LO) Castiglione d'Adda	Bignani Franco Luigi, Fornaroli Alberto, Geroli Sergio, Vaccari Domenico
A.M.B. Gruppo Micologico «Cral Whirlpool» via al Lido 9 20126 Gavirate (VA)	27/9/2009 4/10/2009 11/10/2009 18/10/2009 19/10/2009 25/10/2009	Travedona e Gavirate Caldana (VA) Gavirate (VA) Gavirate (VA) Comerio (VA) Gavirate (VA)	Biasoli Romano, Borghi Alessandro, Bozzato Renzo, Crugnola Luigi, Forzinetti Andrea, Gianietempo Sergio, Giacomelli Giovanni, Materazzi Adriano, Passaro Paola, Peroni Angelo, Scazza Mario, Serazzi Sara.
Circolo Micologico Lariano via Grandi 21 22100 Como (CO)	26-27/9/2009 10-11/10/2009	Lanzo D'Intelvi (CO) Como	Colombo Gianbattista, Delle Vedove Gino, Figini Giulio, Francescati Romana, Gini Tina, Marone Gaetano, Masciocchi Elia, Parmeggiani Ernesto, Penna Sergio, Prina Carlo, Testoni Giuseppe, Testoni Roberto, Tomadisini Angelo, Vimercati Sandro, Viola Rina.
Gruppo Micologico di Crema via F. Donati 10/a 26013 Crema (CR)	4/10/2009 11/10/2009 18/10/2009	Crema (CR) Cremosano Pandino	Aiolfi Antonio, Aiolfi Mauro, Aschedamini Francesco, Alberti Luigi, Barbati GianLuigi., Bonadeni Attilio, Chiaravallotti Alberto, Corlazzoli Stefano, De Poli Adolfo, Gandelli G. Fausto, Lapris Giuseppe, Manelli Manuel, Nichetti Roberto, Premoli Pietro, Rozza Walter.
Gruppo Micologico Monte Barro Villa Marselli piazza Trieste 5 23851 Galbiate (LC)	20/9/2009 18/10/2009	Consono-Olginate Galbiate (LC)	Aioli Dario, Arrigoni Pierfranco, Brambilla Enrico, Brusadelli Carlo, Cantu Francesco, Casartelli Camillo, Cesa Luciano, Colombo Giani, Fumagalli Emiliano, Galbiati Fulvio, Maggioni Fiorangelo, Missaglia Germano, Riva Fortunato, Valsecchi Claudio,
Gruppo Micologico AMB di Giussano piazza San Giacomo, 23/a 20034 Giussano (MB)	4/10/2009 18/10/2009	Giussano Valbrona (LC)	Longoni Valerio, Beacco Danilo, Colombo Giovanni, Rivolta Isidoro, Colombo Franco, Cappellini Vittorio, Bertolletti Andrea, Sabbadini Cinzia, Songia Fausto Luigi, Nespoli Roberto
Gruppo Micologico Naturalistico «Colli Morenici» piazzale Martini 1 46040 Guidizzolo (MN)	18-19/07/2009 8-9/8/2009 5-6/9/2009 19-20/9/2009 17-18/10/2009	Guidizzolo Pozzolengo Castellaro Lagusello Monzambano Castelgoffredo	Boccazza Franco, Parolini Alteo, Dobelli Armando, Olivopotenza Marcuccio, Cimarosti Giacomo, Rambaldo Renzo, Rossi Danilo, Raimondi Angelo, Bissoli Luigi, Rossi Fabio, Darra Gaspare, Melchiorri Massimo, Carletti Franco, Zorzi Marcello.
Gruppo Botanico Milanese c/o Museo di Storia Naturale Corso Venezia 55 20121 Milano (MI)	3-4/10/2009	Milano	Campeato Marisa, Colla Giorgio, Del Corno Valter, Fidanza Luigi, Filippini Giuseppe, Gregorio Guglielmo, Lollo Rosario, Mauretto Raimondo, Mucedola Luigi, Paolucci Domenico, Parachini Luigi, Parachini Stefano, Ripa Giancarlo, Vianello Stefano
Gruppo Micologico Milanese c/o Provincia di Milano Viale Piceno, 60 20129 Milano	22-23-25/10/2009	Milano	Nardelli Raffaele, Monticelli Franca, Civardi Maurizio, Montani Francesco, Colle Mirella, Cresta Mara, Genco Silvestro, Curti Alberto, Colla Giorgio, Tocchetto Ettore, Ricceri Vincenzo, Medaglia Federico, Pigni Sergio, Campeato Marisa, Guglielmo Gregorio, Stefanini Silvano

Nome Gruppo	Data Mostre	Località delle Mostre	Nominativo incaricati
AMB Gruppo di Missaglia via Alpi 1 Loc. Lomaniga 22067 Missaglia (CO)	19-20/9/2009 3-4/10/2009 10-11/10/2009	Carnate Missaglia Marsico	Amorelli Lella, Benatti Dino, Beretta Alberto, Bosio Gianfranco, Bozzon Giovanni, Cereda Luigi, De Capitani Pietro, Frangiamore Vincenzo, Pagotto Luigi, Passavanti Sergio, Passoni Lino, Rossetti Rosario, Sala Maria Grazia, Sferuzzo Cosimo, Tognotti Fabrizio.
AMB Gruppo «C. Vittadini» C/o SAM via Ghilini 4/b 20052 Monza (MI)			Angelotti Fabio, Capra Benito, Cassin Elio, Colombo Angelo, Crippa Guglielmo, Galavotti Mario, Imperatori Francesco, Marchetta Giuseppe, Mencuccini Mario, Pessina Giancarlo, Scippa Guido, Speranza Giuseppe, Vassena Ambrogio, Villa Sandro, Zilli Federico.
AMB Gruppo Padernese via Italia 13 20037 Paderno Dugnano (MI)	3-4/10/2009 11/10/2009	Paderno Dugnano (MI) Paderno Dugnano (MI)	Basso Nicola, Bianchini Franco, De Zuani Roberto, Dilavello Antonio, Galli Dino, Galli Vittorio, Merafina Antonio, Ottolini Giuseppe, Parravicini Dario, Perego Luigi, Piazzini Gian Battista, Placidi Giancarlo, Rocco Sante, Rossetti Emilio, Sestagalli Fausto, Sirtori Enrico, Tumiotto Roberto.
AMB Gruppo Brianza via Cesare Battisti 17 22040 Rogeno (CO)	20/9/2009 18/10/2009	Consonno Carcano di Albavilla	Bonacina Riberto, Calò Bartolo, Frigerio Giuseppe, Galli Enrico, Lavelli Federico, Misseri Angelo, Molteni Franco, Monfardini Vincenzo, Motta Natalino, Ugo Paolo, Pozzoli Lino, Ratti Giuseppe, Riva Enrico, Rossini Pietro, Rigamonti Bruno.
Gruppo Micologico Romanese via Torquato Tasso 9 24058 Romano di Lombardia (BG)	26-27/9/2009	Romano di Lombardia (BG)	Aceti Carlo, Alimonti Andreino, Baiocchi Fabio, Cavalera Giuseppe, Colombo Giovanni, Corna Defendente, Fratus Angelo, Guaitani Bruno, Lamera Defendente, Manenti Pietro, Orlando Eduardo, Perolari Maria Grazia, Piana Luigi, Tognoli Paolo, Zappella Defendente.
Gruppo Micologico Rozzano c/o Centro Socio Culturale via dei Ggarofani, 21 20089 Rozzano (MI)	8-9-10-11/10/2009	Rozzano	Azzolini Paolo, Bonizzoni Filippo, Caputo Michele, Costanzo Francesco, Gallucci Francesco, Olivato Maria, Ortù Vincenzo, Pirovano Santo Franco, Romano Valentino, Squillace Mario, Stroppiana Alessandro, Vecchi Salvatore
Gruppo G. Ceriani via Parini, 54 20147 Saronno (VA)	10-11/10/2009	Saronno	Antonazzo Lorenzo, Caldirola Vittorio, Calò Antonio, Cattaneo Giuseppe, Di Nunzio Anselmo, Ferrario Giuseppe, Lodi Giuseppe, Loguercio Ruggero, Lioacono Giuseppe, Marx Johanna, Misani Marco, Rubino Ferruccio, Saviello Michele, Volonté Bruno, Zampini Francesco
AMB Gruppo di Sesto S. Giovanni c/o ACAT via Tonale, 40 20099 Sesto San Giovanni (MI)	27-29/10/2009	Sesto San Giovanni (MI)	Berna Antonio, Bolotta Maurizio, Bonafede Lino, Campo Emanuele, Caruso Felice, Cuttano Francesco, De Marco Vincenzo, Ferrari GianLuigi, Inverni Paolo, Madella Bruno, Menoncin Giovanni, Traqiani Rinaldo, Tudisco Angelo, Turati Enrico, Zulian Adriano.
Associazione Micologica Soresinese via Genala 5 26015 Soresina (CR)	18-20/9/2009	Soresina (CR)	Chiroli Achille, Faravelli Alberto, Galelli Adriano, Moscheni Bruno, Pea Marino, Turchi Tino, Zangani Walter.
AMB Gruppo Alta Valtellina via Fumarago 84-S.Lucia 23030 Valdisotto (SO)	1-30/8/2009 3-4/10/2009	Bormio Portello (MI)	Barbiero Celio, Bondanese Paolo, Bucchieri Marisa, Canciani Lorenzo, Girola Ugo, Nardone Francesco, Rogantini Italo
AMB Gruppo di Villa D'Ogna Largo Europa 152 24020 Villa D'Ogna (BG)	1-16/8/2009	Villa D'Ogna (BG)	Bergamaschi Amalia, Fantini Angelo, Pedrucci Rinalda, Petrogalli Giancarlo, Raia Giuseppe, Rossi Flavio, Rossi Renato,
Circolo Micologico Naturalistico Villasantese via L. Da Vinci 68 20058 Villasanta (MI)	3-4-/10/2009	Villasanta (MI)	Brambilla Pisoni Pietro, Caspani Angelo, Colombo Giorgio, Cossu Domenico, Di Giovanni Francesca, Galimberti Dario, Meregalli Roberto, Pavan Umberto, Redaelli Ernesto, Riva Giovanni, Sala Paolo, Salmista Luigi, Vilasco Eugenio, Zardoni Giovanni, Zovini Sergio.
LS – AMB – Gruppo «La Brughiera» Lentate sul Seveso (MI)	5/6 settembre 19/20 settembre 11 ottobre 19/20 ottobre	Camnago Trontano (VB) Camnago Lentate s. S.	Balzarotti Piergiorgio, Baglio Giuseppe, Battistel Vittorio, Busnelli Delvio, Olivares José, Consonni Pietro, Manara Alessandro, Landini Adriano, Muffato Benito, Re Giuliano, Scarpa Renzo, Vago Martino, Versuraro Virgilio, Zanini Natalina, Monti Angelo.
AMB Gruppo Micologico Vogherese Voghera (PV)	7/9 agosto 23 agosto 30 agosto 26/27settembre 4 ottobre 10/11 ottobre 17 ottobre 8 novembre 22 novembre	Rivanazzano Ponte Nizza Ponte Nizza (Pizzocorno) Brallo di Preg. Valverde Voghera Sannazzaro de' B. Rivanazzano Casteggio	Alpini Francesco, Arzani Walter, Azzali Leonardo, Balladore Antonio, Bianchi Armando, Bottazzi Vittorio, Cavana Ernesto, Cignoli Armando, Cignoli Fiorenzo, Gatti Domenico, Martinelli Paolo, Mazza Pietro, Nervetti Gianni, Semino Giuseppe.

(BUR20090146)

D.d.s. 17 agosto 2009 - n. 8499

(4.3.0)

Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione, ai sensi dell'art. 101 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», per consentire l'attività dei gruppi micologici, a scopo di studio e ricerca e per le attività di censimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Sviluppo dei sistemi agricoli di montagna
e delle filiere silvo pastorali

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che all'art. 101, consente di rilasciare, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla legge stessa per scopi di studio e di ricerca, aventi validità per un periodo non superiore ad un anno;

Vista la richiesta del 28 luglio 2009, pervenuta dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi, appartenenti ai singoli gruppi micologici aderenti alla F.M.L., per i quali si richiede l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta dei funghi epigei, al fine di consentire l'attività di studio e di ricerca;

Ritenuto dal Dirigente della Struttura proponente di accogliere la richiesta pervenuta dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.), in quanto la stessa assolve positivamente il compito relativo all'attività di informazione e divulgazione in materia micologica, e di autorizzare, pertanto, la raccolta in deroga dei funghi epigei, prevista dall'art. 101 (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione) della l.r. 31/2008, per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente decreto per la raccolta a scopo di studio e ricerca, con l'esclusione di *Boletus edulis*, *Boletus pinophilus*, *Boletus aereus* e *Boletus aestivalis*;

Evidenziato che la presente autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi diversi dall'alimentazione» non autorizza la raccolta nelle aree soggette a vincoli particolari, quali quelli determinati dai competenti Comuni singoli o associati, e neppure autorizza a non tener conto delle eventuali limitazioni previste ai sensi dell'art. 99 della l.r. 31/2008 (Limitazioni nelle aree pro-

tette). In altri termini, l'autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi diversi dall'alimentazione» non autorizza la raccolta indiscriminata dei funghi. In questa eventualità è raccomandabile informare il gestore dell'area interessata del possesso della presente autorizzazione alla raccolta dei funghi;

Vista l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

Recepite le premesse:

1. di autorizzare la raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 101 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ai soggetti segnalati così come dalla richiesta inoltrata dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.) per un anno a decorrere dalla data del presente decreto, per motivi di studio e di ricerca, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 98 della l.r. 31/08;

2. di autorizzare, pertanto, a norma dell'art. 101 (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione) della precitata l.r. 31/08, i raccoglitori di cui agli elenchi riportati nell'allegato A, composto da n. 4 pagine, parte integrante del presente decreto, alla raccolta dei funghi, al fine di consentire l'attività di studio, di ricerca e di censimento dei macromiceti;

3. che entro il 31 marzo 2010, la Federazione Micologica Lombarda per i propri aderenti debba trasmettere alla competente Struttura regionale – Direzione Generale Agricoltura, via Pola, 12/14 – 20124 Milano – l'elenco, anche su supporto informatico, delle specie fungine raccolte e determinate durante l'anno 2009; nell'elenco dovranno altresì essere indicati il mese e il Comune di raccolta;

4. che il presente atto funga da autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alla già precitata l.r. 31/08 per la raccolta dei funghi epigei per scopi diversi dall'alimentazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Roberto Carovigno

ALLEGATO A

1) Elenco nominativi appartenenti ai Gruppi aderenti alla Federazione Micologica, autorizzati alla raccolta di funghi epigei per scopi di studio e ricerca e per le attività di censimento

Nome del Gruppo	Cognome-Nome	Qualifica	Data di Nascita	Luogo di nascita	Residenza
AMB Gruppo Agratese via Santa Maria 1 20041 Agrate Brianza (MI)	Boffelli Enrico	Determinatore	15/06/1935	Gazzaniga (BG)	via Mercurio 9 - Cassina de' Pecchi
	Boffelli Alessandro	Determinatore	28/01/1968	Milano	via Bergamo 10 - Cassina de' Pecchi
	Costanzo Giuseppe	Determinatore	12/11/1954	Bari	via Tonale n. 3 - Vimercate (MI)
	Sala Fausto	Determinatore	9/12/1968	Monza	via don Galbiati 16 Agrate Brianza
	Sarasini Mario	Determinatore	26/12/1939	Commessaggio-Agrate Brianza	via Moncenisio 10 - Monza (MI)
	Villa Luigi	Determinatore	19/03/1942		via Mazzini 43 - Agrate Brianza
AMB Gruppo «Amici del Fungo» via Carducci 1 24040 Arcene (BG)	Mantovani Massimo	Determinatore	1/03/1957	Milano	via Nosari 3 Osio di Sotto (BG)
	Mariani Angelo	Determinatore	17/09/1951	Capralba (CR)	via dell'Arcobaleno 31 - Arcene (BG)
	Biraghi Massimo	Determinatore	4/12/1955	Milano	via Manzoni 22 - Arcene (BG)
AMB Gruppo «Mario Galli» Largo Diaz 20030 Barlassina (MI)	Villa Pietro	Determinatore	12/01/1938	Meda (MI)	via dei Pini 9 - Meda (MI)
	Perego Silvia	Determinatore	6/11/1974	Paderno Dugnano	via Sondrio 33 Paderno Dugnano
	Pea Pietro	Determinatore	23/02/1932	Trucazzano (MI)	via George Sand 3 - Mi
	Bellio Ezio	Determinatore	15/09/1929	Mogliano Veneto	via Colombo n49 - Meda (MI)
	Binoletto Angelo	Determinatore	3/03/1951	Jesolo (VE)	via Tevere 19 - Meda
	Ostellari Carlo	Determinatore	5/08/1958	Carate Brianza	via Molino Arese 60, Cesano Mad.
	Pontiggia Simone	Determinatore	6/02/1980	Desio	via Pace 7, Seveso
Gruppo Micologico Amici del Bosco via Vittorio E. 2 Basiglio di Mairago	Boriani Roberto	Determinatore	7/01/1962	Lodi	via Giovanni XXIII n. 13 - Mairago
	Bozzini Srefano	Determinatore	10/12/1949	Mairago (LO)	via Giovanni XXIII n. 25 - Mairago
	Frignati Luigi	Determinatore	28/09/1947	Casalpusterlengo	via A. Moro 6 Mairago (LO)
	Gesi Luigi	Determinatore	19/10/1963	Mairago	via Fanfulla 3 - Mairago
Circolo Micologico «G. Carini» Brescia c/o Museo Civico Scienze Naturali via Ozanam 4 25100 Brescia (BS)	Papetti Carlo	Determinatore	10/06/1951	Brescia	via Foro Boario n. 5/a - BS
	Chiari Maurizio	Determinatore	20/11/1936	Ospitaletto (BS)	via R. Psaro n. 41 - Brescia
	Medardi Gianfranco	Determinatore	13/11/1958	Brescia	via Mazzini 2 - Rezzato (BS)
	Dogali Dario	Determinatore	6/12/1951	Artogne	via Laffranchi, Rovato (BS)
	Borghesi Lorenzo	Determinatore	6/01/1954	Lumezzane	via Sarnico 32, Predore (BG)
	Paoletti Bruno	Determinatore	2/04/1939	Pergine	via Garella 54, Mazzano (BS)
Gruppo Micologico S. Adele c/o Oratorio S. Adele via Garibaldi 11 20090 Buccinasco (MI)	Cattoni Cesare	Determinatore	31/10/1941	Albairate (MI)	via A. Diaz n. 32 - Corsico (MI)
	Meneghini Giampietro	Determinatore	16/01/1938	Vicenza	via Garibaldi n. 13 - Buccinasco (MI)
	Farioli Florindo	Determinatore	28/02/1946	Corsico (MI)	via Garibaldi n. 2 - Buccinasco (MI)
	Astori Cesare	Determinatore	23/04/1948	Milano	via Boccaccio 2 - Cesano Boscone
	Malandra Pietro	Determinatore	27/04/1946	Rosate	via Pietro Nenni 6 - Assago (MI)

Nome del Gruppo	Cognome-Nome	Qualifica	Data di Nascita	Luogo di nascita	Residenza
AMB Gruppo Micologico Ambientalista via Galileo Galilei 3 Casalpusterlengo (LO)	Avancini Fabrizio Cabrini Lucio Molinari Alberto Montini Carlo Restocchi Stefano	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	19/12/1957 20/01/1940 4/10/1941 20/03/1948 28/05/1967	Ancona Piacenza Castiglione Casalpusterlengo Casalpusterlengo	via Capuccini 61 Casalpusterlengo (LO) fraz. Olzia - Monticelli D'Ongina via Papa Giovanni XXIII - Castig. via Minzoni 78 - Casalpusterlengo via Granata 1 - Casalpusterlengo
A.M.B. Gruppo Micologico «Cral Whirlpool» via Al Lido 9 20126 Gavirate (VA)	Peron Walter Pedroni Giancarlo Galbiati Franco	Determinatore Determinatore Determinatore	29/10/1952 22/09/1943 23/11/1950	Besozzo - Va Vescovato - Cr Varese	via Amendola n. 24 - Gavirate (VA) via XXV Aprile n. 40 Monvalle (VA) via Duca degli Abruzzi n. 10 - Varese
Circolo Micologico Lariano via Grandi 21 22100 Como (CO)	Lucchetti Giancarlo Maestri Alberto Nese Lino Roncoroni Mario Sansone Francesco Ziergobel Stephanie	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	25/02/1944 8/04/1936 26/04/1946 30/11/1949 22/12/1939 23/06/1946	Lainate (MI) BorgoValditaro Rovigo Fino Mornasco Casale Moneff. Zeilhard-D	via Meucci, 23 - Como via Scalabrini 360c - Como via Don Guanella, 4 - Montano Luc. via Roma 31 Casnate con Bernate via G. Gnocchi n. 28 - Como via G. Gnocchi n. 28 - Como
Gruppo Micologico di Crema via F. Donati 10/A Crema (CR)	Pini Emilio Rigoni Emilio Cè Saverio	Determinatore Determinatore Determinatore	28/01/1944 18/08/1963 25/05/1939	Parona - Pv Milano Crema	via E. Martini 62/I - Crema via J. Palma 3 - Milano via Barelli 25 - Crema
Gruppo Micologico «Monte Barro» Villa Marselli piazza Trieste 5 22043 Galbiate (LC)	Crimella Mario Spreafico Luigi Castelli Ferruccio Colombo Carillo	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	27/08/1945 6/06/1949 24/11/1941 7/03/1945	Valmadrera - Lecco Castiglione-Olon. Galbiate (LC)	via Del Selvetto 6 - Sala al Barro via Lecco 20 - Galbiate (LC) via Del Selvetto n. 6 - Sala al Barro via Don Sironi 1 - Galbiate (LC)
Gruppo Micologico AMB di Giussano via S. Giacomo 23/a 20034 Giussano	Tentori Antonio Tentori Eugenio Silva Silvano	Determinatore Determinatore Determinatore	1/07/1939 1/11/1967 20/02/1948	Lecco Giussano Seregno	via N. Sauro 39 - Verano Brianza (MB) via N. Sauro 39 - Verano Brianza (MB) via Garibaldi 62 - Carugo (CO)
Gruppo Micologico Naturalistico «Colli Morenici» piazzale Marconi 1 46040 Guidizzolo	Corazzini Silvio Davi Andrea Federici Remo Mattietto Rinaldo Vani Franco	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	8/08/1940 1/04/1964 4/04/1944 22/11/1964 29/08/1946	Asola Varese Volta Mantovana Castiglione Cavriana	via Verdi 26 - Castelnuovo Asola via Goito 12 - Piubega (MN) via Solferino 63 - Guidizzolo (MN) via Valle Scura - Castiglione via Perosso Sopra - Castellgoffredo
Gruppo Botanico Milanese C/o Museo Storia Naturale Corso Venezia 55 20121 Milano (MI)	Ceffali Giorgio Cavagna Ernest Prinetti Benedetto Sessi Alberto Tozzato Gaspare Bardelli Giorgio	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	28/09/1936 5/08/1935 30/11/1935 12/12/1939 21/01/1940 19/08/1965	Milano Casei Gerola Voghera (PV) Milano Breganzio (TV) Milano	via S. Anguissola n. 23 - Mi via F. Engels 11 - Milano via Cefalonia n. 65/b - S. Donato Mil. via Valsesia n. 28 - Mi largo Vulci 7 - Mi piazza Lima 1 - Mi
Gruppo Micologico Milanese c/o Provincia di Milano Viale Piceno 60 20129 Milano	Roberto Galli Paco Melià Massimo Tasselli Ennio Colucci Riccardo Mazza Rossana Mazziero	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	17/07/1954 21/01/1972 14/06/1969 29/06/1941 14/08/1958 7/04/1962	Milano Milano Milano Milano Milano S. Paolo-Brasile	via Cadore 10 - Milano via Arena 19 - Milano via Alessi 15 - Milano via Martiri Oscuri 1 - Milano via Melloni 24 - Milano via Primula 5 - Segrate
A.M.B. Gruppo di Missaglia via Alpi 1 Loc. Lomaniga 23873 Missaglia (LC)	Colzani Isidoro Margutti Sergio Filippi Mauro Ferrario Sergio Penati Eliseo	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	26/03/1951 14/02/1960	Giussano (MI) Trezzo (MI)	via Cimitero 1 - Peticato (CO) via Togliatti 9 - Trezzo (MI) via V. Emanuele II n. 24 - Usmate via Bergamo 342 - Calusco d'Adda via Milano 4 - Lomagna
AMB Gruppo «C. Vittadini» C/o SAM via Ghilini 4/b 20052 Monza (MI)	Mauri Fabio Imperatori Giovanni La Chiusa Lillo Tremolada Cesarino Pierucci Lido Capellini Claudio	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	19/11/1969 9/09/1943 2/01/1954 23/01/1928 12/10/1954 10/04/1961	Monza - Mi Monza - Mi Cerde - Pa Monza - Mi Frantone Pu Milano	viale Europa 23- Monza Mi via Pelizza da Volpedo 6 - Monza viale Principale 53 ^a Pessano - Mi via G. Puccini 7 - Monza - Mi via San Giuliana 5 - Mugio - Mi Vicolo Alba 8 - Cusano Mil.
AMB Gruppo Padernese via Italia 13 20037 Paderno Dugnano (MI)	Caserta Raffaele Bacci Maurizio Riva Sergio	Determinatore Determinatore Determinatore	25/01/1954 6/04/1946 4/12/1943	Capaccio (SA) Chioggia (VE) Paderno Dugnano	via Piaggio n. 2 - Paderno Dugnano via Gorizia n. 24 - Paderno Dugnano via Valtellina n. 14 - Paderno Dugnano (MI)
AMB Gruppo Brianza-Rogeno via C. Battisti 7 22040 Rogeno (CO)	Moron Angelo Della Rovere Alfredo	Determinatore Determinatore	14/02/1944 11/02/1952	Piombino Butrio (UD)	via Cassina n. 5/c - Costamasnaga (LC) via Trento e Trieste 12 - Alzate Brianza (CO)
Gruppo Micologico Romanese via Torquato Tasso 9 24058 Romano di Lombardia (BG)	Gallinari Giacomo Martinelli Mario Tognoli Franco	Docente- Determinatore Determinatore	17/07/1948 19/01/1941 14/02/1949	Romano (BG) Soncino (CR) Romano (BG)	via G. Marconi n. 51 - Romano di Lombardia (BG) via Settembrini n. 25 - Romano di Lombardia (BG) via Maggioni n. 26 - Romano di Lombardia (BG)
Gruppo Micologico Rozzano c/o Centro Socio Culturale via Garofani 21 20089 Rozzano	Mistrone Claudio Ferroni Bruno Palma Raul Mistè Luca Caudullo Angelo	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	22/02/1940 7/06/1947 4/03/1950 16/12/1964 14/05/1948	Villeport - Francia Comacchio (FE) Milano Valdagno (VI) Biancavilla (CT)	via Pionieri Cr. Rossa 3 - Siziano (MI) Viale Lazio 76 - Rozzano (MI) via Solari 13 - Milano Viale Faenza 26/4 - Milano via Mazzolari 27 - Milano
Gruppo G. Ceriani via Parini 54 20147 Saronno (VA)	Monti Antonio Campi Fabio Cappelli Alberto Iannone Armando	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	24/06/1955 7/04/1959 9/02/1948 25/04/1953	Misinto (MI) Cogliate (MI) Ferrara Castiglione d.G.	via per Saronno 20 - Misinto (MI) via Dante A. 17/a - Cogliate (MI) via don Mazzolari 3 - Saronno (VA) viale Rimembranze 16 - Saronno

Nome del Gruppo	Cognome-Nome	Qualifica	Data di Nascita	Luogo di nascita	Residenza
AMB Gruppo di Sesto S. Giovanni c/o ACAT via Tonale 40 20099 Sesto San Giovanni (MI)	Garbellotto Aldo Carta Salvatore Uboldi Daniele	Determinatore Determinatore Determinatore	24/05/1939 10/11/1939 21/08/1951	Milano Quartu S. Elena Teglio	via Gramsci 135 - Sesto S. Giovanni via XXV Aprile 23 - Cambiagio via Livorno 15 - Sesto San Giovanni
Associazione Micologica Soresinese via Genala 5 26015 Soresina (CR)	Bergamaschi Stefano Tedoldi Mauro Stefanoni Franco Galelli Claudio	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	30/08/1945 27/01/1952 13/10/1946 3/10/1957	Cremona Bordolano (CR) Casalmarano (CR) Soresina	via Paulli n. 10 - Soresina (CR) via Pozzo Grande n. 3 - Bordolano (CR) via Vittime del Terrorismo 1 Cr via Cremona 21 Soresina (CR)
A.M.B. Gruppo Alta Valtellina via Fumarago 84 23030 Valdosotto (SO)	Giacomella Giuliano	Determinatore	26/04/1956	Valdisotto (SO)	via Santelone 7 - Bormio (SO)
AMB Gruppo di Villa d'Ogna Largo Europa 152 24020 Villa D'Ogna (BG)	Bertezzaghi Renato Bigoni Pierino Grilli Mario Ballabeni Angelo	Determinatore Determinatore Determinatore Determinatore	27/10/1933 15/10/1950 11/06/1943 15/05/1949	Bergamo Villa d'Ogna Alzano Lomb. Poviglio	via Cremasca n. 80 - Azzano via M.K. Gandhi, 39 - Villa d'Ogna via Torino 10 - Piaro (BG) Viale Europa Unita n. 6 - Caravaggio
Circolo Micologico Naturalistico Villasantese via L. Da Vinci 68 20058 Villasanta (MI)	Aiana Salvatore Gualandi Volfango Bertolazzi Maria Fortunata	Determinatore Determinatore Determinatore	8/04/1940 6/04/1941 17/02/1945	Barumini (CA) Roma Fumane (VR)	via Cavour n. 4 - Villasanta (MI) via Cabella 2/e - Camparada (MI) via Carducci 3 - Lesmo (MI)
AMB - Gruppo «La Brughiera» Lentate sul Seveso (MI)	Carlo Piuri Cristina Vecchio Antonio L. Monti Dino Boscolo	Determinatore Comigliano Lazzate Chioggia	7/06/1948 23/01/1946 10/07/1947 12/08/1950	Misinto Saronno Lazzate Misinto	via udine, 1 - Lentate s. Seveso viale Prealpi, 6 via Libertà, 70 via Marco Lissoni, 36
AMB Gruppo Micologico Vogherese Voghera (PV)	Abeli Thomas Dovana Francesco Gatti Alfredo Polani Francesco Savino Elena Scevola Roberto	Determ. Determ. Determ. Docente Docente Determ.	17/04/1983 12/06/1979 19/08/1949 23/06/1948 7/12/1957 17/11/1967	Voghera Alessandria Voghera Stradella Pavia Legnano	via Gandini, 9 - Voghera via Spalto Rovereto, 57 - Al via Albera, 20 - Voghera via Turati, 3 - Stradella via XX settembre, 29 - Pavia via Goldoni, 14 - Vigevano

D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

(BUR20090147)

(4.6.4)

Com.r. 11 agosto 2009 - n. 111

Elenco candidati idonei accompagnatore turistico e guida turistica - Anno 2008 - Provincia di Pavia

ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO BANDI 2008 ESPLETATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
1	ASIOLI	DAVIDE	RAVENNA	14/06/1974	SUPPL. SPAGNOLO	PV
2	BARRESI	MARCO	NAPOLI	8/08/1983	INGLESE	PV
3	CARDARELLI	SERENA	ROMA	25/02/1958	FRANCESE/INGLESE	PV
4	CARONE	SONIA	ORVIETO	14/06/1967	INGLESE	PV
5	DE MAIO	LUCIA	VICO EQUENSE	20/11/1982	FRANCESE	PV
6	TESSITORE	SIMONE	TORINO	23/09/1976	FRANCESE/INGLESE/SPAGNOLO	PV
7	ALELLA	FRANCESCO	CATANIA	2/01/1963	FRANCESE	PV
8	BOLLERI	FRANCESCA	GENOVA	8/07/1968	INGLESE	PV
9	BOCCEDA	DELIA	MILANO	3/10/1959	INGLESE	PV
10	CELOTTO	ESTER	CONEGLIANO	3/07/1976	FRANCESE	PV
11	CODERONI	DANIELA	ROMA	26/02/1955	FRANCESE/INGLESE/ TEDESCO	PV
12	FONTANA	CLAUDIO	MILANO	14/08/1960	INGLESE	PV
13	PATURZO	ADELE	VICO EQUENSE	23/07/1975	INGLESE/FRANCESE	PV

ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO ABILITATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - L. 40/2007 SESSIONE 2008

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
1	CAU	VALERIA	NAPOLI	2/10/1980	FRANCESE	PV

ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA BANDI ESPLETATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ANNO 2008

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
1	PIAZZOLLA	SAMANTHA	LODI	2/02/1982	SPAGNOLO	PV

ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA ABILITATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - L. 40/2007 SESSIONE 2008

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
1	FERRARI	FEDERICA	PAVIA	10/07/1985	SPAGNOLO	PV

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
2	IZZIA	DOROTEA	GELA	30/11/1985	INGLESE	PV
3	NEGRI	ELISA	CREMONA	1/07/1981	FRANCESE	PV

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20090148)

(4.6.1)

D.d.u.o. 6 agosto 2009 - n. 8266

Approvazione del Bando «Iniziative per lo sviluppo del commercio nei piccoli comuni non montani» (d.g.r. 9753 del 30 giugno 2009)

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMERCIO INTERNO, RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

Vista la l.r. 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» che impegna la Regione a promuovere iniziative a favore degli operatori del settore del commercio;

Vista la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» ed in particolare l'art. 1 comma 1 che individua gli obiettivi da perseguire ai fini della crescita competitiva del sistema produttivo lombardo e l'art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire la realizzazione degli obiettivi descritti all'art. 1, tra i quali al comma 1 lettera c) le agevolazioni, consistenti in incentivi, contributi ed altre forme di intervento finanziario volti a sostenere gli investimenti in infrastrutture e in beni materiali ed immateriali, la qualificazione dei servizi, gli investimenti destinati allo sviluppo delle imprese, a promuovere l'innovazione ed a sostenere l'acquisizione di nuove tecnologie;

Vista la d.c.r. 19 febbraio 2008 n. 527 con la quale è stato approvato il Programma Triennale degli interventi 2008/2010 di cui alla l.r. 21 marzo 2000 n. 13;

Dato atto che nell'ambito delle linee programmatiche di sviluppo del commercio per il prossimo triennio, contenute nel Programma sopra citato sono previsti, tra gli altri, l'Asse d'intervento 2 «Competitività del sistema commerciale» che prevede azioni specifiche finalizzate alla valorizzazione e al mantenimento delle aziende commerciali lombarde, nonché alla qualificazione dei servizi di prossimità per il consumatore;

Vista la d.g.r. del 30 giugno 2009, n. 9753 che ha approvato la costituzione del fondo per l'attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 21 marzo 2000, n. 13 e i criteri per la predisposizione del Bando «Iniziative per lo sviluppo del commercio nei piccoli comuni non montani» riportato all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto:

- che la dotazione iniziale del suddetto fondo, ai sensi della d.g.r. 9753/2009, è pari ad € 7.000.000,00;
- che tale somma verrà destinata al finanziamento del bando in oggetto secondo il seguente schema:

PROVINCIA	RISORSE FINANZIARIE
PAVIA	1.500.000
CREMONA	1.500.000
LODI	1.181.000
MANTOVA	648.000
VARESE	609.000
BRESCIA	419.000
COMO	343.000
BERGAMO	343.000
MILANO	343.000
LECCO	114.000
TOTALE	7.000.000

Dato atto che, in base alla d.g.r. 9753 del 30 giugno 2009, le modalità della gestione operativa del fondo e dei finanziamenti ai beneficiari del Bando saranno definite con apposita lettera di incarico a Finlombarda S.p.A. nell'ambito e nei limiti previsti dalla Convenzione quadro;

Dato atto che alla copertura finanziaria della somma di € 7.000.000,00 si provvederà con le risorse disponibili a valere sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2009:

- Capitolo 3.8.1.3.333.5447 per € 5.500.000,00;
- Capitolo 3.8.1.3.333.5198 per € 1.500.000,00;

Dato atto inoltre che le spese per le attività istruttorie e di erogazione dei contributi sono a carico della dotazione complessivamente destinata al finanziamento degli interventi previsti dal Bando;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Decreta

- di approvare il Bando: «Iniziative per lo sviluppo del commercio nei piccoli comuni non montani» di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che si procederà, con successivi decreti all'impegno ed alla liquidazione, a favore di Finlombarda S.p.A., della somma pari a € 7.000.000,00 la cui copertura è a valere sui seguenti capitoli:

- 3.8.1.3.333.5447 per € 5.500.000,00;
- 3.8.1.3.333.5198 per € 1.500.000,00;

del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

- di trasmettere il presente atto alla Società Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore del fondo relativo al Bando in argomento;

- di disporre la pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.commerciofiере.regione.lombardia.it.

Il dirigente della Unità Organizzativa commercio interno, reti distributive e mercati:
Enrico Capitanio

ALLEGATO A)

BANDO «INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO NEI PICCOLI COMUNI NON MONTANI»

INDICE

1. Obiettivi
 2. Risorse disponibili
 3. Soggetti Beneficiari
 4. Soggetti Proponenti
 5. Tipologia del contributo e massimali
 6. Tipologie di intervento ammissibili
 7. Requisiti di ammissibilità
 8. Procedure per l'assegnazione dei contributi
 9. Verifica dei requisiti e concessione dei contributi
 10. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi
 11. Obblighi dei beneficiari
 12. Revoche, controlli e rinunce
 13. Informativa sul trattamento dei dati personali
 14. Pubblicazione e informazioni
- Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

1. Obiettivi

Il presente bando, in attuazione della d.g.r. n. 8/9753 del 30 giugno 2009 è finalizzato all'assegnazione di finanziamenti a favore dello sviluppo economico nei piccoli Comuni non montani attraverso la promozione e il sostegno delle attività commerciali con particolare riferimento al sistema delle micro e piccole imprese che esercitano una funzione distributiva al dettaglio di

prossimità, sia in sede fissa, sia in forma ambulante stabile attraverso l'occupazione di posteggi su area pubblica.

Si completa così con azioni a favore del territorio non montano, l'azione avviata da Regione Lombardia per il commercio di prossimità nelle aree svantaggiate già messa in atto da Regione Lombardia per il territorio montano grazie alle iniziative di sostegno al commercio attivate in collaborazione con le Comunità Montane a partire dal 2006 e, da ultimo, con la d.g.r. 8/9401 del 6 maggio 2009.

Obiettivo del bando è favorire il mantenimento ed il consolidamento dell'offerta commerciale di prossimità nei piccoli centri in quanto fattore di attrattività e di sviluppo, economico e sociale, del territorio. La distribuzione commerciale, infatti, assume, soprattutto in tali contesti, una valenza sociale in termini di occupazione, sostegno economico del territorio e servizio alla popolazione.

L'azione di sostegno di Regione Lombardia nei piccoli Comuni non si limita ad interventi diretti a favore dei piccoli operatori commerciali, ma si estende alle infrastrutture locali e agli altri interventi pubblici che si pongono a stretto servizio del commercio. Pertanto, il presente bando prevede misure integrate di cofinanziamento sia ad investimenti promossi da operatori commerciali sia ad investimenti promossi dai Comuni, come successivamente specificato al paragrafo 6.

Sotto il profilo metodologico, per assicurare una più celere e spedita modalità di presentazione delle domande, Regione Lombardia ha adottato la modalità cosiddetta «a sportello», favorendo l'adozione di procedure il più possibile snelle e informatizzate ed impegnandosi per un'istruttoria celere delle istanze.

Nella predisposizione e nella presentazione della richiesta di contributo, Regione Lombardia attribuisce ai Comuni un ruolo di riferimento data la loro funzione istituzionale di governo del territorio e di promozione integrata del suo sviluppo. Per assicurare una piena valorizzazione delle istanze e delle specificità del sistema di offerta commerciale, si richiede ai fini della presentazione delle richieste sul presente bando, la condivisione degli interventi da parte di almeno una associazione provinciale maggiormente rappresentativa del commercio (ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 di «Riordinamento delle Camere di Commercio») tramite idonea attestazione da parte della stessa.

2. Risorse disponibili

Le risorse regionali disponibili per il presente bando sono pari a € 7.000.000 e sono destinate a ciascun territorio provinciale secondo lo schema di ripartizione di seguito indicato:

PROVINCIA	Numero totale Comuni	Comuni NON montani ≤ a 2000 residenti	Risorse finanziarie
PAVIA	190	94	1.500.000
CREMONA	115	76	1.500.000
LODI	61	31	1.181.000
MANTOVA	70	17	648.000
VARESE	141	16	609.000
BRESCIA	206	11	419.000
COMO	162	9	343.000
BERGAMO	244	9	343.000
MILANO	139	9	343.000
LECCO	90	3	114.000
TOTALE Regione Lombardia	1.546	275	7.000.000

La dotazione complessiva (le cifre sono approssimate al migliaio di euro) è stata ripartita proporzionalmente in base al numero dei Comuni potenziali beneficiari fissando un tetto massimo per provincia di 1.500.000 euro.

Eventuali fondi non assegnati verranno utilizzati per scorrere la graduatoria generale dei progetti ritenuti ammissibili rispettando il tetto massimo di 1.500.000 euro previsto dal bando.

3. Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente bando i seguenti operatori imprenditoriali:

- micro e piccole imprese del commercio al dettaglio in sede fissa e pubblici esercizi con attività prevalente rientrante nei codici ATECO di cui all'allegato 2 e con sede legale ed operativa in uno dei Comuni di cui all'allegato 1;

- operatori su area pubblica con attività prevalente rientrante nei codici ATECO di cui all'allegato 2, che risiedono in uno dei piccoli Comuni di cui all'allegato 1 e che documentino al Comune proponente di operare stabilmente per almeno 2 giorni la settimana su posteggi regolarmente autorizzati nei Comuni di cui allo stesso allegato 1. L'attestazione dovrà riguardare almeno l'ultimo anno di attività svolta antecedente la presentazione della domanda (1).

La posizione dell'impresa deve comunque essere inserita nel sistema informatico Telemaco e verificabile tramite visura camerale aggiornata, al momento dell'inoltro della rendicontazione dell'investimento realizzato.

L'impresa deve essere in attività al momento della presentazione della richiesta di contributo, ovvero al momento dell'inoltro della rendicontazione dell'investimento realizzato; inoltre non deve essere sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione e non deve trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02.

Possono beneficiare dei contributi altresì:

- i Comuni non montani con popolazione fino a 2000 abitanti di cui all'allegato 1 (2).

4. Soggetti Proponenti

Possono presentare richiesta di finanziamento esclusivamente i Comuni lombardi con popolazione fino a 2.000 (3) abitanti non ricompresi in territorio montano (4), di cui all'allegato 1.

Non possono partecipare al presente bando i Comuni sottoscrittori di proposte di Distretti del commercio ammesse a contributo (5).

Il Comune proponente è tenuto a:

- promuovere il bando sul proprio territorio e verificare l'interesse delle imprese commerciali anche con la collaborazione delle associazioni provinciali maggiormente rappresentative del commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 di «Riordinamento delle Camere di Commercio»;
- raccogliere le istanze delle imprese che intendono partecipare all'iniziativa attraverso la presentazione di investimenti di propria competenza che risultino coerenti con le direttive del presente bando;
- fungere da referente unico nei confronti di Regione Lombardia, anche in nome e per conto delle imprese che aderiscono all'iniziativa, relativamente alla presentazione della domanda di contributo.

Ogni Comune può presentare o partecipare ad una sola richiesta di contributo.

I Comuni possono partecipare presentando proposte di investimenti di propria competenza nei limiti dei massimali previsti al paragrafo 5 del presente bando.

I Comuni possono presentare domanda in forma aggregata, esclusivamente se appartenenti alla medesima provincia.

5. Tipologia del contributo e massimali

Per quanto riguarda gli investimenti che hanno per beneficiari operatori privati, l'agevolazione finanziaria consiste in un contributo a favore del singolo beneficiario nella misura massima del 50% dei costi ritenuti ammissibili, di cui il 25% a fondo perduto ed il restante 25% a rimborso, nei limiti previsti dall'art. 72 della legge n. 289 del dicembre 2002. Per quanto riguarda i soggetti pubblici, l'agevolazione finanziaria consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili.

La quota prevista a restituzione sarà soggetta alla richiesta di

(1) Ad es. se la domanda viene fatta il 12 settembre 2009, l'attestazione dovrà riguardare almeno il periodo 12 settembre 2008-11 settembre 2009.

(2) Fonte dei dati statistici Istat - Regione Lombardia al 31 dicembre 2007.

(3) Si tratta della medesima soglia demografica individuata all'art. 2 della l.r. 5 maggio 2004 n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia».

(4) Secondo quanto stabilito dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali».

(5) Bandi avviati a valere sulla d.g.r. 8/7730 del 24 luglio 2008 «Piano Triennale degli interventi 2008-2010 sul commercio - Modalità per l'attuazione dell'iniziativa "Promozione dei Distretti del Commercio"».

idonee garanzie da parte del beneficiario e sarà restituita mediante un piano di rientro quinquennale (con due anni di preammortamento) con rimborso a rate semestrali, avente decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Il tasso di interesse a carico del beneficiario è determinato nella misura dello 0,5% annuo.

L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime «*de minimis*» così come definito dalla Comunità Europea nel Regolamento n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

PROPONENTE	CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE per proposta	CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE PER COMUNE per proposta	CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE PER SINGOLA IMPRESA per proposta
Comune singolo	Fino a € 80.000	Fino a € 40.000	Fino a € 25.000
Comune in aggregazione con un altro comune	Fino a € 180.000	Fino a € 45.000	
Comune in aggregazione con altri due o più comuni	Fino a € 300.000	Fino a € 50.000	

La componente pubblica può partecipare con investimenti pari al massimo al 50% dell'investimento complessivo proposto.

Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente bando non potranno godere, per la realizzazione delle medesime spese, di ulteriori agevolazioni di fonte statale, regionale e comunitaria.

6. Tipologie di intervento ammissibili

Per le micro e piccole imprese interventi per la qualificazione dell'offerta commerciale locale:

- interventi di sistemazione, qualificazione, ampliamento, ristrutturazione e adeguamento degli esercizi e dei magazzini commerciali;
- acquisizione di nuove attrezzature;
- investimenti per qualificare e attrezzare gli spazi esterni (impianti fissi, pavimentazione, copertura dehor); ivi incluse le sistemazioni di vetrine, facciate e opere sul fronte stradale;
- acquisizione di attrezzatura per la difesa dei punti vendita e degli utilizzatori con particolare riferimento alla prevenzione di eventi criminosi (impianti di video sorveglianza e di allarme elettronici, vetrine antisfondamento, installazione di mezzi di dissuasione ed anti-intrusione).

Per gli operatori commerciali su area pubblica interventi per la qualificazione dell'offerta commerciale:

- acquisto di attrezzature strettamente necessarie all'esercizio dell'attività ambulante: tendoni, banchi mobili;
- allestimento di auto negozio.

Per i Comuni interventi di qualificazione/infrastrutturazione a servizio del commercio locale:

- segnaletica e cartellonistica coordinata, pannelli informativi esclusivamente se funzionali alla promozione/valorizzazione commerciale (non sarà considerata ammissibile la cartellonistica stradale);
- arredo urbano funzionale alla valorizzazione degli spazi pertinenti le aree commerciali (illuminazione, piste ciclabili, verde pubblico e viabilità pedonale);
- riqualificazione edifici di proprietà pubblica da destinare all'insediamento di esercizi commerciali (ivi inclusi i pubblici esercizi);
- istituzione, riqualificazione o ampliamento di aree mercatali, ivi inclusi i posteggi isolati per operatori commerciali su area pubblica;
- acquisto attrezzature, impianti e strutture funzionali all'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- abbattimento di barriere architettoniche in aree, spazi ed edifici pubblici o ad uso pubblico, funzionali alla fruizione commerciale (con esclusione delle opere obbligatorie per legge).

Esclusivamente per gli interventi di iniziativa privata sono ammissibili le spese al netto di IVA e altre imposte e tasse. Per i soggetti che non possono detrarre, compensare o recuperare l'IVA, la stessa sarà considerata spesa ammissibile.

Si considerano ammissibili gli interventi le cui spese siano fatturate e quietanzate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 ed entro e non oltre il 30 giugno 2010.

È ammesso esclusivamente l'acquisto di beni nuovi di fabbrica che dovranno essere installati nella sede operativa individuata dal richiedente.

Non sono ammessi acquisti di parti nuove da sostituire ad attrezzature già in possesso del richiedente, il bando non finanzia riparazioni/sostituzioni.

Non sono ammessi acquisti di terreni e/o immobili.

Non sono ammessi investimenti in leasing. Non è ammesso il pagamento di fatture tramite contanti o assegni circolari.

Non sono ammesse a contributo spese di gestione e consulenze, spese di installazione, manutenzione, noleggio, materiali non durevoli e di consumo.

È ammessa da parte della medesima impresa la presentazione di una sola richiesta di contributo, articolata nelle varie misure previste dal bando.

7. Requisiti di ammissibilità

Per avere accesso ai contributi dovranno essere rispettati i seguenti requisiti di ammissibilità:

- domanda presentata mediante sistema on line;
- soggetto proponente ricompreso tra i Comuni di cui all'allegato 1;
- soggetti beneficiari ricompresi tra le categorie di cui al paragrafo 3 del presente bando;
- soggetto proponente non sottoscrittore di proposte di Distretti del commercio ammesse a contributo. Nel caso la domanda di finanziamento sia stata già presentata ed in attesa di esito e qualora esso sia positivo, il Comune dovrà scegliere, prima dell'ottenimento del beneficio da parte di Regione Lombardia, quale dei due contributi accettare;
- sottoscrizione dell'istanza da parte di almeno una associazione imprenditoriale provinciale maggiormente rappresentativa del commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- tipologie di investimento rientranti nelle categorie previste al paragrafo 6 del presente bando;
- presenza, all'interno della domanda, di proposte di investimento che abbiano per beneficiari operatori commerciali privati, in misura non inferiore al 50% dell'investimento complessivamente ammissibile a contributo;
- contributo richiesto nei limiti dei massimali previsti al paragrafo 5 del presente bando.

8. Procedure per l'assegnazione dei contributi

Le richieste di contributo saranno accettate con «procedimento a sportello» secondo l'ordine cronologico dell'invio on line, fino al totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile.

La richiesta di finanziamento, *pena la non ammissibilità*, deve essere obbligatoriamente inviata dal Comune proponente mediante il sistema telematico messo a disposizione da Regione Lombardia raggiungibile dal portale regionale nella pagina di accesso principale (www.regione.lombardia.it) o nella sezione della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati (www.commerciatoregione.lombardia.it).

La compilazione on line sarà disponibile esclusivamente con le seguente tempistica:

A partire dalle ore 9.00 di martedì 15 settembre 2009 fino al totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile e comunque non oltre le ore 12.00 di venerdì 30 ottobre 2009.

Il supporto tecnico per la compilazione informatica della richiesta è garantito da Lombardia Informatica S.p.A., attraverso il numero verde 800.131.151 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.

Per informazioni e chiarimenti relativi al bando è possibile inviare quesiti scritti al seguente indirizzo mail: piccolicomuni@regione.lombardia.it.

Qualora, prima della scadenza del bando, si accerti l'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, si procederà all'immediata adozione del provvedimento di blocco della procedura informatica dandone altresì tempestiva comunicazione sul portale regionale.

Nell'apposita sezione del sito saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

Per inviare on line la richiesta di finanziamento con successo è necessario seguire la procedura guidata per il caricamento dei dati richiesti: qualora una richiesta risulti incompleta o priva dei requisiti previsti dal bando, il sistema non consentirà di procedere con l'invio.

Al termine del caricamento dei dati necessari a formulare la richiesta di contributo, se la compilazione è corretta e la richiesta presenta tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, il sistema informatico permette di procedere con l'invio definitivo della stessa. Concluso l'invio on line con successo il sistema emette un modulo contenente i dati della richiesta oltre che la data e l'ora dell'invio telematico; tale modulo sarà scaricabile in PDF e stampabile su carta.

Il sistema registrerà automaticamente l'avvenuto invio mediante l'assegnazione di un numero progressivo di protocollo con l'indicazione di data/ora/minuto/secondo. Tali dati saranno riportati automaticamente dal sistema sul modulo di domanda stampabile.

Per completare con successo la presentazione della richiesta di finanziamento i soggetti proponenti:

- *in possesso di firma digitale* devono firmare digitalmente il modulo di richiesta (la firma digitale apposta deve essere del Legale Rappresentante del proponente) e caricare sul sito internet i documenti richiesti;
- *privi di firma digitale* devono inviare a FINLOMBARDA S.p.A. (via Oldofredi, 23, CAP 20124 Milano) entro 10 giorni consecutivi dall'invio online la seguente documentazione:
 - modulo di richiesta del contributo emesso dal sistema, come ricevuta dell'avvenuto invio on line sottoscritto in originale (fac simile in Allegato 3);
 - fotocopia della carta di identità del firmatario con validità in corso.
 - Non vi è obbligo di allegare alcun altro documento o materiale.

La busta dovrà recare sul frontespizio la seguente indicazione:

- Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati – «Richiesta di contributo bando PICCOLI COMUNI»

Per la verifica del rispetto dei termini di consegna farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Le richieste inviate al di fuori dei termini e delle modalità sopra indicati saranno considerate non ammissibili. Verranno escluse per mancanza di requisiti le richieste:

- difformi nel contenuto da quelle presentate on line o incomplete;
- non corredate da tutti gli allegati richiesti;
- presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando.

9. Verifica dei requisiti e concessione dei contributi

Hanno diritto al riconoscimento del finanziamento esclusivamente le richieste per le quali sia stato completato l'iter di presentazione nei tempi e nei modi previsti dal presente bando.

A partire dal giorno di apertura del sistema informatico di accettazione delle domande e con cadenza di norma non superiore a 30 giorni consecutivi si procederà ad emettere i decreti di finanziamento per le richieste pervenute nei tempi e nei modi previsti e che possiedono – al momento della presentazione della richiesta di finanziamento – i requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

10. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi

L'erogazione a favore dei soggetti beneficiari avviene in una unica tranche a saldo, previa presentazione della rendicontazione finale.

Documentazione necessaria, tempistica e modalità per le richieste di erogazione e per le successive rendicontazioni verranno specificate nell'atto di pubblicazione della graduatoria.

A seguito dell'avvenuta trasmissione della rendicontazione qualora nel corso della verifica della documentazione fornita emergessero variazioni in negativo delle spese effettivamente sostenute (si considerano tali anche ribassi d'asta evidenziati a seguito di aggiudicazione di appalti), si potrà procedere con una rideterminazione del contributo concesso. Si specifica altresì che in caso di variazioni in rialzo dell'investimento il contributo non potrà essere per alcun motivo aumentato.

Eventuali ridimensionamenti dell'investimento non possono comunque superare il 50% di ogni singolo investimento approvato, a pena di revoca del contributo.

11. Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità alle richieste di finanziamento presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
- assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale;
- conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su eventuali ritardi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
- assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto delle normative vigenti (sicurezza, impiantistica, etc.);
- mantenere la destinazione d'uso di beni, opere ed immobili per cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione;
- non alienare o cedere o distrarre le attrezzature, le strumentazioni e gli impianti oggetto dell'agevolazione nei cinque anni successivi alla data di pubblicazione del decreto di concessione;
- non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione, altre agevolazioni di fonte statale, regionale e comunitaria;
- evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dell'investimento, che esso è realizzato con il concorso di risorse regionali, secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione.

12. Revoche, controlli e rinunce

Il finanziamento regionale concesso può essere revocato da Regione Lombardia qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli previsti dal bando o nel caso di:

- rinuncia da parte del soggetto beneficiario comunicata previo invio raccomandata con avviso di ricevimento;
- mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni fornite nell'atto di concessione;
- mancato realizzo da parte del beneficiario di almeno il 50% dell'investimento ammesso a contributo;
- mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'investimento;
- non conformità tra progetto approvato e progetto realizzato;
- riscontro irregolarità o mancanza dei requisiti (sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato) in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali;
- mancato rispetto della norma che prevede che i lavori/beni oggetto di contributo non vengano distolti, ceduti o alienati dall'uso previsto, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo.

Regione Lombardia effettua idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, su un numero non inferiore al 15% delle richieste finanziate.

I controlli riguarderanno in particolare:

- corretto adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari;
- rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal decreto di concessione.

Nei casi di revoca, anche a seguito di controlli, si procederà al

recupero dell'agevolazione indebitamente percepita gravata da una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di interesse legale (calcolato sulla base dell'interesse in vigore).

Il soggetto beneficiario che intende rinunciare al contributo è tenuto a darne comunicazione al responsabile del procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

13. Informativa sul trattamento dei dati personali

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, via F. Filzi, 22 - 20124 Milano, nella persona del Presidente.

Responsabili del trattamento dei dati personali sono per la Regione Lombardia, il Direttore della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati, con sede in via Pola 14, 20124 Milano e per Finlombarda S.p.A., piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano - il legale rappresentante della stessa.

14. Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del bando e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è resa disponibile sul sito web della Regione Lombardia all'indirizzo: www.commerciofiere.regione.lombardia.it.

ALLEGATO 1

Elenco dei Comuni non montani con meno di 2000 abitanti (Dati Istat - Regione Lombardia al 31 dicembre 2007)

ISTAT	Provincia	Comune	Residenti 31/12/2007
16019	BERGAMO	Barbata	682
16083	BERGAMO	Cortenuova	1.867
16097	BERGAMO	Fara Olivana con Sola	1.243
16122	BERGAMO	Isso	665
16150	BERGAMO	Orio al Serio	1.679
16167	BERGAMO	Pognano	1.508
16177	BERGAMO	Pumenengo	1.617
16251	BERGAMO	Solza	1.924
16217	BERGAMO	Torre Pallavicina	1.118
17001	BRESCIA	Acquafredda	1.535
17026	BRESCIA	Brandico	1.509
17053	BRESCIA	Cigole	1.663
17064	BRESCIA	Corzano	1.227
17093	BRESCIA	Longhena	630
17097	BRESCIA	Maclodio	1.468
17108	BRESCIA	Milzano	1.712
17177	BRESCIA	Seniga	1.642
17180	BRESCIA	Soiano del Lago	1.731
17200	BRESCIA	Villachiarà	1.342
17203	BRESCIA	Visano	1.863
13006	COMO	Alserio	1.149
13009	COMO	Anzano del Parco	1.665
13024	COMO	Bizzarone	1.539
13029	COMO	Brenna	1.921
13059	COMO	Castelnuovo Bozzente	829
13093	COMO	Drezzo	1.146
13175	COMO	Parè	1.784
13197	COMO	Rodero	1.147
13199	COMO	Ronago	1.707
19001	CREMONA	Acquanegra Cremonese	1.249
19004	CREMONA	Azzanello	699
19006	CREMONA	Bonemerse	1.340
19007	CREMONA	Bordolano	589

ISTAT	Provincia	Comune	Residenti 31/12/2007
19008	CREMONA	Ca' d'Andrea	518
19009	CREMONA	Calvatone	1.295
19010	CREMONA	Camisano	1.319
19011	CREMONA	Campagnola Cremasca	689
19012	CREMONA	Capergnanica	1.983
19013	CREMONA	Cappella Cantone	566
19014	CREMONA	Cappella de' Picenardi	438
19017	CREMONA	Casale Cremasco-Vidolasco	1.808
19018	CREMONA	Casaletto Ceredano	1.179
19019	CREMONA	Casaletto di Sopra	543
19020	CREMONA	Casaletto Vaprio	1.650
19022	CREMONA	Casalmorano	1.642
19024	CREMONA	Castel Gabbiano	456
19023	CREMONA	Casteldidone	579
19027	CREMONA	Castelvisconti	349
19028	CREMONA	Cella Dati	557
19030	CREMONA	Cicognolo	919
19031	CREMONA	Cingia de' Botti	1.218
19032	CREMONA	Corte de' Cortesi con Cignone	1.076
19033	CREMONA	Corte de' Frati	1.413
19034	CREMONA	Credera Rubbiano	1.668
19037	CREMONA	Cremona	1.396
19038	CREMONA	Crotta d'Adda	650
19039	CREMONA	Cumignano sul Naviglio	433
19040	CREMONA	Derovere	341
19042	CREMONA	Drizzona	537
19043	CREMONA	Fiesco	1.099
19044	CREMONA	Formigara	1.126
19045	CREMONA	Gabbioneta-Binanuova	976
19046	CREMONA	Gadesco-Pieve Delmona	1.954
19047	CREMONA	Genivolta	1.116
19048	CREMONA	Gerre de' Caprioli	1.252
19049	CREMONA	Gombito	653
19050	CREMONA	Grontardo	1.405
19051	CREMONA	Grumello Cremonese ed Uniti	1.947
19053	CREMONA	Isola Dovarese	1.259
19054	CREMONA	Izano	1.994
19056	CREMONA	Malagnino	1.325
19057	CREMONA	Martignana di Po	1.616
19060	CREMONA	Moscuzzano	842
19061	CREMONA	Motta Baluffi	1.003
19063	CREMONA	Olmeneta	969
19065	CREMONA	Paderno Ponchielli	1.480
19069	CREMONA	Pescarolo ed Uniti	1.562
19070	CREMONA	Pessina Cremonese	708
19073	CREMONA	Pieranica	1.135
19074	CREMONA	Pieve d'Olimi	1.293
19075	CREMONA	Pieve San Giacomo	1.574
19077	CREMONA	Pozzaglio ed Uniti	1.372
19078	CREMONA	Quintano	882
19079	CREMONA	Ricengo	1.648
19080	CREMONA	Ripalta Arpina	1.037
19082	CREMONA	Ripalta Guerina	474
19083	CREMONA	Rivarolo del Re ed Uniti	1.999
19087	CREMONA	Salvirola	1.142
19089	CREMONA	San Daniele Po	1.473
19090	CREMONA	San Giovanni in Croce	1.860
19091	CREMONA	San Martino del Lago	510
19092	CREMONA	Scandolara Ravara	1.547

ISTAT	Provincia	Comune	Residenti 31/12/2007
19093	CREMONA	Scandolara Ripa d'Oglio	624
19096	CREMONA	Solarolo Rainerio	1.033
19100	CREMONA	Spinadesco	1.531
19101	CREMONA	Spineda	622
19103	CREMONA	Stagno Lombardo	1.478
19104	CREMONA	Ticengo	457
19105	CREMONA	Torlino Vimercati	405
19106	CREMONA	Tornata	511
19107	CREMONA	Torre de' Picenardi	1.812
19108	CREMONA	Torricella del Pizzo	737
19110	CREMONA	Trigolo	1.718
19114	CREMONA	Volongo	580
19115	CREMONA	Voltido	435
97028	LECCO	Cremella	1.734
97066	LECCO	Perego	1.635
97090	LECCO	Viganò	1.889
98001	LODI	Abbadia Cerreto	284
98002	LODI	Bertonico	1.156
98003	LODI	Boffalora d'Adda	1.597
98005	LODI	Borgo San Giovanni	1.973
98007	LODI	Camairago	633
98011	LODI	Caselle Landi	1.721
98013	LODI	Castelnuovo Bocca d'Adda	1.709
98016	LODI	Cavacurta	908
98018	LODI	Cervignano d'Adda	1.925
98020	LODI	Comazzo	1.896
98022	LODI	Corno Giovine	1.192
98023	LODI	Cornavecchio	222
98024	LODI	Corte Palasio	1.585
98025	LODI	Crespiatica	1.966
98027	LODI	Galgagnano	1.108
98033	LODI	Maccastorna	59
98034	LODI	Mairago	1.407
98036	LODI	Marudo	1.399
98038	LODI	Meleti	477
98039	LODI	Merlino	1.586
98040	LODI	Montanaso Lombardo	1.967
98042	LODI	Orio Litta	1.996
98043	LODI	Ospedaletto Lodigiano	1.847
98044	LODI	Ossago Lodigiano	1.447
98045	LODI	Pieve Fissiraga	1.607
98047	LODI	San Fiorano	1.761
98051	LODI	Santo Stefano Lodigiano	1.915
98057	LODI	Terranova dei Passerini	866
98058	LODI	Turano Lodigiano	1.472
98059	LODI	Valera Fratta	1.625
98060	LODI	Villanova del Sillaro	1.678
20006	MANTOVA	Borgofranco sul Po	860
20009	MANTOVA	Carbonara di Po	1.333
20012	MANTOVA	Casalromano	1.569
20020	MANTOVA	Commessaggio	1.165
20023	MANTOVA	Felonica	1.506
20029	MANTOVA	Magnacavallo	1.703
20032	MANTOVA	Mariana Mantovana	700
20040	MANTOVA	Pieve di Coriano	1.001
20041	MANTOVA	Piubega	1.732
20043	MANTOVA	Pomponesco	1.720
20046	MANTOVA	Quingentole	1.210
20048	MANTOVA	Redondesco	1.350

ISTAT	Provincia	Comune	Residenti 31/12/2007
20056	MANTOVA	San Giacomo delle Segnate	1.775
20058	MANTOVA	San Giovanni del Dosso	1.292
20059	MANTOVA	San Martino dall'Argine	1.832
20060	MANTOVA	Schivenoglia	1.291
20062	MANTOVA	Serravalle a Po	1.688
15022	MILANO	Besate	1.983
15042	MILANO	Calvignasco	1.114
15061	MILANO	Cassinetta di Lugagnano	1.802
15082	MILANO	Colturano	1.969
15112	MILANO	Gudo Visconti	1.689
15150	MILANO	Morimondo	1.205
15155	MILANO	Nosate	662
15165	MILANO	Ozzero	1.395
15246	MILANO	Zelo Surrigone	1.168
18001	PAVIA	Alagna	911
18002	PAVIA	Albaredo Arnaboldi	206
18003	PAVIA	Albonese	537
18005	PAVIA	Arena Po	1.646
18006	PAVIA	Badia Pavese	429
18008	PAVIA	Barbianello	843
18009	PAVIA	Bascapè	1.739
18010	PAVIA	Bastida de' Dossi	187
18011	PAVIA	Bastida Pancarana	984
18012	PAVIA	Battuda	413
18018	PAVIA	Borgo San Siro	1.066
18022	PAVIA	Breme	875
18026	PAVIA	Campospinoso	866
18027	PAVIA	Candia Lomellina	1.651
18030	PAVIA	Carbonara al Ticino	1.489
18031	PAVIA	Casanova Lonati	485
18032	PAVIA	Casatisma	843
18038	PAVIA	Castelletto di Branduzzo	1.093
18039	PAVIA	Castello d'Agogna	1.053
18040	PAVIA	Castelnovetto	661
18043	PAVIA	Ceranova	1.552
18044	PAVIA	Ceretto Lomellina	220
18045	PAVIA	Cernago	769
18047	PAVIA	Cervesina	1.163
18049	PAVIA	Cigognola	1.388
18052	PAVIA	Confienza	1.680
18053	PAVIA	Copiano	1.651
18054	PAVIA	Corana	777
18055	PAVIA	Cornale	747
18058	PAVIA	Costa de' Nobili	366
18059	PAVIA	Cozzo	405
18062	PAVIA	Ferrera Erbognone	1.142
18063	PAVIA	Filighera	838
18065	PAVIA	Frascarolo	1.271
18066	PAVIA	Gallivola	249
18067	PAVIA	Gambarana	267
18070	PAVIA	Genzone	370
18071	PAVIA	Gerenzago	1.285
18077	PAVIA	Inverno e Monteleone	1.165
18079	PAVIA	Langosco	457
18080	PAVIA	Lardirago	1.249
18085	PAVIA	Maghero	1.547
18087	PAVIA	Marzano	1.441
18090	PAVIA	Mezzana Bigli	1.154
18091	PAVIA	Mezzana Rabattone	503

ISTAT	Provincia	Comune	Residenti 31/12/2007
18092	PAVIA	Mezzanino	1.484
18095	PAVIA	Montebello della Battaglia	1.718
18099	PAVIA	Monticelli Pavese	729
18103	PAVIA	Nicorvo	367
18104	PAVIA	Olevano di Lomellina	830
18106	PAVIA	Ottobiano	1.179
18108	PAVIA	Pancarana	319
18109	PAVIA	Parona	1.982
18112	PAVIA	Pieve Albignola	929
18115	PAVIA	Pinarolo Po	1.642
18116	PAVIA	Pizzale	684
18118	PAVIA	Portalbera	1.513
18119	PAVIA	Rea	459
18124	PAVIA	Robecco Pavese	563
18127	PAVIA	Rognano	528
18129	PAVIA	Roncaro	1.063
18130	PAVIA	Rosasco	675
18133	PAVIA	San Cipriano Po	493
18136	PAVIA	San Giorgio di Lomellina	1.215
18145	PAVIA	San Zenone al Po	590
18139	PAVIA	Santa Cristina e Bissone	1.996
18140	PAVIA	Santa Gioletta	1.707
18141	PAVIA	Sant'Alessio con Vialone	659
18144	PAVIA	Sant'Angelo Lomellina	853
18146	PAVIA	Sartirana Lomellina	1.818
18147	PAVIA	Scaldasole	969
18148	PAVIA	Semiana	254
18149	PAVIA	Silvano Pietra	694
18151	PAVIA	Sommo	1.129
18152	PAVIA	Spessa	568
18154	PAVIA	Suardi	699
18156	PAVIA	Torre Beretti e Castellaro	599
18157	PAVIA	Torre d'Arese	927

ISTAT	Provincia	Comune	Residenti 31/12/2007
18158	PAVIA	Torre de' Negri	346
18163	PAVIA	Trivolzio	1.637
18165	PAVIA	Trovo	959
18167	PAVIA	Valeggio	220
18169	PAVIA	Valle Salimbene	1.433
18172	PAVIA	Velezzo Lomellina	108
18174	PAVIA	Verretto	349
18175	PAVIA	Verrua Po	1.313
18178	PAVIA	Villa Biscossi	74
18179	PAVIA	Villanova d'Ardenghi	773
18181	PAVIA	Vistarino	1.435
18185	PAVIA	Zeccone	1.521
18186	PAVIA	Zeme	1.166
18187	PAVIA	Zenevredo	472
18188	PAVIA	Zerbo	455
18189	PAVIA	Zerbolò	1.456
12018	VARESE	Bregano	778
12023	VARESE	Brunello	1.025
12028	VARESE	Cadrezzate	1.699
12044	VARESE	Castelseprio	1.276
12049	VARESE	Cazzago Brabbia	815
12054	VARESE	Comabbio	1.128
12057	VARESE	Crosio della Valle	593
12071	VARESE	Galliate Lombardo	935
12082	VARESE	Inarzo	1.034
12091	VARESE	Lozza	1.215
12095	VARESE	Malgesso	1.277
12101	VARESE	Mercallo	1.806
12104	VARESE	Monvalle	1.896
12111	VARESE	Osmate	679
12116	VARESE	Ranco	1.291
12140	VARESE	Vizzola Ticino	492

ALLEGATO 2

ELENCO ATTIVITÀ PREVALENTI D'IMPRESA AMMISSIBILI A CO-FINANZIAMENTO REGIONALE – CODICI ATECO 2002

CODICE	DESCRIZIONE
SEZIONE G	COMMERCIO AL DETTAGLIO
G-50.1	COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
G-50.10	Commercio di autoveicoli
G-50.10.0	Commercio di autoveicoli
G-50.3	COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
G-50.30	Commercio di parti ed accessori di autoveicoli
G-50.30.0	Commercio di parti ed accessori di autoveicoli
G-50.5	VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
G-50.50	Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
G-50.50.0	Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
G-52.1	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
G-52.11	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
G-52.11.4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
G-52.11.5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
G-52.12	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari
G-52.12.2	Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
G-52.2	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
G-52.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura
G-52.21.0	Commercio al dettaglio di frutta e verdura
G-52.22	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
G-52.22.0	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
G-52.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

CODICE	DESCRIZIONE
G-52.23.0	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
G-52.24	Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi
G-52.24.1	Commercio al dettaglio di pane
G-52.24.2	Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria
G-52.25	Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
G-52.25.0	Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
G-52.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
G-52.26.0	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
G-52.27	Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco
G-52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
G-52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
G-52.27.3	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
G-52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
G-52.3	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI COSMETICI E DI ARTICOLI DI PROFUMERIA
G-52.31	Farmacie
G-52.31.0	Farmacie
G-52.32	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
G-52.32.0	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
G-52.33	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria
G-52.33.1	Erboristerie
G-52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
G-52.4	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI ALTRI PRODOTTI (ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO)
G-52.41	Commercio al dettaglio di tessuti
G-52.41.1	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
G-52.41.2	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
G-52.42	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
G-52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
G-52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
G-52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
G-52.42.4	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
G-52.42.5	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
G-52.43	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio
G-52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
G-52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
G-52.44	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e articoli per la casa n. c. a.
G-52.44.1	Commercio al dettaglio di mobili
G-52.44.2	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
G-52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
G-52.44.4	Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n. c. a.
G-52.45	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali
G-52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri
G-52.45.2	Commercio al dettaglio di dischi e nastri
G-52.45.3	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
G-52.46	Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro
G-52.46.1	Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano
G-52.46.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
G-52.46.3	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
G-52.46.4	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
G-52.47	Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
G-52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi
G-52.47.2	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
G-52.47.3	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
G-52.48	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
G-52.48.1	Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
G-52.48.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
G-52.48.3	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
G-52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
G-52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero
G-52.48.6	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

CODICE	DESCRIZIONE
G-52.48.7	Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia
G-52.48.8	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
G-52.48.9	Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
G-52.48.A	Commercio al dettaglio di fiori e piante
G-52.48.B	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
G-52.48.C	Commercio al dettaglio di tappeti
G-52.48.D	Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
G-52.48.E	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n. c.a.
G-52.6	COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI
G-52.62	Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso
G-52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
G-52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
G-52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
G-52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico
G-52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati
G-52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n. c.a.
G- 52.63.3	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande
G-52.63.4	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
G-52.63.5	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari
H	ALBERGHI E RISTORANTI
H -55.30	Ristoranti
H -55.30.1	Ristorazione con somministrazione
H -55.30.2	Ristorazione con preparazione di cibi da asporto
H -55.30.4	Gelaterie e pasticcerie con somministrazione
H -55.4	BAR
H -55.40	Bar
H -55.40.0	Bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande

ELENCO ATTIVITÀ PREVALENTI D'IMPRESA AMMISSIBILI A CO-FINANZIAMENTO REGIONALE - CODICI ATECO 2007

CODICE	DESCRIZIONE
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45.11.02	Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (includere le agenzie di compravendita)
45.31.02	Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
45.32.00	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
47	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

CODICE	DESCRIZIONE
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

CODICE	DESCRIZIONE
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina

ALLEGATO 3

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL BANDO «INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO NEI PICCOLI COMUNI NON MONTANI»

Il/la sottoscritto/a: **NOME COGNOME** in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE**

del Comune di **NOME**

con sede in CAP via n.

Tel. Fax e-mail

C.F./p. IVA

in qualità di soggetto proponente ed in rappresentanza anche dei seguenti soggetti:

CHIEDE

La concessione del contributo regionale pari a €per la realizzazione dei seguenti investimenti:

INTERVENTI PRIVATI

<i>Titolo</i>	<i>Soggetto beneficiario</i>	<i>Tipologia di investimento</i>	<i>Quota a carico del soggetto</i>	<i>Contributo richiesto</i>	<i>Costo totale</i>

INTERVENTI PUBBLICI

<i>Titolo</i>	<i>Soggetto beneficiario</i>	<i>Tipologia di investimento</i>	<i>Quota a carico del soggetto</i>	<i>Contributo richiesto</i>	<i>Costo totale</i>

A TAL FINE INDICA CHE:

I costi complessivo della proposta è quello di seguito riassunto:

	TOTALE INVESTIMENTO	QUOTA A CARICO PARTENARIATO	QUOTA CONTRIBUTO RICHIESTO A R.L.
<i>Interventi privati</i>			
<i>Interventi pubblici</i>			
TOTALE			
QUOTA AMMISSIBILE A CARICO DI R.L.			

dichiara inoltre:

- di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle condizioni di concessione delle agevolazioni di cui alla d.g.r. 30 giugno 2009, n. 9753;

- che il sottoscritto ente capofila e la totalità dei soggetti partecipati al programma sono in possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti per beneficiare degli interventi agevolativi di cui al paragrafo n. 3 del bando di cui all'oggetto;
- di confermare, sotto propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni indicate nella presente richiesta;
- il pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia e la regolarità degli atti di ufficio assunti;
- di assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto delle normative vigenti (sicurezza, impiantistica, etc.);
- di mantenere la destinazione d'uso di beni, opere ed immobili per cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione;
- di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione, altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.

dichiara inoltre di impegnarsi:

- ad evidenziare il ruolo della Regione Lombardia in tutte le iniziative di comunicazione pubblica sulle attività realizzate nell'ambito del progetto finanziato.

dichiara altresì:

che il referente da contattare per la presente richiesta di contributo è il sig.

Tel. fax e-mail

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega alla presente richiesta la seguente documentazione in formato cartaceo

- Fotocopia della carta di identità del firmatario con validità in corso.

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20090149)

D.d.g. 6 agosto 2009 - n. 8190

(4.2.0)

Approvazione del progetto di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale per l'asta fluviale della Val Belviso presentato da parte di Edison S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la direttiva europea 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo il raggiungimento entro il 2015 di obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali;

Richiamati:

- l'Atto di Indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione consiliare 27 luglio 2004, n. VII/1048;

- il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA), approvato dalla Giunta regionale con d.g.r. 29 marzo 2006, n. 8/2244;

- le direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale, approvate dalla Giunta regionale con d.g.r. 19 dicembre 2007, n. 8/6232;

- le «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», approvate con decreto del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 8 agosto 2008, n. 9001;

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 9 ottobre 2008, n. 11133, con il quale è stato istituito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale, composto da funzionari delle DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Qualità dell'Ambiente;

Vista la proposta di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel torrente Belviso, presentata da parte di Edison S.p.A. con propria nota n. ASEE/Gidr-GV/Z356 del 23 aprile 2009;

Viste le successive integrazioni alla proposta iniziale inviate da parte di Edison S.p.A. con propria nota n. ASEE/Gidr/Pol2-GV/Z499 del 2 luglio 2009;

Dato atto che la proposta e le successive integrazioni sono depositate agli atti e consultabili presso la Regione Lombardia - D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Dato atto che, presso la Sede della Regione Lombardia, in data 4 giugno 2009 si è svolta una riunione durante la quale la proposta di sperimentazione presentata da Edison S.p.A. è stata illustrata e discussa con il Proponente, le comunità locali e altri soggetti interessati;

Preso atto che gli impianti idroelettrici di Edison S.p.A. oggetto della proposta sperimentale sono collocati sul versante sinistro della Valtellina, nel bacino dell'Adda sopralacuale e riguardano la Val Belviso, gli invasi artificiali di Frera e Ganda e le adiacenti valli Bondone e Caronella;

Preso atto che gli impianti che costituiscono il sistema idroelettrico Edison in Val Belviso sono i seguenti:

- l'impianto Belviso Superiore, detto anche «Ganda», con opera di presa in corrispondenza della diga di Frera a quota 1.484 m s.l.m. e restituzione a quota 916 m s.l.m.;

- l'impianto Belviso Inferiore, detto anche «Belviso», con opera di presa in corrispondenza della diga di Ganda a quota 913 m s.l.m. e restituzione a quota 371 m s.l.m.;

Preso atto che, secondo la documentazione depositata, nel bacino interessato dalla proposta sperimentale non sono presenti altri soggetti titolari di concessione per derivazione di acque;

Preso atto che il torrente Belviso misura complessivamente circa 15 km, ma il tratto oggetto della proposta sperimentale è quello a valle dell'invaso di Frera, suddiviso nei seguenti due tratti di interesse:

- Tratto 1, di lunghezza pari a circa 5,1 km, compreso tra l'invaso di Frera e l'invaso di Ganda;

- Tratto 2, di lunghezza pari a circa 4,2 km, compreso tra l'invaso di Ganda e la confluenza in Adda;

Considerato che, nel Tratto 1, i primi 600 m a valle dell'invaso di Frera presentano un alveo artificializzato e rettificato e per questo motivo non vocazionale ad ospitare biocenosi, a prescindere dalla portata transitante;

Preso atto che, secondo la descrizione dello stato di fatto riportata nella documentazione, circa 400 m a valle del tratto artificializzato, in corrispondenza della foce della Valle del Latte, in presenza di rilasci minimi si ripristina lo scorrimento superficiale delle acque e, per effetto della morfologia dell'alveo a salti e buche, sono soddisfatte le condizioni minime per la presenza di biocenosi;

Preso atto che la proposta sperimentale prevede per il Tratto 1 il seguente programma di attività:

- un rilascio base pari al 6,8% della portata naturale media annua, da attuare per un triennio, con contestuale rilascio totale di portata dei torrenti Valle Nembra, Valle Soffia e Valle Carognera, al fine di incrementare la portata residua presente nel torrente Belviso a valle della diga di Frera;

- rilasci temporanei, della durata di pochi giorni, pari al 10% e al 15% della portata naturale media annua, ai fini di effettuare una verifica degli effetti idraulico-morfologici e chimico-fisici;

Preso atto che, secondo la documentazione progettuale depositata, il rilascio base del 6,8% dall'invaso di Frera, grazie agli apporti medi garantiti dai tre affluenti sopra citati, comporta una presenza media in alveo di una portata pari a circa il 12% della portata media naturale annua;

Considerato che gli apporti idrici degli affluenti laterali sono definiti in termini di media annua;

Dato atto che conseguentemente in prima fase istruttoria è stato richiesto al Proponente di approntare e gestire un punto di misura delle portate, in modo da tenere sotto controllo il reale contributo di detti apporti al variare delle stagioni;

Dato atto che le integrazioni presentate dal Proponente con

nota n. ASEE/Gidr/Pol2-GV/Z499 del 2 luglio 2009, in considerazione dell'eterogeneità morfologica del tratto di confluenza dei tre affluenti laterali nel Belviso sopra citati, prevedono la realizzazione di una piccola soglia con una gaveta, al fine di consentire una misurazione corretta delle portate;

Preso atto dell'impegno assunto dal Proponente, come illustrato nella nota integrativa n. ASEE/Gidr/Pol2-GV/Z499 del 2 luglio 2009, di presentare alla Sede Territoriale di Sondrio ed al Parco delle Orobie Valtellinesi il suddetto progetto relativo alla realizzazione di una soglia;

Dato atto che la realizzazione della soglia dovrà essere conforme al progetto, previo nulla osta da parte dei soggetti competenti;

Valutato che la misurazione delle portate in corrispondenza di detta soglia dovrà essere garantita secondo modalità da concordare con i competenti uffici di ARPA Lombardia;

Dato atto che, in caso nel primo triennio di attività sperimentali i risultati non dovessero consentire di determinare la portata di DMV idonea per il tratto di torrente in esame, potrà essere decretata la continuazione della sperimentazione secondo modalità da stabilire, per una durata massima di ulteriori 3 anni;

Considerato che nella documentazione depositata non sono precisate le modalità di attuazione degli scenari di rilascio di breve durata con valori pari al 10% e 15% della portata naturale media annua;

Valutato che, fatte salve le condizioni climatiche invernali, anche al fine di garantire l'accessibilità ai luoghi in sicurezza da parte degli operatori, detti scenari dovranno essere attuati almeno quattro volte all'anno in modo da verificarne gli effetti in relazione alle diverse condizioni stagionali, e dovrà essere fornita dal Proponente puntuale comunicazione, con congruo anticipo, relativamente all'indicazione precisa dei periodi di attuazione;

Considerato che i primi 3 km del Tratto 2 sono profondamente incassati in una forra e quindi difficilmente accessibili, mentre la parte terminale, fino alla confluenza in Adda, è più pianeggiante e caratterizzata da un fondo alveo molto permeabile, che determina un fenomeno di infiltrazione in subalveo della portata superficiale;

Preso atto che per il Tratto 2, in considerazione della morfologia sopra descritta, la proposta sperimentale consiste in una verifica degli effetti idraulici e chimico-fisici relativi ai rilasci di portate in un range compreso tra il 5% e il 15% della portata naturale media annua, al fine di consentire la definizione di uno scenario di sperimentazione di medio-lungo periodo, con finalità ecologiche;

Considerato che, in relazione al Tratto 2, la proposta non definisce con precisione le modalità e la durata previste per il rilascio delle diverse portate di DMV sperimentale;

Valutato che la durata dell'attività di verifica delle portate necessarie ad assicurare la continuità idraulica nel Tratto 2 dovrà essere fissata in un periodo di durata pari ad almeno 6 mesi, previa presentazione da parte del Proponente di un calendario dettagliato nel quale siano indicate puntualmente le portate da rilasciare nei diversi periodi;

Considerato pertanto che i rilasci previsti durante tale attività di verifica di fatto configurano una modulazione delle portate secondo le percentuali sopra descritte, intorno a un valore medio pari alla componente idrologica del DMV;

Dato atto che in esito a detta verifica e sulla base delle determinazioni che verranno assunte, il Proponente avrà facoltà di definire una proposta sperimentale integrativa, limitata al solo Tratto 2, il cui scenario di riferimento sarà assunto sulla base dei risultati della verifica stessa;

Preso atto che la proposta di sperimentazione interessa il territorio del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi nel primo tratto del torrente Belviso, compreso tra l'invaso di Frera e l'invaso di Ganda;

Dato atto che nell'intorno dell'area interessata dalla proposta sperimentale sono presenti i seguenti Siti appartenenti alla Rete Natura 2000: il SIC IT2040035 «Val Bondone-Val Caronella», la ZPS IT2040401 «Parco regionale Orobie Valtellinesi» e il SIC IT2040036 «Val Belviso», con ente gestore il Parco regionale delle Orobie Valtellinesi;

Dato atto che il SIC «Val Bondone-Val Caronella» e la ZPS «Parco regionale Orobie Valtellinesi» non sono interessate né da opere di presa, né da tratti di corso d'acqua oggetto di sperimentazione;

Verificato che il SIC «Val Belviso» interessa solo il tratto di torrente Belviso a monte delle opere di presa di Edison e pertanto non è influenzato dalla presenza delle stesse;

Ritenuto opportuno che entro il primo anno di sperimentazione venga predisposta a cura del Proponente una relazione, nella quale vengano meglio approfonditi gli aspetti contenuti nel cap. 5 della proposta sperimentale, al fine di individuare le effettive perdite in termini di produzione idroelettrica dovute all'applicazione del DMV;

Dato atto che le Linee Guida al punto 7.2.1. prevedono che, per ciascun progetto di sperimentazione approvato, il Comitato si avvarrà di un gruppo di lavoro tecnico, composto da funzionari degli Enti e/o di altri soggetti interessati dalla proposta, con funzione di supporto e verifica durante le diverse fasi della sperimentazione;

Considerato che l'organismo di cui al punto precedente si configura come Tavolo tecnico, aperto alla partecipazione di funzionari degli Enti e/o di altri soggetti interessati dal progetto sperimentale, da istituire su base locale con successivo provvedimento regionale;

Dato atto che tra i compiti del Tavolo tecnico vi saranno i seguenti:

- svolgere le attività di controllo, supporto e verifica dei risultati segnalando eventuali discrepanze con il protocollo di sperimentazione approvato;
- segnalare eventuali motivate necessità in merito ad una più puntuale definizione in merito all'ubicazione e al numero delle stazioni di monitoraggio e dei descrittori da utilizzare, in funzione anche di un'integrazione della rete di monitoraggio prevista con la rete ARPA già esistente;
- proporre eventuali modifiche in corso d'opera della sperimentazione in caso si verificassero condizioni ambientali palesemente difformi dai risultati attesi della stessa o condizioni climatiche che dovessero impedirne il regolare svolgimento;
- discutere e fornire una prima valutazione sul previsto report relativo all'analisi della mancata produzione idroelettrica in funzione di diversi scenari di rilascio di DMV;

Dato atto che, durante lo svolgimento della sperimentazione, i provvedimenti delle Autorità concedenti relativi agli oneri di concessione saranno adeguati in funzione dei valori di rilascio sperimentale, secondo specifiche disposizioni che verranno emanate con successivo atto regionale;

Sentito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi dell'Ottava legislatura;

Decreta

1. di approvare, per quanto in premessa, la proposta di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale per l'asta fluviale della Val Belviso, presentata da parte di Edison S.p.A. con propria nota n. ASEE/Gidr-GV/Z356 del 23 aprile 2009 ed integrata con successiva nota n. ASEE/Gidr/Pol2-GV/Z499 del 2 luglio 2009, depositate agli atti e consultabili presso la Regione Lombardia - D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere realizzata, a carico del proponente, una soglia in alveo, in prossimità del punto di confluenza nel torrente Belviso degli affluenti laterali denominati Valle Nembra, Valle Soffia e Valle Carognera, previo nulla osta sul relativo progetto da parte dei soggetti competenti;
- in corrispondenza di detta soglia dovrà essere garantita la misurazione delle portate nel torrente Belviso, secondo modalità da concordare con i competenti uffici di ARPA Lombardia;
- la sperimentazione dovrà essere articolata su un periodo di durata triennale a decorrere dalla data di avvio delle sopra descritte attività di misurazione delle portate;
- in caso nel primo triennio di attività sperimentali i risultati non dovessero consentire di determinare la portata di DMV idonea per il tratto di torrente in esame, potrà essere decretata la continuazione della sperimentazione, con differenti valori di rilascio, per una durata massima di ulteriori 3 anni;
- fatte salve le condizioni climatiche invernali, i previsti sce-

nari di rilascio di breve durata, con valori pari al 10% e 15% della portata naturale media annua, dovranno essere attuati almeno quattro volte all'anno in modo da verificarne gli effetti in relazione alle diverse condizioni stagionali, e dovrà essere fornita dal Proponente puntuale comunicazione, con congruo anticipo, relativamente all'indicazione precisa dei periodi di attuazione;

- relativamente al Tratto 2, dovrà essere condotta una verifica, di durata almeno semestrale, degli effetti idraulici e chimico-fisici relativi ai rilasci di portate modulate intorno a un valore medio pari alla componente idrologica del DMV, con valori compresi in un range tra il 5% e il 15% della portata naturale media annua, al fine di consentire la definizione di uno scenario di sperimentazione di medio-lungo periodo, con finalità ecologiche;
 - per il Tratto 2, dovrà essere presentato da parte del Proponente un calendario dettagliato nel quale siano indicate puntualmente le portate da rilasciare nei diversi periodi della verifica;
 - tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali ISPRA, ove disponibili, ed alla vigente normativa in materia di attuazione della direttiva 2000/60/CE;
 - entro il primo anno di sperimentazione, dovrà essere presentata un'analisi sulla produzione idroelettrica secondo scenari di rilascio differenti, al fine di individuare le effettive perdite in termine di produzione idroelettrica dovute all'applicazione del DMV;
2. che con successivo provvedimento verrà istituito un Tavolo tecnico, da costituirsi su base locale con la partecipazione di funzionari degli Enti e di altri soggetti interessati dal progetto, tra i compiti del quale vi saranno i seguenti:
- svolgere le attività di controllo, supporto e verifica dei risultati segnalando eventuali discrepanze con il protocollo di sperimentazione approvato;
 - segnalare eventuali motivate necessità in merito ad una più puntuale definizione in merito all'ubicazione e al numero delle stazioni di monitoraggio e dei descrittori da utilizzare, in funzione anche di un'integrazione della rete di monitoraggio prevista con la rete ARPA già esistente;
 - proporre eventuali modifiche in corso d'opera della sperimentazione in caso si verificassero condizioni ambientali palesemente difformi dai risultati attesi della stessa o condizioni climatiche che dovessero impedire il regolare svolgimento;
 - discutere e fornire una prima valutazione sul previsto rapporto relativo all'analisi della produzione idroelettrica in funzione di diversi scenari di rilascio;
3. che qualora si verificassero discrepanze tra il programma sperimentale approvato e la situazione effettivamente riscontrata ed in caso di mancato adempimento al richiamo delle condizioni di rilascio concordate, potrà essere decretata la sospensione della sperimentazione con conseguente immediato ripristino dei valori di rilascio secondo la normativa vigente;
4. che durante la sperimentazione i valori di portata rilasciata assumeranno valore di deroga temporanea rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;
5. che al termine della sperimentazione i risultati verranno valutati in funzione di un'eventuale revisione del valore di DMV predeterminato ai sensi del PTUA;
6. che il Proponente sarà ritenuto responsabile di tutte le fasi della sperimentazione e pertanto non potrà essere in alcun modo imputata alla Regione qualunque responsabilità circa eventuali violazioni di norme di legge o inadempienze da parte di soggetti partecipanti alla sperimentazione;
7. di dare atto che, durante lo svolgimento della sperimentazione, i provvedimenti delle Autorità concedenti relativi agli oneri di concessione saranno adeguati in funzione dei valori di rilascio sperimentale, secondo specifiche disposizioni che verranno emanate con successivo atto regionale;
8. di trasmettere il presente decreto a Edison S.p.A., alla Sede Territoriale regionale di Sondrio, alla Provincia di Sondrio, al Parco regionale delle Orobie Valtellinesi e ad ARPA Lombardia;
9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

(BUR20090150)

(4.2.0)

D.d.g. 6 agosto 2009 - n. 8191**Approvazione del progetto di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel fiume Adda a valle del lago di Como presentato da parte del Consorzio dell'Adda****IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la direttiva europea 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo il raggiungimento entro il 2015 di obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali;

Richiamati:

- l'Atto di Indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione consiliare 27 luglio 2004, n. 7/1048;
- il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA), approvato dalla Giunta regionale con d.g.r. 29 marzo 2006, n. 8/2244;
- le direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale, approvate dalla Giunta regionale con d.g.r. 19 dicembre 2007, n. 8/6232;
- le «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», approvate con decreto del Direttore Generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 8 agosto 2008, n. 9001;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 9 ottobre 2008, n. 11133, con il quale è stato istituito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale, composto da funzionari delle DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Qualità dell'Ambiente;

Dato atto che nel 2008 era stata presentata una prima istanza di sperimentazione del DMV da parte del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, riferita al solo tratto di fiume compreso tra il nodo idraulico di Cassano d'Adda e l'opera di presa del Canale Vacchelli a Merlino (LO);

Considerato che in fase istruttoria la Regione, pur riconoscendo il tratto del fiume Adda compreso tra Cassano d'Adda e Merlino come il più critico dal punto di vista dell'applicazione del DMV, ha ritenuto opportuno che l'ambito di studio venisse esteso all'intero corso dell'Adda sublacuale;

Vista la proposta di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel fiume Adda a valle del lago di Como, presentata da parte del Consorzio dell'Adda con propria nota n. 09-352 dell'1 luglio 2009, composta dai seguenti elaborati:

- Protocollo di sperimentazione del DMV sul fiume Adda a Valle del lago di Como, sottoscritto da parte di: Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca; Edison; Enel; Italgen; Consorzio Est Ticino Villoresi; Centrale Rusca-Agri; Consorzio Generale Roggia Vailata; Consorzio Canale Retorto; Consorzio Roggia Rivoltana; Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana; Consorzio Irrigazioni Cremonesi;
- Allegato al protocollo di sperimentazione, relativo agli aspetti sulle indagini ambientali previste a verifica degli effetti determinati dalla sperimentazione;
- Allegato tecnico intitolato: «Proposta di sperimentazione di un DMV idoneo alla salvaguardia della qualità ambientale e delle biocenosi fluviali del fiume Adda»;
- Tavola intitolata: «Individuazione delle stazioni di monitoraggio»;

Dato atto che la proposta è depositata agli atti e consultabile presso la Regione Lombardia – Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Dato atto che il Consorzio dell'Adda ha tra i suoi compiti istituzionali quello di coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse degli utenti a valle del lago di Como;

Dato atto che, presso la Sede della Regione Lombardia, nelle date dell'11 febbraio 2009, 12 marzo 2009 e 3 aprile 2009, sono state svolte riunioni durante le quali la proposta di sperimentazione presentata dal Consorzio dell'Adda è stata illustrata e discussa con il Proponente, le comunità locali e altri soggetti interessati;

Dato atto che la proposta presentata da parte del Consorzio dell'Adda con nota n. 09-352 dell'1 luglio 2009 rappresenta un'e-

voluzione a una rielaborazione della prima istanza sperimentale presentata da parte del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, anche sulla base del confronto avviato con gli enti attraverso le riunioni di cui sopra;

Preso atto che la proposta prevede, in sintesi, il seguente programma di attività:

- Fase 1, con durata triennale, riguardante tutte le opere di presa, con rilascio dei valori di portata di DMV indicati nella documentazione e sotto richiamati;

- Fase 2, con durata triennale, opzionale per singolo concessionario sulla base delle determinazioni che verranno assunte in merito ai risultati del primo triennio, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Preso atto che la proposta sperimentale ricorre all'utilizzo dell'approccio metodologico incrementale, denominato in letteratura scientifica «Instream Flow Incremental Methodology», che prevede, fissato un valore minimo non riducibile, di giungere alla definizione del DMV attraverso la valutazione sperimentale degli effetti ambientali di scenari di deflusso crescenti;

Preso atto che le portate previste dalla sperimentazione sono articolate in rilasci modulati nei 12 mesi, secondo scenari suddivisi nei seguenti tre tratti distinti:

- Tratto 1: tra il lago di Como e la confluenza in Adda del fiume Brembo, caratterizzato dalla presenza di derivazioni principalmente ad uso idroelettrico;

- Tratto 2: tra la confluenza del fiume Brembo e l'inizio del Parco Adda Sud, caratterizzato dalla presenza di derivazioni anche ad uso irriguo;

- Tratto 3: tra l'inizio del Parco Adda Sud e la città di Lodi, caratterizzato dalla presenza di derivazioni ad uso irriguo;

Preso atto che i valori di rilascio sperimentale proposti nei tre tratti, con riferimento al primo triennio, sono i seguenti:

- Tratto 1: valore medio annuo del 6,5%, con modulazione su base mensile tra valori pari al 5% nei mesi invernali e il 10% estivo;

- Tratto 2: valore medio annuo del 6%, con modulazione su base mensile tra valori pari al 5% nei mesi estivi e il 7% invernale;

- Tratto 3: valore medio annuo del 7,7%, con modulazione su base mensile tra valori pari al 5% nei mesi estivi e il 10% invernale;

Preso atto che le opere di captazione interessate dalla proposta sperimentale, suddivise per singolo tratto, sono le seguenti:

Opera di presa	Gestore	Comune	Tr.
Diga Robbiate-Canale Adda	Edison S.p.A.	Robbiate (LC) Calusco d'Adda (BG)	1
Diga Vecchia	Edison S.p.A.	Paderno d'Adda (LC) Calusco d'Adda (BG)	1
Centrale Taccani-Enel	Enel S.p.A.	Trezzo sull'Adda (MI)	1
Concesa-Martesana-Italgen	Italgen S.p.A.	Trezzo sull'Adda (MI)	1
S. Anna-Roggia Vailata	Adda Energi s.r.l.	Canonica d'Adda (BG) Fara Gera d'Adda (BG)	2
Centrale Rusca-Agri	Agri S.p.A.	Cassano d'Adda (MI) Fara Gera d'Adda (BG)	2
Canale Retorto	Consorzio Canale Retorto	Cassano d'Adda (MI)	2
Roggia Rivoltana	Consorzio Roggia Rivoltana	Cassano d'Adda (MI)	2
Canale Muzza	Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana	Cassano d'Adda (MI)	2
Canale Pietro Vacchelli	Consorzio Irrigazioni Cremonesi	Merlino (LO)	3

Preso atto che per le sole opere di presa della Centrale Taccani a Trezzo sull'Adda e del Canale Retorto a Cassano d'Adda, in considerazione sia dei brevi tratti sottesi prima della restituzione, sia dell'effetto di rigurgito dovuto alla presenza di sbarramenti ubicati poche centinaia di metri a valle, la proposta prevede il rilascio di una portata minima di DMV quantificata per tutti i mesi dell'anno in un valore pari al 5% della portata naturale media annua;

Considerato che il Protocollo di sperimentazione allegato all'istanza progettuale è stato condiviso e sottoscritto da parte di

tutti i titolari di concessione di grande derivazione presenti sul tratto di fiume interessato, in qualità di soggetti proponenti e responsabili;

Preso atto che i titolari di concessione per piccola derivazione sono stati informati in merito alla proposta di sperimentazione in sede di assemblea degli Utenti del Consorzio dell'Adda, svolta in data 24 marzo 2009;

Ritenuto che l'influenza delle piccole derivazioni presenti nel fiume Adda, sia in termini di portate derivate, sia in considerazione dei brevi tratti di alveo fluviale da esse sottesi, è da considerare marginale;

Valutato in particolare che, per le piccole derivazioni idroelettriche, che restituiscono tutta l'acqua prelevata a breve distanza dal punto di presa, l'eventuale mancata adesione al programma sperimentale, date le quantità in gioco e la brevità dei tratti sottesi, è da ritenersi trascurabile rispetto al buon esito dello stesso;

Valutato che qualora per effetto della mancata adesione da parte di uno o più soggetti titolari di concessione per piccola derivazione si dovesse rilasciare in alcuni brevi tratti del fiume Adda un DMV pari al 10% della portata naturale media annua, questo elemento non sarebbe tale da inficiare l'attendibilità della sperimentazione;

Dato atto che tutti i valori di portata di DMV indicati nella proposta sperimentale sono da intendersi come valori minimi da garantire in ogni momento dell'anno, anche in caso di crisi idriche e indipendentemente dalla situazione del lago di Como, mentre in condizioni di abbondanza idrica gli stessi valori potranno essere largamente superati dalle portate di sfioro per periodi di significativa durata;

Preso atto che il tratto di fiume interessato dalla sperimentazione ricomprende i Parchi regionali Adda Nord e Adda Sud ed i seguenti Siti appartenenti alla Rete Natura 2000:

- SIC IT2050011 «Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda»;
- SIC IT2090002 «Boschi e lanca di Comazzo»;
- SIC IT2090003 «Bosco del Mortone»;
- SIC IT2090004 «Garzaia del Mortone»;
- SIC IT2090005 «Garzaia della Cascina del Pioppo»;
- SIC IT2090006 «Spiagge fluviali di Boffalora»;
- SIC IT2090007 «Lanca di Soltarico»;

Verificato che, tra i diversi Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 presenti nell'intorno delle aree oggetto di sperimentazione e sopra elencati, gli unici che presentano relazioni rispetto alla proposta sperimentale sono i seguenti:

- SIC IT2090002 «Boschi e lanca di Comazzo» (Ente gestore: Parco Adda Sud);
- SIC IT2090006 «Spiagge fluviali di Boffalora» (Ente gestore: Parco Adda Sud);

Vista la nota del Parco Adda Sud n. 2366 del 29 giugno 2009, con la quale viene espressa l'approvazione per l'attuazione della sperimentazione, nell'ottica della prioritaria salvaguardia e conservazione del SIC IT2090006 «Spiagge fluviali di Boffalora» e dell'ittiofauna di interesse conservazionistico europeo presente nel fiume;

Vista la successiva nota del Parco Adda Sud n. 2691 del 24 luglio 2009, che estende le medesime valutazioni anche al SIC IT2090002 «Boschi e lanca di Comazzo», in considerazione della collocazione di tale area lungo l'asta del fiume a monte dell'opera di presa del Canale Vacchelli, nonché agli altri SIC presenti nel Parco Adda Sud;

Dato atto che il Proponente, con proprie note n. 09-178 del 30 marzo 2009 e n. 09-282 del 27 maggio 2009, ha comunicato la propria intenzione di predisporre, durante il primo periodo di sperimentazione, uno studio di incidenza dei nuovi rilasci, per consentire al Parco Adda Sud, in qualità di ente gestore dei SIC IT2090002 «Boschi e lanca di Comazzo» e IT2090006 «Spiagge fluviali di Boffalora», di potersi esprimere compiutamente sulla proposta sperimentale attraverso la valutazione di incidenza;

Ritenuto che lo studio di incidenza dovrà essere completato in tempo utile per consentire all'ente gestore di poterlo valutare entro un anno, a decorrere dall'effettivo avvio della sperimentazione;

Dato atto che il Proponente ed i singoli concessionari saranno vincolati al rispetto delle risultanze della valutazione di incidenza di cui sopra, adeguando di conseguenza, se necessario, le modalità di svolgimento delle attività sperimentali;

Dato atto che, in caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza nei tempi sopra indicati, dovrà essere assicurato nei tratti di fiume interessato dai suddetti Siti Natura 2000, attraverso il rilascio dalle prese interessate, il valore di DMV vigente in assenza di sperimentazione;

Vista la nota del Parco Adda Nord n. 2576/09 del 29 luglio 2009, con la quale vengono evidenziati aspetti della proposta considerati critici e come tali da superare secondo le seguenti indicazioni:

- in merito alla durata e all'articolazione della sperimentazione, ritenendo inadeguato che il secondo triennio sperimentale sia opzionale per i singoli concessionari, si propone di rendere obbligatorio per tutte le derivazioni anche il secondo triennio sperimentale, con differenti valori incrementali, 10% incluso, da rilasciare per almeno un anno consecutivo;

- per quanto riguarda il Tratto 1, si richiede che la portata da rilasciare venga innalzata, nel periodo dicembre-marzo, a valori maggiori del 5%, prevedendo altresì nel periodo estivo un rilascio del 10% non limitato al solo mese di giugno;

- per quanto riguarda il Tratto 2, si richiede che vengano incrementati tutti i valori di rilascio ad eccezione di quelli previsti nella stagione estiva, contemplando anche mensilità con rilascio pari al 10%;

Ritenuto pienamente condivisibile, per quanto riguarda la durata e l'articolazione della sperimentazione, che la partecipazione al secondo triennio sperimentale non possa scaturire da decisioni autonome assunte da parte dei singoli concessionari;

Considerato che la proposta del Parco Adda Nord relativa alla previsione di un rilascio pari al 10% della portata naturale media annua, da attuarsi obbligatoriamente nel secondo triennio sperimentale, non possa essere stabilita aprioristicamente fin d'ora, ma al contrario sia da ritenere condivisibile solo in seguito ad

una valutazione di mancato raggiungimento degli obiettivi ecologici della sperimentazione;

Dato atto pertanto che le modalità di prosecuzione della sperimentazione verranno stabilite con successivo atto regionale al termine del primo triennio sperimentale, sulla base di una valutazione dei risultati conseguiti nel primo triennio, fermo restando che la durata complessiva della sperimentazione non potrà superare i 6 anni;

Valutato che, con riferimento alle ulteriori richieste formulate dal Parco Adda Nord nella nota sopra richiamata, dovranno essere incrementate le quantità di rilascio previste dalla proposta nel primo triennio sperimentale, secondo le seguenti indicazioni:

- per quanto riguarda il Tratto 1, nel periodo invernale dovranno essere incrementate tutte le portate di DMV proposte, prevedendo in particolare nel mese di dicembre un rilascio pari al 6% della portata naturale media annua e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo un rilascio pari al 5,5%;

- sempre per il Tratto 1, dovrà essere previsto un rilascio pari al 10% non limitato al solo mese di giugno, ma da applicare almeno in un altro mese compreso tra aprile e ottobre, da individuare sulla base delle disponibilità idriche, previa comunicazione con congruo anticipo da parte del Proponente;

- per il Tratto 2, al di fuori del periodo irriguo, dovrà essere garantito un rilascio pari al 10% in almeno due mesi, da individuare sulla base delle disponibilità idriche, previa comunicazione con congruo anticipo da parte del Proponente;

Ritenuto pertanto che a valle delle opere di presa all'interno dei singoli Trattati, con le sole eccezioni delle prese «Taccani» di Trezzo sull'Adda e «Retorto» di Cassano d'Adda, dovranno essere garantiti rispettivamente i seguenti rilasci, espressi in termini percentuali rispetto alla portata naturale media annua:

TRATTO	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	media
Tr. 1 (*)	5,5	5,5	5,5	7	9	10	8	6	6	6	6	6	6,8
Tr. 2 (**)	7	7	7	6	5	5	5	5	6	6	6	7	6,5
Tr. 3	10	10	10	6	5	5	5	5	6	10	10	10	7,7

(*) Inoltre rilascio del 10% in almeno un altro mese compreso tra aprile e ottobre.

(**) Inoltre rilascio del 10% in almeno due altri mesi al di fuori della stagione irrigua.

Dato atto che la citata nota del Parco Adda Nord n. 2576/09 del 29 luglio 2009 riconosce, per quanto riguarda i SIC IT2030004 «lago di Olginate», IT2030005 «Palude di Brivio» e IT2050011 «Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda», di cui il Parco è ente gestore, che gli stessi Siti non sono influenzati dal programma sperimentale, e conseguentemente non è necessario sottoporre la proposta a valutazione di incidenza;

Visto che, coerentemente con le indicazioni delle Linee Guida, la proposta sperimentale prevede l'utilizzo di indicatori di tipo idraulico, idrologico, morfologico, chimico, fisico e biologico;

Preso atto che, come indicato nell'«Allegato al protocollo di sperimentazione, relativo agli aspetti sulle indagini ambientali previste a verifica degli effetti determinati dalla sperimentazione», le attività operative relative ai monitoraggi saranno svolte con il coinvolgimento delle aree protette, delle Province e dei locali dipartimenti dell'ARPA per quanto attiene alle specifiche competenze territoriali e tematiche;

Dato atto che, come previsto dalle Linee Guida regionali, tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali ISPRA, ove disponibili, ed alla vigente normativa in materia di attuazione della direttiva 2000/60/CE;

Dato atto che, in merito al monitoraggio dell'ittiofauna, particolare attenzione dovrà essere prestata a specie oggetto di particolare tutela come la Trota Marmorata, lo Storione Cobice e il Temolo;

Ritenuto opportuno approfondire gli aspetti legati alle relazioni tra fiume e falda, con particolare riferimento al tratto fluviale compreso tra la presa del Canale Muzza e la presa del Canale Vacchelli;

Dato atto che nella proposta di sperimentazione, relativamente al tratto compreso tra il Traversino (che alimenta il Canale Muzza e la Roggia Rivoltana) e la traversa del Canale Vacchelli, è previsto come parte integrante un approfondimento conoscitivo

di carattere idrobiologico relativo agli interscambi tra Canale Muzza, fiume e falda;

Dato atto che la sperimentazione costituirà anche l'occasione per definire il grado di impatto delle pressioni antropiche esistenti, in relazione alle diverse portate di rilascio sperimentale, con particolare riferimento alla presenza di canali di scarico che potrebbero avere effetti sullo stato di qualità delle acque;

Considerato che, in particolare, a monte di Lodi è presente lo scarico del Canale Belgiardino, che veicola acque caratterizzate da temperature più alte di quelle dell'Adda in quanto provenienti dall'impianto di raffreddamento della centrale termoelettrica di Tavazzano-Montanaso;

Ritenuto di dover monitorare nel tratto di fiume Adda a valle dello scarico del Canale Belgiardino, in funzione di diversi valori di portata transitante nel fiume, gli effetti dovuti all'immissione di acque a temperatura maggiore, con particolare riferimento alle possibili ricadute sulla presenza di singole specie ittiche particolarmente sensibili alla dinamica termica;

Preso atto che nella proposta sperimentale si prevede il monitoraggio del fiume Adda fino alla città di Lodi e che le derivazioni presenti sul fiume a valle dell'opera di presa del Canale Vacchelli non sono oggetto di proposta di rilasci sperimentali e pertanto saranno interessate dal rilascio di una portata di DMV secondo la normativa vigente;

Dato atto che a valle del punto di scarico del Canale Belgiardino la situazione idrologica in alveo è nettamente migliore per via dei contributi di acque risorgive e della restituzione delle acque derivate più a monte;

Valutata tuttavia l'opportunità di estendere ugualmente anche al tratto terminale del fiume Adda il monitoraggio degli indicatori, attraverso la previsione di un ulteriore punto di monitoraggio, secondo modalità da stabilire, in modo da poter disporre di un quadro completo dei risultati della sperimentazione riferito all'intero corso dell'Adda fino alla confluenza in Po;

Ritenuto necessario, per quanto riguarda le derivazioni idroelettriche, che entro il primo anno di sperimentazione venga presentata un'analisi sulla produzione idroelettrica secondo scenari di rilascio differenti, al fine di individuare le effettive perdite in termini di produzione idroelettrica dovute all'applicazione del DMV;

Ritenuto necessario porre particolare attenzione al controllo degli attingimenti permanenti e precari autorizzati dagli enti aventi titolo, attraverso la previsione di un regime di controllo finalizzato a verificare l'eventuale presenza di prelievi abusivi;

Valutato di conseguenza che dovranno essere rilevati nel corso della sperimentazione gli attingimenti in esercizio sul fiume, la loro posizione geografica, le portate derivate e la durata dell'attingimento;

Dato atto che, in caso di prolungata presenza in alveo di portate abbondantemente superiori al DMV indicato nella proposta di sperimentazione, sarà facoltà del Proponente proporre diverse modalità operative della stessa;

Dato atto che le Linee Guida al punto 7.2.1 prevedono che, per ciascun progetto di sperimentazione approvato, il Comitato si avvarrà di un gruppo di lavoro tecnico, composto da funzionari degli Enti e/o degli altri soggetti interessati dalla proposta, con funzione di supporto e verifica durante le diverse fasi della sperimentazione;

Considerato che l'organismo di cui al punto precedente si configura come Tavolo tecnico, aperto alla partecipazione di funzionari degli Enti e/o di altri soggetti interessati dal progetto sperimentale, e sarà istituito su base locale con successivo provvedimento regionale;

Dato atto che tra i compiti del Tavolo tecnico vi saranno i seguenti:

- svolgere le attività di controllo, supporto e verifica dei risultati segnalando eventuali discrepanze con il protocollo di sperimentazione approvato;
- concordare gli obiettivi di natura ecologica da perseguire nella sperimentazione;
- segnalare eventuali motivate necessità in merito ad una più puntuale definizione rispetto all'ubicazione e al numero delle stazioni di monitoraggio e dei descrittori da utilizzare, in funzione anche di un'integrazione della rete di monitoraggio prevista con la rete ARPA già esistente;
- definire gli aspetti di maggior dettaglio relativamente alle modalità ed alla gradualità dei passaggi tra i diversi valori di rilascio nel corso dell'anno;
- proporre eventuali modifiche in corso d'opera della sperimentazione in caso si verificassero condizioni ambientali palesemente difformi dai risultati attesi della stessa o condizioni climatiche che dovessero impedirne il regolare svolgimento;
- discutere e fornire una prima valutazione sul previsto rapporto relativo all'analisi della produzione idroelettrica in funzione di diversi scenari di rilascio;
- discutere e fornire una prima valutazione dei risultati derivanti dall'attività di rilevamento degli attingimenti;
- valutare le modalità più opportune di monitoraggio nel tratto terminale del fiume Adda, compreso tra la città di Lodi e la confluenza in Po;
- valutare le modalità più opportune di monitoraggio dei fenomeni di dinamica termica indotti dall'apporto di acque a temperatura elevata dal Canale Belgiardino;
- approfondire gli aspetti relativi alle interrelazioni tra fiume e falda, con particolare riferimento al tratto compreso tra la presa del Canale Muzza e la presa del Canale Vacchelli;
- fornire le indicazioni necessarie alla Regione per valutare i risultati del primo triennio sperimentale ed assumere le conseguenti decisioni in merito alle modalità di prosecuzione delle attività sperimentali;

Dato atto che, in caso di palese discordanza con i risultati attesi dalla sperimentazione e/o di conclamata condizione di sofferenza degli ecosistemi presenti, i valori di rilascio sperimentale potranno essere incrementati in corso di sperimentazione ovvero ne potrà essere imposta la sospensione;

Dato atto che, durante lo svolgimento della sperimentazione, i provvedimenti delle Autorità concedenti relativi agli oneri di concessione saranno adeguati in funzione dei valori di rilascio sperimentale, secondo specifiche disposizioni che verranno emanate con successivo atto regionale;

Sentito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi dell'Ottava Legislatura;

Decreta

1. di approvare, per quanto in premessa, la proposta di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel fiume Adda a valle del lago di Como, presentata da parte del Consorzio dell'Adda con propria nota n. 09-352 dell'1 luglio 2009, depositata agli atti e consultabile presso la Regione Lombardia – Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la sperimentazione dovrà essere articolata su un primo periodo di durata triennale, con decorrenza la data di approvazione del presente decreto;
- al termine del primo periodo sperimentale, sulla base di una valutazione dei risultati conseguiti nel primo triennio, saranno stabilite, con successivo atto regionale, le modalità di prosecuzione della sperimentazione stessa, per una durata complessiva non superiore a 6 anni;
- per quanto riguarda il Tratto 1, nel periodo invernale dovranno essere incrementate tutte le portate di DMV proposte, prevedendo in particolare nel mese di dicembre un rilascio pari al 6% della portata naturale media annua e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo un valore pari al 5,5%;
- sempre per il Tratto 1, dovrà essere previsto un rilascio pari al 10% non limitato al solo mese di giugno, ma da applicare almeno in un altro mese compreso tra aprile e ottobre, da individuare sulla base delle disponibilità idriche, previa comunicazione con congruo anticipo da parte del Proponente;
- per il Tratto 2, al di fuori del periodo irriguo, dovrà essere garantito un rilascio pari al 10% in almeno due mesi, da individuare sulla base delle disponibilità idriche, previa comunicazione con congruo anticipo da parte del Proponente;
- dovrà essere esteso anche al tratto terminale del fiume Adda il monitoraggio degli indicatori, attraverso la previsione di un ulteriore punto di monitoraggio, in modo da poter disporre un quadro completo dei risultati della sperimentazione riferito all'intero corso dell'Adda fino alla confluenza in Po;
- dovranno essere rilevati nel corso della sperimentazione gli attingimenti in esercizio sul fiume, la loro posizione geografica, le portate derivate e la durata dell'attingimento;
- tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali ISPRA, ove disponibili, ed alla vigente normativa in materia di attuazione della direttiva 2000/60/CE;
- per quanto riguarda il SIC IT2090002 «Boschi e lanca di Comazzo» ed il SIC IT2090006 «Spiagge fluviali di Boffalora», la proposta sperimentale dovrà essere sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza, da espletare con la valutazione da parte dell'ente gestore entro un anno a decorrere dall'effettivo avvio della sperimentazione; il Proponente e i singoli concessionari saranno vincolati al rispetto delle risultanze della valutazione di incidenza, adeguando di conseguenza, se necessario, le modalità di svolgimento delle attività sperimentali;
- in merito al monitoraggio dell'ittiofauna, particolare attenzione dovrà essere prestata a specie oggetto di particolare tutela come la Trota Marmorata, lo Storione Cobice e il Temolo;
- a valle dello scaricatore Belgiardino, dovranno essere monitorati gli eventuali effetti dovuti all'immissione di acque a temperatura maggiore, con particolare riferimento alle possibili ricadute sulla fauna ittica;
- entro il primo anno di sperimentazione, dovrà essere presentata un'analisi sulla produzione idroelettrica secondo scenari di rilascio differenti, al fine di individuare le effettive perdite in termini di produzione idroelettrica dovute all'applicazione del DMV;

2. che con successivo provvedimento verrà istituito un Tavolo tecnico, su base locale con la partecipazione di funzionari degli Enti e di altri soggetti interessati dal progetto, tra i compiti del quale vi saranno i seguenti:

- svolgere le attività di controllo, supporto e verifica dei risultati segnalando eventuali discrepanze con il protocollo di sperimentazione approvato;
 - concordare gli obiettivi di natura ecologica da perseguire nella sperimentazione;
 - segnalare eventuali motivate necessità in merito ad una più puntuale definizione rispetto all'ubicazione e al numero delle stazioni di monitoraggio e dei descrittori da utilizzare, in funzione anche di un'integrazione della rete di monitoraggio prevista con la rete ARPA già esistente;
 - definire gli aspetti di maggior dettaglio relativamente alle modalità ed alla gradualità dei passaggi tra i diversi valori di rilascio nel corso dell'anno;
 - proporre eventuali modifiche in corso d'opera della sperimentazione in caso si verificassero condizioni ambientali palesemente difformi dai risultati attesi della stessa o condizioni climatiche che dovessero impedirne il regolare svolgimento;
 - discutere e fornire una prima valutazione sul previsto rapporto relativo all'analisi della produzione idroelettrica in funzione di diversi scenari di rilascio;
 - discutere e fornire una prima valutazione dei risultati derivanti dall'attività di rilevamento degli attingimenti;
 - valutare le modalità più opportune di monitoraggio nel tratto terminale del fiume Adda, compreso tra la città di Lodi e la confluenza in Po;
 - valutare le modalità più opportune di monitoraggio dei fenomeni di dinamica termica indotti dall'apporto di acque a temperatura elevata dal Canale Belgiardino;
 - approfondire gli aspetti relativi alle interrelazioni tra fiume e falda, con particolare riferimento al tratto compreso tra la presa del Canale Muzza e la presa del Canale Vacchelli;
 - fornire le indicazioni necessarie alla Regione per valutare i risultati del primo triennio sperimentale ed assumere le conseguenti decisioni in merito alle modalità di prosecuzione delle attività sperimentali;
3. che, qualora si verificassero discrepanze tra il programma sperimentale approvato e la situazione effettivamente riscontrata ed in caso di mancato adempimento al richiamo delle condizioni di rilascio concordate, potrà essere decretata la sospensione della sperimentazione con conseguente immediato ripristino dei valori di rilascio secondo la normativa vigente;
4. che durante la sperimentazione i valori di portata da rilasciare in ogni Tratto, come indicato in premessa, assumeranno valore di deroga temporanea rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;
5. che al termine della sperimentazione i risultati verranno valutati in funzione di un'eventuale revisione del valore di DMV predeterminato ai sensi del PTUA;
6. che il Proponente e gli altri soggetti partecipanti saranno ritenuti responsabili, ciascuno per le proprie competenze, di tutte le fasi della sperimentazione e pertanto non potrà essere in alcun modo imputata alla Regione qualunque responsabilità circa eventuali violazioni di norme di legge o inadempienze da parte di soggetti partecipanti alla sperimentazione;
7. di dare atto che, durante lo svolgimento della sperimentazione, i provvedimenti delle Autorità concedenti relativi agli oneri di concessione saranno adeguati in funzione dei valori di rilascio sperimentale, secondo specifiche disposizioni che verranno emanate con successivo atto regionale;
8. di trasmettere il presente decreto al soggetto Proponente, alle Autorità concedenti ed ai Parchi regionali Adda Nord ed Adda Sud;
9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

(BUR20090151)

D.d.g. 12 agosto 2009 - n. 8420

Differimento del termine per l'entrata in vigore della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, approvata con d.d.g. 5796 dell'11 giugno 2009

(4.2.2)

Premesso:

- che con d.g.r. n. 5018 del 26 giugno 2007 sono state approva-

te le «Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia», con inclusa la disciplina per certificare il fabbisogno energetico degli edifici;

- che tali disposizioni sono state aggiornate con d.g.r. n. 5773 del 31 ottobre 2007, dando atto che la procedura di calcolo, descritta nell'allegato E della d.g.r. n. 5018/2007, sarebbe stata aggiornata con decreto del Dirigente competente poiché riguardava prescrizioni tecniche che non attecivano alla competenza della Giunta;

- che con decreto dirigenziale n. 15833 del 13 dicembre 2007 si è provveduto ad aggiornare il suddetto «Allegato E», relativo alla procedura di calcolo;

- che con d.g.r. n. 8745 del 22 dicembre 2008 sono state aggiornate le disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, senza intervenire sull'Allegato E, il cui testo restava conforme alla versione approvata con il decreto n. 15833/2007, sopra citato;

- che con decreto n. 5796 dell'11 giugno 2009 è stata approvata la nuova procedura di calcolo, in sostituzione dell'Allegato E del decreto n. 15833/2007, dando atto che la stessa sarebbe entrata in vigore il 7 settembre 2009 e che, contestualmente, sarebbe entrato in vigore anche il nuovo modello di attestato di certificazione energetica, già approvato come allegato C nelle disposizioni allegate alla d.g.r. n. 8745 del 22 dicembre 2008;

Considerato che con l.r. n. 10 del 29 giugno 2009 sono state introdotte le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle prescrizioni regionali della disciplina per l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici;

Rilevato che gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali a cui sono iscritti i Certificatori energetici accreditati dall'Organismo regionale di Accreditamento, identificato nella società a partecipazione maggioritaria regionale Cestec S.p.A., hanno manifestato la necessità di differire la data dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dal momento che il periodo feriale che si interpone tra la data della sua approvazione e la data dell'entrata in vigore accorcia il tempo a disposizione per conoscere e sperimentare il nuovo software di calcolo, nonché per organizzare eventuali momenti di aggiornamento formativo;

Considerato:

- che le richieste di cui sopra non indicano una data alternativa specifica;

- che un eccessivo differimento del termine comporterebbe il rinvio della possibilità di rappresentare in modo adeguato le prestazioni energetiche delle differenti soluzioni impiantistiche, introdotte con la nuova procedura grazie all'approvazione delle nuove norme tecniche europee;

- che l'entrata in vigore della nuova procedura di calcolo condiziona molti degli adempimenti tecnici necessari per l'integrazione sperimentale fra il Catasto Energetico e il Catasto dei Fabbricati;

Ritenuto che la data del 26 ottobre per l'entrata in vigore della procedura di calcolo in questione possa equamente salvaguardare tutte le considerazioni sopra riportate;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di differire dal 7 settembre al 26 ottobre 2009 la data per l'entrata in vigore della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, approvata con decreto n. 5796 dell'11 giugno 2009;

2. di dare atto che lo stesso differimento vale anche per l'entrata in vigore del nuovo modello di attestato di certificazione energetica, approvato con d.g.r. n. 8745/2008;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato di cui sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (*omissis*) (1).

Raffaele Tiscar

(1) L'allegato che si omette è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2, II Suppl. Straord. del 15 gennaio 2009.

(BUR20090152)

D.d.s. 6 agosto 2009 - n. 8238

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) - Secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» - Intervento n. 5, «Completa-

(5.2.0)

mento reti tecnologiche di Monno», proposto dalla Comunità Montana di Valle Camonica – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 150.000,00 quale saldo del finanziamento concesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;
- la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la Decisione C(2001) 2878/2001;
- la d.g.r. 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;
- la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la Decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;
- la d.g.r. 24 marzo 2005 n. 21192, «Presenza d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «Fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Considerato il punto 1 dell'art. 16 della citata convenzione, che fissava al 31 dicembre 2008 la durata della convenzione medesima;

Considerato altresì il punto 2 dell'art. 16 di cui sopra che progetta, per i finanziamenti in essere, quale quello in argomento, sottoscritto prima del 31 dicembre 2008, l'efficacia della convenzione fino al totale esaurimento delle obbligazioni da essa derivanti indipendentemente dalla sua scadenza o risoluzione;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la Misura 2.4, «Sviluppo della società dell'informazione»;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 14 gennaio 2005, n. 266, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria n. 5;

- il decreto dirigenziale n. 19043 del 14 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici;

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 26 febbraio 2007, n. 1702, con il quale, in considerazione delle risorse economiche derivanti dalle variazioni al piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza in data 2 maggio 2006 sono state assegnate ulteriori risorse per la realizzazione di interventi in attuazione della Misura 2.4 del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) assegnando alla Comunità Montana di Valle Camonica l'aiuto finanziario di € 750.000,00 per la realizzazione del progetto n. 5 «Completamento reti tecnologiche di Monno»;

Considerato che con il medesimo decreto n. 19043/2005 si è altresì proceduto ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

- a) prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;
- b) seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;
- c) saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 10550 del 25 settembre 2007 di concessione alla Comunità Montana di Valle Camonica, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento in argomento, dell'aiuto finanziario di € 750.000,00 e di erogazione della somma di € 300.000,00 quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 14998 del 12 dicembre 2008 di erogazione alla Comunità Montana di Valle Camonica, in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di € 300.000,00 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l'intervento di cui trattasi;

Vista la nota del 27 novembre 2008, in atti regionali Q1.2008.0026649, della Comunità Montana di Valle Camonica, così come integrata con la successiva nota del 25 maggio 2009, con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato all'Associazione Rete di Punti Energia con nota del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della Misura 2.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 29 maggio 2009 dalla Associazione Rete di Punti Energia presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica in piazza F. Tassara, 3 - 25043 Breno (BS);

Verificate la completezza della documentazione pervenuta, la sua correttezza formale e sostanziale nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in € 1.505.285,46 e di un contributo assegnato di € 750.000,00, il beneficiario ha sostenuto spese per € 1.309.233,48, cui corrisponde la conferma del contributo spettante di € 750.000,00, determinato secondo quanto previsto dal decreto n. 266/2005;

Visti:

- il decreto n. 14886 dell'11 ottobre 2005 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.556.399,60 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2005;

– il decreto n. 7347 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 828.603,27 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2007;

– il decreto n. 13331 del 19 novembre 2008 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 4.003.852,49 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda S.p.A., in coerenza con il contenuto dei punti precedenti e in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 150.000,00 quale saldo del contributo assegnato, al netto delle somme già erogate a favore della Comunità Montana di Valle Camonica per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Valutato e ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Verificato il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella Decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Dato atto che i lavori sono stati completati in data 20 settembre 2008;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare nell'importo di € 150.000,00 la quota dell'aiuto finanziario da erogare alla Comunità Montana di Valle Camonica, quale saldo per la realizzazione dell'intervento collocato all'undicesimo posto della graduatoria di cui al decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005, «Completamento reti tecnologiche di Monno», ripartendo, con riferimento all'importo di tale anticipazione, in € 75.000,00 la quota in conto capitale e in € 75.000,00 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda S.p.A. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, alla Comunità Montana di Valle Camonica avente codice fiscale n. 01766100984 e sede in piazza F. Tassara, n. 3, 25043 Breno (BS);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19043 del 14 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni;

6. di trasmettere il presente atto:

– a Finlombarda S.p.A., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;

– all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.;

– all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE.

Il dirigente: Lino Bertani

– la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 «Norme per la cooperazione in Lombardia» ed in particolare l'art. 5 che prevede, tra l'altro, la concessione di contributi alle organizzazioni delle associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative;

– il regolamento regionale 23 novembre 2004 n. 8 «Regolamento regionale per la concessione dei contributi agli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative giuridicamente riconosciute previste dalla l.r. 21/2003 «Norme per la cooperazione in Lombardia»;

– la d.g.r. 8 luglio 2009, n. 9799 «Determinazione in merito ai contributi per l'anno 2009 a favore delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative (l.r. n. 21/03)»;

Considerato che la d.g.r. n. 9799/2009 demanda alla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione la predisposizione e la pubblicazione delle modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte degli organismi delle Associazioni delle cooperative;

Considerato, inoltre, che la Direzione Industria, PMI e Cooperazione ha predisposto ed attivato un sistema informativo e informatico per la presentazione *on line* delle domande relative al contributo a favore degli Organismi regionali alle Associazioni delle cooperative;

Ritenuto di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, gli allegati modelli delle domande di concessione e di erogazione relative al contributo per l'attività di assistenza e di promozione svolte dagli Organismi regionali delle Associazioni delle cooperative a favore delle cooperative;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare in attuazione della d.g.r. 8 luglio 2009, n. 9799, gli allegati modelli per la presentazione delle domande di contributo da parte degli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande è esclusivamente quella presente sul sito www.industria.regione.lombardia.it i cui contenuti sono riportati negli allegati, parte integranti del presente provvedimento;

3. di stabilire che le domande potranno essere presentate a partire dal 19 ottobre 2009 al 16 novembre 2009;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento corredato dalla modulistica allegata, oltre che sul sito Internet della Regione Lombardia www.industria.regione.lombardia.it.

La dirigente: Silvana Ravasio

CONTRIBUTI PER L'ANNO 2009 A FAVORE DEGLI ORGANISMI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLE COOPERATIVE

INDICE

- 1 – Oggetto dell'agevolazione
 - 2 – Risorse finanziarie
 - 3 – Localizzazione degli interventi
 - 4 – Soggetti beneficiari
 - 5 – Spese ammissibili
 - 6 – Arco temporale
 - 7 – Modalità di riparto
 - 8 – *Iter* procedurale
 - 9 – Obblighi del beneficiario
 - 10 – Ispezioni e controlli
 - 11 – Revonche e sanzioni
 - 12 – Avvertenze generali
- Modulo di adesione
Scheda attività e scheda progetto

CONTRIBUTI PER L'ANNO 2009 A FAVORE DEGLI ORGANISMI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLE COOPERATIVE

Criteri e modalità attuative

1 – Oggetto dell'agevolazione

L'articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. n. 21/2003 (Interventi

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20090153)

(4.0.0)

D.d.u.o. 3 agosto 2009 - n. 8067

Contributi per l'anno 2009 a favore degli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative (l.r. n. 21/2003)

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ

Visti:

per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione) prevede che la Regione attui forme di intervento economico a favore degli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative giuridicamente riconosciute.

I contributi sono concessi agli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative giuridicamente riconosciute per le seguenti attività svolte direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate:

- a. assistenza, organizzazione e tutela della cooperazione;
- b. predisposizione di progetti a carattere sperimentale o che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;
- c. consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;
- d. realizzazioni di ricerche, indagini e analisi di settore;
- e. consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;
- f. interventi a salvaguardia dell'occupazione.

2 - Risorse finanziarie

Le risorse disponibili nell'anno in corso ammontano ad € 150.000,00 e riguardano gli interventi sostenuti dagli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative giuridicamente riconosciute nel periodo dall'1 gennaio 2009 alla data di presentazione della domanda.

3 - Localizzazione degli interventi

Sono ammessi ai benefici del presente provvedimento gli investimenti effettuati in Lombardia dagli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative giuridicamente riconosciute che hanno sede legale ed operativa nell'ambito del territorio della Regione.

4 - Soggetti beneficiari

Possano beneficiare dei contributi gli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative giuridicamente riconosciute di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 21/2003.

5 - Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa concernenti attività di promozione ed assistenza alle cooperative:

- interventi sperimentali e innovativi per sviluppo di particolari territori o di specifici settori produttivi;
- promozione e start up di nuove cooperative;
- consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali;
- consolidamento e sviluppo della cultura cooperativa;
- realizzazioni di ricerche e analisi di settore;
- organizzazione di convegni, seminari, incontri, consulenze e informazioni legislative;
- consolidamento e sviluppo di sistemi creditizi.

Fra le spese ammissibili ai fini della determinazione del contributo non rientrano i costi di gestione dei beneficiari e degli enti e strutture delegati, quali, a titolo esemplificativo, affitti, utenze, costo del personale (con esclusione del personale direttamente impiegato per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale).

6 - Arco temporale

Gli interventi devono essere stati sostenuti dalle Associazioni nel periodo dall'1 gennaio 2009 alla data di presentazione della domanda.

7 - Modalità di riparto

Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in base ai seguenti criteri:

- il 15% della somma stanziata è riservata prioritariamente a progetti sperimentali o innovativi che interessano lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;
- la rimanente somma - alla quale si aggiungono le risorse eventualmente non utilizzate per i progetti indicati al punto precedente - sarà ripartita con i criteri sottoindicati:
 - a. il 25% delle disponibilità è riservato agli interventi di assistenza, organizzazione e tutela delle cooperative e verrà assegnato alle Associazioni sulla base del numero delle cooperative associate alla data del 31 dicembre 2008;

b. il 25% è riservato agli interventi di consolidamento della cultura cooperativa e verrà valutato in base al numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2008;

c. il 25% è riservato allo sviluppo e consolidamento delle competenze imprenditoriali e gestionali e verrà valutato in base al numero degli occupati nelle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2008;

d. il restante 25% è ripartito in base al fatturato complessivo raggiunto dalle cooperative aderenti all'Associazione nell'anno 2008.

Il limite massimo di contributo per ogni Associazione è pari € 80.000,00.

8 - Iter procedurale

La domanda dovrà essere presentata, nel periodo **dal 19 ottobre al 16 novembre 2009**, a firma del presidente/legale rappresentante dell'Associazione regionale, obbligatoriamente in via informatica, compilando l'apposita modulistica on-line accessibile sul sito internet - www.industria.regione.lombardia.it.

I soggetti richiedenti, **entro 5 giorni (solari)** dalla data di invio via internet della stessa, dovranno:

- stampare il modulo di adesione (file formato «pdf» compilato dal sistema in automatico) e firmarlo in originale (da parte del legale rappresentante della Associazione);
- allegare la fotocopia della carta di identità del legale rappresentante;
- consegnare a mano o spedire tali documenti ad una delle seguenti sedi:
 - Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione - U.O. Sviluppo dell'imprenditorialità - via Taramelli, 20 - 20124 Milano, oppure:
 - Uffici Protocollo della Regione Lombardia di via F. Filzi 22 o di via Taramelli, 20 - Milano;
 - Sedi del Protocollo federato della Regione.

Nel caso in cui la consegna viene effettuata a mano, fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio Protocollo.

Nel caso di spedizione a mezzo posta, fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione.

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione sopra indicati comporta, per i soggetti richiedenti, l'esclusione dai benefici previsti dal presente bando.

Ciascuna Associazione non potrà presentare più di una richiesta di contributo.

La Regione:

- verificherà le condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti. In caso di documentazione carente, l'Associazione sarà invitata ad integrare la documentazione medesima nel termine perentorio di 7 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda verrà considerata irricevibile;
- valuterà le domande in base ai criteri indicati al punto precedente.

A conclusione dell'istruttoria, il dirigente responsabile del provvedimento, con proprio decreto, procederà all'assegnazione ed erogazione del contributo spettante ai soggetti beneficiari e trasmetterà copia del provvedimento alle Associazioni richiedenti.

9 - Obblighi del beneficiario

Fatte salve le disposizioni in materia di obblighi fiscali, per tre anni dalla data del provvedimento di erogazione il beneficiario del contributo è tenuto, a pena di revoca del contributo stesso, a mettere a disposizione della Regione su apposita richiesta, la documentazione analitica relativa agli interventi riconosciuti e al contributo ricevuto.

L'Associazione beneficiaria del contributo ha, inoltre, l'obbligo di:

- realizzare e rendicontare la realizzazione degli interventi nei termini previsti con le modalità previste dalla modulistica;
- consentire ispezioni e controlli da parte della Regione e fornire i dati richiesti;
- comunicare alla Direzione Generale competente ogni eventuale variazione intervenuta per le conseguenti valutazioni.

10 - Ispezioni e controlli

La Regione può disporre in qualsiasi momento ispezioni presso la sede dell'Associazione beneficiaria allo scopo di verificare

lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'Associazione, nonché l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

La Regione può procedere direttamente, anche mediante eventuali sopralluoghi, all'accertamento dell'effettiva realizzazione degli interventi oggetto del contributo concesso e dell'inerenza e veridicità della spesa sostenuta.

11 – Revoche e sanzioni

Il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate, ai sensi della normativa vigente, dagli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

Prima di procedere alla revoca del contributo la Regione provvede ad informare l'Associazione beneficiaria indicando i motivi che giustificano il provvedimento. Con la stessa comunicazione è stabilito il termine che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale l'Associazione può produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano recepite, la Regione procede all'emissione del provvedimento dirigenziale di revoca.

Le somme da restituire e seguito della revoca sono versate all'entrata del bilancio regionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca.

La Regione potrà provvedere al recupero della somma revocata e non versata dal beneficiario a valere su eventuali future erogazioni di qualsiasi natura.

12 – Avvertenze generali

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per il diritto alle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2003 a favore delle PMI e sarà effettuato sia manualmente che informaticamente.

I dati potranno essere trattati dal soggetto valutatore, in possesso dei necessari requisiti tecnici, per l'esecuzione del servizio di valutazione tecnica sul progetto presentato.

Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio.

L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Lombardia, con sede in via Pola 12, 20124 Milano.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Industria, Piccola e Media Impresa e cooperazione, via Pola, 12, 20124 Milano; ad esso ci si potrà rivolgere per il rispetto dei diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del procedimento e delle procedure ad esse conseguenti è il Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo dell'imprenditorialità della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

L'assistenza tecnica per la compilazione della domanda è assicurata contattando Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151.

ID _____

Modulo di adesione

Protocollo regionale n. _____ del _____

**CONTRIBUTI PER L'ANNO 2009
A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL SETTORE
COOPERATIVO**

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Industria, PMI e
Cooperazione
U.O. Sviluppo dell'Impreditorialità
Via Pola, 12
20124 MILANO

OGGETTO: Richiesta di contributo

Il sottoscritto: Cognome _____ Nome _____

nato a: Luogo di nascita _____ Prov. _____

data di nascita _____ residente a: Città _____ Prov. _____

Indirizzo: via _____ n. ____ Codice fiscale n. _____

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione regionale di rappresentanza e tutela delle cooperative:

Natura giuridica _____

con sede legale a: città _____ cap. _____ prov. _____

indirizzo via _____ n. _____ tel. _____

fax _____ e-mail _____

Dichiara ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000

- di aver presentato domanda al fine di ottenere i benefici, per un contributo per gli interventi effettuati dalla Associazione di rappresentanza e tutela delle cooperative come previsto dalla d.g.r. n. 9799 dell'8 luglio 2009 in attuazione della Legge Regionale n. 21/2003, in data _____ prot. n. _____;
- di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle condizioni di concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 21/2003;
- che non sono state ottenute agevolazioni a valere su altre leggi statali, regionali o altri enti e/o istituzioni pubbliche, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda;
- di essere consapevole che l'incompletezza della domanda o la mancanza di tutti o in parte dei documenti, saranno motivo di esclusione;
- di prendere atto delle cause di revoca e cessazione dell'intervento agevolativi impegnandosi alla restituzione, in caso di accertata irregolarità, dei contributi indebitamente percepiti con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle d.g.r. 9799/2009;
- di accettare, sia durante l'istruttoria e la realizzazione del progetto, sia successivamente, le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia ritenga opportuno effettuare direttamente o mediante soggetti da essa incaricati;
- la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella presente domanda con quanto presente negli allegati inoltrati per via telematica, nonché l'aderenza di quanto realizzato con le norme attuative della legge regionale n. 21/2003;
- di essere a conoscenza di quanto indicato nell'informativa in tema di trattamento dei dati personali di cui alla nota nella pagina successiva;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del d.P.R. 445/2000;

Dichiara inoltre

- che il numero delle cooperative aderenti all'Associazione al 31 dicembre 2008 era di n. _____
- che il numero dei soci nelle cooperative associate al 31 dicembre 2008 era di n. _____
- che il numero degli occupati nelle cooperative associate al 31 dicembre 2008 era di n. _____
- che il fatturato complessivo delle cooperative aderenti ricavato dall'ultimo bilancio depositato equivale ad € _____
- che gli interventi elencati nella scheda riassuntiva allegata saranno realizzati nel periodo 1 gennaio 2009 alla data odierna hanno comportato spesa di € _____

si impegna altresì:

a conservare per un periodo di tre anni, nel caso di assegnazione del contributo, la copia della documentazione e dei giustificativi di spesa relativi agli interventi effettuati, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa fiscale vigente.

Allega: Fotocopia carta di identità in corso di validità del legale rappresentante

Luogo e data

Timbro dell'Associazione e firma del legale rappresentante

Ai sensi dell'articolo 38 – comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatari.

SCHEDA ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE

(Allegata alla domanda di contributo anno 2009)

Legge regionale n. 21/2003 – Art. 5 comma 1 lettera b)
Contributi alle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative

Interventi sperimentali e innovativi per lo sviluppo di particolari territori o di specifici settori produttivi
Promozione e start up di nuove cooperative
Consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali gestionali
Consolidamento e sviluppo della cultura cooperativa
Realizzazioni di ricerche e analisi di settore
Organizzazione di convegni, seminari, incontri, consulenze e informazioni legislative
Consolidamento e sviluppo di sistemi creditizi
Altri interventi/attività

SCHEMA PROGETTO

LEGGE REGIONALE n. 21/2003 – ART. 5, comma 1 lettera b) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLE COOPERATIVE

	ATTIVITÀ	Importo spese sostenute €
I	Interventi sperimentali e innovativi per sviluppo di particolari territori o di specifici settori produttivi	
II	Promozione e start up di nuove cooperative	
III	Consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali	
IV	Consolidamento e sviluppo della cultura cooperativa	
V	Realizzazioni di ricerche e analisi di settore	
VI	Organizzazione di convegni, seminari, incontri, consulenze e informazioni legislative	
VII	Consolidamento e sviluppo di sistemi creditizi	
VIII	Altri interventi/attività	
	Totale	

LEGGE REGIONALE N. 21/2003 – ART. 5, comma 1 lettera b) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLE COOPERATIVE

SCHEMA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI - ANNO 2009

	ATTIVITÀ	Azienda fornitrice bene e/o servizio		Fattura	Importo
I	INTERVENTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DI PARTICOLARI TERRITORI O DI SPECIFICI SETTORI PRODUTTIVI	Denominazione	Causale	Fattura	€
				Data n.	
1					
2					
3					
4					
...		TOTALE 1			
II	PROMOZIONE E START UP DI NUOVE COOPERATIVE	Denominazione	Causale	Fattura	€
				Data n.	
1					
2					
3					
4					
...		TOTALE 2			

	ATTIVITÀ	Azienda fornitrice bene e/o servizio		Fattura		Importo
III	CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI E GESTIONALI	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
.....		TOTALE 3				
IV	CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA CULTURA COOPERATIVA	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...		TOTALE 4				
V	REALIZZAZIONI DI RICERCHE E ANALISI DI SETTORE	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...		TOTALE 5				
VI	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI, CONSULENZE E INFORMAZIONI LEGISLATIVE	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...		TOTALE 6				
VII	CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI SISTEMI CREDITIZI	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...		TOTALE 7				
VIII	ALTRI INTERVENTI/ATTIVITA'	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...		TOTALE 8				
		TOTALE GENERALE				

(BUR20090154)

D.d.u.o. 6 agosto 2009 - n. 8242

(4.4.0)

Approvazione del bando «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda: Area 3 – Sviluppo del sistema produttivo della moda 2009»**IL DIRIGENTE DELLA U.O.****SEMPLIFICAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Vista la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e che lo alimenta, supportando, tra l'altro, il mercato e l'internazionalizzazione, prevedendo azioni a favore dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, del consolidamento nel territorio di attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere;

Visti:

- il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005 n. VIII/25, ed in particolare il capitolo 3 «Competitività»;

- il Documento di Programmazione Economico Finanziario Regionale 2009/2011, approvato con d.g.r. 27 giugno 2008, n. 8/7505, ed in particolare l'Area 3 «Competitività»;

Richiamate:

- la d.g.r. del 21 novembre 2007 n. 8/5901 «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda (art. 3 l.r. 1/2007)»;

- la d.g.r. del 13 febbraio 2008 n. 8/6582 «Sviluppo del programma di iniziative a favore del settore della moda»;

- la d.g.r. del 2 aprile 2008 n. 8/6951 «Iniziativa per lo sviluppo e la promozione del settore produttivo della moda»;

con le quali è stato definito il programma triennale delle iniziative regionali a favore della moda;

Richiamata la d.g.r. del 22 dicembre 2008 n. 8/8769 di riparto del Fondo Unico Nazionale 2008 per l'esercizio finanziario 2009, con la quale è stato destinato al finanziamento delle iniziative a supporto del comparto moda l'importo di € 10.000.000,00;

Richiamata la d.g.r. dell'8 luglio 2009 n. 8/9797 «Programma pluriennale delle iniziative regionali a favore del comparto moda (d.g.r. n. 5901/2007). Determinazioni in merito al Piano d'Azione 2009», con la quale:

- si incrementa il suddetto importo mediante reimpiego delle somme assegnate al finanziamento del programma di sostegno del comparto moda per l'esercizio 2008 per le quali non siano state assunte obbligazioni di spesa a seguito delle procedure di selezione esperite;

- si dà mandato al Direttore della D.G. Industria, PMI e Cooperazione di definire le linee d'azione del programma delle iniziative a favore del comparto moda per il 2009 e l'entità delle risorse finanziarie da destinare a ciascuna linea;

Richiamato il d.d.g. del 30 luglio 2009 n. 7898 «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda – Piano d'Azione 2009: definizione linee d'azione ed entità delle risorse finanziarie», che, tra l'altro, definisce per l'Area di Intervento 3 – Sviluppo del sistema produttivo della moda, le seguenti linee d'azione e le relative risorse finanziarie:

- sostegno alla partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Italia e all'estero e a missioni commerciali: € 800.000,00;

- sostegno alla realizzazione in Lombardia di fiere ed eventi di rilevanza internazionale, relative azioni di promozione ed attrattività operatori esteri: € 1.200.000,00;

Dato atto che il suddetto d.d.g. n. 7898 da mandato ai dirigenti competenti per materia di emanare, sulla base delle indicazioni fornite, i necessari provvedimenti per dare attuazione al programma di iniziative a favore del settore produttivo della moda;

Dato atto che le suddette azioni per l'Area di Intervento 3 trovano copertura finanziaria, per il valore complessivo di € 2.000.000, a valere sull'UPB 3.3.2.3.381 capitolo 6906 del bilancio 2009;

Ritenuto pertanto di dare concreta attuazione alla predetta disciplina tramite l'emaneazione di uno specifico bando;

Visto il d.p.c.m. del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione CE «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 83/01) del 22 gennaio 2009;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. 8/6268 «IV provvedimento organizzativo anno 2007», con la quale è stato conferito a Cristina Colombo l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Semplificazione e Internazionalizzazione;

Decreta

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare il bando «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda: Area 3 – Sviluppo del sistema produttivo della moda 2009» di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le azioni previste dal predetto bando, per il valore complessivo di € 2.000.000, trovano copertura finanziaria a valere sull'UPB 3.3.2.3.381 capitolo 6906 del bilancio 2009;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.industria.regione.lombardia.it il presente provvedimento e il bando di cui all'Allegato A.

Il dirigente della U.O.
semplificazione e internazionalizzazione:
Cristina Colombo

— • —

ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DIRETTE REGIONALI A FAVORE DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MODA**AREA 3
SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA MODA 2009**

INDICE

1. Finalità e risorse
2. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
3. Descrizione delle linee d'azione
 - 3.1 Linea d'Azione: «Sostegno alla partecipazione a fiere internazionali del settore della moda in Italia e all'estero e a missioni commerciali all'estero»
 - 3.1.1 Obiettivo
 - 3.1.2 Soggetti beneficiari: soggetti proponenti ed imprese partecipanti
 - 3.1.3 Forma ed entità del contributo
 - 3.1.4 Tipologia di spese ammesse
 - 3.1.5 Tempistica
 - 3.1.6 Criteri di valutazione tecnica
 - 3.2 Linea d'azione: «Sostegno alla realizzazione in Lombardia di fiere ed eventi di rilevanza internazionale nel settore della moda, relative azioni di promozione all'estero e attrattività di operatori esteri»
 - 3.2.1 Obiettivo
 - 3.2.2 Soggetti beneficiari
 - 3.2.3 Ammontare minimo dell'investimento
 - 3.2.4 Forma ed entità delle agevolazioni
 - 3.2.5 Spese ammissibili
 - 3.2.6 Tempistica
 - 3.2.7 Criteri di valutazione tecnica
4. Ammissibilità delle spese
5. Regime di aiuto
6. Presentazione delle domande
 - 6.1 Modalità e tempi di presentazione della domanda
 - 6.2 Modulistica
7. Valutazione delle domande
8. Erogazione del contributo
9. Obblighi dei soggetti beneficiari e variazioni di progetto
 - 9.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
 - 9.2 Variazioni di progetto
10. Revoche e sanzioni
11. Ispezioni e controlli
12. Informativa sul trattamento dei dati personali
13. Informazioni

1. Finalità e risorse

Regione Lombardia, con il Programma di iniziative a favore

del settore della moda, nel triennio 2008-10 intende sostenere e promuovere la competitività del sistema moda lombardo come volano per la crescita economica e il recupero di competitività dell'intero sistema produttivo.

A tal fine sono state individuate le seguenti Aree d'Intervento:

- 1) investimenti;
- 2) innovazione;
- 3) sviluppo del sistema produttivo della moda.

In particolare, con il presente bando, relativo all'Area 3 «Sviluppo del sistema produttivo della moda», Regione Lombardia intende:

- sostenere la partecipazione delle PMI lombarde attive nel settore moda a fiere di rilevanza internazionale in Italia e all'estero e a missioni commerciali all'estero;
- sostenere l'organizzazione e la realizzazione sul territorio lombardo di fiere ed eventi di rilevanza internazionale nel settore moda, nonché la promozione all'estero di fiere ed altri eventi realizzati in Lombardia dedicati al settore moda e la partecipazione agli stessi di operatori esteri.

L'intervento si articola pertanto in due Linee d'Azione per le quali è prevista la somma complessiva di € 2.000.000,00 così ripartiti:

LINEE D'AZIONE	RISORSE IN EURO
3.1 Sostegno alla partecipazione delle PMI alle fiere internazionali del settore moda in Italia e all'estero e a missioni commerciali	800.000,00
3.2 Sostegno alla realizzazione in Lombardia di fiere ed eventi di rilevanza internazionale nel settore moda, relative azioni di promozione all'estero e attrattività di operatori esteri	1.200.000,00

Somme residue su ciascuna Linea d'Azione, a seguito dell'approvazione della graduatoria, saranno destinate al finanziamento dei progetti ammessi al contributo ma non finanziabili per esaurimento delle risorse sull'altra Linea d'Azione del presente bando.

2. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono partecipare al presente bando, come meglio indicato nelle specifiche relative a ciascuna linea d'azione, le seguenti tipologie di soggetti:

• **Micro, Piccole e Medie Imprese lombarde**, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere PMI ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;
- b) avere una sede operativa attiva in Regione Lombardia;
- c) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese di una Camera di Commercio lombarda;
- d) operare nel settore della moda, ovvero svolgere una delle attività identificate dai seguenti codici ATECO 2002/2007:

Descrizione dell'attività	ATECO 2002	ATECO 2007
Preparazione e filatura di fibre tessili	17.1	13.1
Tessitura	17.2	13.2
Finissaggio dei tessuti	17.3	13.3
Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)	17.40	13.92
Altre industrie tessili	17.5	13.9
Fabbricazione di tessuti a maglia	17.60	13.91
Fabbricazione di articoli di maglieria	17.72	14.39
Confezione di abbigliamento in pelle	18.10	14.11
Confezione di vestiario in tessuto ed accessori	18.2	14.12
Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia	18.3	15.11 14.20
Gioielleria e oreficeria	36.2	32.12
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini	36.63.3	32.99.20
Preparazione e concia del cuoio	19.1	15.1

Descrizione dell'attività	ATECO 2002	ATECO 2007
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria	19.2	15.1
Fabbricazione di calzature	19.3	15.2
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni	33.40.1	32.50.50
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	33.40.4	32.50.40 26.70.11
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	28.75.3	25.99.99
Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)	29.54.1	28.94.10
Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)	29.54.2	28.94.20

Le imprese, ove previsto, possono partecipare al presente bando, oltre che in forma singola, anche in forma aggregata attraverso una Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) o una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), già costituita o da costituirsi, composta da PMI che soddisfino tutti i requisiti sopra indicati.

• **Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura lombarde**, eventualmente tramite loro **Aziende Speciali**;

• **Soggetti titolari di LombardiaPoint Estero** riconosciuti con decreto di Regione Lombardia per i servizi erogati dalle sedi estere;

• **Consorzi, Consorzi Export, cooperative e società consorzi o cooperative di imprese**, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituiti ed in attività da almeno 12 mesi;
- b) avere una sede operativa attiva in Regione Lombardia;
- c) essere costituiti da almeno 10 PMI di cui almeno l'80% aventi sede operativa in Lombardia ed iscritte al Registro delle Imprese di una Camera di Commercio lombarda;

• **Associazioni di categoria e territoriali industriali, artigianali e commerciali**, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituiti ed in attività da almeno 12 mesi;
- b) avere una sede operativa in Lombardia;
- c) essere costituiti da almeno 25 PMI di cui almeno l'80% aventi sede operativa in Lombardia ed iscritte al Registro delle Imprese di una Camera di Commercio lombarda.

Le Associazioni di categoria e territoriali industriali, artigianali e commerciali per la realizzazione delle attività possono avvalersi di società di servizi di cui detengono una partecipazione maggioritaria, fermo restando che il soggetto responsabile nonché beneficiario del contributo rimane l'Associazione.

• **Enti fieristici e Enti organizzatori di eventi di rilevanza internazionale**, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere inseriti nell'«Elenco regionale degli Organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli Enti fieristici» operanti sul territorio lombardo ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del regolamento regionale 12 aprile 2003 n. 5 e aggiornato con decreto n. 2008 del 3 marzo 2009.

Sono esclusi dagli interventi finanziari disciplinati dal presente provvedimento i soggetti che:

- a) hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. «Impegno Deggendorf»);
- b) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- c) non hanno assolto gli obblighi contributivi, previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui alla legge 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità del soggetto.

3. Descrizione delle linee d'azione

3.1 Linea d'Azione: «Sostegno alla partecipazione a fiere internazionali del settore della moda in Italia e all'estero e a missioni commerciali all'estero»

3.1.1 Obiettivo

L'intervento è diretto a sostenere, per le imprese del sistema moda, la partecipazione a fiere in Italia e all'estero di rilevanza internazionale per il settore moda e la realizzazione di missioni commerciali all'estero.

3.1.2 Soggetti beneficiari: soggetti proponenti ed imprese partecipanti

I progetti presentati a valere sulla presente Linea d'Azione devono prevedere la presenza di:

1. un soggetto proponente, che cura la partecipazione alla fiera o l'organizzazione della missione, presenta il progetto a Regione Lombardia, tiene i rapporti con l'ente e si occupa dei conseguenti adempimenti;
2. almeno 4 imprese partecipanti, che partecipano direttamente, tramite propri rappresentanti, col proprio marchio e propri prodotti, alla fiera o missione.

Sia il soggetto proponente che le imprese partecipanti beneficino del contributo concesso per la presente linea, nella misura e secondo le modalità previste al successivo punto 3.1.3 «Forma ed entità del contributo».

Possono presentare proposte progettuali a valere sulla presente linea i seguenti soggetti (nel seguito «soggetti proponenti»):

- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura lombarde, eventualmente tramite loro Aziende speciali;
- Consorzi Export;
- Consorzi e cooperative di imprese;
- Associazioni di categoria e territoriali;
- Associazioni tra imprese (ATI e ATS);
- Soggetti titolari di LombardiaPoint Estero.

Al progetto dovranno aderire almeno 4 Micro, Piccole e Medie Imprese lombarde del settore moda (nel seguito «imprese partecipanti»).

Il soggetto proponente deve presentare un'unica domanda completa delle informazioni anagrafiche e progettuali relative a tutte le imprese partecipanti.

Le imprese partecipanti dovranno formalmente manifestare la propria volontà di partecipare al progetto sottoscrivendo una apposita dichiarazione di adesione, secondo il fac-simile reso disponibile (cfr. punto 6 «Presentazione delle domande»).

Ciascun soggetto proponente può presentare sulla presente Linea d'Azione un solo progetto.

Ciascuna impresa partecipante può partecipare ad un massimo di 4 progetti sulla presente Linea d'Azione.

Ogni soggetto coinvolto dovrà soddisfare i requisiti di ammissibilità individuati al punto 2 «Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità».

Qualora un progetto sia presentato da un «soggetto proponente» che non soddisfi i requisiti indicati, il progetto sarà ritenuto inammissibile.

Se invece, nell'ambito di un progetto, dovessero essere inserite quali «imprese partecipanti» imprese che non soddisfino i requisiti indicati sarà facoltà dell'amministrazione ritenere ammissibile il progetto escludendo le imprese in questione, purché il numero di imprese partecipanti non scenda al di sotto del minimo previsto di 4.

3.1.3 Forma ed entità del contributo

Il contributo sarà concesso alle imprese partecipanti nella misura del 50% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali

di seguito indicati, e al soggetto proponente sarà riconosciuta la quota forfettaria secondo quanto sotto indicato:

- **PER FIERE IN ITALIA**
 - Alle imprese partecipanti: € 2.500.
 - Ai soggetti proponenti: € 300 per ciascuna impresa partecipante.
- **PER FIERE E MISSIONI IN EUROPA** (esclusa Federazione Russa)
 - Alle imprese partecipanti: € 4.000.
 - Ai soggetti proponenti: € 600 per ciascuna impresa partecipante.
- **FIERE E MISSIONI EXTRA EUROPA** (inclusa Federazione Russa)
 - Alle imprese partecipanti: € 5.500.
 - Ai soggetti proponenti: € 600 per ciascuna impresa partecipante.

Il contributo complessivamente concesso per progetto non potrà superare l'importo massimo di € 200.000,00 e verrà erogato a fondo perduto.

3.1.4 Tipologia di spese ammesse

Sono ritenuti ammissibili, al netto di IVA, le spese relative a:

- a) progettazione, coordinamento e realizzazione di attività promozionali e servizi comuni e assistenza *in loco*;
- b) locazione delle aree espositive e delle aree per incontri d'affari;
- c) allestimento delle stesse comprensivo dei necessari servizi e del nolo di attrezzatura tecnica;
- d) spese di promozione per la partecipazione alla fiera (spese di catalogo, brochures ecc.);
- e) servizi di traduzione e interpretariato;
- f) trasporto di materiali e prodotti, comprese le spese assicurative;
- g) viaggi, vitto e alloggio (fino ad un massimo del 20% del totale delle spese ammissibili).

Tutte le spese dovranno essere sostenute direttamente dal soggetto proponente.

Le spese per attività svolte e servizi fruiti dalle imprese partecipanti dovranno essere ripartite pro quota e rifatturate alle imprese stesse.

I viaggi saranno riconosciuti secondo i criteri di economicità (es: economy class, tariffe weekend, ecc.). Il vitto e l'alloggio saranno riconosciuti in maniera forfettaria nei limiti previsti dal *per diem* U.E. vigente nel periodo di svolgimento della fiera o missione per ogni paese di riferimento (1).

Per essere considerate ammissibili, le suddette spese dovranno rispettare i criteri indicati al seguente punto 4 «Ammissibilità delle spese».

3.1.5 Tempistica

Sono ammessi progetti che prevedano la partecipazione a fiere e missioni da svolgersi successivamente alla data di pubblicazione del presente bando e comunque non oltre il 30 giugno 2010.

3.1.6 Criteri di valutazione tecnica

La valutazione tecnica dei progetti sarà svolta sulla base dei criteri esposti nella tabella di seguito riportata, divisi per ambito di valutazione. Per essere ritenuto ammissibile, ciascun progetto dovrà raggiungere un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti.

(1) Cfr. *Per diem* previsto per ogni Paese dalla Commissione U.E. in caso di eventi promozionali (cfr. http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).

AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	
Qualità	Chiarezza degli obiettivi	10	40
	Numero di imprese partecipanti coinvolte	10	
	Preventiva pianificazione di incontri con operatori esteri (già identificati in sede di progetto)	12	
	Sinergia con altre iniziative	8	

AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	
Implementazione	Coerenza del programma di attività con gli obiettivi	8	30
	Presenza di attività collaterali (informazioni preliminari, traduzioni, assistenza <i>in loco</i> ecc.)	8	
	Piano di promozione/comunicazione del progetto	6	
	Coerenza delle risorse previste con le attività programmate	8	
Impatto	Livello di copertura del territorio lombardo da parte delle imprese partecipanti (uno o più territori provinciali)	15	30
	Settori interessati (partecipazione di imprese appartenenti ad un unico settore o pluralità di settori coinvolti)	15	
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE TOTALE		100	

L'assegnazione del punteggio a ciascun elemento valutato in un ambito di riferimento verrà effettuata modulando il giudizio a seconda del grado di sussistenza dell'elemento oggetto di valutazione.

3.2 Linea d'azione: «Sostegno alla realizzazione in Lombardia di fiere ed eventi di rilevanza internazionale nel settore della moda, relative azioni di promozione all'estero e attrattività di operatori esteri»

3.2.1 Obiettivo

L'intervento è diretto a sostenere l'organizzazione e la realizzazione sul territorio lombardo di fiere ed eventi di rilevanza internazionale (2) del settore moda, incluse le relative attività di promozione all'estero e le azioni dirette a favorire la partecipazione di operatori esteri.

3.2.2 Soggetti beneficiari

Possono presentare proposte progettuali a valere sulla presente linea i seguenti soggetti:

- Enti fieristici ed Enti organizzatori di eventi di rilevanza internazionale,
- Associazioni di categoria e territoriali,
- Consorzi Export,
- Consorzi e cooperative di imprese,
- Associazioni tra imprese (ATI e ATS).

Ogni soggetto può presentare un solo progetto sulla presente Linea d'Azione.

Il soggetto proponente dovrà soddisfare i requisiti di ammissibilità individuati al punto 2 «Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità», pena la non ammissibilità del progetto.

3.2.3 Ammontare minimo dell'investimento

Non saranno ammessi progetti il cui valore complessivo sia inferiore a € 100.000,00.

3.2.4 Forma ed entità delle agevolazioni

Il contributo concesso sarà pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, fino a un massimo di € 200.000,00 e verrà erogato a fondo perduto.

3.2.5 Spese ammissibili

Sono ritenuti ammissibili, al netto di IVA, i costi relativi alle seguenti tipologie di spesa:

- locazione delle aree;
- allestimento delle stesse comprensivo dei necessari servizi e del nolo di attrezzatura tecnica;
- acquisto di beni e materiali di consumo (sono esplicitamente esclusi i beni durevoli);
- trasporto di materiali e prodotti, comprese le spese assicurative;
- traduzione e interpretariato;
- promozione e pubblicità (inclusa promozione in lingue diverse dall'italiano su media esteri);
- spese di rappresentanza e spese di ospitalità (3) (fino ad un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili);
- consulenze tecniche esterne (fino ad un massimo del 30% del totale delle spese ammissibili);
- progettazione e coordinamento (fino a un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili).

Le prestazioni ed i servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale e i servizi regolari di consulenza legale.

3.2.6 Tempistica

Sono ammessi progetti di durata complessiva non superiore a 12 mesi, iniziati successivamente alla data di pubblicazione del presente bando e comunque non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito (cfr. punto 7 «Valutazione delle domande»).

3.2.7 Criteri di valutazione tecnica

La valutazione tecnica dei progetti sarà svolta sulla base dei criteri esposti nella tabella di seguito riportata, divisi per ambito della valutazione. Per essere ritenuto ammissibile, ciascun progetto dovrà raggiungere un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti.

(2) Ad esempio: mostre, esposizioni, occasioni promozionali in cui siano esposti beni e servizi dell'impresa ecc., che prevedano la partecipazione di operatori esteri.

(3) Così come definite dalla normativa ai fini delle imposte sul reddito (artt. 54 e 108 del Tuir modificate dal d.m. 19 novembre 2008 pubblicata sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2009).

AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	
Qualità	Chiarezza degli obiettivi	10	40
	Esito di precedenti edizioni dell'evento (n. edizioni precedenti, n. partecipanti, provenienza partecipanti ecc.)	8	
	Rilevanza azioni di attrattività di operatori esteri e di promozione all'estero dell'evento	12	
	Sinergia con altre iniziative (evento collaterale a fiere o mostre ecc.)	10	
Implementazione	Coerenza del programma di attività con gli obiettivi	12	40
	Piano di promozione/comunicazione dell'evento	16	
	Coerenza delle risorse previste con le attività programmate	12	
Impatto	Settori interessati (evento settoriale o pluralità di settori interessati)	10	20
	Dimensioni dell'evento (numero totale di espositori/partecipanti previsti)	10	
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE TOTALE		100	

L'assegnazione del punteggio a ciascun elemento valutato in un ambito di riferimento verrà effettuata modulando il giudizio a seconda del grado di sussistenza dell'elemento oggetto di valutazione.

4. Ammissibilità delle spese

Le spese descritte nel progetto, per essere considerate ammissibili, dovranno:

- a. essere coerenti con gli obiettivi, i requisiti e le prescrizioni del presente bando;
- b. essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando e comunque non oltre 90 giorni consecutivi dalla data di conclusione del progetto;
- c. essere comprovate, oltre che da idonei giustificativi di spesa, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- d. essere effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento; i relativi giustificativi di spesa dovranno riportare la dicitura «Spesa sostenuta per il progetto ID ... Bando Area 3 «Sviluppo del sistema produttivo della moda 2009 – Linea d'Azione ...»;
- e. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza; in particolare ai sensi della vigente normativa comunitaria, le stesse non dovranno inoltre essere attinenti ad attività direttamente connesse all'esportazione, vale a dire direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

Per «spese effettivamente sostenute» si intendono i **pagamenti effettuati e comprovati da fatture e simili quietanzate e da documentazione bancaria che attesti il trasferimento effettivo della somma**. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti dovranno essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Non saranno ammesse spese pagate in contanti.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Le spese sono ammesse al netto d'IVA.

L'imposta sul valore aggiunto realmente e definitivamente sostenuta può costituire spesa ammissibile solo nel caso in cui non sia recuperabile. L'onere della dimostrazione della non recuperabilità è a carico del soggetto beneficiario che ha presentato il progetto (4).

5. Regime di aiuto

L'importo del contributo sarà calcolato nei limiti e alle condizioni previsti per gli aiuti di importo limitato dal d.p.c.m. del 3 giugno 2009 (ed eventuali successive modificazioni) concernente le modalità di applicazione della Comunicazione CE «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» del 22 gennaio 2009, in particolare con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili come da autorizzazione della CE, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di stato n. 248/2009).

Tale d.p.c.m. prevede che l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa, sulla base del regime per gli aiuti di Stato temporanei limitati e compatibili sopra indicato, sommati agli aiuti concessi a titolo di «*de minimis*» sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, non possano superare l'importo di € 500.000,00 nel periodo dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Pertanto i beneficiari che, a partire dall'1 gennaio 2008, abbiano ottenuto altri aiuti temporanei di importo limitato e compatibili, in base al presente regime, o altri aiuti a titolo di «*de minimis*», sono tenuti ad indicarne l'importo conosciuto nella domanda di contributo e ad aggiornare tale comunicazione a seguito dell'approvazione del progetto.

Si evidenzia infine che il presente regime gli aiuti di stato temporanei limitati e compatibili esclude gli aiuti alle esportazioni e gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.

6. Presentazione delle domande

6.1 Modalità e tempi di presentazione della domanda

Uno stesso soggetto può presentare al massimo un solo progetto

sulla Linea d'Azione 3.1 e un solo progetto per la Linea d'Azione 3.2.

Resta fermo quanto previsto al punto 3.1.2 per le imprese partecipanti alla Linea d'Azione 3.1.

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata a Regione Lombardia **obbligatoriamente tramite l'applicativo «Finanziamenti on line»** (<http://89.96.190.11/>).

Lo schema di domanda on-line sarà disponibile a partire **dalle ore 9.30 del 30 settembre 2009 fino alle ore 12.00 del 30 ottobre 2009**, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda on-line, dovrà:

- **se in possesso di firma digitale:**

- firmare digitalmente la domanda;
- allegare in via informatica copia della carta d'identità del legale rappresentante;
- limitatamente ai progetti relativi alla Linea d'Azione 3.1, allegare in via informatica, per ciascuna impresa partecipante, copia della dichiarazione di adesione al progetto firmata e copia della carta d'identità del legale rappresentante;
- assolvere all'imposta di bollo di (€ 14,62) attraverso i servizi di pagamento on-line;
- inviare la domanda in via telematica;

- **se privo di firma digitale:**

- inviare la domanda in via telematica;
- stampare l'apposito modulo di adesione rilasciato dalla procedura informatica, compilarlo e firmarlo in originale;
- allegare copia della carta d'identità siglata del legale rappresentante;
- limitatamente ai progetti relativi alla Linea d'Azione 3.1, allegare in originale, per ciascuna impresa partecipante, la dichiarazione di adesione al progetto firmata e copia siglata della carta d'identità del legale rappresentante;
- inviare la domanda, debitamente bollata (€ 14,62), e i relativi allegati a Regione Lombardia in busta chiusa riportante la seguente dicitura: «Bando Area 3 – Sviluppo del sistema produttivo della moda 2009».

La documentazione cartacea dovrà pervenire a Regione Lombardia, pena la non ammissibilità, **entro e non oltre il 10 novembre 2009**.

La consegna della domanda e dei relativi allegati in formato cartaceo deve avvenire attraverso la presentazione presso:

- il Protocollo Generale della Giunta regionale della Lombardia:
 - via Taramelli, 20 – 20124 Milano
 - via Pirelli, 12 – 20124 Milano;
- o ad uno degli uffici Protocollo delle Sedi Territoriali Regionali in ciascuna Provincia:
 - Bergamo – via XX Settembre 18/A
 - Brescia – via Dalmazia 92/94 C
 - Como – v.le L. Einaudi 1
 - Cremona – via Dante 136
 - Lecco – c.so Promessi Sposi 2
 - Legnano – via Cavallotti 11/13
 - Lodi – via Haussman 7/11
 - Mantova – c.so Vittorio Emanuele 57
 - Monza – piazza Cambiaghi 3
 - Pavia – via C. Battisti 150
 - Sondrio – via del Gesù 17
 - Varese – viale Belforte 22

da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per la verifica del rispetto dei termini di consegna, faranno fede la data del timbro di arrivo ad uno dei protocolli regionali.

Le domande trasmesse al di fuori dei termini stabiliti o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dal presente bando non saranno prese in considerazione.

- (4) Il soggetto beneficiario dovrà produrre dichiarazione in merito.

6.2 Modulistica

La modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda in formato cartaceo è esclusivamente quella messa a disposizione tramite l'applicativo «Finanziamenti on line».

La domanda deve includere:

1. domanda di partecipazione al bando, inclusiva dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2 «Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità», sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (5);
2. limitatamente ai progetti relativi alla Linea d'Azione 3.1, per ciascuna impresa partecipante, dichiarazione di adesione al progetto, inclusiva dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2 «Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità», sottoscritta dal legale rappresentante (5);
3. per ciascun soggetto coinvolto, del presente bando, sottoscritta dal legale rappresentante, come da modello rilasciato dalla procedura on line;
4. per ciascun soggetto coinvolto, copia, siglata, del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario;
5. inoltre, **limitatamente al caso di associazione tra imprese (ATI o ATS):**
 - il documento di costituzione della ATI/ATS,
 - oppure
 - una dichiarazione di intenti a costituirla.

Regione Lombardia si riserva, in ogni caso, di richiedere tutte le informazioni aggiuntive e la documentazione integrativa che si rendessero necessarie per la corretta valutazione delle domande.

7. Valutazione delle domande

L'istruttoria e la valutazione delle domande presentate sono effettuate con modalità valutativa comparativa, sulla base dei criteri di valutazione indicati per ciascuna Linea d'Azione (cfr. punti 3.1.6 e 3.2.7 «Criteri di valutazione tecnica»).

La valutazione delle domande è affidata ad un Nucleo di Valutazione appositamente costituito dalla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

Il processo istruttorio per la valutazione delle domande presentate si articola su due livelli:

1. **istruttoria formale**, finalizzata alla verifica della regolarità formale della domanda (termini di presentazione, sottoscrizione, marca da bollo, ecc.) e della documentazione allegata, nonché della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
2. **valutazione di merito tecnico-economica**, effettuata sotto il profilo:
 - della compatibilità e congruenza del progetto presentato con gli obiettivi che si intendono conseguire;
 - dei contenuti tecnici ed economici;
 - dell'ammissibilità delle spese, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle stesse.

La Regione, nel corso delle attività di istruttoria e valutazione, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, termini che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta.

Decorsi inutilmente i termini stabiliti per la trasmissione dei documenti, la domanda verrà considerata decaduta.

Il procedimento istruttorio si concluderà con l'approvazione, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, della graduatoria dei progetti ammessi, **entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande**.

Dell'ammissione del progetto verrà data comunicazione al soggetto proponente, che avrà 30 giorni per accettare il contributo, pena la revoca dello stesso.

8. Erogazione del contributo

Per entrambe le Linee d'Azione, il contributo sarà erogato in unica soluzione a conclusione del progetto, dietro presentazione:

- della **domanda di erogazione del contributo;**
- della **rendicontazione delle spese sostenute** per la realizzazione del progetto, costituita da:
 - relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato;
 - prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 - relativi giustificativi di spesa e di pagamento.

La domanda di erogazione del contributo e la rendicontazione delle spese sostenute dovranno essere presentate entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di conclusione del progetto, seguendo lo schema di domanda on line che sarà resa disponibile sul sito web di Regione Lombardia (www.industria-regione.lombardia.it) tramite l'applicativo «Finanziamenti on line» (<http://89.96.190.11/>).

Per i progetti relativi alla Linea d'Azione 3.1, ciascun soggetto beneficiario, soggetto proponente o impresa beneficiaria, dovrà presentare domanda di erogazione del contributo per quanto di propria competenza.

In tal caso, l'onere della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e dei relativi allegati sarà a carico del soggetto proponente, che dovrà raccogliere ed allegare le domande di erogazione del contributo di tutte le imprese partecipanti.

Ai fini della rendicontazione contabile, dovranno essere prodotti, in copia conforme all'originale, i seguenti documenti:

- documenti giustificativi delle spese sostenute, debitamente quietanzate dal beneficiario;
- documenti giustificativi di pagamento.

Saranno presi in considerazione anche giustificativi di spesa emessi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi successivi dalla data di conclusione del progetto.

Per i progetti relativi alla Linea d'Azione 3.1, il soggetto proponente dovrà sostenere direttamente tutte le spese di progetto e presentare, ai fini della rendicontazione contabile, tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute direttamente, sui quali sarà effettuata la verifica di ammissibilità.

Inoltre, il soggetto proponente dovrà anche allegare le fatture emesse nei confronti delle singole imprese partecipanti, al fine di permettere l'erogazione del relativo contributo alle stesse.

Sulla base della documentazione pervenuta, Regione Lombardia provvederà a verificare l'ammissibilità delle spese sostenute, la loro coerenza col progetto approvato e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In sede di verifica della rendicontazione, non saranno ammesse variazioni, in aumento o in diminuzione, delle singoli voci di spesa di entità superiore al 25% degli importi approvati per ciascuna voce.

In nessun caso potrà essere concesso un contributo superiore a quello concesso in sede di approvazione del progetto.

Qualora il progetto sia realizzato non interamente rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo, ma comunque per una quota superiore al 70% delle spese previste e approvate, il contributo è ridimensionato proporzionalmente. Il contributo è revocato interamente nel caso di raggiungimento di una quota inferiore del 70% delle spese previste e approvate e comunque qualora il progetto sia fosse realizzato in conformità al progetto approvato in sede di concessione del contributo.

Regione Lombardia provvederà all'erogazione del contributo direttamente ai singoli soggetti beneficiari entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ricezione della domanda di erogazione del contributo stesso e della relativa rendicontazione delle spese sostenute.

Maggiori dettagli sulle modalità di rendicontazione saranno resi disponibili nelle «Linee Guida alla Rendicontazione», che saranno pubblicate sul sito www.industria.regione.lombardia.it e all'interno dell'applicativo «Finanziamenti On Line».

9. Obblighi dei soggetti beneficiari e variazioni di progetto

9.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca del contributo, al rispetto di tutte le condizioni previste per la tipologia di contributo concesso.

(5) Tale dichiarazione avrà valore di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lo svolgimento delle attività deve essere conforme al progetto originario ammesso a beneficio, fatte salve le variazioni di progetto autorizzate (cfr. punto 9.2 «Variazioni di progetto»).

I soggetti beneficiari sono inoltre obbligati a:

- segnalare tempestivamente eventuali variazioni della situazione societaria dichiarata all'atto della domanda;
- conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo la documentazione originale di spesa;
- citare la Regione Lombardia, quale ente sostenitore/finanziatore ed esporne il logo, nell'effettuazione di manifestazioni finanziate dal presente bando.

9.2 Variazioni di progetto

Qualsiasi variazione del progetto deve essere presentata **prima della conclusione del progetto**, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:

Giunta regionale della Lombardia
D.G. Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione
U.O. Semplificazione e Internazionalizzazione
Via Taramelli 20 - 20124 Milano

La proposta di variazione sarà esaminata e valutata positivamente solo nel caso in cui persistano le condizioni relative al conseguimento dei medesimi obiettivi previsti dal progetto approvato. Dell'esito di tale valutazione sarà data comunicazione formale al soggetto proponente.

In nessun caso potrà essere concesso un contributo aggiuntivo a quello originariamente concesso.

10. Revoche e sanzioni

Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale qualora, a seguito di controlli eseguiti da Regione Lombardia:

- risultino mendaci le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al contributo;
- non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al contributo;
- entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del progetto non pervenga la documentazione prescritta al precedente punto 8 «Erogazione del contributo»;
- il progetto non sia stato realizzato per almeno il 70% delle spese presentate ed approvate in sede di concessione del contributo.

Si darà luogo alla revoca parziale del contributo qualora il progetto sia stato realizzato per più del 70%, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando. La revoca avverrà in misura proporzionale alla percentuale di spese non effettuate.

Nel caso di revoca di un'agevolazione già liquidata - salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione - il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

Il contributo assegnato è soggetto a sospensione, qualora intervengano e siano in corso procedure di liquidazione e/o concordato preventivo e/o di fallimento e/o amministrazione controllata, ovvero qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fino alla loro risoluzione.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso o alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla regione che provvederà ad adottare provvedimento di revoca.

11. Ispezioni e controlli

L'Amministrazione regionale potrà chiedere integrazioni documentali ed effettuare indagini e controlli, disponendo ispezioni e sopralluoghi:

- nel corso dell'istruttoria delle proposte pervenute, al fine di verificare la veridicità delle attestazioni presentate o disporre l'approfondimento, qualora ritenute utili ad una miglior valutazione della proposta;

- nel corso della realizzazione e a conclusione dei progetti approvati, al fine di accertare la regolarità della realizzazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando, dagli atti da questo derivanti e dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai soggetti beneficiari;
- nel corso della verifica della documentazione pervenuta relativa alla rendicontazione.

A tal fine i beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione di progetto ed i giustificativi di spesa per un periodo non inferiore a 5 anni successivi alla conclusione del progetto, fatti salvi i maggiori termini previsti a norma di legge.

12. Informativa sul trattamento dei dati personali

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che:

- titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente della Giunta - via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano;
- responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura: il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

13. Informazioni

Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1 febbraio 2005 n. 1 si comunica che è possibile ricevere informazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti del presente bando e della modulistica predisposta per la formulazione della domanda e delle autocertificazioni da rendere ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contattando:

Regione Lombardia
D.G. Industria, PMI e Cooperazione
U.O. Semplificazione e Internazionalizzazione
tel.: 02/67656842 - 02/67652196
e-mail: internazionalizzazione@regione.lombardia.it.

Per assistenza di natura tecnica e informatica nella compilazione della domanda on-line è possibile contattare:

Lombardia Informatica S.p.A.
tel.: 800.131.151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00
e-mail: assistenza@regione.lombardia.it.

(BUR20090155)

D.d.s. 6 agosto 2009 - n. 8244

Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda - Bando 2009 per l'Area «Innovazione»

(4.4.1)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Visti:

- la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» con la quale si

stabilisce che gli obiettivi per la crescita competitiva del sistema produttivo lombardo sono perseguiti anche attraverso azioni dirette attivate dalla Giunta definendone le specifiche modalità, gli strumenti di intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia delle azioni intraprese;

- il d.p.c.m. del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» del 22 gennaio 2009, con particolare riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, come da autorizzazione della Commissione europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato n. 248/2009);

- le delibere n. 5901 del 21 novembre 2007 «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda (art. 3 l.r. n. 1/2007)» e n. 6582 del 13 febbraio 2008 «Sviluppo del programma di iniziative a favore del settore della moda», con le quali vengono attivate specifiche Aree di intervento e Linee di azione finalizzate ad incentivare e sostenere il settore moda. Dato atto, in particolare, che con gli atti citati sono state attivate le seguenti aree d'intervento:

- Area 1 «Investimenti»;
- Area 2 «Innovazione»;
- Area 3 «Sviluppo del sistema produttivo della moda»;

- la delibera n. 8769 del 22 dicembre 2008 di riparto del Fondo Unico Nazionale 2008 per l'esercizio finanziario 2009, con la quale è stato destinato al finanziamento delle iniziative a supporto del comparto moda l'importo di € 10.000.000,00;

- la delibera n. 9797 dell'8 luglio 2009 «Programma pluriennale delle iniziative regionali a favore del comparto moda (d.g.r. n. 5901/2007). Determinazioni in merito al piano d'azione 2009», che incrementa la somma destinata a finanziare il programma di iniziative a favore del settore della moda mediante reimpiego delle somme assegnate al finanziamento del programma a sostegno del comparto moda per l'esercizio 2008 per le quali non sono state assunte obbligazioni di spesa a seguito delle procedure di selezione esperite e che dà mandato al Direttore della D.G. Industria, PMI e Cooperazione di definire le linee d'azione del programma delle iniziative a favore del comparto moda per il 2009 e l'entità delle risorse finanziarie da destinare a ciascuna linea;

Visto il decreto del Direttore della D.G. Industria, PMI e Cooperazione n. 7898 del 30 luglio 2009 «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda – Piano d'Azione 2009: definizione linee d'azione ed entità delle risorse finanziarie» che, tra l'altro, prevede per l'Area di Intervento «Innovazione» le seguenti linee di azione e le relative risorse finanziarie:

LINEE D'AZIONE DELL'AREA «INNOVAZIONE»	EURO
Sostegno a progetti di innovazione	3 milioni
Sostegno alla realizzazione di campionari che promuovono nuovi prodotti finalizzati a nuovi canali distributivi e/o nuovi mercati	2 milioni
TOTALE	5 milioni

Considerato che il medesimo decreto demanda ai dirigenti competenti per materia di emanare i necessari provvedimenti per dare attuazione al programma di iniziative a favore del settore produttivo della moda;

Dato atto che le azioni regionali per l'Area di Intervento «Innovazione» trovano copertura finanziaria, per il valore complessivo di 5 milioni di euro, a valere sull'UPB 3.3.2.3.381 capitolo 6906 del bilancio 2009;

Ritenuto di dare attuazione ai provvedimenti sopra elencati con l'emanazione di uno specifico bando per l'Area «Innovazione» del Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il bando «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda. Bando 2009

per l'Area «Innovazione», di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le linee di azione previste dal bando, per il valore complessivo di 5 milioni di euro, trovano copertura finanziaria a valere sull'UPB 3.3.2.3.381 capitolo 6906 del bilancio 2009;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il dirigente della struttura servizi a sostegno delle imprese:
Marina Gori

ALLEGATO A

**PROGRAMMA DI INIZIATIVE DIRETTE REGIONALI
A FAVORE DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MODA
BANDO PER L'AREA «INNOVAZIONE»**

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
- Art. 3 Spese e costi ammissibili
- Art. 4 Risorse finanziarie, forma ed entità delle agevolazioni
- Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle domande
- Art. 6 Valutazione delle domande
- Art. 7 Approvazione degli esiti della valutazione e concessione delle agevolazioni
- Art. 8 Rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 9 Obblighi dei soggetti beneficiari
- Art. 10 Rinunce, revoche e sanzioni
- Art. 11 Ispezioni e controlli
- Art. 12 Disposizioni finali

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Lombardia, con il Programma di iniziative a favore del settore della moda, nel triennio 2007-2009 intende supportare le PMI in relazione alle seguenti aree d'intervento:

- 1) Investimenti;
- 2) Innovazione;
- 3) Sviluppo del sistema della moda.

2. Con il presente atto si disciplinano per l'anno 2009 gli interventi relativi all'Area d'intervento «Innovazione», e in particolare le seguenti linee di azione:

- 1) **sostegno a progetti di innovazione**, finalizzati a sostenere investimenti che comportino ricerche, attività di trasferimento tecnologico, realizzazioni di nuovi prodotti e/o realizzazione innovativa dei processi produttivi; progetti connessi alla applicazione industriale di risultati della ricerca per la realizzazione di nuovi prodotti o lo sviluppo di nuovi processi produttivi;
- 2) **sostegno alla realizzazione di campionari che promuovono nuovi prodotti finalizzati a nuovi canali distributivi e/o nuovi mercato.**

Per progetto d'investimento si intende un insieme di costi ammissibili e correlati ad una stessa finalità: l'acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d'investimento.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli interventi finanziari previsti dal seguente bando i soggetti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) qualifica dimensionale di micro, piccola o media impresa (1);
- b) costituzione e iscrizione al Registro delle imprese di una Camera di Commercio e sede operativa attiva sul territorio regionale;
- c) attività sviluppata nei settori della moda individuati con

(1) Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri previsti nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (G.U. L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

d.g.r. n. 4032/2007 e identificati con i seguenti codici ATECO 2007:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ATECO 2007
Preparazione e filatura di fibre tessili	13.1
Tessitura	13.2
Finissaggio dei tessili	13.3
Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)	13.92
Altre industrie tessili	13.9
Fabbricazione di tessuti a maglia	13.91
Fabbricazione di articoli di maglieria	14.39
Confezione di abbigliamento in pelle	14.11
Confezione di vestiario in tessuto ed accessori	14.12
Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia	15.11
	14.20
Gioielleria e oreficeria	32.12
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini	32.99.20
Preparazione e concia del cuoio	15.1
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria	15.1
Fabbricazione di calzature	15.2
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni	32.50.50
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	32.50.40
	26.70.11
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica (2)	25.99.99
Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)	28.94.10
Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)	28.94.20

2. Sono escluse dagli interventi finanziari disciplinati dal presente provvedimento le imprese:

- che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. «Impegno Deggen-dorf»);
 - che alla data del 1° luglio 2008, si trovano in stato di difficoltà di cui alla definizione del Reg. 800/2008, art. 1, comma 7;
 - che non hanno assolto gli obblighi contributivi, previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui alla legge 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Non sono ammissibili domande di intervento agevolativo presentate da raggruppamenti d'impresa.

4. I programmi d'investimento devono:

- essere coerenti con gli obiettivi, i requisiti e le prescrizioni previsti per le linee d'azione nel cui ambito viene presentata la domanda;
- essere realizzati sul territorio della Regione Lombardia;
- comportare spese ammissibili di importo non inferiore a € 200.000,00;
- essere iniziati dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e comunque non oltre 90 giorni consecutivi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione;
- essere ultimati entro e non oltre 18 mesi dall'avvio del programma di investimento.

Per data di avvio e conclusione del progetto s'intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 3 - Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le spese e i costi sostenuti per progetti avviati ed ultimati entro i termini di cui al precedente art. 2, comma 4 lett. d) e relativi alle seguenti tipologie:

PER LA LINEA D'AZIONE SOSTEGNO A PROGETTI DI INNOVAZIONE	PER LA LINEA D'AZIONE SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPIONARI
a. Personale dipendente utilizzato nelle fasi di ricerca, realizzazione dei prototipi, industrializzazione dei prototipi/processi, sperimentazione e collaudi anche presso clienti finali (fino ad un massimo del 40% dell'investimento complessivo ammissibile)	a. Personale dipendente utilizzato necessario al raggiungimento degli obiettivi di progetto (fino a un massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile)
b. Consulenze tecniche esterne utilizzate nelle medesime fasi (fino ad un massimo del 30% dell'investimento complessivo ammissibile)	b. Consulenze tecniche esterne utilizzate nelle medesime attività (fino a un massimo del 40% dell'investimento complessivo ammissibile)
c. Macchinari, impianti, attrezzature, strumentazione informatica, materiali e lavorazioni esterne direttamente connessi all'attività di ricerca e prototipazione (per un importo relazionato all'effettivo utilizzo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto di innovazione rispetto alla vita tecnica del bene)	c. Attrezzature, strumentazione informatica, materiali e lavorazioni esterne necessari al raggiungimento degli obiettivi di progetto (per un importo relazionato all'effettivo utilizzo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto di innovazione rispetto alla vita tecnica del bene)
d. Acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione, di <i>know-how</i> o di conoscenze tecniche non brevettate	d. Acquisizione di marchi, di brevetti, di licenze di produzione, di <i>know-how</i> o di conoscenze tecniche non brevettate
e. Oneri per spese generali nel limite massimo del 20% dei costi del personale di cui alla precedente lettera a) purché relativi a costi effettivamente sostenuti per il progetto di innovazione imputati con un calcolo <i>pro-rata</i> secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato	e. Oneri per spese generali nel limite massimo del 20% dei costi del personale di cui alla precedente lettera a) purché relativi a costi effettivamente sostenuti per il progetto di innovazione imputati con un calcolo <i>pro-rata</i> secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato

2. Non rientrano negli interventi agevolabili le spese:

- relative a prestazioni e servizi continuativi o periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa;
- riferite a beni oggetto di programmi di investimento non allocati nell'ambito del territorio lombardo;
- sostenute da soggetti diversi dai beneficiari.

3. Le spese ammissibili, a conclusione del progetto dovranno essere comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente e da atti dai quali risulti chiaramente che sono state sostenute dai beneficiari per la realizzazione dell'intervento ammesso ad agevolazione.

Art. 4 - Risorse finanziarie, forma ed entità delle agevolazioni

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente bando le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 5.000.000,00 di cui:

- € 3.000.000,00 per la linea d'azione Sostegno a progetti di innovazione;
- € 2.000.000,00 per la linea d'azione Sostegno alla realizzazione di campionari.

2. Qualora, successivamente alla definizione delle graduatorie, le somme stanziare risultassero non assegnabili ad una linea d'azione, le somme residue potranno essere utilizzate in funzione della linea di azione che presenta un fabbisogno più elevato in relazione alle domande ammissibili.

3. L'agevolazione sarà concessa - in misura pari al 50% delle spese indicate nella domanda e considerate ammissibili - con la forma tecnica del contributo a fondo perduto.

4. L'importo di € 200.000,00 costituisce il limite massimo del contributo assegnabile.

5. L'agevolazione sarà calcolata nei limiti e alle condizioni previsti per gli aiuti di importo limitato del d.p.c.m. 3 giugno 2009 (ed eventuali successive modificazioni) concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della CE «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» del 22 gennaio 2009, con particolare

(2) Per produzione di accessori moda.

riferimento alla decisione CE del 28 maggio 2009 di approvazione dell'aiuto di Stato n. 248/2009.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di accesso alle agevolazioni previste per il presente bando dovrà essere presentata a partire dalle ore 9.30 del 30 settembre ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 2009 con procedura on line alla Regione Lombardia, obbligatoriamente attraverso la modalità informatica presente sul sito www.industria.regione.lombardia.it selezionando «Finanziamenti on-line».

2. Nell'apposita sezione del sito saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

3. Il richiedente, una volta completata la compilazione, oltre all'invio telematico della domanda dovrà:

– completare l'iter per l'invio digitale firmando digitalmente la domanda, allegando in via informatica copia della carta d'identità del legale rappresentante e assolvendo all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line;

– oppure, in alternativa, stampare l'apposito modulo di adesione rilasciato dalla procedura informatica, compilato, firmato in originale dal legale rappresentante e inviarlo, debitamente bollato (€ 14,62) in una busta riportante all'esterno la seguente dicitura: «Bando moda 2009 – Area Innovazione».

4. La documentazione cartacea dovrà pervenire alla Regione, pena l'esclusione, **entro e non oltre il 10 novembre 2009**.

5. Per la verifica del rispetto dei termini di consegna, faranno fede la data del timbro di arrivo ad uno dei protocolli regionali (3).

6. Le domande pervenute al di fuori dei termini stabiliti o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dal presente bando non saranno prese in considerazione.

7. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

Art. 6 - Valutazione delle domande

1. L'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate sono sviluppate con la modalità valutativa comparativa, sono di natu-

ra selettiva in quanto orientate a supportare le imprese competitive e si concludono con la graduatoria dei progetti ammessi.

2. La valutazione è effettuata entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da un Nucleo Tecnico di Valutazione appositamente costituito dalla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

3. Le domande pervenute sono sottoposte:

– all'istruttoria di ammissibilità formale, sviluppata al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente bando;

– alla valutazione di merito, effettuata sotto il profilo:

- della compatibilità e congruenza con gli obiettivi che si intendono conseguire;
- dei contenuti tecnici ed economici;
- dell'ammissibilità delle spese, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle stesse.

4. La Regione, nel corso delle attività di istruttoria e valutazione, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, termini che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta. Qualora fossero sviluppati eventuali approfondimenti in sede istruttoria, i tempi della valutazione potranno essere prorogati sino a 45 giorni.

5. I criteri di valutazione tecnica adottati per ciascuna linea d'azione sono specificati nelle tabelle seguenti:

(3) Indirizzi dei protocolli regionali:

- Protocollo Generale della Giunta regionale della Lombardia: via Taramelli, 20 – 20124 Milano e via Pirelli, 12 – 20124 Milano;
- Protocollo della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione: via Taramelli 20, – 20124 Milano;
- uno degli Uffici Protocollo delle Sedi Territoriali in ciascuna Provincia.

Gli indirizzi degli uffici Protocollo delle singole sedi territoriali sono reperibili sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, all'interno della Home page, sezione «Regione», «Organizzazione e Uffici», «Indirizzi e orari protocollo».

Gli uffici Protocollo osservano i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

LINEA D'AZIONE SOSTEGNO A PROGETTI DI INNOVAZIONE			
AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	
Qualità	Qualità e coerenza interna del progetto	0-9	0-40
	Livello di innovazione conseguito	0-9	
	Progresso tecnologico	0-9	
	Valore aggiunto	0-9	
	Possesso e/o utilizzo di brevetti	0-4	
Implementazione	Qualità ed esperienze dell'impresa nei processi di R&S	0-10	0-40
	Coerenza competenze progetto/ soggetto proponente	0-10	
	Adeguatezza delle risorse associate al progetto (budget, personale, strumentazione)	0-10	
	Completezza e validità del percorso di sviluppo del progetto	0-10	
Impatto	Impatto economico-occupazionale sull'impresa	0-2	0-20
	Impatto sulla competitività dell'impresa	0-5	
	Impatto sull'impresa in termini di capitale umano	0-2	
	Impatto e sostenibilità ambientale dell'attività	0-5	
	Impatto sulla filiera	0-2	
	Impatto in termini di posizionamento d'impresa rispetto ai principali concorrenti (precursore o inseguitore)	0-2	
	Trasferibilità, scalabilità e disseminazione dei risultati (oltre i confini di progetto)	0-2	
TOTALE		0-100	

LINEA D'AZIONE SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPIONARI			
AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	
Qualità	Livello d'innovatività del campionario	0-10	0-40
	Livello di diversificazione della gamma di prodotti/servizi	0-10	
	Livello d'innovatività dei prodotti proposti	0-10	
	Progresso tecnologico	0-5	
	Valore aggiunto	0-5	

LINEA D'AZIONE SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPIONARI			
AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	
Implementazione	Concorso di competenze esterne all'impresa	0-8	0-40
	Equilibrio dei ruoli tra le diverse competenze intervenute	0-6	
	Adeguatezza delle risorse associate al progetto (budget, personale, strumentazione)	0-8	
	Completezza e validità del percorso di sviluppo del progetto	0-9	
	Esigenza di creazione/modifiche di processi produttivi	0-9	
Impatto	Impatto sulla competitività dei partecipanti	0-7	0-20
	Impatto e sostenibilità ambientale dei prodotti proposti	0-7	
	Impatto sulla filiera	0-6	
TOTALE			0-100

L'assegnazione del punteggio a ciascun elemento valutato in un ambito di riferimento verrà effettuata modulando il giudizio a seconda del grado di sussistenza dell'elemento oggetto di valutazione.

6. I progetti che conseguono un punteggio inferiore a 60 punti non sono ammessi al contributo previsto dal presente bando e non accedono alle premialità individuate nel successivo punto 7.

7. Premialità: successivamente alla valutazione, saranno attribuiti punteggi aggiuntivi ai progetti che presentano le seguenti condizioni:

- partecipazione femminile, riferita al possesso della quota di maggioranza del capitale sociale e/o alla maggioranza nella partecipazione agli organi amministrativi dell'impresa;
- partecipazione giovanile, riferita al possesso della quota di maggioranza del capitale sociale e/o alla maggioranza nella partecipazione agli organi amministrativi dell'impresa da parte di soggetti di età inferiore ai 35 anni alla data del 31 dicembre 2009.

La premialità è riconosciuta nella misura del 10% del totale del punteggio conseguito nella fase di valutazione tecnica.

Art. 7 - Approvazione degli esiti della valutazione e concessione delle agevolazioni

1. Le graduatorie contenenti le proposte progettuali ritenute ammissibili e non ammissibili, con i relativi punteggi, sono:

- predisposte dal Nucleo tecnico di valutazione;
- approvate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
- pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

2. La concessione delle agevolazioni è disposta con decreto del dirigente responsabile del procedimento fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili da assegnare.

3. In caso di parità di punteggio di più progetti in corrispondenza dell'ultima posizione utile ai fini della concessione delle agevolazioni, il contributo è ripartito fra tali progetti in misura proporzionale rispetto al contributo massimo ammissibile.

4. Il risultato finale della valutazione verrà comunicato ai soggetti richiedenti entro 20 giorni dall'emanazione del provvedimento.

Art. 8 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. La domanda di erogazione del contributo, presentata dai beneficiari utilizzando il sistema informativo on appositamente predisposto da Regione Lombardia, dovrà essere corredata da una relazione tecnica descrittiva delle realizzazioni e dei risultati ottenuti e dalla rendicontazione delle spese sostenute.

2. L'erogazione del contributo concesso può essere disposta, a richiesta, in una oppure due quote.

3. Nel primo caso l'erogazione dell'intervento agevolativo, sarà effettuata in unica soluzione a conclusione del progetto, entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla presentazione della domanda di erogazione, previa verifica delle certificazioni/auto-certificazioni riguardanti, in particolare:

- il raggiungimento degli obiettivi del progetto da parte dell'impresa beneficiaria;
- le spese sostenute relative alla realizzazione del programma;
- la regolarità dei versamenti contributivi (DURC - Documenti di Regolarità Contributiva);

- l'adempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento come dall'art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;

- le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 252/98.

4. Nel secondo caso l'erogazione sarà effettuata in due *tranches*:

- la prima a titolo di anticipazione, previo rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della richiesta di erogazione;

- la seconda a saldo, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- certificato camerale;
- documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza come previsto dal d.l. 8 agosto 1994 n. 490 attuativo della l. 17 gennaio 1994 n. 47 e d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (laddove previsto ai sensi della normativa in oggetto);
- documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi (DURC).

La liquidazione del saldo sarà effettuata ad avvenuta verifica della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute e regolarmente quietanzate.

5. In sede di erogazione, la Regione potrà procedere alla rideeterminazione del contributo, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo del progetto non determinano in alcun caso l'incremento dell'ammontare del contributo concesso.

Art. 9 - Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca del contributo:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste dal progetto inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando. Eventuali proroghe ai termini di realizzazione dei progetti, non superiori a 180 giorni, possono essere concesse dalla Regione solo a seguito di circostanze non imputabili ai soggetti beneficiari, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione, qualora ne valuti la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche ed all'affettiva possibilità di ultimazione nel rispetto delle condizioni prestabilite;
- a segnalare tempestivamente eventuali variazioni relative agli investimenti preventivati;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità al progetto ammesso a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dalla Regione;
- a conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di erogazione dell'agevolazione la documentazione originale di spesa;
- a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese.

Art. 10 - Rinunce, revoche e sanzioni

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo.

2. Il contributo concesso può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali o altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.

3. Il contributo concesso è revocato qualora per il progetto oggetto del contributo siano effettivamente sostenute e quietanzate spese in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso.

4. In caso di revoca del contributo per fatti comunque imputabili ai beneficiari e non sanabili, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

5. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, qualora siano già stati erogati i contributi, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel d.lgs. 123/98 in merito alle revoche e sanzioni (4).

Art. 11 - Ispezioni e controlli

1. La Regione può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

2. A tal fine i beneficiari, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attestano di possedere e si impegnano a tenere a disposizione della Regione o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa al progetto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione dell'agevolazione.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel bando si farà riferimento alla normativa vigente (5).

2. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti (6).

3. Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente *pro-tempore* della Struttura Servizi a sostegno delle imprese - Unità Organizzativa Sviluppo dell'imprenditorialità - Direzione Generale Industria, PMI e cooperazione - Regione Lombardia, con sede a Milano, via Pola, 12, 20124 Milano.

4. La gestione delle operazioni relative all'Area d'intervento «Innovazione» è affidata a CESTEC S.p.A. società regionale che, come da lettera d'incarico, opera in base alle disposizioni della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso collegati potrà essere richiesta esclusivamente tramite l'indirizzo e-mail: bando.moda@cestec.it.

Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica S.p.A. tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, festivi inclusi.

(BUR20090156)

(4.4.1)

D.d.s. 6 agosto 2009 - n. 8245**Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda - Bando 2009 per l'Area «Investimenti»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Visti:

- la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività

per le imprese e per il territorio della Lombardia» con la quale si stabilisce che gli obiettivi per la crescita competitiva del sistema produttivo lombardo sono perseguiti anche attraverso azioni dirette attivate dalla Giunta definendone le specifiche modalità, gli strumenti di intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia delle azioni intraprese;

- il d.p.c.m. del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» del 22 gennaio 2009, con particolare riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, come da autorizzazione della Commissione europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato n. 248/2009);

- le delibere n. 5901 del 21 novembre 2007 «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda (art. 3 l.r. n. 1/2007)» e n. 6582 del 13 febbraio 2008 «Svi-

(4) Art. 9 del d.lgs. n. 123/98 «Revoca dei benefici e sanzioni» 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca di *bonus* fiscali, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di 5 punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente d.lgs. sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del cod. civ. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione interessi e delle relative sanzioni. 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2.

(5) Si richiamano, con particolare evidenza, i seguenti atti:
- l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;

- d.g.r. n. 4032 del 24 gennaio 2007 «Schema di bando di invito a presentare proposte per la promozione dell'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia. Aree meta-distrettuali: Biotecnologie alimentari - Biotecnologie non alimentari - Nuovi materiali - Moda - Design - Information&Comunication Tecnology (ICT);

- d.g.r. n. 5901 del 21 novembre 2007, «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda (art. 3 l.r. 1/2007)»;

- d.g.r. n. 6582 del 13 febbraio 2008, «Sviluppo del programma di iniziative a favore del settore della moda»;

- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59»;

- legge del 27 dicembre 2002 n. 289, art. 72, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

(6) Titolari del trattamento dei dati sono:

- il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta - via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano;

- il Direttore Generale *pro-tempore* di Finlombarda S.p.A. - piazza Belgioioso 2 - 20124. Milano.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

- per la Regione Lombardia: il Direttore Generale *pro-tempore* della Direzione Generale «Industria, PMI e Cooperazione» - via Pola, 12/14 - 20124 Milano;

- per CESTEC S.p.A.: il Direttore Generale.

luppo del programma di iniziative a favore del settore della moda», con le quali vengono attivate specifiche Aree di intervento e Linee di azione finalizzate ad incentivare e sostenere il settore moda. Dato atto, in particolare, che con gli atti citati sono state attivate le seguenti aree d'intervento:

- Area 1 «Investimenti»;
- Area 2 «Innovazione»;
- Area 3 «Sviluppo del sistema produttivo della moda»;

• la delibera n. 8769 del 22 dicembre 2008 di riparto del Fondo Unico Nazionale 2008 per l'esercizio finanziario 2009, con la quale è stato destinato al finanziamento delle iniziative a supporto del comparto moda l'importo di € 10.000.000,00;

• la delibera n. 9797 dell'8 luglio 2009 «Programma pluriennale delle iniziative regionali a favore del comparto moda (d.g.r. n. 5901/2007). Determinazioni in merito al piano d'azione 2009», che incrementa la somma destinata a finanziare il programma di iniziative a favore del settore della moda mediante reimpiego delle somme assegnate al finanziamento del programma a sostegno del comparto moda per l'esercizio 2008 per le quali non sono state assunte obbligazioni di spesa a seguito delle procedure di selezione esperite che dà mandato al Direttore della D.G. Industria, PMI e Cooperazione di definire le linee d'azione del programma delle iniziative a favore del comparto moda per il 2009 e l'entità delle risorse finanziarie da destinare a ciascuna linea;

Visto il decreto del Direttore della D.G. Industria, PMI e Cooperazione n. 7898 del 30 luglio 2009 «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda - Piano d'Azione 2009: definizione linee d'azione ed entità delle risorse finanziarie» che, tra l'altro, prevede per l'Area di Intervento «Investimenti» la linea d'azione «Sostegno alla realizzazione di progetti basati su processi di ammodernamento e ampliamento produttivo (sviluppo aziendale)» per la quale sono stanziati risorse pari a 6 milioni di euro;

Considerato che il medesimo decreto demanda ai dirigenti competenti per materia di emanare i necessari provvedimenti per dare attuazione al programma di iniziative a favore del settore produttivo della moda;

Dato atto che l'azione regionale per l'Area di Intervento «Investimenti» trova copertura finanziaria, per il valore di 6 milioni di euro a valere sull'UPB 3.3.2.3.381 capitolo 6906 del bilancio 2009;

Ritenuto di dare attuazione ai provvedimenti sopra elencati con l'emanazione di uno specifico bando per l'Area «Investimenti» del Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il bando «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda. Bando 2009 per l'Area «Investimenti», di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la linea di azione prevista dal bando, per il valore di 6 milioni di euro, trova copertura finanziaria a valere sull'UPB 3.3.2.3.381 capitolo 6906 del bilancio 2009;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il dirigente della struttura
servizi a sostegno delle imprese:
Marina Gori

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI INIZIATIVE DIRETTE REGIONALI A FAVORE DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MODA BANDO PER L'AREA «INVESTIMENTI»

INDICE

- Art. 1 Finalità
Art. 2 Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità
Art. 3 Spese ammissibili

- Art. 4 Risorse finanziarie, forma ed entità delle agevolazioni
Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle domande
Art. 6 Valutazione delle domande
Art. 7 Approvazione degli esiti della valutazione e concessione delle agevolazioni
Art. 8 Rendicontazione ed erogazione del contributo
Art. 9 Obblighi dei soggetti beneficiari
Art. 10 Rinunce, revocche e sanzioni
Art. 11 Ispezioni e controlli
Art. 12 Disposizioni finali

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Lombardia, con il Programma di iniziative a favore del settore della moda, nel triennio 2007-2009 intende supportare le PMI in relazione alle seguenti aree d'intervento:

- 1) Investimenti;
- 2) Innovazione;
- 3) Sviluppo del sistema della moda.

2. Con il presente atto si disciplinano per l'anno 2009 gli interventi relativi all'Area d'intervento «Investimenti», ed, in particolare, alla Linea d'azione «Sostegno alla realizzazione di progetti basati su processi di ammodernamento e ampliamento produttivo (Sviluppo aziendale)».

Per progetto d'investimenti si intende un insieme di costi ammissibili e correlati ad una stessa finalità: l'acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d'investimento.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli interventi finanziari previsti dal seguente bando i soggetti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) qualifica dimensionale di micro, piccola o media impresa (1);
- b) costituzione e iscrizione al Registro delle imprese di una Camera di Commercio e sede operativa attiva sul territorio regionale;
- c) attività sviluppata nei settori della moda individuati con d.g.r. n. 4032/2007 e identificati con i seguenti codici ATECO 2007:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ATECO 2007
Preparazione e filatura di fibre tessili	13.1
Tessitura	13.2
Finissaggio dei tessili	13.3
Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)	13.92
Altre industrie tessili	13.9
Fabbricazione di tessuti a maglia	13.91
Fabbricazione di articoli di maglieria	14.39
Confezione di abbigliamento in pelle	14.11
Confezione di vestiario in tessuto ed accessori	14.12
Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia	15.11 14.20
Gioielleria e oreficeria	32.12
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini	32.99.20
Preparazione e concia del cuoio	15.1
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria	15.1
Fabbricazione di calzature	15.2
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni	32.50.50
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	32.50.40 26.70.11

(1) Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri previsti nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (G.U. L. 124 del 20 maggio 2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ATECO 2007
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica (2)	25.99.99
Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)	28.94.10
Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)	28.94.20

2. Sono escluse dagli interventi finanziari disciplinati dal presente provvedimento le imprese:

- che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. «Impegno Deggen-dorf»);
 - che, alla data del 1° luglio 2008, si trovavano in stato di difficoltà di cui alla definizione del Reg. 800/2008, art. 1, comma 7 (versione in lingua inglese);
 - che non hanno assolto gli obblighi contributivi, previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui alla legge 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Non sono ammissibili domande di intervento agevolativo presentate da raggruppamenti d'impresa.
4. I programmi d'investimento devono:
- essere coerenti con gli obiettivi, i requisiti e le prescrizioni del presente bando;
 - essere realizzati sul territorio della Regione Lombardia;
 - comportare spese ammissibili di importo non inferiore ad € 200.000,00;
 - essere iniziati dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e comunque non oltre 90 giorni consecutivi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione;
 - essere ultimati entro e non oltre 12 mesi dall'avvio del programma di investimento.

Per data di avvio e conclusione del progetto s'intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 3 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le spese sostenute per progetti avviati ed ultimati entro i termini di cui al precedente art. 2, comma 4 lett. d) e relativi alle seguenti tipologie:

- opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati (fino a un massimo del 30% dell'investimento complessivo ammissibile);
- macchinari, impianti specifici ed attrezzature - nuovi di fabbrica - necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
- scorte (fino a un massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile);
- sistemi gestionali integrati (software & hardware, fino a un massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile);
- acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione.

2. Non rientrano negli interventi agevolabili le spese:

- relative a prestazioni e servizi continuativi o periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa;
- riferite a beni oggetto di programmi di investimento non allocati nell'ambito del territorio lombardo;
- sostenute da soggetti diversi dai beneficiari.

3. Le spese ammissibili, a conclusione del progetto dovranno essere comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente e da atti dai quali risulti chiaramente che sono state sostenute dai beneficiari per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

Art. 4 - Risorse finanziarie, forma ed entità delle agevolazioni

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente bando le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 6.000.000,00.

2. L'intervento agevolativo sarà concesso - in misura pari al

50% delle spese indicate nella domanda e considerate ammissibili - con le seguenti forme tecniche:

- contributo a fondo perduto, per la metà dell'importo concesso;
- finanziamento a rimborso per la rimanente metà dell'importo.

3. L'importo di € 200.000,00 costituisce il limite massimo dell'intervento agevolativo assegnabile.

4. L'importo dell'agevolazione sarà calcolato in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), nei limiti e alle condizioni previsti per gli aiuti di importo limitato di cui al d.p.c.m. del 3 giugno 2009 (ed eventuali successive modificazioni) concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della CE «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» del 22 gennaio 2009, con particolare riferimento alla decisione CE del 28 maggio 2009 di approvazione dell'aiuto di stato n. 248/2009.

5. Il finanziamento sarà regolato alle seguenti condizioni:

- durata: fino a 5 anni di cui massimo 2 di preammortamento;
- rimborso: in rate semestrali costanti di capitale ed interessi;
- tasso fisso: 0,5% annuo;
- garanzie a valere sul finanziamento a rimborso: al soggetto beneficiario, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, saranno richieste, in alternativa:
 - garanzie reali sul patrimonio dell'azienda richiedente e/o di terzi;
 - garanzie bancarie e/o assicurative.

6. L'ESL relativo all'importo concesso in forma di finanziamento è calcolato sulla base della Comunicazione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla G.U.U.E. C 14 del 19 gennaio 2008. In particolare il calcolo terrà conto del rating e del livello di costituzione di garanzie dell'impresa al momento di concessione dell'aiuto.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di accesso alle agevolazioni previste per il presente bando dovrà essere presentata a partire dalle ore 9.30 del 30 settembre ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 2009 con procedura on line alla Regione Lombardia, obbligatoriamente attraverso la modalità informatica presente sul sito www.industria.regione.lombardia.it selezionando «Finanziamenti on-line».

2. Nell'apposita sezione del sito saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

3. Il richiedente, una volta completata la compilazione, oltre all'invio telematico della domanda dovrà:

- completare l'iter per l'invio digitale firmando digitalmente la domanda, allegando in via informatica copia della carta d'identità del legale rappresentante e assolvendo all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line;
- oppure, in alternativa, stampare l'apposito modulo di adesione rilasciato dalla procedura informatica, compilato, firmato in originale dal legale rappresentante e inviarlo, debitamente bollato (€ 14,62) in una busta riportante all'esterno la seguente dicitura: «Bando moda 2009 - Area Investimenti».

4. La documentazione cartacea dovrà pervenire alla Regione, pena l'esclusione, **entro e non oltre il 10 novembre 2009**.

5. Per la verifica del rispetto dei termini di consegna, faranno fede la data del timbro di arrivo ad uno dei protocolli regionali (3).

(2) Per produzione di accessori moda.

(3) Indirizzi dei protocolli regionali:

- Protocollo Generale della Giunta regionale della Lombardia: via Taramelli, 20 - 20124 Milano e via Pirelli, 12 - 20124 Milano;
- Protocollo della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione: via Taramelli 20, - 20124 Milano;
- uno degli Uffici Protocollo delle Sedi Territoriali in ciascuna Provincia.

Gli indirizzi degli uffici Protocollo delle singole sedi territoriali sono reperibili sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, all'interno della Home page, sezione «Regione», «Organizzazione e Uffici», «Indirizzi e orari protocollo».

Gli uffici Protocollo osservano i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

6. Le domande pervenute al di fuori dei termini stabiliti o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dal presente bando non saranno prese in considerazione.

7. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

Art. 6 - Valutazione delle domande

1. L'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate sono sviluppate con la modalità valutativa comparativa, sono di natura selettiva in quanto orientate a supportare le imprese competitive e si concludono con la graduatoria dei progetti ammessi.

2. La valutazione è effettuata entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da un Nucleo Tecnico di Valutazione appositamente costituito dalla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

3. Le domande pervenute sono sottoposte:

a. all'istruttoria di ammissibilità formale, sviluppata al fine di

valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente bando;

- b. alla valutazione di merito, effettuata sotto il profilo:
- della compatibilità e congruenza con gli obiettivi che si intendono conseguire;
 - dei contenuti tecnici;
 - dell'ammissibilità delle spese, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle stesse.

4. La Regione, nel corso delle attività di istruttoria e valutazione, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, termini che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta. Qualora fossero sviluppati eventuali approfondimenti in sede istruttoria, i tempi della valutazione potranno essere prorogati sino a 45 giorni.

5. I criteri di valutazione tecnica adottati sono specificati nella tabella seguente:

AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	
Qualità	Completezza del progetto	0-10	0-45
	Coerenza fra gli obiettivi del progetto, i contenuti, le modalità e gli strumenti	0-15	
	Progresso tecnologico/ampliamento produttivo	0-15	
	Possesso e/o utilizzo di brevetti Certificazione delle imprese	0-5	
Implementazione	Presenza di una struttura aziendale di ricerca/ design	0-10	0-15
	Adeguatezza delle risorse finanziarie associate al progetto	0-5	
Impatto	Impatto economico sull'impresa	0-10	0-40
	Impatto sulla competitività dell'impresa	0-10	
	Impatto/riflessi ambientali del progetto	0-7	
	Impatto sul capitale umano anche in termini di difesa occupazionale e formazione	0-8	
	Impatto sulla filiera	0-5	
TOTALE		0-100	

L'assegnazione del punteggio a ciascun elemento valutato in un ambito di riferimento verrà effettuata modulando il giudizio a seconda del grado di sussistenza dell'elemento oggetto di valutazione.

6. I progetti che conseguono un punteggio inferiore a 60 punti non sono ammessi alle agevolazioni previste dal presente bando e non accedono alle premialità individuate nel successivo punto 7.

7. Premialità: successivamente alla valutazione, saranno attribuiti punteggi aggiuntivi ai progetti che presentano le seguenti condizioni:

- a. partecipazione femminile, riferita al possesso della quota di maggioranza del capitale sociale e/o alla maggioranza nella partecipazione agli organi amministrativi dell'impresa;
- b. partecipazione giovanile, riferita al possesso della quota di maggioranza del capitale sociale e/o alla maggioranza nella partecipazione agli organi amministrativi dell'impresa da parte di soggetti di età inferiore ai 35 anni alla data del 31 dicembre 2009.

La premialità è riconosciuta nella misura del 10% del totale del punteggio conseguito nella fase di valutazione tecnica.

Art. 7 - Approvazione degli esiti della valutazione e concessione delle agevolazioni

1. Le graduatorie contenenti le proposte progettuali ritenute ammissibili e non ammissibili, con i relativi punteggi, sono:

- predisposte dal Nucleo tecnico di valutazione;
- approvate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
- pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

2. La concessione delle agevolazioni è disposta con decreto del dirigente responsabile del procedimento fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili da assegnare.

3. In caso di parità di punteggio di più progetti in corrispondenza dell'ultima posizione utile ai fini della concessione delle agevolazioni, il contributo è ripartito fra tali progetti in misura proporzionale rispetto al contributo massimo ammissibile.

4. Il risultato finale della valutazione verrà comunicato ai sog-

getti richiedenti entro 20 giorni dall'emanazione del provvedimento.

Art. 8 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. La domanda di erogazione del contributo, presentata dai beneficiari utilizzando il sistema informativo on line appositamente predisposto da Regione Lombardia, dovrà essere corredata da una relazione tecnica descrittiva delle realizzazioni e dei risultati ottenuti e dalla rendicontazione delle spese sostenute.

2. L'erogazione del contributo concesso può essere disposta, a richiesta, in una oppure due quote.

3. Nel primo caso l'erogazione dell'intervento agevolativo, comprensivo sia del contributo a fondo perduto, sia del finanziamento a tasso agevolato, sarà effettuata in unica soluzione a conclusione del progetto, entro 90 naturali e consecutivi dalla data di presentazione della richiesta di erogazione e previa verifica delle certificazioni/autocertificazioni riguardanti, in particolare:

- il raggiungimento degli obiettivi del progetto da parte dell'impresa beneficiaria;
- le spese sostenute relative alla realizzazione del programma;
- la regolarità dei versamenti contributivi (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- l'adempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento come dall'art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;
- le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 252/98.

4. Nel secondo caso il gestore erogherà l'intervento finanziario in due *tranches*:

- la prima a titolo di anticipazione (finanziamento);
- la seconda a saldo (contributo).

L'erogazione dell'anticipazione sarà effettuata dal gestore successivamente all'emanazione del decreto di concessione dell'intervento finanziario ed a seguito della stipula di contratto di finanziamento col soggetto beneficiario, e previa acquisizione delle garanzie di cui all'art. 4 entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della richiesta di erogazione. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a sottoscrivere il contratto

di finanziamento predisposto dal gestore. L'erogazione è inoltre subordinata alla presentazione:

- del certificato camerale;
- della documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza come previsto dal d.l. 8 agosto 1994 n. 490 attuativo della l. 17 gennaio 1994 n. 47 e d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (laddove previsto ai sensi della normativa in oggetto);
- della documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi (DURC).

La liquidazione del saldo (contributo) sarà effettuata dal gestore entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della richiesta di erogazione ad avvenuta verifica della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute e regolarmente quietanzate previa verifica delle certificazioni/autocertificazioni riguardanti in particolare:

- il raggiungimento degli obiettivi del progetto da parte dell'impresa;
- le spese sostenute relative alla realizzazione del programma;
- l'adempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento come dall'art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

5. In sede di erogazione, la Regione potrà procedere alla ridefinizione del contributo, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo del progetto non determinano in alcun caso l'incremento dell'ammontare del contributo concesso.

Art. 9 - Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca dell'agevolazione:

- 1) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando;
- 2) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- 3) ad assicurare che le attività previste dal progetto inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando. Eventuali proroghe ai termini di realizzazione dei progetti, non superiori a 180 giorni, possono essere concesse dalla Regione solo a seguito di circostanze non imputabili ai soggetti beneficiari, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione, qualora ne valuti la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche ed all'affettiva possibilità di ultimazione nel rispetto delle condizioni prestabilite;
- 4) a segnalare tempestivamente eventuali variazioni relative agli investimenti preventivati;
- 5) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità al progetto ammesso a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dalla Regione;
- 6) a conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di erogazione dell'agevolazione la documentazione originale di spesa;
- 7) a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese.

Art. 10 - Rinunce, revocche e sanzioni

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo.

2. Il contributo concesso può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali o altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.

3. Il contributo concesso è revocato qualora per il progetto oggetto del contributo siano effettivamente sostenute e quietanzate spese in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso.

4. In caso di revoca del contributo per fatti comunque imputabili ai beneficiari e non sanabili, si applica anche una sanzione

amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

5. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, qualora siano già stati erogati i contributi, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel d.lgs. 123/98 in merito alle revocche e sanzioni (4).

Art. 11 - Ispezioni e controlli

1. La Regione può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

2. A tal fine i beneficiari, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attestano di possedere e si impegnano a tenere a disposizione della Regione o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa al progetto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione dell'agevolazione.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel bando si farà riferimento alla normativa vigente (5).

(4) Art. 9 del d.lgs. n. 123/98 «Revoca dei benefici e sanzioni» 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca di *bonus* fiscali, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di 5 punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente d.lgs. sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del cod. civ. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione interessi e delle relative sanzioni. 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2.

(5) Si richiamano, con particolare evidenza, i seguenti atti:

- l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
- d.g.r. n. 4032 del 24 gennaio 2007 «Schema di bando di invito a presentare proposte per la promozione dell'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia. Aree meta-distrettuali: Biotecnologie alimentari - Biotecnologie non alimentari - Nuovi materiali - Moda - Design - Information&Communication Technology (ICT)»;
- d.g.r. n. 5901 del 21 novembre 2007, «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda (art. 3 l.r. 1/2007)»;
- d.g.r. n. 6582 del 13 febbraio 2008, «Sviluppo del programma di iniziative a favore del settore della moda»;
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59»;
- legge del 27 dicembre 2002 n. 289, art. 72, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

2. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti **(6)**.

3. Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente *pro-tempore* della Struttura Servizi a sostegno delle imprese – Unità Organizzativa Sviluppo dell'imprenditorialità – Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione – Regione Lombardia, con sede a Milano, via Pola, 12, 20124 Milano.

4. La gestione delle operazioni relative all'Area d'intervento «Investimenti» è affidata a Finlombarda S.p.A., società finanziaria della Regione, che, come da lettera d'incarico, opera in base alle disposizioni della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso collegati potrà essere richiesta esclusivamente tramite l'indirizzo e-mail info.moda_areainvestimenti@finlombarda.it.

Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica S.p.A. tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, festivi inclusi.

(6) Titolari del trattamento dei dati sono:

– il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta – via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano;

– il Direttore Generale *pro-tempore* di Finlombarda S.p.A. – piazza Belgioioso 2– 20124. Milano.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

– per la Regione Lombardia: il Direttore Generale *pro-tempore* della Direzione Generale «Industria, PMI e Cooperazione» – via Pola, 12/14 – 20124 Milano;

– per Finlombarda S.p.A.: il Direttore Generale.